

RUE

REGOLAMENTO
URBANISTICO
EDILIZIO

2014



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

CUT

CARTA UNICA DEL TERRITORIO

Scheda dei vincoli

approvato

con deliberazione consiliare n°

del

**l'amministrazione comunale
e il sindaco**

Paola Guerzoni

il piano è stato redatto da

Ezio Righi

Claudio Fornaciari

con la collaborazione di

Emiliano Righi

Simona Rotteglia

Simone Ruini

Anna Trazzi

e di

Ivano Leoni

Cinzia Gazzotti

Roberta Urselli

dell'ufficio tecnico



Il sindaco	Paola Guerzoni, con la giunta comunale
Il sindaco (dal 2004 al 2014)	Stefania Zanni
Il responsabile del procedimento	Ivano Leoni
I progettisti	Ezio Righi, Claudio Fornaciari
I collaboratori alla progettazione	Emiliano Righi, Simona Rotteglia, Simone Ruini, Anna Trazzi
Sviluppo delle applicazioni informatiche per la pianificazione	LASITEK di Simone Sava Labriola
Il consulente nelle materie sociali ed economiche	Giuseppe Fiorani
I consulenti per geologia, pedologia, vegetazione e fauna	Giorgio Gasparini e Paolo Bessi di Arkigeo, con la collaborazione di Marco Capitani Gian Pietro Mazzetti, di CENTROGEO.
Il consulente per la verifica idraulica della rete fognaria	Marco Negrelli di AIMAG
Per la consulenza in materia di qualità dell'aria	Servizio Sistemi Ambientali di ARPA
Il consulente per l'idraulica del territorio	Alessandro di Leo di Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia
Il consulente in materia di acustica e campi elettromagnetici	Andrea Gualdi, di GTAmbiente
La consulente in materia di archeologia	Carla Corti
La consulente in materia legale e amministrativa	Cinzia Gazzotti
Il consulente per il sistema dello sport	Luciano Rizzi con Rita Migliori e Valli Baraldi
hanno svolto la rilevazione del patrimonio edilizio rurale	Daniela Brandoni, Sonia Cipriano, Emanuela Di Maio, Francesco Ferraguti, Federica Gozzi, Federico Scacchetti
hanno svolto la rilevazione del patrimonio edilizio urbano	Daniela Brandoni, Federica Gozzi

Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

RUE

Carta Unica del Territorio

SCHEDA DEI VINCOLI

dicembre 2014

La Scheda dei vincoli

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20. articolo 19, comma 3 bis

Il comma 3-bis dell'articolo 19 della legge regionale 20/2000, istituendo la *Tavola dei vincoli* e la *Scheda dei vincoli*, dispone che in queste siano *rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio*.

Per dare ragionevole attuazione a questo disposto (*tutti i vincoli e le prescrizioni*) è indispensabile stabilire appropriati criteri selettivi. La specificazione che circoscrive questo elaborato *agli ambiti territoriali cui si riferiscono le loro previsioni* non è sufficiente infatti a discriminare la natura dei vincoli che hanno rilevanza e significato in relazione ai diversi strumenti.

Non è pensabile infatti che tutti gli strumenti urbanistici riproducano la totalità dei vincoli esistenti nell'ambito territoriale che ne è disciplinato, indipendentemente dalla natura e dall'oggetto dei vincoli. I *vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio* possono agire direttamente o indirettamente sulle trasformazioni fisiche e funzionali del territorio, e differenziarsi secondo riguardino trasformazioni urbanistiche, trasformazioni edilizie o dell'uso, l'esercizio di attività e in certi casi addirittura specifici comportamenti individuali.

Questa finalità circoscrive i vincoli da considerare a quelli che hanno rilevanza diretta nel procedimento amministrativo di abilitazione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche.

Si tratta poi di stabilire quali di questi vincoli esogeni siano da assumere nei diversi casi del PSC, del POC, del RUE e dei PUA. Prendendo come esempio il PTCP, la sua disciplina consiste in *direttive, indirizzi e prescrizioni*:

- *direttive e indirizzi* sono diretti esclusivamente a orientare la formazione di strumenti urbanistici, e sono privi di incidenza diretta sulle trasformazioni del territorio;
- *le prescrizioni* hanno invece diretta efficacia sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, addirittura prevalendo sulla strumentazione urbanistica subordinata.

Non avrebbe senso indicare nella *Tavola dei vincoli* di un RUE disposizioni rilevanti solo per la formazione del PSC, o in quella di un PUA i vincoli che devono essere osservati nella redazione del POC. E' quindi indispensabile individuare il criterio discriminante appropriato a selezionare i

vincoli che devono entrare negli elementi costitutivi di ciascun genere di strumento.

La deliberazione della giunta regionale 994/2014 costituisce a questo scopo un riferimento utile, ma non sufficientemente differenziato. Nelle venti pagine che elencano i soli titoli dei provvedimenti individuati dalla *Prima ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, che trovano uniforme e diretta applicazione nel territorio della Regione Emilia-Romagna* operata da questa deliberazione, sono compresi provvedimenti che spaziano dall'ordinamento dei procedimenti abilitativi delle trasformazioni edilizie al codice civile, dagli standard urbanistici ai requisiti prescritti per specifici provvedimenti autorizzativi, quali per l'esercizio di odontoiatria.

E' evidente che sarebbe molto dubbio il valore informativo dei testi di circa duecento leggi, decreti, delibere e altri atti riuniti nella *Scheda dei vincoli*, anche se laboriosamente sintetizzati.

Il riferimento essenziale per la determinazione di questi criteri selettivi consiste nella finalità principale della norma, ovvero *semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica della conformità degli interventi di trasformazione progettati* in un quadro di certezza della disciplina urbanistica e territoriale.

Da questa finalità enunciata dalla legge discendono due criteri discriminanti delle disposizioni da includere nella *Scheda dei vincoli*.

Il primo di questi consiste nell'oggetto delle disposizioni, che deve rientrare fra gli interventi di trasformazione soggetti ad abilitazione e controllo, e dunque coincidere con le trasformazioni edilizie soggette a permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione di inizio lavori nonché, per completezza, con le trasformazioni urbanistiche da disciplinarsi con piani urbanistici attuativi di iniziativa privata. Sono quindi escluse dalla *Scheda dei vincoli* tutte le disposizioni che hanno per oggetto la formazione del PSC, del RUE, o di piani di settore.

Il secondo criterio esige un'incidenza diretta di tali disposizioni sul procedimento amministrativo, ai soli fini dell'abilitazione della trasformazione. Non sono quindi da includersi nella *Scheda dei vincoli* le disposizioni sovraordinate che condizionano a monte l'ottenimento di specifiche autorizzazioni, nulla

osta o certificazioni, da chiunque rilasciate, Comune compreso, anche quando queste concorrano obbligatoriamente al procedimento abilitativo, come nei casi dei beni culturali e paesaggistici, di produzioni energetiche, delle autorizzazioni sanitarie, dell'autorizzazione sismica. In altre parole questo secondo criterio esclude dalla Scheda dei vincoli le disposizioni che incidono sul procedimento di abilitazione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche esclusivamente tramite la conclusione di altri procedimenti.

Delle disposizioni elencate dalla Prima ricognizione sono state ovviamente tralasciate quelle che non hanno efficacia o applicazione nel territorio comunale di Campogalliano.

Sono state omesse inoltre le disposizioni relative ai limiti di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini (lettera B.1 dell'elenco) che, seppure direttamente efficaci in assenza di pianificazione, dispongono limiti massimi e minimi che i piani urbanistici generali e i regolamenti edilizi rispettano nell'ambito di normative di loro intrinseca competenza.

Sono escluse anche le norme che regolano il procedimento abilitativo delle trasformazioni, da precisarsi con apposite disposizioni, che l'articolo 130.20.10 delle *Norme generali* del RUE rimette a determinazioni del dirigente.

La distribuzione delle disposizioni nella *Scheda dei vincoli* è allineata all'impianto distributivo adottato dalla Prima ricognizione delle disposizioni che costituisce la Parte Terza dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 994 del 7 luglio 2013, soprattutto allo scopo di agevolare l'aggiornamento a successivi atti regionali di coordinamento tecnico.

Per agevolare l'aggiornamento tempestivo le Norme generali del PSC dispongono che disposizioni e vincoli discendenti da fonti normative non comunali, recepite nella Tavola dei vincoli e nella Scheda dei vincoli con funzione ricognitiva e con rinvio mobile, siano aggiornate periodicamente mediante determinazioni dirigenziali.

Indice dei provvedimenti in estratto

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ	9
A.1 - Edilizia residenziale	9
A.2 - Edilizia non residenziale	9
Delibera del consiglio regionale n. 1253/1999 con le modifiche introdotte dalle delibere di consiglio regionale n. 344/2002/, 653/2005 e 155/2008.....	9
A.3 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.....	14
Delibera dell'Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 - Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.....	14
A.4 - Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali.....	27
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA.....	28
B.1 - I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini.....	28
Legge regionale 30 luglio 2013, n 15 - Semplificazione della disciplina edilizia.....	28
B.2 -Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo).....	28
B.2.1 - Fasce di rispetto stradali	28
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.....	28
Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada	30
B.2.2 - Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)	32
D.P.R. del 11 luglio 1980, n. 753 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.....	32
B.2.3 - Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi	34
B.2.4 - Rispetto cimiteriale.....	34
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie	34
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 - Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.....	35
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19 - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).....	36
B.2.5 - Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche).....	36
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie)	36
B.2.6 - Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano).....	37
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.....	37
B.2.7. - Fascia di rispetto dei depuratori.....	39
B.2.8 - Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.....	39
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008 - approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti	39
B.2.9 - Fascia di rispetto dei metanodotti	40
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8)	40
B.2.10 - Fascia di rispetto del demanio marittimo.....	42
B.3 - Servitù militari	42
B.4 - Accessi stradali.....	42
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.....	42
Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada	43
DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.....	45

B.5 - Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante	45
B.6 - Siti contaminati	45
C - VINCOLI E TUTELE	46
C.1 - Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)	46
Dlgs del 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio	46
C.2 - Beni paesaggistici	49
Dlgs del 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio	49
C.3 - <i>Vincolo idrogeologico</i>	56
C.4 - <i>Vincolo idraulico</i>	56
C.5 - <i>Aree naturali protette</i>	56
Deliberazione di Giunta provinciale del 05 ottobre 2010, n. 275 - Approvazione del Regolamento della Riserva Naturale Orientata "Casse di espansione del fiume Secchia"	56
C.6 - <i>Siti della Rete Natura 2000</i>	60
Misure Generali di Conservazione dei Siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) approvate con Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1419 del 7.10.2013	60
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia centrale - RETE NATURA 2000 - Misure specifiche di conservazione e Piani di Gestione dei Siti SIC-ZPS approvati - IT 4030011 - Casse di Espansione del Secchia	72
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	82
D. - NORMATIVA TECNICA	83
D.1 - Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	83
D.2 - Sicurezza statica e normativa antisismica	83
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 - Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica - recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435- Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"	83
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2011, n. 1373 - Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008	83
D.3 - Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	83
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia	83
D.4 - Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	88
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate	88
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986	89
Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche	89
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici	109
D.5 - Sicurezza degli impianti	111
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici	111
D.6 - Prevenzione degli incendi e degli infortuni	112
Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili	112

D.7 - Demolizione o rimozione dell'amianto	113
D.8 - Contenimento del consumo energetico degli edifici	113
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2011, n. 1366 - Proposta di modifica della parte seconda - allegati - della delibera dell'assemblea legislativa n. 156/2008.....	113
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 2013, n. 832 - Modifica degli Allegati 1 e 15 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 - Parte seconda – Allegati	113
D.9 - Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici	113
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447.....	113
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2004, n. 673 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"	114
D.10 - Produzione di materiali da scavo.....	116
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento.....	116
D.11.1 Tutela delle acque dall'inquinamento (Scarichi idrici domestici).....	116
Delibera della Giunta regionale del 14 febbraio 2005, n. 286: "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".....	116
D.11.2 Effluenti di allevamento e acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.....	119
Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 - adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali.....	119
Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. - Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.	119
D.12 - Prevenzione inquinamento luminoso.....	125
Deliberazione della giunta regionale 18 novembre 2013, n. 1688 - Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"	125
E - CONTENUTI PRESCRITTIVI DEI PIANI SOVRAORDINATI E SETTORIALI E DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITA' EDILIZIA.....	140
PTCP - Piano territoriale di coordinamento provinciale.....	140
POIC - Piano operativo degli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale	190
PLERT - Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva	197
PRIT 98 – Piano regionale integrato dei trasporti	201

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

A.1 - Edilizia residenziale

I provvedimenti relativi a questa parte non vengono riportati. Per l'argomentazione si rimanda alla premesse del presente elaborato.

A.2 - Edilizia non residenziale

Delibera del consiglio regionale n. 1253/1999 con le modifiche introdotte dalle delibere di consiglio regionale n. 344/2002/, 653/2005 e 155/2008

[...]

5. Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali

5.1 Standard urbanistici, criteri per incentivare l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture di vendita esistenti - l.r. n. 14/1999, art. 4, lettere e) - f)

5.1.1 - In materia di aree da cedere ad uso pubblico per standard urbanistici, fino all'approvazione di una riforma della legge regionale sulla tutela e uso del territorio si applicano le norme della L.R. n. 47/1978 e successive modificazioni e integrazioni, con le seguenti precisazioni:

- a) agli esercizi di vicinato e ricompresi in ambiti prevalentemente residenziali sono applicabili le norme sugli standard relative agli insediamenti residenziali;
- b) alle medie e grandi strutture commerciali, ancorché inserite in ambiti comprendenti altre funzioni, si applicano sempre le norme specifiche sugli standard relative agli insediamenti commerciali;
- c) nel caso di medie o grandi strutture di vendita collocate fuori o ai margini dei centri abitati in posizione tale per cui le aree da cedere ad uso pubblico non siano di fatto utilizzabili dalla popolazione residente nella zona circostante, né siano utilizzabili come parcheggi scambiatori per l'accesso al centro urbano con mezzi collettivi, i Comuni possono stabilire nella convenzione la gestione privata delle stesse a cura del gestore della struttura commerciale.

5.1.2 Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento della rete preesistente, i Comuni possono prevedere la "monetizzazione" parziale o totale delle dotazioni prescritte in materia di aree per parcheggi pubblici e verde pubblico, nel rispetto dei limiti e condizioni definite dalla legislazione regionale in materia, nei seguenti casi:

- a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/1999 qualora sia previsto dal progetto che l'accesso dell'utenza avvenga prevalentemente a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e all'ampliamento di edifici preesistenti. Le dotazioni di cui al punto precedente sono comunque da richiedere nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione;
- b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
- c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali di vicinato, purché nell'ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti;
- d) nel caso di formazione di medio-piccole strutture di vendita, purché nell'ambito dei centri storici e delle zone a traffico limitato, anche se localizzate fuori dai centri storici. (2)

5.1.3 Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dai Comuni sono riservate al miglioramento dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili e al reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico nell'ambito del contesto urbano coinvolto dall'intervento.

5.2 DOTAZIONI DI PARCHEGGI PERTINENZIALI E DI AREE PER IL CARICO E SCARICO MERCI

5.2.1 Parcheggi pertinenziali di uso comune: definizione e misure.

I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento.

Nei parcheggi pertinenziali, le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m. 2,5 x 4,8.

Ai fini del rispetto della legge 24 marzo 1989, n. 122, la superficie convenzionale di un "posto auto", comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq. 25.

5.2.2 Localizzazione e organizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso comune

I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico di cui al precedente punto 5.1, senza sovrapposizioni.

Nel caso di strutture di vendita con più di cento dipendenti per turno di lavoro è opportuno che nell'ambito dei parcheggi pertinenziali sia individuata una porzione specifica destinata ai dipendenti della struttura.

Nel caso di strutture con parcheggi pertinenziali per una capienza complessiva di più di 100 posti-auto, e dislocati in più gruppi di posti-auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti.

In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso, e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

5.2.3 Caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali

I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrato o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dal PRG.

Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire, nella disciplina urbanistica comunale, le soluzioni interrate e/o pluripiano che minimizzino l'estensione della superficie che viene impermeabilizzata. Tali soluzioni sono da prescrivere in particolare nel caso di parcheggi pertinenziali di capienza superiore a 100 posti-auto in aree ad elevata permeabilità, quali i terrazzi fluviali e i conoidi dell'alta pianura.

5.2.4 Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela

Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione alle diverse tipologie di commercio e merceologie e in relazione alle diverse zone urbane, rispettando comunque i seguenti valori minimi:

a) esercizi di vicinato: va richiesta di norma la medesima dotazione, in termini quantitativi, che è richiesta per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti direttamente accessibili da parte della clientela;

b) medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari:

- per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 30 mq. di superficie di vendita o frazione;
- per esercizi da 400 fino a 800 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 18 mq. di superficie di vendita o frazione;
- per esercizi da 800 fino a 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 13 mq. di superficie di vendita o frazione;
- per esercizi con oltre 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 8 mq. di superficie di vendita o frazione;

c) medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari:

- per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 40 mq. di superficie di vendita o frazione;
- per esercizi da 400 mq. fino a 800 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 25 mq. di superficie di vendita o frazione;
- per esercizi da 800 mq. fino a 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 20 mq. di superficie di vendita o frazione;
- per esercizi con oltre 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 16 mq. di superficie di vendita o frazione;

d) centri commerciali: la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari, separatamente, la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali somme le dotazioni richieste ai sensi delle precedenti lettere b) e c).

Nel caso di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato o aree commerciali integrate, alle dotazioni richieste di parcheggi pertinenziali relativi alle attività commerciali si sommano le dotazioni relative alle altre eventuali funzioni presenti o previste (pubblici esercizi, attività terziarie, attività ricreative, ecc.) nella misura prescritta dallo strumento urbanistico generale.

Nel caso che le diverse attività previste utilizzino i parcheggi pertinenziali in comune in fasce orarie diverse sono ammissibili corrispondenti riduzioni delle quantità prescritte.

5.2.5 Casi di possibile riduzione delle dotazioni

Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento della rete preesistente, i Comuni possono richiedere dotazioni di parcheggi pertinenziali inferiori a quelle di cui al precedente punto 5.2.4. nei soli seguenti casi:

a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/1999 qualora sia previsto dal progetto che l'accesso dell'utenza avvenga in misura significativa a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio d'uso. Le dotazioni di cui al precedente punto 5.2.4 sono comunque da richiedere nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione;

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;

c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali in cui non siano compresi esercizi che superano la dimensione degli esercizi di vicinato, purché nell'ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti.

d) nel caso di formazione di medio-piccole strutture di vendita, purché nell'ambito dei centri storici e delle zone a traffico limitato, anche se localizzate fuori dai centri storici. (2)

Nei suddetti casi il Comune può richiedere in alternativa la realizzazione di opere di arredo urbano o di miglioramento dell'accessibilità a piedi o con veicoli leggeri.

5.2.6 Posti per motocicli e biciclette

In aggiunta alle dotazioni prescritte di posti-auto, la strumentazione urbanistica comunale può prescrivere adeguate dotazioni di posti per motocicli e per biciclette, con particolare riferimento alle medie strutture di vendita.

5.2.7 Aree per il carico e lo scarico delle merci

Le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze attese.

Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale.

Per le grandi strutture di vendita l'area di cui sopra deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.

Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.

5.3 ACCESSIBILITÀ

5.3.1 Per la localizzazione di medie o grandi strutture di vendita devono essere assicurati requisiti di localizzazione e di organizzazione degli accessi tali da offrire un'efficace accessibilità rispetto al bacino di utenza previsto e da minimizzare l'impatto della struttura sull'efficienza della rete stradale.

I requisiti di accessibilità sono così definiti:

- a) idoneità della collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria;
- b) efficacia della collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità individuale e collettiva;
- c) efficienza dell'innesto fra viabilità pubblica e privata.

Per ciascun requisito sono descritti gradi diversi di prestazioni da assicurare in relazione alla tipologia e alla dimensione della struttura di vendita. Il raggiungimento di prestazioni più elevate di quelle minime richieste costituisce elemento di priorità fra domande concorrenti ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 14/1999.

5.3.2 Requisito a): collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria: Si definiscono i seguenti livelli di prestazione:

- a1) struttura raggiungibile direttamente da una strada con le caratteristiche delle strade di tipo A o B di cui all'art. 2 del Codice della Strada o quanto meno con le caratteristiche geometriche di cui al tipo III CNR [1]
- a2) struttura con accesso diretto da strada extraurbana principale con caratteristiche geometriche quanto meno pari a quelle del tipo IV CNR
- a3) struttura accessibile da strada extraurbana con caratteristiche geometriche quanto meno pari a quelle del tipo V CNR
- a4) struttura raggiungibile direttamente da una strada urbana di scorrimento, ossia con le caratteristiche delle strade di tipo D di cui all'art. 2 del Codice della Strada [2]
- a5) struttura accessibile direttamente da una strada a cui il PUT e/o il PRG assegna il ruolo di strade urbane di quartiere.

Per le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari con superficie di vendita di almeno 4.500 mq. si richiede il livello di prestazione a1).

Per le altre grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si richiede il livello di prestazione a1), oppure a2), oppure a4).

Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si richiede il livello di prestazione a5) o a2).

Per le grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari si richiede il livello di prestazione a1), oppure a2), oppure a4). Nel solo caso di collocazione nell'ambito di preesistenti aggregazioni di medie o grandi strutture commerciali è considerato sufficiente anche il livello di prestazione a3). Le prestazioni richieste possono essere riconsiderate in sede di PTCP ovvero di Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 della L.R. n. 14/1999 in relazione alle caratteristiche di assetto del sistema insediativo e di assetto della rete viaria.

5.3.3 Requisito b): collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità individuale e collettiva. Si definiscono i seguenti livelli di prestazione decrescenti:

b1) collocazione a meno di 200 m. da una stazione del Servizio Ferroviario Regionale o di servizi ferroviari di bacino ad elevata frequenza;

b2) collocazione presso una fermata di servizi di trasporto urbano collettivo, in posizione tale che il parcheggio pubblico realizzato dalla struttura di vendita come standard di urbanizzazione possa svolgere funzioni di parcheggio scambiatore per il raggiungimento del centro urbano;

b3) collocazione a meno di cento metri fra l'ingresso alla struttura e una fermata di servizi di trasporto urbano o suburbano collettivo a media o elevata frequenza.

Per le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si formula l'indirizzo di assicurare il livello di prestazione b1) oppure b2).

Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si formula l'indirizzo di assicurare il livello di prestazione b3) o superiore.

Per le altre medie o grandi strutture di vendita i livelli di prestazione b1), b2) e b3) sono preferenziali.

Le prestazioni richieste possono essere precisate in sede di PTCP ovvero di Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 della L.R. n. 14/1999 in relazione alle caratteristiche di assetto del sistema insediativo e di assetto della rete di servizi di trasporto collettivo specifiche di ciascun bacino di utenza.

In carenza dei requisiti suddetti possono essere eventualmente definiti obblighi convenzionali, a carico del proponente, riguardanti l'estensione dei servizi di linea di trasporto collettivo in essere o per l'attivazione di un servizio privato di trasporto collettivo-navetta fra la struttura, il centro urbano e il più idoneo nodo di scambio intermodale.

5.3.4 Requisito c): innesto fra viabilità pubblica e privata. Si definiscono i seguenti livelli di prestazione decrescenti:

c1) innesto ad uso esclusivo della struttura di vendita o della area commerciale integrata, senza intersezioni a raso;

c2) innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita o della area commerciale integrata, con corsie di accelerazione, di decelerazione e di accumulo di lunghezza adeguata ai flussi di traffico attesi;

c3) innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita.

Per le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e per le aree commerciali integrate si richiede il livello di prestazione c1) o c2).

Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si richiede il livello di prestazione c2) o c3).

Per le grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari si richiede il livello di prestazione c2) o c3).

Per le grandi strutture di vendita e per le aree commerciali integrate il livello di prestazione richiesto può essere precisato in sede di Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in relazione al volume di traffico atteso. Per le medie strutture di vendita il livello di prestazione richiesto può essere precisato in sede di strumento urbanistico generale o di piano attuativo, anche con riferimento alla specifica localizzazione.

[1] Per "raggiungibile direttamente" si intende in questo caso che fra la strada con le caratteristiche richieste e l'accesso ai parcheggi pertinenziali della struttura di vendita si percorre un raccordo stradale di lunghezza non superiore a due chilometri, di sezione adeguata al traffico atteso, e senza attraversare zone urbane residenziali.

[2] Per "raggiungibile direttamente" si intende in questo caso che fra la strada di scorrimento e l'accesso ai parcheggi pertinenziali della struttura di vendita si percorre un raccordo stradale di lunghezza non superiore a 500 m. di sezione adeguata al traffico atteso.

Note

(1) aggiunto da DCR 344/2002 (2) aggiunto da DCR 653/2002

(3) così sostituito da DCR 653/2002

La DCR 653/2002 prevede che "le disposizioni previste dal presente atto non trovano applicazione nei seguenti casi:

- 1) in presenza di progetti di insediamenti commerciali già presentati presso le Amministrazioni comunali all'entrata in vigore della presente disposizione che pertanto concludono l'iter approvativo secondo le previgenti disposizioni;
- 2) in presenza di strumenti urbanistici attuativi adottati precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, che contemplino la dettagliata previsione delle diverse strutture di vendita da insediare;
- 3) in presenza di specifiche varianti allo strumento urbanistico generale, adottate precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, con previsioni di intervento edilizio diretto e con l'indicazione delle tipologie di strutture di vendita da insediare nell'area oggetto di variante;
- 4) in presenza di insediamenti commerciali pianificati precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione nell'ambito delle decisioni finali delle Conferenze dei Servizi svolte a livello provinciale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. n. 14 del 1999 o nell'ambito dei PTCP, e non ancora realizzati".

(4) aggiunto da DAL 155/2008 La DAL 155/2008 prevede che "nel caso di computo della superficie di vendita secondo le modalità indicate nel presente provvedimento non risultano applicabili le disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio regionale n. 344 del 2002 in materia di vendita di merci ingombranti".

A.3 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Delibera dell'Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 - Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI EOLICA, DA BIOGAS, DA BIOMASSE E IDROELETTRICA

CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE:

1. PREMESSA: efficacia ed ambito di applicazione

1. I presenti criteri generali non si applicano, oltre che ai procedimenti già conclusi alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURERT, a quelli che risultino formalmente avviati in data antecedente alla medesima pubblicazione, per effetto della presentazione

dell'istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, corredati della documentazione prevista dalla normativa vigente. E' altresì esclusa dall'applicazione dei criteri di cui al presente atto l'installazione degli impianti nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate già ammessi a finanziamento pubblico attraverso Delibera di Giunta n.142/2010 e successivi provvedimenti attuativi in quanto l'assetto energetico di tali aree è ottimizzato anche riguardo alle emissioni in atmosfera, nonché gli impianti degli Enti Locali già finanziati con Delibera di Giunta n. 2056/2010, ritenuti rispondenti alle richieste di riduzione delle emissioni come da relativo Bando assunto con Delibera di Giunta n. 417/2009.

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente atto, ai soli fini localizzativi e fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni tecniche previste ai sensi del presente atto, i procedimenti per l'installazione degli impianti:
 - a per i quali, alla data di pubblicazione sul BURERT del presente atto, sia stata presentata domanda di accesso a finanziamento pubblico;che siano previsti nei progetti di sviluppo o riconversione del settore bieticolo-saccarifero, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia, ivi compresi gli impianti derivanti dagli accordi interprofessionali sottoscritti in data 15 novembre 2010 fra le Associazioni bieticole con Eridania-Sadam COPROB/Italia Zuccheri, e Unionzucchero;
3. per gli impianti da biogas e di produzione di biometano e per quelli da biomasse di cui alla precedente punto 1. del presente paragrafo o esistenti, in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, l'adeguamento alle prescrizioni tecniche, di cui rispettivamente al paragrafo 3, lettera G) a), e al paragrafo 4, lettera E) a), potrà essere oggetto di un programma che ne fissi i relativi termini di attuazione;
4. L'obbligo di prevedere un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene, di cui al paragrafo 3, lettera G) a), del presente Allegato, trova applicazione anche per gli impianti a biogas esistenti e per quelli per i quali, alla data di pubblicazione sul BURERT del presente atto, il procedimento di autorizzazione unica sia stato concluso o risulti formalmente avviato;
5. Dalla data di pubblicazione sul BURERT del presente atto, ai sensi dell'art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 1.2 delle Linee guida nazionali, trovano applicazione unicamente i limiti, le condizioni e i criteri di localizzazione previsti dal presente atto, fatto salvo quanto previsto al punto 6 del presente paragrafo;
6. Le Province, con apposita deliberazione da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT, possono confermare, previa intesa con la Regione, la disciplina più restrittiva specificatamente prevista dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), circa la non idoneità alla localizzazione di impianti eolici o idroelettrici;
7. Ai fini dell'individuazione delle aree e dei siti disciplinati dal presente Allegato, occorre fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi.
8. La Regione, al solo scopo di fornire uno strumento conoscitivo agli operatori, anche ai sensi del paragrafo 6.1 delle Linee guida nazionali, provvede alla rappresentazione cartografica delle aree non idonee all'installazione degli impianti disciplinati dal presente atto attraverso appositi elaborati meramente ricognitivi delle medesime aree, comprensivi del territorio dei Comuni dell'Alta Val Marecchia, aggregati alla Regione ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 117;
9. Qualora un'area sia soggetta a diversi criteri localizzativi previsti dal presente atto, si applica la disciplina più restrittiva.

2. ENERGIA EOLICA

A) Sono considerate non idonee all'installazione di impianti eolici al suolo, comprese le opere infrastrutturali e gli impianti connessi, le seguenti aree:

1. le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrare nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

1.1 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);

1.2 sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ferme restando le esclusioni dall'applicazione dei divieti contenute nello stesso articolo;

1.3 zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);

- 1.4 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);
- 1.5 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;
- 1.6 calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);
- 1.7 complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR);
- 1.8 gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle prescrizioni in uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;
2. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
3. le aree individuate dalle cartografie dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), come frane attive;
4. le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;
5. le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI:

Le zone territoriali indicate ai punti precedenti sono tutelate dal PTPR per le particolari caratteristiche possedute. In particolare, l'art. 25 del PTPR individua e tutela le aree nelle quali sono ammessi solo attività finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti, e il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili con i valori naturali e paesaggistici protetti. Il sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ha prioritarie finalità di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di riequilibrio climatico. Il comma 9 del citato articolo ammette nelle aree di tale sistema, ad eccezione delle aree di particolare attenzione (v. ultima parte dello stesso comma 9), la sola realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale. Le zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR) presentano caratteri di naturalità o di seminaturalità. La tutela prevista dal PTPR per gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR) trova motivazione nella necessità di non interferire sull'andamento del corso d'acqua. Il PTPR prevede che i PTCP dettino specifiche disposizioni per i crinali (art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR) e in tal senso i PTCP hanno individuato i crinali che devono essere oggetto di particolare tutela, al fine di salvaguardarne il profilo e i coni visuali. I calanchi (art. 20, comma 3) presentano aspetti naturalistici e paesaggistici particolari che devono essere salvaguardati. Il PTPR tutela i complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR) in quanto aree di rilevante interesse storico-culturale e testimoniale. Infine, gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. Lgs. 42 del 2004 sono zone di particolare attenzione dal punto di vista paesaggistico, e pertanto si ritiene congruo prevederne una tutela assoluta finché non saranno determinate le specifiche prescrizioni d'uso che definiscano per ognuno di essi gli interventi ammissibili. Le frane attive sono aree che, ai sensi della normativa vigente, sono inidonee alla localizzazione di qualsiasi infrastruttura pubblica o privata, e quindi, anche degli impianti eolici, atteso il significativo carico che gli aerogeneratori comportano sul suolo. Per quanto riguarda i parchi nazionali, interregionali e regionali, l'art. 12 della L. 394/91 individua le zone A come "riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità" e le zone B come "riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio." L'art. 25 della L.R. n. 6/2005 individua le zone A come "di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità" e le zone B come "di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio." L'art. 2 della L. 394/91 individua le riserve naturali come "aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche". L'art 45, comma 2, della L.R. n.6/2005 dispone che "Nel territorio delle Riserve naturali regionali possono essere previste, attraverso l'atto istitutivo ed il Regolamento di cui all'articolo 46, aree di conservazione integrale nelle quali è vietato l'accesso al pubblico". In tali aree l'installazione di impianti eolici provoca un impatto ambientale incompatibile con l'obiettivo di tutela individuato.

B) Sono idonee all'installazione di impianti di produzione di energia eolica le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR), qualora gli impianti eolici risultino di elevata efficienza, in termini di alta produttività specifica, definita come numero di ore annue di funzionamento alla piena potenza nominale, comunque non inferiori a 1800 ore annue, e qualora gli impianti siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime di autoproduzione.

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI:

L'art. 9 del PTPR al comma 5 tutela le zone del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori a 1200 metri, specificando come compatibili con le caratteristiche tutelate soltanto le attività destinate a rifugi e bivacchi e a strutture d'alpeggio. E' compatibile, inoltre, con la tutela paesaggistica l'utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, non intensivo, se di nuovo impianto. Inoltre in tali ambiti sono presenti taluni impianti di risalita e le strutture ad essi connesse. In queste aree, pertanto, appare coerente assicurare la realizzazione di impianti eolici, limitatamente alla produzione dell'energia elettrica necessaria per far fronte alle esigenze delle attività ivi insediate e dunque in regime di autoproduzione.

C) Fuori dalle aree di cui alla lettera A), sono considerate idonee all'installazione di impianti eolici al suolo, le seguenti aree, con potenza nominale complessiva non superiore a 20 Kw per richiedente, in regime di autoproduzione:

le zone C, D e le aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;

le Zone di Protezione Speciale (ZPS);

i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sotto elencati:

- IT4010012 Val Boreca, Monte Lesima,
- IT4010013 Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane,
- It4010003 Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia,
- IT4020007 Monte Penna, Monte Trevine, Groppo, Groppetto,
- IT4020010 Monte Gottero,
- IT4020013 Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola,
- IT4050020 Laghi di Suviana e Brasimone,
- IT4080002 Acquacheta,
- IT4080005 Monte Zuccherodante,
- IT4080008 Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia,
- IT4080015 Castel di Colorio, Alto Tevere.

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI:

L'art. 12 della L. 394/91 individua le aree C come "aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità". L'art.25 della L.R. n. 6/2005 individua la zona C come "di protezione ambientale, nella quale sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale. Ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono consentite le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco. L'art. 12 della L. 394/91 individua le aree D come "aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori". L'art.25 della L.R. n. 6/2005 individua la zona D come "corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile all'interno del territorio del Parco, in conformità al Capo A-III dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000 . Per tale zona il Piano definisce i limiti e le condizioni alle trasformazioni urbane in coerenza con le finalità generali e particolari del Parco". L'art. 2 del D.P.R. n. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” precisa che “la rete «Natura 2000» comprende le Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1”. Lo stesso art. 2 del D.P.R. n. 357/1997 definisce habitat naturali di interesse comunitario “gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente che rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale e che hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta...”. In base al Decreto Ministero dell'Ambiente n. 184 del 17 ottobre 2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”, recepito con deliberazione della GR del 28 luglio 2008, n. 1224, nelle ZPS è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli interventi di sostituzione e di ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 Kw.” Gli unici siti di importanza comunitaria (SIC) individuati come idonei alla localizzazione di impianti eolici non superiori ai 20 kw sono quelli ubicati sul crinale tosco-emiliano che non sono contestualmente anche ZPS. L'idoneità di dette aree per i soli impianti di potenza nominale non superiore a 20 Kw è dovuta alla segnalata presenza permanente dell'aquila reale, specie di interesse comunitario, da tutelare in base alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli". L'installazione di impianti eolici di taglia superiore a 20 Kw compromettono gli obiettivi di tutela di tali aree, nello specifico connessi alla presenza di habitat di interesse comunitario.

D) Fuori dalle aree di cui alla lettera A), B) e C), sono considerate idonee all'installazione di impianti eolici al suolo:

1. senza limiti di potenza nominale complessiva:

a) le aree agricole nelle quali gli impianti risultino di elevata efficienza in termini di alta produttività specifica, definita come numero di ore annue di funzionamento alla piena potenza nominale, comunque non inferiori a 1800 ore annue;

b) le Aree Ecologicamente Attrezzate e le aree industriali, ivi comprese le aree portuali, previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica;

c) le aree a servizio di discariche di rifiuti già esistenti, regolarmente autorizzate, anche se non più in esercizio. L'impianto eolico, in tal caso, non costituisce attività di esercizio della discarica;

d) le aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell'impianto eolico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava.

2. nelle restanti aree agricole ciascun richiedente può realizzare un unico impianto eolico al suolo, avente potenza nominale complessiva non superiore a 60 Kw.

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILE L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI:

Fuori dalle aree A), B) e C), per quanto riguarda le aree di cui al punto 1., la realizzazione degli impianti eolici nelle suddette aree agricole viene subordinata alla dimostrazione del requisito dell'elevata efficienza in termini di alta produttività dell'impianto stesso. Questo per evitare che venga sottratto territorio agricolo alla sua naturale vocazione in assenza di un obiettivo e adeguato incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile. Inoltre, le Aree Ecologicamente Attrezzate, le aree industriali, tra cui quelle portuali, le aree a servizio di discariche di rifiuti e le aree di cava dismesse, sono considerate compatibili all'installazione di impianti eolici, senza alcun limite di potenza nominale, in quanto aree già interessate da attività umane di significativa trasformazione, nelle quali la realizzazione di questa tipologia di impianti non comporta ulteriore pregiudizio. Infine, rientrano nelle aree agricole di cui al punto 2. le zone prive di particolare ventosità, nelle quali pertanto è ammessa la realizzazione di impianti di potenza limitata, volta a soddisfare le esigenze energetiche del richiedente.

E) Sono idonei all'installazione di singoli impianti microeolici, gli edifici esistenti ovunque ubicati, nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi e delle norme di sicurezza sismica.

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI:

È sempre ammessa la realizzazione di impianti eolici di piccole dimensioni collocati sugli edifici esistenti ovunque ubicati, ferma restando l'osservanza della normativa di tutela degli stessi e nell'osservanza delle norme di sicurezza sismica.

F) Prescrizioni per gli impianti eolici

Nelle aree considerate dal presente atto idonee alla localizzazione di impianti eolici, sia in fase di progettazione degli impianti eolici che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati, si deve tenere conto degli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio, previsti nell'Allegato 4 al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Ai fini dell'autorizzazione degli impianti eolici, la valutazione di incidenza deve essere effettuata anche qualora l'impianto sia collocato nella fascia di protezione di 5 km dal confine delle aree incluse nella Rete Natura 2000. Per gli impianti eolici da realizzare al di fuori della suddetta fascia di protezione, la valutazione di incidenza deve essere effettuata qualora siano prevedibili incidenze significative sul sito.

3. ENERGIA DA BIOGAS E PRODUZIONE DI BIOMETANO

Ai fini del presente atto, per impianti di produzione di biometano da immettere in rete e di energia da biogas si intendono quelli alimentati dalle biomasse di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, avviate a fermentazione anaerobica. L'impianto da biogas è comprensivo anche di tutte le pertinenze necessarie al suo funzionamento: strutture per il condizionamento e lo stoccaggio dei materiali in arrivo, sistema di trattamento e collettamento del biogas, impianto di cogenerazione, linea di trasformazione e connessione alla rete di distribuzione, strutture per il trattamento e lo stoccaggio del digestato.

A) Sono considerati non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano le seguenti aree:

1. le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrale nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

1.1 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR) ad esclusione delle zone di coltivazione dei prati stabili, per i quali si applica quanto specificato alla successiva lettera C);

1.2 zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);

1.3 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);

1.4 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;

1.5 calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);

1.6 complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR);

2. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

3. le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;

4. le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS E PRODUZIONE DI BIOMETANO:

Le zone territoriali indicate ai punti precedenti sono tutelate dal PTPR per le particolari caratteristiche possedute. In particolare, l'art. 25 del PTPR individua e tutela le aree nelle quali sono ammessi solo attività finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti, e il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili con i valori naturali e paesaggistici protetti. Le zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR) presentano caratteri di naturalità o di seminaturalità. La tutela prevista dal PTPR per gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR) trova motivazione nella necessità di non interferire sull'andamento del corso d'acqua. Il PTPR prevede che i PTCP dettino specifiche disposizioni per i crinali (art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR) e in tal senso i PTCP hanno individuato i crinali che devono essere oggetto di particolare tutela, al fine di salvaguardarne il profilo e i coni visuali. I calanchi (art. 20, comma 3) presentano aspetti naturalistici e paesaggistici particolari che devono essere salvaguardati. Il PTPR tutela i complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR) in quanto aree di rilevante interesse storico-culturale e testimoniale. Per quanto riguarda i parchi nazionali, interregionali e regionali, l'art. 12 della L. 394/91 individua le zone A come "riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è

conservato nella sua integrità” e le zone B come “riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.”. L’art. 25 della L.R. n. 6/2005 individua la zona A come “di protezione integrale, nella quale l’ambiente naturale è protetto nella sua integrità” e la zona B come “di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E’ vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.” L’art. 2 della L. 394/91 individua le riserve naturali come “aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche”. L’art 45, comma 2, della L.R. n.6/2005 dispone che “Nel territorio delle Riserve naturali regionali possono essere previste, attraverso l’atto istitutivo ed il Regolamento di cui all’articolo 46, aree di conservazione integrale nelle quali è vietato l’accesso al pubblico”. In tali aree l’installazione di impianti da biogas e produzione di metano provoca un impatto ambientale incompatibile con l’obiettivo di tutela individuato.

B) E’ considerato non idoneo all’installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano il territorio individuato quale “Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano”, produzione a Denominazione di Origine Protetta (DOP), qualora gli impianti utilizzino silomais o altre essenze vegetali insilate, fatto salvo il caso in cui l’utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato), tal quale o trattato, avvenga in terreni ubicati all’esterno del medesimo comprensorio;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DA BIOGAS E PRODUZIONE DI BIOMETANO:

Il formaggio Parmigiano-Reggiano è un prodotto a base di latte crudo, ottenuto senza l’ausilio di prodotti chimici, sottoposto a lunga stagionatura; ciò lo espone maggiormente a difetti non facilmente eliminabili. Attualmente si stima che la presenza di difetti importanti nelle forme a fine stagionatura penalizzi circa l’8 % del prodotto (circa

240.000 forme), il 35/40% (circa 90.000 forme) di queste alterazioni è imputabile alla presenza ed allo sviluppo di Clostridi. I Clostridi sono batteri sporigeni che trovano il loro habitat naturale nel terreno, le loro spore sono molto resistenti al calore, alle radiazioni ultraviolette e ionizzanti ed a diversi agenti chimici. Il pressoché inevitabile inquinamento tellurico, contamina in misura più o meno elevata i foraggi e, quindi gli alimenti destinati ai bovini. In particolare gli insilati possono introdurre nell’apparato digerente notevoli quantitativi di spore, in quanto il processo anaerobico di insilamento permette di incrementarne il numero. Anche l’apparato digerente dei ruminanti accresce la quantità delle spore in modo tale che nelle feci se ne riscontrano più di quelle ingerite con gli alimenti. Una contaminazione del latte, di origine fecale, anche se limitabile con buone pratiche di raccolta del foraggio e di allevamento, è difficile da evitare; si consideri che sono sufficienti poche spore (1.000

2.000 spore/litro) per causare gravi danni nei formaggi a lunga stagionatura. Anche latti con buone caratteristiche microbiologiche generali possono presentare cariche di spore sufficienti a indurre tali danni. Benché il processo di affioramento provochi una forte desporificazione del latte, infatti è in grado di allontanare dal latte che finirà in caldaia fino al 95 % delle spore, anche un numero ridotto di esse, come quello sopra riportato, è in grado di provocare compromettere la produzione di formaggio, infatti, per questo sono sufficienti 100 spore/litro di latte. Da queste brevi note si può facilmente evincere come il tasso di inquinamento tellurico costituisca un rilevante fattore di rischio per la produzione del Parmigiano-Reggiano che determina la necessità di contenere il più possibile tale inquinamento. E’ per questo motivo, per esempio, che nel nuovo disciplinare di produzione, recentemente approvato a Bruxelles, si fa divieto di utilizzare gli insilati anche per l’alimentazione delle bovine non ancora in produzione. Una recente sperimentazione condotta dal CRPA in reattori da laboratorio ha dimostrato come nella produzione di biometano con l’impiego di insilati (nella prova sono stati utilizzati insilati di mais e di sorgo) si riscontri un incremento di circa 17 volte del numero delle spore nel digestato rispetto al numero di spore presenti nell’insilato introdotto. Al contrario, non si è verificato alcun aumento di spore nel digestore utilizzando solo deiezioni. Pur con tutti i limiti di una sperimentazione realizzata in laboratorio, il risultato rimane assai significativo perché conferma come nel processo anaerobico di produzione di biometano si creano nel digestore le stesse condizioni favorevoli allo sviluppo delle spore, presenti sia nella produzione dell’insilato, sia nell’apparato digerente dei ruminanti. Si ricorda infine quali sono i clostridi di maggior interesse per la produzione del Parmigiano-Reggiano: -tyrobutyricum: presente nella maggior parte dei casi di gonfiore tardivo del formaggio; la germinazione delle sue spore può avvenire nelle prime 20-30 ore di vita del formaggio, ma le cellule vegetative hanno una riproduzione molto lenta che dura per alcuni mesi; ne occorrono circa 5 o 6 prima che l’accumulo di gas sia consistente e determini il gonfiore della forma. Rappresenta senz’altro la forma che più interessa l’industria casearia in

quanto, oltre a resistere in ambienti acidi, quale quello della pasta fermentata del formaggio, può utilizzare a fini energetici proprio l'acido lattico derivante dalla fermentazioni batteriche filo-casearie trasformandolo in acido butirrico, acido acetico, anidride carbonica e idrogeno.

-butyricum: produce gonfiore precoce della forma; le sue spore germinano molto rapidamente dando luogo alla formazione di microcolonie composte da un numero elevato di cellule con intensa produzione di gas e conseguente gonfiore; il ciclo fermentativo del butyricum interessa i primi giorni di vita del formaggio, soprattutto nei casi in cui l'acidificazione lattica da siero innesto è lenta e debole.

-Sporogenes: dà luogo ad una fermentazione tardiva ed il difetto che provoca è particolarmente subdolo. Il deterioramento del formaggio può avvenire anche oltre i 12 mesi di stagionatura e si evidenzia solo al taglio della forma; il formaggio non è commestibile per lo sviluppo di sapori e odori sgradevoli dovuti alla degradazione delle sostanze azotate. E' stata la specie più frequente tra quelle rilevate nel digestato ottenuto con insilati, nell'ambito della prova del CRPA.

In tali aree pertanto la realizzazione degli impianti a biogas o di produzione di biometano è possibile solo qualora l'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) avvenga in terreni ubicati all'esterno del medesimo comprensorio.

C) Sono idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano le zone di coltivazione dei prati stabili, ricadenti nell'ambito delle zone di tutela naturalistica, di cui all'art. 25 del PTPR, a condizione che siano realizzati da aziende agricole zootecniche ivi insediate e che gli impianti localizzati nel Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano (DOP) non utilizzino silomais o altre essenze vegetali insilate;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DA BIOGAS E PRODUZIONE DI BIOMETANO:

Il prato stabile è una coltura di graminacee foraggere, non avvicendata da almeno 5 anni, in grado di determinare un incremento della sostanza organica e, quindi, del carbonio, sua componente principale. La direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, richiama la necessità di contenere le emissioni di gas ad effetto serra, anche mediante l'adozione di criteri di conduzione dei terreni agricoli adeguati ad incrementare gli stock di carbonio nel suolo. La lavorazione di un prato e la sua trasformazione in seminativo causa un'ossidazione della sostanza organica del terreno, con rilevante emissione di anidride carbonica. Inoltre trattandosi di aree destinate a coltura foraggiera di elevata qualità, appare necessario preservare la stessa dall'inquinamento che deriverebbe dall'utilizzazione agronomica del digestato di impianti da biogas in cui fosse utilizzato silomais o altre essenze vegetali insilate, secondo quanto già specificato nella precedente lettera B) del presente paragrafo. Pertanto, in coerenza con gli obiettivi perseguiti, si ritiene opportuno limitare la realizzazione degli impianti da biogas e produzione di biometano alle condizioni indicate alla precedente lettera C).

D) Sono idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR), qualora l'impianto sia realizzato dal richiedente ivi insediato in regime di autoproduzione;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DA BIOGAS E PRODUZIONE DI BIOMETANO:

L'art. 9 del PTPR al comma 5 tutela le zone del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori a 1200 metri, specificando come compatibili con le caratteristiche dei luoghi le attività destinate a rifugi e bivacchi e a strutture d'alpeggio. E' compatibile, inoltre, con la tutela paesaggistica l'utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, non intensivo, se di nuovo impianto. In queste aree, pertanto, la realizzazione degli impianti da biogas e produzione di biometano viene ammessa a favore di tali attività ivi insediate, limitatamente all'autoproduzione.

E) Sono idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano le Zone di Protezione Speciale (**ZPS**) e Siti di Importanza Comunitaria (**SIC**), a condizione che siano realizzati dal richiedente ivi insediato alla data di pubblicazione sul BURERT del presente atto;

F) Fuori dalle aree di cui alle lettere A), B) C), D) ed E) le aree agricole e le zone produttive sono considerate idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano, senza limiti di potenza nominale complessiva.

G) Prescrizioni per gli impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano

La realizzazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano, nelle aree considerate idonee alla localizzazione dal presente atto, è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas

Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale misure uniformi per l'abbattimento delle emissioni odorigene e contemperare le esigenze di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili con quelle di tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti sullo stesso, la Giunta regionale stabilisce, sentite le Province, criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas, da osservare nella progettazione e autorizzazione degli stessi.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli impianti, l'autorità competente tiene conto della quantità e della distanza di provenienza delle biomasse e del fatto che le stesse siano ottenute o meno da colture dedicate, in relazione alle vocazioni del territorio e alle attività e produzioni locali.

L'autorizzazione alla realizzazione all'impianto deve stabilire un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene per un periodo sufficientemente prolungato nel tempo, che interessi anche la fase di entrata a regime degli impianti, ad esito del quale l'Autorità competente potrà prescrivere la prosecuzione o la modifica del piano di monitoraggio ovvero la realizzazione degli ulteriori sistemi di abbattimento degli odori che risultassero necessari, secondo le indicazioni delle linee guida approvate dalla Giunta regionale.

Le Province prescrivono la realizzazione di un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene anche per gli impianti esistenti e per quelli per i quali, alla data di pubblicazione sul BURERT del presente atto il procedimento di autorizzazione unica sia stato concluso o risulti formalmente avviato. A tale scopo le Province integrano, con apposito atto, l'autorizzazione unica, ove già rilasciata.

In caso di violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ivi comprese quelle relative alle emissioni odorigene, trova applicazione quanto previsto agli artt. 278 e 279 della parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Le amministrazioni comunali, in considerazione delle specifiche funzioni insediate nel proprio territorio o previste dalla pianificazione urbanistica vigente o adottata, possono individuare nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas. La compatibilità di tali limiti con l'attuazione dei piani energetici, regionale e locali è verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse.

b) Cumulo degli impatti

Per evitare il cumulo degli impatti derivanti dalla concentrazione degli impianti, la realizzazione degli stessi nella medesima area o in aree contigue è valutata in termini cumulativi, in sede di rilascio dell'autorizzazione unica o di controllo dei titoli abilitativi sostitutivi, fatta eccezione per gli impianti localizzati in Aree Ecologicamente Attrezzate e aree industriali.

La Regione può emanare specifici criteri tecnici applicativi del presente principio, che tengano conto delle distanze tra impianti e delle tipologie degli impatti previsti. Fino alla emanazione di tali criteri, le valutazioni cumulative sono oggetto di specifica motivazione dell'atto di conclusione del procedimento autorizzativo.

c) Dispersione insediativa

Ai fini della valutazione della localizzazione degli impianti nel territorio rurale, deve essere prevista, alla luce delle ragionevoli alternative, la collocazione all'interno degli insediamenti rurali esistenti, anche riutilizzando edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli stessi, evitando la realizzazione di nuovi insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale.

1. 4. ENERGIA DA COMBUSTIONE DIRETTA DI BIOMASSE

Ai fini del presente atto per impianti a biomasse si intendono quelli che utilizzano i materiali indicati dall'art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.

28.

A) Sono considerati non idonei all'installazione di impianti a biomasse le seguenti aree:

1. le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrale nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

1.1 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);

1.2 zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);

1.3 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);

1.4 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;

1.5 calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);

1.6 complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR);

2. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

3. le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;

4. le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA A BIOMASSE:

Le zone territoriali indicate ai punti precedenti sono tutelate dal PTPR per le particolari caratteristiche possedute. In particolare, l'art. 25 del PTPR individua e tutela le aree nelle quali sono ammessi solo attività finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti, e il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili con i valori naturali e paesaggistici protetti. Le zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR) presentano caratteri di naturalità o di seminaturalità. La tutela prevista dal PTPR per gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR) trova motivazione nella necessità di non interferire sull'andamento del corso d'acqua. Il PTPR prevede che i PTCP dettino specifiche disposizioni per i crinali (art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR) e in tal senso i PTCP hanno individuato i crinali che devono essere oggetto di particolare tutela, al fine di salvaguardarne il profilo e i coni visuali. I calanchi (art. 20, comma 3) presentano aspetti naturalistici e paesaggistici particolari che devono essere salvaguardati. Il PTPR tutela i complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR) in quanto aree di rilevante interesse storico-culturale e testimoniale. Per quanto riguarda i parchi nazionali, interregionali e regionali, l'art. 12 della L. 394/91 individua le zone A come "riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità" e le zone B come "riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.". L'art. 25 della L.R. n. 6/2005 individua la zona A come "di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità" e la zona B come "di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio." L'art. 2 della L. 394/91 individua le riserve naturali come "aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche". L'art 45, comma 2, della L.R. n.6/2005 dispone che "Nel territorio delle Riserve naturali regionali possono essere previste, attraverso l'atto istitutivo ed il Regolamento di cui all'articolo 46, aree di conservazione integrale nelle quali è vietato l'accesso al pubblico". In tali aree l'installazione di impianti a biomasse provoca un impatto ambientale incompatibile con l'obiettivo di tutela individuato.

B) Sono idonee all'installazione di impianti di produzione di energia a biomasse le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze **superiori ai 1200 metri** (art. 9, comma 5, del PTPR), qualora l'impianto sia realizzato dal richiedente ivi insediato, in regime di autoproduzione;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DA BIOMASSE:

L'art. 9 del PTPR al comma 5 tutela le zone del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori a 1200 metri, specificando come compatibili con le caratteristiche dei luoghi le attività destinate a rifugi e bivacchi e a strutture d'alpeggio. E' compatibile, inoltre, con la tutela paesaggistica l'utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, non intensivo, se di nuovo impianto. In queste aree, pertanto, la realizzazione degli impianti da biomasse viene ammessa a favore di tali attività ivi insediate, limitatamente all'autoproduzione.

C) Sono idonei all'installazione di impianti di produzione di energia a biomasse le

Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), a condizione che siano realizzati dal richiedente ivi insediato alla data di pubblicazione sul BURERT del presente atto;

D) Fuori dalle aree di cui alla lettera A), B), e C) le aree agricole e le zone produttive sono considerate idonee all'installazione di impianti a biomasse.

E) Prescrizioni per gli impianti da biomasse

La realizzazione di impianti di produzione di energia da combustione diretta di biomasse, nelle aree considerate idonee alla localizzazione dal presente atto, è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Emissioni in atmosfera

In sede di progettazione e di valutazione degli impianti a biomasse, occorre impedire o ridurre le emissioni in atmosfera, dando applicazione ai seguenti criteri.

Su tutto il territorio regionale gli impianti per la produzione di energia da biomasse devono essere realizzati con le migliori tecniche disponibili e, laddove applicabili, devono rispettare le disposizioni di seguito citate.

Per gli impianti che ricadono nella normativa IPPC, il riferimento principale è la direttiva 2010/75/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), in via di recepimento dallo stato italiano. Altri riferimenti sono i BRef comunitari (Best Available Technique Reference Document), le cui conclusioni, in base alla direttiva 2010/75/CE, diventeranno vincolanti per la definizione dei valori limite di emissione nei processi di rilascio/rinnovo/riesame delle AIA (<http://eippcb.jrc.es/reference/>).

Accanto a questi riferimenti, la Regione sta dando attuazione alle previsioni del D. Lgs.

N. 152 del 2006, con particolare riferimento alla normativa tecnica riguardante tutti i processi di produzione di energia con potenza inferiore a 50 MWt, tra cui gli impianti a biomassa legnosa.

Per i motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide e biodiesel si fa riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 335 del 14 marzo 2011.

Inoltre l'impianto dovrà preferibilmente lavorare in regime di cogenerazione o di trigenerazione, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, ed il gas n. 42/02, onde garantire il massimo rendimento energetico dallo sfruttamento delle risorse rinnovabili in linea con gli obiettivi del Protocollo di Kyoto e del pacchetto clima-energia.

Nelle aree di superamento e in quelle a rischio di superamento dei limiti (zone rosso, arancione e giallo della cartografia riportata in Figura 1) si possono localizzare impianti a biomasse, a condizione che sia assicurato un saldo almeno zero a livello di emissioni inquinanti per il PM10 e il NO₂, tenuto conto di un periodo temporale di riferimento per il raggiungimento dell'obiettivo nonché della possibile compensazione con altre fonti emissive. A tal fine, il proponente allega all'istanza autorizzativa, a pena di improcedibilità della stessa, un documento che attesta il saldo emissivo dell'impianto, anche attraverso l'impiego di un assetto impiantistico in regime di cogenerazione o trigenerazione e la stipula di accordi che assicurino la realizzazione delle condizioni di compatibilità dello stesso. Gli accordi possono tra l'altro prevedere l'utilizzo, anche differito nel tempo, dell'energia termica prodotta dall'impianto per diversi usi, secondo quanto concordato con le amministrazioni locali territorialmente competenti. Con deliberazione della Giunta regionale, da assumersi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURERT, sono specificati, in relazione alla criticità delle diverse aree e alla conseguente individuazione delle condizioni di localizzazione, i criteri per l'individuazione del computo emissivo per gli impianti di potenza maggiore a 250 kWt.

Le amministrazioni comunali, in considerazione delle specifiche funzioni insediate nel proprio territorio o previste dalla pianificazione urbanistica vigente o adottata, possono individuare nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) distanze minime per la localizzazione degli impianti a biomasse, ad esclusione di quelli in regime di cogenerazione o trigenerazione. La compatibilità di tali limiti con l'attuazione dei piani energetici, regionale e locali è verificata dalla Provincia

nell'ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse.

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILE A DETERMINATE CONDIZIONI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Il riferimento territoriale comune per tutti gli interventi di risanamento atmosferico e per tutte le attività impattanti sulla qualità dell'aria è rappresentato dalla carta tematica riportata in Figura 1, che è la risultante dell'incrocio fra le cartografie approvate dalla DGR 344/2011 ed altri elementi "cautelativi" derivanti sia dal comportamento degli inquinanti in oggetto, sia dai dati della qualità dell'aria rilevati sull'intero territorio regionale con riferimento all'anno 2009. In particolare per la realizzazione della carta tematica in oggetto sono stati utilizzati:

- a. Le stazioni di misura della qualità dell'aria;
- b. Il modello di qualità dell'aria Ninfa della Regione Emilia-Romagna;

Gli inquinanti considerati sono quelli maggiormente critici nel periodo invernale sul territorio regionale e per i quali è necessario prevedere una politica di rientro nei limiti previsti dalla normativa in vigore, PM10 e NO2. Nello specifico per il PM10 è stato utilizzato il numero di superamenti del livello di protezione della salute umana giornaliero (35 superamenti annui della media giornaliera di 50 ug/m3) e per il Biossido di Azoto (NO2) il superamento del livello di protezione della salute umana annuale (40 ug/m3 media annua). Dall'incrocio delle aree risultanti è stato quindi possibile definire:

"zona rossa" in cui si ha il concomitante superamento dei livelli normativi suddetti sia per PM10 che per NO2.

"zona arancione" in cui si ha l'esclusivo superamento del valore limite per il PM10.

"zona gialla" in cui si è ritenuto indispensabile individuare un elemento di cautela dovuto al fatto che in queste zone del territorio sono presenti, sebbene non con l'uniformità riscontrata nelle aree in rosso/arancione, parecchi punti di "hot spot" in cui si ha il superamento dei livelli normativi per PM10.

"zona verde" in cui non si sono rilevati superamenti per quanto riguarda questi inquinanti. In particolare, considerando le zone in giallo evidenziate come aree a rischio di superamento, si è deciso di estendere il territorio in cui, in misura preventiva, è bene effettuare azioni di risanamento e comunque non prevedere la realizzazione di impianti che producano aumento di emissioni di inquinanti in atmosfera. Ai fini della localizzazione degli impianti per la produzione di energia alimentati a biomasse, sono pertanto individuate le seguenti aree sul territorio della Regione Emilia-Romagna:

aree di superamento: le aree individuate dai colori rosso e arancione nella Figura 1;

aree a rischio di superamento: le aree individuate dal colore giallo nella Figura 1.

La cartografia riportata in Figura 1 è reperibile sul sito della Regione Emilia-Romagna in formato GIS compatibile, insieme all'elenco dei Comuni che rientrano in ciascuna zona.

b) Cumulo degli impatti, dispersione insediativa

Per gli impianti a biomasse si applicano altresì le prescrizioni relative al cumulo degli impatti e alla dispersione insediativa dettate, al precedente paragrafo 3, lettera G), per gli impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano.

5. ENERGIA IDROELETTRICA

A) Sono considerate non idonee all'installazione di impianti idroelettrici le seguenti aree:

1. le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrale nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

1.1 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);

1.2 sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ferme restando le esclusioni dall'applicazione dei divieti contenute nello stesso articolo;

1.3 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;

1.4 aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR);

1.5 calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);

1.6 complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR);

1.7 gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle prescrizioni in uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;

2. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

3. le zone A dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;

4. le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI:

Le zone territoriali indicate ai punti precedenti sono tutelate dal PTPR per le particolari caratteristiche possedute. In particolare, l'art. 25 del PTPR individua e tutela le aree nelle quali sono ammessi solo attività finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti, e il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili con i valori naturali e paesaggistici protetti. L'art. 9 del PTPR al comma 5 tutela le zone del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri di altezza, specificando compatibile con le caratteristiche tutelate soltanto attività destinate a rifugi e bivacchi e a strutture d'alpeggio. Il sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ha prioritarie finalità di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di riequilibrio climatico. Il comma 9 del citato articolo ammette nelle aree di tale sistema, ad eccezione delle aree di particolare attenzione (v. ultima parte dello stesso comma 9), la sola realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale. Il PTPR prevede che i PTCP dettino specifiche disposizioni per i crinali (art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR) e in tal senso i PTCP hanno individuato i crinali che devono essere oggetto di particolare tutela, al fine di salvaguardarne il profilo e i coni visuali. I calanchi (art. 20, comma 3) presentano aspetti naturalistici e paesaggistici particolari che devono essere salvaguardati. Il PTPR tutela i complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR) in quanto aree di rilevante interesse storico-culturale e testimoniale. Infine, gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. Lgs. 42 del 2004 sono zone di particolare attenzione dal punto di vista paesaggistico, e pertanto si ritiene congruo prevederne una tutela assoluta finché non saranno determinate le specifiche prescrizioni d'uso che definiscano per ognuno di essi gli interventi ammissibili. Per quanto riguarda i parchi nazionali, interregionali e regionali, l'art. 12 della L. 394/91 individua le zone A come "riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità" e le zone B come "riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio." L'art. 25 della L.R. n. 6/2005 individua le zone A come "di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità" e le zone B come "di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio."

L'art. 2 della L. 394/91 individua le riserve naturali come "aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche". L'art 45, comma 2, della L.R. n.6/2005 dispone che "Nel territorio delle Riserve naturali regionali possono essere previste, attraverso l'atto istitutivo ed il Regolamento di cui all'articolo 46, aree di conservazione integrale nelle quali è vietato l'accesso al pubblico". In tali aree l'installazione di impianti idroelettrici provoca un impatto ambientale incompatibile con l'obiettivo di tutela individuato. .

B) Fuori dalle aree di cui alla lettera A), l'installazione degli impianti idroelettrici è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

deve essere rispettato quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 1793, recante "Direttive in materia di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico";

gli impianti idroelettrici e le opere infrastrutturali connesse possono essere localizzati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 PTPR) a condizione che il

progetto verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative;

gli impianti e le opere infrastrutturali connesse, possono essere localizzati negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR) alle seguenti prescrizioni:

-qualora siano collocati all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che siano integrate alla briglia e non alterino la funzionalità idraulica dello stesso;

-qualora siano collocati al di fuori dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che risultino completamente interrati e non alterino i caratteri di naturalità del sito;

-nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d'acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere;

le opere di connessione degli impianti alla rete elettrica possono interessare anche il sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) e le zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR) unicamente qualora non sussistano alternative localizzative e a condizione che le opere risultino completamente interrate o utilizzino linee esistenti, siano esclusi effetti negativi sulle componenti naturali presenti e il progetto preveda il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere;

per gli impianti idroelettrici ricadenti all'interno di siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) la Valutazione di incidenza di tali impianti dovrà analizzare in modo puntuale gli impatti delle opere sulle specie animali e vegetali, nonché sugli habitat di interesse comunitario presenti nel sito, indicando eventuali prescrizioni con particolare riferimento ai quantitativi di risorsa anche superiori al Deflusso Minimo Vitale (DMV), che dovranno essere presenti a valle dell'opera di presa in determinati periodi critici per le specie protette.

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI:

La previsione relativa all'ammissibilità degli impianti idroelettrici nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, è pienamente coerente con le previsioni del PTPR, in quanto l'articolo 17 dello stesso, al comma 5, lettera e), ammette la realizzazione di sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica, a condizione che il progetto rispetti le caratteristiche ambientali e paesaggistiche presenti, con riferimento ad un tratto significativo di territorio e alle possibili alternative. L'art. 18 del PTPR tutela le aree degli invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, come perimetrate dagli strumenti di pianificazione paesaggistica. Per la particolare vulnerabilità di tali aree, può ammettersi la realizzazione di impianti idroelettrici esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni sopra indicate, finalizzate a preservare pienamente la naturalità e il valore paesaggistico del corso d'acqua. Inoltre, al punto 4 si precisa che, per gli impianti collocati nelle zone di cui agli articoli 17 e 18 del PTPR, la realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica può essere ammessa anche qualora si debbano attraversare zone di cui agli articoli 10 e 25 del PTPR, purché ciò avvenga nel rispetto delle prescrizioni indicate, volte a salvaguardare i primari valori paesaggistici e ambientali ivi presenti. Infine al punto 5 è sottolineata l'esigenza di una particolare attenzione per gli impianti localizzati nei SIC e ZPS, sotto il profilo delle esigenze idriche connesse alla tutela delle specifiche specie presenti nel sito stesso.

A.4 - Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

Non ricorre il caso.

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 - I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

Non riportati, si vedano le argomentazione nella premessa.

Legge regionale 30 luglio 2013, n 15 - Semplificazione della disciplina edilizia

Articolo 11. Requisiti delle opere edilizie

2. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico del patrimonio edilizio esistente trovano applicazione le seguenti misure di incentivazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE):

a) i maggiori spessori delle murature, dei solai e delle coperture, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dalla normativa vigente, non costituiscono nuovi volumi e nuova superficie nei seguenti casi:

- per gli elementi verticali e di copertura degli edifici, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri;

- gli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 15 centimetri;

b) è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura di 25 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura; la deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

B.2 -Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)

B.2.1 - Fasce di rispetto stradali

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada

[...]

Articolo 15. Atti vietati

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;

c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;

f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaduemila a lire centoventottomila.

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;

c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI.

Articolo 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve deve essere assicurata, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.

2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilioni centosessantamila.

4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Articolo 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Articolo 19. Distanze di sicurezza dalle strade

1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.080.000 a 4.320.000.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada

TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE - Capo I - Paragrafo 1 – Fasce di rispetto

[...]

Art. 26. - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 60 m per le strade di tipo A;
 - b) 40 m per le strade di tipo B;
 - 30 m per le strade di tipo C;
 - d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
 - e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo B;
- c) 10 m per le strade di tipo C.

4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a) 5 m per le strade di tipo A, B;
- b) 3 m per le strade di tipo C, F.

5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

Art. 27. - Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati

1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:

- a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'articolo 26;
- b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

Art. 28. - Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo D.

2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione .

3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo D ed E;
- c) 10 m per le strade di tipo F.

4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a) m 3 per le strade di tipo A;
- b) m 2 per le strade di tipo D.

5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

D.P.R. del 11 luglio 1980, n. 753 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

Art. 49

Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1.

Art. 50

Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di pubblicazione sul Foglio degli annunci legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse, e si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette.

I comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49 dal momento della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a norma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non siano difformi dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.

Art. 51

Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36, intendendosi le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 53

Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie .

La distanza del ciglio più vicino dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato .

Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda .

Art. 54

Lungo le linee ferroviarie fuori dai centri abitati è vietato costruire fornaci, fucine e fonderie ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale .

Art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale .

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 .

Art. 56

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario .

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia .

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili .

Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli .

Art. 57

In vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che, a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario .

Art. 58

Chiunque costruisce una strada, un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilità che debba attraversare impianti ferroviari, compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda esercente che potrà condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell'esercizio ferroviario .

Per le ferrovie in concessione l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata al nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi delle regioni, previo assenso ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse .

Art. 59

L'esecuzione lungo le linee ferroviarie, di scavi e perforazioni per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di cinquanta metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale, è subordinata al nulla osta dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., sentite le aziende esercenti, per le ferrovie in concessione .

Le autorizzazioni di cui agli articoli 62, 63 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente le norme di polizia delle miniere e delle cave, potranno essere concesse previo rilascio del nulla osta di cui al comma precedente .

Art. 60

Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 .

I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste .

B.2.3 - Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

Non ricorre il caso a Campogalliano.

B.2.4 - Rispetto cimiteriale

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie

(Come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166)

Art. 338. Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto

cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

risultati accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 - Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria

CAPO X - Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali.

Art. 57

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 e successive modifiche.
3. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri Comuni.
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19 - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)

TITOLO II - CAPO II – FUNZIONI E COMPITI DEI COMUNI

Articolo 4 - Realizzazione di cimiteri e crematori

1. Spetta ai comuni, singoli od associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori.
2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. E' vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purchè la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.
4. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse.
Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
5. Ogni comune deve allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di cui all'Art. 14, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.

Titolo IV - ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 14 - Strutture per il commiato

1. Il comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato.
2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nè di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.
6. La Regione favorisce, con appositi strumenti incentivanti, un'adeguata presenza sul territorio regionale di strutture per il commiato.

B.2.5 - Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie)

[...]

Art. 96.

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.
- n) Lo stabilimento di molini natanti.

B.2.6 - Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

[...]

Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

- fognature;
- edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
- pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

- aree di ricarica della falda;
- emergenze naturali ed artificiali della falda;
- zone di riserva.

[...]

B.2.7. - Fascia di rispetto dei depuratori

Non ricorre il caso.

B.2.8 - Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008 - approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti

[...]

5. METODOLOGIA

5.1 Fasce di rispetto per linee elettriche

Nel caso di linee elettriche aeree e non, cui si riferisce la presente metodologia, lo spazio costituito da tutti i punti caratterizzati da valori di induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità, definisce attorno ai conduttori un volume. La superficie di questo volume delimita la fascia di rispetto pertinente ad una o più linee elettriche aeree e non.

Forma e dimensione delle fasce di rispetto saranno, conseguentemente alla definizione delle stesse, variabili in funzione della tratta o campata considerata in relazione ai dati caratteristici della stessa (per esempio configurazione dei conduttori, delle fasi e altro).

In ogni caso le superfici definite dai punti di valore equivalente all'obiettivo di qualità comprendono al loro interno tutti i punti con valore di induzione maggiore o uguale all'obiettivo di qualità.

5.1.1 Corrente di calcolo

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, la corrente da utilizzare nel calcolo è la portata in corrente in servizio normale relativa al periodo stagionale in cui essa è più elevata.

Per linee aeree con tensione superiore a 100 kV la portata di corrente in servizio normale viene calcolata ai sensi della norma CEI 11-60.

Per gli elettrodotti aerei con tensione inferiore a 100 kV, i proprietari/gestori fissano la portata in corrente in regime permanente in relazione ai carichi attesi con riferimento alle condizioni progettuali assunte per il dimensionamento dei conduttori.

Per le linee in cavo la corrente da utilizzare nel calcolo è la portata in regime permanente così come definita nella norma CEI 11-17.

5.1.2 Calcolo delle fasce di rispetto per linee elettriche

Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 prescrive che il proprietario/gestore comunichi alle autorità competenti l'ampiezza delle fasce di rispetto e i dati utilizzati per il loro calcolo.

Il calcolo dell'induzione magnetica deve essere basato sulle caratteristiche, geometriche, meccaniche ed elettriche della linea nella campata o campate in esame, e deve tener conto della presenza di altri elettrodotti che ne modifichino il risultato.

Esso deve essere eseguito secondo modelli tridimensionali, o bidimensionali se risultano rispettate le condizioni espresse al paragrafo 6.1 della norma CEI 106-11, considerando lo sviluppo della catenaria in condizioni di freccia massima, l'altezza dei conduttori sul livello del suolo (sls) e l'andamento del terreno.

I modelli tridimensionali non sono ancora standardizzati. Tuttavia un software che:

- consenta di riprodurre fedelmente la posizione e la forma dei conduttori nello spazio (catenaria),
- fornisca la distanza da terra dei conduttori, in modo che le verifiche sul campo possano confermare quanto descritto dal calcolo,
- calcoli correttamente l'integrale di linea sulla catenaria,
- sia validato da misure,

è adeguato per calcolare le fasce di rispetto con buona precisione, in attesa che tale procedura di calcolo venga normata.

E' prevista un'estensione della norma CEI 211-4 che li comprenda; pertanto al momento i modelli utilizzati devono essere descritti in termini di algoritmi implementati, condizioni al contorno e approssimazioni attuate. Essi devono essere validati attraverso misure o per confronto con modelli che abbiano subito analogo processo di verifica. La documentazione esplicativa e comprovante i criteri di cui sopra deve essere resa disponibile alle autorità competenti ai fini dei controlli.

Le dimensioni delle fasce di rispetto devono essere fornite con una approssimazione non superiore a 1 m. Sono parimenti valutati nel computo delle fasce tutti quegli accorgimenti, non temporanei, né rimovibili, che i proprietari/gestori degli elettrodotti adottano allo scopo di ridurre o modificare il campo di induzione magnetica generato. Sono da considerarsi quindi dispositivi come i circuiti di compensazione (attivi o passivi), particolari soluzioni costruttive per i conduttori, conduttori ritorti ad elica, schermature o quanto la tecnologia mette a disposizione al fine di raggiungere lo scopo citato, a condizione che il proprietario/gestore ne garantisca la continuità dell'efficienza sul lungo periodo.

Nel caso di vicinanza o incroci tra linee di proprietari/gestori diversi, i proprietari/gestori devono eseguire il calcolo della fascia con approccio congiunto.

[...]

B.2.9 - Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8)

[...]

2.4.3. Distanze, pressioni, natura del terreno e manufatti di protezione

1. a) Le condotte di 1^a Specie sono generalmente utilizzate per trasportare il gas dalle zone di produzione alle zone di consumo e per allacciare le utenze ubicate all'esterno dei nuclei abitati. Esse devono essere poste ad una distanza non inferiore a 100 m dai fabbricati appartenenti a nuclei abitati. Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 metri suddetta, è consentita una distanza minore, ma comunque non inferiore ai valori che si desumono dalla colonna (1) della Tabella 1, purché si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m. Lo stesso dicasi quando per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte non risultino più soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta. Le condotte di 2^a Specie sono generalmente utilizzate per collegare, ove necessario, le condotte di 1^a Specie con quelle di 3^a Specie e per allacciare le utenze ubicate alla periferia dei

nuclei abitati. Possono attraversare i nuclei abitati a condizione che vengano rispettate le distanze che si desumono dalla colonna

(2) della Tabella 1 e in tal caso devono essere sezionabili in tronchi della lunghezza massima di 2 km. Le condotte di 3^a Specie sono generalmente utilizzate per costruire le reti di distribuzione locale. L'uso di condotte di 3^a Specie è obbligatorio ove si tratti di reti di distribuzione sottostradale urbana poste nei nuclei abitati e destinate a rifornire utenti ivi residenti.

2. b) Per le condotte di 1^a Specie nei confronti di fabbricati isolati o di gruppi di fabbricati con popolazione di ordine inferiore a 300 unità e per le condotte di 2^a e 3^a Specie, le distanze minime dai fabbricati e le pressioni massime di esercizio sono fissate in relazione al diametro della tubazione, alla natura del terreno ed al tipo di manufatto di protezione, come indicato nella Tabella 1. Tutte le soluzioni deducibili da detta tabella, ai fini delle determinazioni di cui al capoverso precedente, sono indifferentemente applicabili. Per pressioni superiori a 60 bar, qualora non possano essere osservate per impedimenti di natura topografica o geologica o per la presenza di servizi ed infrastrutture esistenti o future, per le quali esistono prescrizioni particolari, le distanze calcolate secondo la nota riportata in calce alla Tabella 1 può essere consentita una distanza minore, ma comunque non inferiore ai valori indicati nella colonna (1) della Tabella 1, purché si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore. Lo stesso dicasi quando per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte non risultino più soddisfatte le condizioni relative alle distanze prescritte.

3. c) Ai fini dell'applicazione della Tabella 1 sono contemplate le seguenti condizioni di posa delle tubazioni:

1. Categoria A - Tronchi posati in terreno con manto superficiale impermeabile, intendendo tali le pavimentazioni di asfalto, in lastroni di pietra e di cemento ed ogni altra copertura naturale o artificiale simile. Si considerano rientranti in questa categoria anche quei terreni nei quali all'atto dello scavo di posa si riscontri in profondità una permeabilità nettamente superiore a quella degli strati superficiali.

2. Categoria B - Tronchi posati in terreno sprovvisto di manto superficiale impermeabile, purché tale condizione sussista per una striscia larga almeno due metri e coassiale alla tubazione. Si considerano rientranti in questa categoria anche quei terreni nei quali, all'atto dello scavo di posa, si riscontri in profondità una permeabilità inferiore o praticamente equivalente a quella degli strati superficiali.

3. Categoria C - Tronchi della categoria A) nei quali si provveda al drenaggio del gas costituendo al di sopra della tubazione, e lungo l'asse di questa, una zona di permeabilità notevole e comunque superiore a quella del terreno circostante, proporzionata al diametro della condotta, mediante ghiaia, mattoni forati, spezzoni di tubi e simili, e collocando in tale zona dispositivi di sfiato verso l'esterno alla distanza massima di 150 m l'uno dall'altro e protetti contro l'intasamento. Ogni tronco drenato della lunghezza massima di 150 m deve essere chiuso alle due estremità da un setto impermeabile di terreno compatto che costituisca interruzione del drenaggio; tanto da un lato quanto dall'altro dell'interruzione deve essere previsto uno sfiato.

4. Categoria D - Tronchi contenuti in tubi o manufatti speciali chiusi in muratura o cemento, lungo i quali devono essere disposti diaframmi a distanza opportuna e dispositivi di sfiato verso l'esterno. Detti dispositivi di sfiato devono essere costruiti con tubi di diametro interno non inferiore a 30 mm e posti alla distanza massima di 150 m l'uno dell'altro, protetti contro l'intasamento.

Tabella 1 - Correlazione tra le distanze delle condotte dai fabbricati - La pressione di esercizio – Il diametro della condotta - La natura del terreno di posa - Il tipo di manufatto adottato

Diametro nominale		Diametro esterno dei tubi	Distanza m									
			(1)			(2)			(3)			
			Pressione di esercizio (bar) $24 < P \leq 60$			Pressione di esercizio (bar) $12 < P \leq 24$			Pressione di esercizio (bar) $5 < P \leq 12$			
DN	in.	mm	Categoria di posa			Categoria di posa			Categoria di posa			
			A	B-C	D	A	B-C	D	A	B	C	D
≤ 100	≤ 4	≤ 114,3	30	10	2	20	7	2	10	5	3,5	1,5
125	5	141,3	30	10	2,5	20	7	2	10	5	3,5	1,5
150	6	168,3	30	10	3	20	7	2,5	10	5	3,5	2
175	7	193,7	30	10	3,5	20	7	2,5	10	5	3,5	2
200	8	219,1	30	10	4	20	7	3	10	5	3,5	2
225	9	244,5	30	10	4,5	20	7	3,5	10	5	3,5	2
250	10	273,0	30	10	5	20	7	4	10	5	3,5	2
300	12	323,9	30	10	6	20	7	4,5	10	5	3,5	2
350	14	355,6	30	10	7	20	7	5	10	5	3,5	2,5
400	16	406,4	30	10	8	20	7	6	10	5	3,5	3
450	18	457,0	30	10	9	20	7	6,5	10	5	3,5	3,5
≥ 500	≥ 20	≥ 508,0	30	10	10	20	7	7	10	5	3,5	3,5

B.2.10 - Fascia di rispetto del demanio marittimo

Non ricorre il caso.

B.3 - Servitù militari

Non ricorre il caso.

B.4 - Accessi stradali

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada

[...]

Articolo 22: Accessi e diramazioni

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.

Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada

[...]

Art. 44. Accessi in generale.

1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:
 - a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
 - b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

Art. 45. Accessi alle strade extraurbane.

1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.

2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.
4. Le strade extraurbane principali di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.
7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.
9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
10. È consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.

Art. 46. Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile.

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
 - a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
 - b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.

4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade

Le caratteristiche geometriche delle strade esistenti, in caso di rifacimento e ristrutturazione devono essere adeguate, oltre alle norme di RUE, alle norme del Decreto 5 novembre 2001. Per la consultazione di queste si rimanda al testo integrale del decreto.

B.5 - Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Non ricorre il caso.

B.6 - Siti contaminati

Non ricorre il caso.

C - VINCOLI E TUTELE

C.1 - Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

Dlgs del 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

Dlgs 42/2004 - parte II – TITOLO I - CAPO I - OGGETTO DELLA TUTELA

[...]

Articolo 10 - Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all' articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; (15)

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; (10)

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 11 - Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
 - a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all' articolo 50 , comma 1;
 - b) gli studi d'artista, di cui all' articolo 51 ;
 - c) le aree pubbliche di cui all' articolo 52 ;
 - d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65 , comma 4;
 - e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell' articolo 37 ;
 - f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell' articolo 65 , comma 3, lettera c);
 - g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65 , comma 3, lettera c), e 67 , comma 2;
 - h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell' articolo 65 , comma 3, lettera c); (24)
 - i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all' articolo 50 , comma 2.

Dlgs 42/2004 - parte II - CAPO III - PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

[...]

Articolo 20 - Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' articolo 13 non possono essere smembrati.

Articolo 21 - Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
 - a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;

- b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' articolo 13 , nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all' articolo 10, comma 2, lettera c) , e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' articolo 13;
- e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' articolo 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all' articolo 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all' articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

[...]

Articolo 23 - Procedure edilizie semplificate

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell' articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

[...]

Articolo 27 - Situazioni di urgenza

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

[...]

Articolo 30 - Obblighi conservativi

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli

stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all' articolo 13 . Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all' articolo 125 .

[...]

Articolo 49 - Manifesti e cartelli pubblicitari

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi. (92)

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

[...]

C.2 - Beni paesaggistici

Dlgs del 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

Dlgs 42/2004 - parte III - CAPO II - INDIVIDUAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI

[...]

Articolo 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

[...]

Articolo 142 - Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall' articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 , come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 , come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall' articolo 140 , comma 4. (221)

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all' articolo 157.

Dlgs 42/2004 – Parte III - CAPO IV - CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA

[...]

Articolo 146 - Autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell' articolo 142 , o in base alla legge, a termini degli articoli 136 , 143 , comma 1, lettera d), e 157 , non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all' articolo 167 , commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all' articolo 143 , commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2 , 141, comma 1 , 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d) , nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell' articolo 149 , comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140 , comma 2, 141 , comma 1, 141-bis e 143 , comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all' articolo 140 , comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19 , comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all' articolo 134 .

15. abrogato

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[...]

Articolo 149 - Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell' articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall' articolo 146 , dall' articolo 147 e dall' articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall' articolo 142 , comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Articolo 150 - Inibizione o sospensione dei lavori

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141 , ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall' articolo 139 , comma 3, la regione o il Ministero hanno facoltà di:

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio;

b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' articolo 138 o all' articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall' articolo 139, comma 3.

3. abrogato

4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.

Articolo 151 - Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

1. Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall' articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136 , 143 , comma 1, lettera d), e 157, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.

Articolo 152 - Interventi soggetti a particolari prescrizioni

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell' articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall' articolo 146 , comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorso inutilmente i termini previsti dall' articolo 146 , comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146 .

Articolo 153 - Cartelli pubblicitari

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell' articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente , che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall' articolo 146 , comma 5, del soprintendente. Decorso inutilmente i termini previsti dall' articolo 146 , comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146 .

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del

soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Articolo 154 - Colore delle facciate dei fabbricati

1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell' articolo 136 , comma 1, o dalla lettera m) dell' articolo 142 , comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149 , comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall' articolo 146 , comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.

2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.

3. Nei confronti degli immobili di cui all' articolo 10 , comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell' articolo 13 , e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.

Dlgs 42/2004 – Parte IV - CAPO II - SANZIONI RELATIVE ALLA PARTE TERZA

Articolo 181 - Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall' articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 .

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell' articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 .

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.

Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

C.3 - Vincolo idrogeologico

I presenti provvedimenti confluiscono nel PTCP della Provincia di Modena, riportato in estratto nella parte F del presente elaborato.

C.4 - Vincolo idraulico

I presenti provvedimenti confluiscono nel PTCP della Provincia di Modena, riportato in estratto nella parte F del presente elaborato.

C.5 - Aree naturali protette

I provvedimenti qui non sintetizzati confluiscono nel PTCP della Provincia di Modena, riportati in estratto nella parte F del presente elaborato.

Deliberazione di Giunta provinciale del 05 ottobre 2010, n. 275 - Approvazione del Regolamento della Riserva Naturale Orientata "Casse di espansione del fiume Secchia"

TITOLO I - NORME ED INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 – Generalità, validità ed efficacia del regolamento

1. Con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n°715 del 26 ottobre 1989 è stato istituito il "Consorzio per la realizzazione e la gestione del Parco a fini multipli della cassa di espansione del fiume Secchia" tra le PROVINCE di MODENA e REGGIO EMILIA ed i COMUNI di CAMPOGALLIANO, MODENA e RUBIERA, trasformatosi poi in "Consorzio per la gestione dell'area di riequilibrio ecologico della cassa di espansione del fiume Secchia e delle aree contigue" nel 1994 ai sensi della L.142/90. Con delibera assembleare n°2 del 8 marzo 1995 è stata approvata l'ammissione del Comune di Carpi, divenuto socio a tutti gli effetti dal 1996. Il 17 dicembre 1996 con delibera di Consiglio n°516 la Regione Emilia Romagna ha istituito la Riserva naturale orientata "Casse di espansione del fiume Secchia" affidandola in gestione al Consorzio.

Con delibera di Assemblea n°15 del 21 dicembre 2002 è stata approvata la richiesta di adesione all'Ente, fatta dai Comuni di Soliera, Novi di Modena, Casalgrande, Castellarano, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Formigine, San Possidonio, San Prospero sulla Secchia e Sassuolo, creando così un nuovo Ente, costituito da soci fondatori e da soci non fondatori

2. Finalità della Riserva e norme sono definite dall'atto istitutivo ferme restando le finalità primarie di sicurezza idraulica delle casse di espansione e quindi le competenze progettuali, programmatiche, tecniche e gestionali dell'Aipo e dell'ex-Magistrato per il Po.

3. ai sensi dell'art 4 della L.R.-6/2005, i territori compresi nella riserva naturale sono suddivisi in "zona 1" (zona a maggiore tutela) e "zona 2" (zona a tutela ordinaria) così come individuate e riportate nella tavola 1 del presente Regolamento. La Zona 1 individua la porzione della Riserva caratterizzata da un elevato livello di naturalità, in cui le attività antropiche sono fortemente limitate. La Zona 2 individua la porzione della Riserva in cui gli elementi ad elevata naturalità sono meno diffusi e comunque dislocati in punti non facilmente accessibili. Nella zona 2 è possibile lo svolgimento di alcune attività giudicate ammissibili ai sensi del presente Regolamento.

4. Il Presente regolamento, ha lo scopo di regolamentare, garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico ed opera in attuazione della L.R 6/2005.

La gestione è finalizzata a:

a) promuovere interventi di riqualificazione e restauro per garantire la conservazione degli ecosistemi intesa come salvaguardia, tutela e difesa delle risorse naturali considerate nel loro complesso, con particolare riferimento alla biodiversità ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi.

b) tutelare le forme di vegetazione, la fauna e gli ecosistemi acquatici ripari e terrestri;

- c) promuovere la riqualificazione del paesaggio e la mitigazione dell'impatto delle strutture ed infrastrutture esistenti;
 - d) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la didattica e l'educazione ambientale
 - e) realizzare programmi di conservazione ex-situ delle specie vegetali scomparse o minacciate nella pianura emiliana con riferimento particolare a quelle di habitat umidi o acquatici;
 - f) tutelare le dinamiche evolutive naturali con particolare riguardo agli ambiti di pertinenza fluviale.
 - g) promuovere ed incentivare le attività produttive compatibili presenti e quelle future che potrebbero derivare da opportunità relative all'attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali;
 - h) promuovere e incentivare le attività di tempo libero compatibili.
- [...]

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E TUTELA DEL PAESAGGIO, DELLE RISORSE IDRICHE E DEL SUOLO

Art. 4 - Attività vietate

1. All'interno del territorio della Riserva è vietato:
 - a) modificare l'assetto morfologico, ambientale e idraulico dei siti, asportare rocce, minerali, fossili e terriccio, anche se in superficie;
 - b) la messa a coltura di terreni che non siano già adibiti all'agricoltura;
 - c) l'accesso e il transito con mezzi meccanici, fatte salve le esigenze di vigilanza, per l'attuazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Riserva e quelle per le normali attività agricole, laddove esistenti;
 - d) l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma e l'addestramento cani
 - e) la raccolta e la distruzione di esemplari animali vivi o morti, di uova, nidi e la distruzione di tane;
 - f) il disturbo intenzionale della fauna;
 - g) l'introduzione volontaria di specie animali e vegetali, anche temporanea, non appartenenti alla flora e fauna autoctona;
 - h) il campeggio e l'accensione dei fuochi in ogni periodo dell'anno, salvo che per motivi connessi alla gestione della Riserva e nelle aree appositamente indicate ed attrezzate;
 - i) qualsiasi tipo di scarico, compresi gli scarichi civili, e il prelievo di acque, fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle condizioni ambientali favorevoli alla flora e alla fauna o quelli per esigenze legate alla tutela del territorio o alla manutenzione dei pozzi ad uso potabile;
 - j) contaminare con acque non depurate e/o con rifiuti e sostanze inquinanti le acque superficiali e/o sotterranee (anche mediante dispersione, drenaggi ecc.) , corsi d'acqua, specchi d'acqua, canali, pozze permanenti e/o temporanee. I valori dei parametri di qualità delle acque superficiali dovranno essere conformi ai limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successivi decreti di attuazione e per le acque ciprinicole e salmonide, così come designate dalla Regione in adeguamento ai parametri chimico fisici contemplati dalla tabella 1/b dell'allegato 2 alla parte III del D.L.vo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - k) modificare il naturale scorrimento dell'acqua anche con piccoli sbarramenti o movimenti di terra, fatti salvi interventi per la funzionalità idraulica, usi idroelettrici qualora giudicati ammissibili ed interventi di difesa da incendi, autorizzati dagli Enti competenti in materia e previo nulla osta dell'Ente di Gestione della Riserva;
 - l) scalfire o imbrattare con scritte di vario genere i manufatti, le tabelle e tutte le infrastrutture messe in opera dalla Riserva o da altro Ente Pubblico;
 - m) captare, deviare o occultare acque sorgive salvo specifica autorizzazione Regionale;
 - n) l'abbandono, anche temporaneo, dei rifiuti derivanti dal consumo dei pasti o bevande e di rifiuti e residui di qualsiasi altro genere;

- o) il lavaggio di materiali di qualunque genere e natura nei corpi idrici liberi (sorgenti, torrenti, fiumi, stagni, ecc.) e negli impianti aperti al pubblico (fontanili, vasche di abbeverata, ecc.) salvo quelli appositamente destinati a tale funzione;
- p) ogni atto che possa provocare il pericolo di incendi;
- q) il deposito a cielo aperto di materiale di qualsiasi natura, fatta eccezione per lo stoccaggio temporaneo di materiali inerti funzionali alla realizzazione degli interventi programmati e/o autorizzati;
- r) l'apertura o l'esercizio di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- s) l'apertura e l'esercizio di attività estrattive, nonché interventi di modifica dell'assetto geomorfologico dell'area;
- t) la costruzione di baracche o capanni e la realizzazione di qualsiasi opera di edificazione ad eccezione della realizzazione di manufatti a carattere provvisorio aventi le finalità di supporto all'attività agricola, previo nulla-osta dell'Ente di gestione;
- u) esclusivamente in zona 1, qualsiasi intervento a carico della vegetazione sia erbacea che arboreo-arbustiva spontanea, salvo quelli espressamente autorizzati dall'Ente Gestore per il conseguimento delle finalità della Riserva. Per la zona 1 saranno previsti specifici ed adeguati indennizzi per mancato reddito, valutabili secondo i prezzi medi delle colture in atto o del valore del soprassuolo boschivo nel caso di area forestale;
- v) il taglio della vegetazione di ripa e di golena. Sono consentiti tagli per finalità di difesa idraulica o comunque previsti dal Programma triennale di tutela e valorizzazione previo nulla osta dell'Ente di Gestione.
- w) lo spandimento di liquami non palabili, fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi, nonché l'uso di antiparassitari di sintesi e ogni altra sostanza tossica o inquinante, fatta eccezione per le aree già in coltivazione;
- x) le emissioni sonore o luminose, tali da recare disturbo alla fauna presente;
- y) l'uso all'aperto di apparecchi radio, televisivi e simili, salvo le apparecchiature ed i mezzi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso oppure quelli ubicati presso edifici privati, pur sempre nel rispetto del punto precedente o nel caso di attività promossa da l'Ente di Gestione;
- z) introdurre armi, esplosivi o qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo gli interventi delle forze dell'ordine ed i casi espressamente autorizzati, per i quali l'Ente di Gestione deve rilasciare il nulla osta;
- aa) la raccolta o il danneggiamento di qualsiasi esemplare delle specie vegetali spontanee nelle parti ipogee (radici, bulbi e tuberi) ed epigee (fusti, foglie, fiori e frutti) . Eventuali deroghe per motivi di studio e ricerca saranno oggetto di specifico nulla osta dell'Ente Gestore tranne che per le specie la cui competenza specifica spetta al Ministero in quanto facenti parte di allegati a direttive europee.
- bb) la raccolta di funghi, tartufi, muschio, bacche di ginepro. E' ammessa la raccolta di more del genere *Rubus* spin ragione di non più di 500 gr a persona;
- cc) introdurre e mettere in libertà cani e gatti all'interno della Riserva. E', altresì vietato nutrire cani e gatti randagi. Nella Riserva i cani devono essere condotti al guinzaglio. Il proprietario di animali trovati a circolare liberi all'interno dell'Area Protetta pagherà all'Ente di Gestione la sanzione relativa, oltre al rimborso di eventuali danni arrecati agli animali selvatici. Per quanto non citato si rimanda alla specifica normativa;
- dd) l'uso di tutti i modelli in scala di mezzi a motore (a scoppio, elettrico o a sostentamento naturale) all'interno della Riserva (mezzi terrestri, aereomodelli e natanti) ,
- ee) il sorvolo della Riserva a quota inferiore a 100 m dal pelo dell'acqua con aerei da turismo, velivoli ultraleggeri e delta plani a motore, se non autorizzati dall'Ente di Gestione;
- ff) la balneazione. Eventuali attività subacquee possono essere autorizzate dall'Ente di Gestione solo a fini di studio o ricerca;
- gg) l'installazione di insegne pubblicitarie o informative di qualsiasi genere, fatta eccezione per quella disposta dall'Ente di Gestione. L'eventuale segnaletica in applicazione alle leggi e regolamenti vigenti, o indicante proprietà privata o pericolo, dovrà essere posizionata previo nulla osta dell'Ente di Gestione;

hh) il taglio di alberi e arbusti dal 1° Marzo al 30 Luglio, al fine di non procurare disturbo alla fauna nidificante. Nei restanti periodi valgono le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF della Regione Emilia-Romagna) vigenti per quanto non espressamente citato negli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

2. Sono esclusi dai divieti enunciati gli interventi di controllo di specie vegetali e animali invadenti e/o non appartenenti al patrimonio naturale autoctono, gli interventi per la prevenzione incendi, le normali pratiche agricole e tutte le azioni previste nei Piani di gestione del SIC/Zps enel Programma triennale di tutela e valorizzazione della Riserva.

[...]

Art. 8 - Costruzione di opere e manufatti

1.All'interno della Riserva, in conformità alla legge regionale 20/2000, trovano applicazione le disposizioni in materia edilizia contenute negli strumenti urbanistici comunali ovvero nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento o nei casi in cui queste siano più restrittive.

2.Ai sensi dell'articolo 45, comma 5, della L.R. 6/2005, ad esclusione delle aree a maggiore tutela (zona 1), sono consentiti gli interventi disciplinati dal presente articolo solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della Riserva ed alle attività agro-zootecniche esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.

3.Le recinzioni sono considerate elemento di frammentazione, tanto del paesaggio quanto della connettività ecologica, e sono pertanto da evitare. Nei casi in cui si renda necessario realizzare una recinzione, il progetto dovrà tener conto di tali aspetti, prediligendo soluzioni corredate da siepi vive e che adottino accorgimenti per consentire il passaggio della microfauna. Le siepi dovranno essere costituite da specie appartenenti alla vegetazione autoctona. Sono ammesse recinzioni di tipo elettrificato per la prevenzione di danni da fauna selvatica, previa comunicazione all'Ente di Gestione.

4.Tenuto conto di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 e fatte salve più restrittive disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, gli interventi edilizi sono prioritariamente finalizzati al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

5.Qualora non sussistano possibilità di riuso di volumetrie esistenti, sono consentiti interventi di nuova costruzione previo nulla-osta dell'Ente di gestione, solo nei seguenti casi:

a.opere funzionali alle attività agro-zootecniche, anche in relazione all'esercizio della multifunzionalità delle aziende agricole, nel caso in cui queste ultime siano compatibili con i contenuti del presente Regolamento;

b.opere necessarie all'Ente di Gestione per l'attività di gestione della Riserva a fini didattici, scientifici o ricreativi;

6.Sono sempre ammissibili, qualora funzionali alle finalità del presente Regolamento:

a. impianti tecnici e tecnologici per la ricerca scientifica, il monitoraggio, la vigilanza e la sicurezza;

b.opere per l'attuazione di quanto previsto nel Programma di Tutela e Conservazione;

c.opere per l'attuazione di piani o programmi per la difesa del suolo o idraulica;

d.impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili, qualora non comportino impatti significativi su habitat e specie e non causino loro disturbo rilevante;

e.impianti tecnologici ed infrastrutturali interrati funzionali ai fabbricati esistenti e alle necessità gestionali della Riserva.

7.Sono comunque favorite e sostenute tutte le iniziative e gli interventi tesi al recupero di situazioni di degrado ambientale e paesaggistico determinato dalle infrastrutture esistenti da sottoporre a nulla osta dell'Ente di Gestione.

8.L'Ente preposto al rilascio del nulla-osta può definire particolari condizioni al fine di minimizzare gli impatti ambientali.

Art. 9 – Procedure di rilascio del nulla osta

1. Non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla-osta le seguenti tipologie d'intervento:

-interventi a cura dell'Ente di Gestione, per l'attuazione delle finalità della Riserva nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla LR 6/2005 artt. 18 e 44;

-interventi a cura dell'Ente di Gestione, previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione relativi al sito della rete Natura 2000 denominato "CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA", ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione;

-interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente di Gestione e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, secondo il disposto della LR 6/2005 artt. 39 e 48;

- attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, come consentite dagli atti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva.

2. Il nulla-osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza per le seguenti tipologie d'intervento:

-interventi edilizi riguardanti opere interne nonché gli interventi edilizi di cui alla LR 31/2002 art. 4 lett. a) e b)4 e art. 8 lett. a) e b)5 purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali;

-interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino mutazioni d'uso o aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali;

-interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2005.

3. Opere e attività per cui è previsto il rilascio del nulla-osta:

-taglio del bosco

-nuove costruzioni anche temporanee

-attività di ricerca con raccolta di specie vegetali e animali

[...]

C.6 - Siti della Rete Natura 2000

I provvedimenti qui non sintetizzati confluiscono nel PTCP della Provincia di Modena, riportati in estratto nella parte F del presente elaborato. Si riporta come richiesto nelle osservazioni della Provincia di Modena le Misure Specifiche di Conservazione adottate dal Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, con Delibera 28 novembre 2013, n. 73.

Misure Generali di Conservazione dei Siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) approvate con Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1419 del 7.10.2013

[..]

ALLEGATO 2 - MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE DELLE ZPS E DEI SIC DELL'Ente di Gestione - PRESCRIZIONI COGENTI DA APPLICARSI A TUTTI I SITI NATURA 2000

In tutti i siti Natura 2000 (SIC e ZPS) sono vietati gli interventi, le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed agli habitat di interesse comunitario tutelati ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), di seguito individuati.

Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti

Sono vietate:

- la realizzazione di nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti, qualora non si prevedano le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli mediante le modalità tecniche e gli accorgimenti più idonei individuati dall'Ente competente ad effettuare la valutazione di incidenza;

- la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e di smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

Per quanto concerne le fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico, eolico, da biomasse, da biogas e idroelettrico), si richiamano, inoltre, i seguenti provvedimenti regionali:

- DGR n. 1793 del 3.11.2008 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico".

- DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE n. 28 del 6.12.2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica. (Proposta della Giunta regionale in data 15 novembre 2010, n.1713)".

- DGR n. 46 del 17.1.2011 "Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica")."

- DGR n. 926 del 27.6.2011 "Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica") per i territori dei sette comuni dell'Alta Val Marecchia".

- DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE n. 51 del 26.7.2011 "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. (Proposta della Giunta regionale in data 4 luglio 2011, n. 969)".

Attività turistico-ricreativa

Sono vietati:

- lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata, al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica ed agli habitat di interesse comunitario;

- la circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza e per attività di addestramento di protezione civile autorizzate, nonché ai fini dell'accesso al fondo ed all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e altri da loro autorizzati; sono esclusi da tale divieto le imbarcazioni.

Attività agricola

Nei siti Natura 2000 le prescrizioni inerenti le attività agricole derivano anche dalle norme stabilite con il DM del 17.10.2007 e dalle pertinenti norme di tutela della biodiversità contenute nella "condizionalità" di cui al D.M. del 30/12/09 e s.m.i.. Dal momento che talune prescrizioni derivano dalla condizionalità e che tale disciplina è in continuo divenire a livello comunitario, nazionale e regionale, esse si ritengono modificate qualora intervengano variazioni ai regolamenti comunitari, ai decreti ministeriali MIPAAF ed alle conseguenti Delibere regionali di recepimento in materia di condizionalità, secondo quanto in essi riportato.

Sono vietati:

- l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate;

- l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi, regolarmente autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza, di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area;

- l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei;
- la conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e ss.mm.ii.;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
- la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e s.m.i.. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione del competente Ente di gestione della Rete Natura 2000, di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- il taglio dei pioppeti dal 1 marzo al 31 luglio, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore del sito;
- la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.

Attività selvicolturale

Sono vietati:

- l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione;
- il taglio degli individui di Tasso (*Taxus*) e di Agrifoglio (*Ilex*), con particolare attenzione agli esemplari monumentali, fatte salve le esigenze di sicurezza pubblica;
- l'attività di forestazione artificiale nei prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, situati in collina e montagna, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo o per il ripristino naturalistico, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone.

Attività venatoria e gestione faunistica

Sono vietati:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*), Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è, comunque, vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*);
- i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- l'allevamento e l'introduzione in libertà di Anseriformi in tutte le zone umide (anche in mancanza della reiterazione delle Ordinanze del Ministero della Salute emanate nel 2006 in merito all'influenza aviaria), ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici;
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);

- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- il controllo della densità della popolazione di volpe mediante intervento nelle tane in tutti i siti Natura 2000 che includono zone umide o siti di nidificazione di rapaci rupicoli, a meno che non sia esplicitamente autorizzato dalla Provincia, previa verifica puntuale dell'assenza di possibili impatti negativi sull'avifauna nidificante;
- la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
- l'attività venatoria, dopo le ore 14,30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.

Attività di pesca e gestione della fauna ittica

Sono vietati:

- la pratica della pesca no kill per le specie esotiche e, più in generale, la reimmissione degli individui alloctoni catturati con qualsiasi metodo di pesca, in ottemperanza alla L.R. n. 11/12, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento; ferma restando la tutela del benessere animale. E' compito degli Enti gestori individuare procedure e siti idonei allo stoccaggio ed allo smaltimento delle carcasse delle specie alloctone catturate;
- le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone, a meno che non vi sia la certezza che si tratti di esemplari appartenenti a specie autoctone;
- l'istituzione delle Aree di pesca regolamentata previste dalla L.R. n. 11/12, salvo deroga dell'Ente gestore del sito; - l'istituzione di nuovi campi gara temporanei o permanenti;
- l'esercizio della pesca in mare in difformità con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Attività estrattiva

E' vietata:

- l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data di approvazione delle presenti misure, per quanto concerne i SIC, e vigenti alla data del 7 novembre 2006 – DGR n. 1435/06, per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS; il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato a fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento. Sono, invece, ammessi interventi di escavazione di pubblico interesse che siano finalizzati alla sicurezza territoriale, al risparmio della risorsa idrica, alla navigabilità, nonché alla rinaturazione ed alla riqualificazione ambientale, purché pianificati o programmati dalle autorità pubbliche competenti ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento degli interventi. Il recupero finale delle aree interessate, comprensive anche di un'adeguata fascia di rispetto, dovrà esclusivamente essere realizzato a fini naturalistici, attraverso: la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, soprattutto in pianura e nei fondovalle, nonché la realizzazione di pareti verticali, cavità, detrito di falda alla base di pareti nei versanti collinari e montani, fatte salve le esigenze gestionali che hanno determinato la loro realizzazione.

Altre attività

Sono vietati:

- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli;
- la cattura o l'uccisione intenzionale:
- delle specie di cui agli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE,
- delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE,
- delle specie appartenenti all'Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'art. 6 della L.R. n. 15/06,
- delle specie appartenenti alla fauna minore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 15/06.
- la distruzione o il danneggiamento, anche parziale, degli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
- la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai Programmi ittici annuali;
- le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali;
- le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide nel periodo estivo; sono fatte salve le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali e le operazioni di prosciugamento delle vasche salanti delle saline in produzione, nonché le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica, nonché, previa valutazione di incidenza, gli interventi di manutenzione straordinaria e di gestione delle valli;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua e nella rete dei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui;
- l'eliminazione di isole, barene e dossi esistenti nelle zone umide, fatti salvi progetti di ripristino naturalistico approvati dall'Ente di gestione del sito;
- la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- la pulizia meccanica delle spiagge naturali non occupate da stabilimenti balneari già autorizzati, ad eccezione dei primi 4 m dal limite della battigia;
- l'accesso alle dune ed agli scanni naturali al di fuori degli appositi percorsi, fatti salvi gli interventi di difesa della costa; tali interventi devono, comunque, essere sottoposti alla valutazione di incidenza qualora diversi da quelli previsti nel "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- l'asportazione ed il prelievo del travertino nelle aree caratterizzate dalla presenza di sorgenti pietrificanti.

OBBLIGHI VALIDI PER TUTTI I SITI NATURA 2000

In tutti i siti Natura 2000:

- laddove sia ammissibile la costruzione di impianti eolici, è fatto obbligo di effettuare le valutazioni di incidenza e di impatto ante e post operam degli impianti eolici realizzati nei Siti Natura 2000 e nella fascia perimetrale esterna di 5 Km intorno ai confini del sito, attenendosi, per i chiroterteri, alle indicazioni adottate dal Consiglio d'Europa con la risoluzione 5.6 "Wind Turbines and Bat Populations" del 2006. In particolare la valutazione di incidenza dovrà basarsi su indagini conoscitive, sia bibliografiche, sia sul campo, relative all'intero arco dell'anno, considerando un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, nonché individuando e monitorando le rotte migratorie degli uccelli e dei chiroterteri e le aree di collegamento per le specie presenti nell'ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (radar, termocamere) in grado di fornire le indicazioni circa fenologia e caratteristiche del flusso migratorio (altezza e direzione di volo, intensità).

è fatto obbligo, su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al Regolamento (CE) n. 73/09 o delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli artt. 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione degli oliveti, dei vigneti, del pascolo permanente e delle superfici ordinariamente coltivate e gestite, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, ed attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio della vegetazione erbacea, o altra operazione equivalente. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalla Regione. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

E' fatto, comunque, obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

PRESCRIZIONI COGENTI RELATIVE AI SITI NATURA 2000 CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI CONDIZIONI AMBIENTALI OMOGENEE

SIC di crinale e tutte le ZPS

Nei siti Natura 2000 costituiti dai SIC di crinale e da tutte le ZPS, di cui all'Elenco A, sono vietati:

- la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente;
- la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e di nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data di approvazione delle presenti misure per quanto concerne i SIC ed alla data del 7 novembre 2006 – DGR n. 1435/06 – per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza positiva.

ELENCO A

SITI RETE NATURA 2000 – SIC di crinale e tutte le ZPS			
CODICE	NOME	TIPO	Provincia Sito
IT4010003	MONTE NERO, MONTE MAGGIORASCA, LA CIAPA LISCIA	SIC	PC-PR
IT4010012	VAL BORECA, MONTE LESIMA	SIC	PC

IT4010013	MONTE DEGO, MONTE VERI, MONTE DELLE TANE	SIC	PC
IT4010016	BASSO TREBBIA	SIC-ZPS	PC
IT4010017	CONOIDE DEL NURE E BOSCO DI FORNACE VECCHIA	SIC-ZPS	PC
IT4010018	FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO	SIC-ZPS	PC
IT4020007	MONTE PENNA, MONTE TREVINE, GROPPA, GROPPETTO	SIC	PR
IT4020010	MONTE GOTTERO	SIC	PR
IT4020013	BELFORTE, CORCHIA, ALTA VAL MANUBIOLA	SIC	PR
IT4020017	AREE DELLE RISORGIVE DI VIAROLO, BACINI DI TORRILE, FASCIA GOLENALE DEL PO	SIC-ZPS	PR
IT4020018	PRATI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI FRESCAROLO E	ZPS	PR
IT4020019	GOLENA DEL PO PRESSO ZIBELLO	ZPS	PR
IT4020020	CRINALE DELL'APPENNINO PARMENSE	SIC-ZPS	PR
IT4020021	MEDIO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020022	BASSO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020024	SAN GENESIO	ZPS	PR
IT4020025	PARMA MORTA	SIC-ZPS	PR
IT4020027	CRONOVILLA	SIC-ZPS	PR
IT4030001	MONTE ACUTO, ALPE DI SUCCISO	SIC-ZPS	RE
IT4030002	MONTE VENTASSO	SIC-ZPS	RE
IT4030003	MONTE LA NUDA, CIMA BELFIORE, PASSO DEL CERRETO	SIC-ZPS	RE
IT4030004	VAL D'OZOLA, MONTE CUSNA	SIC-ZPS	RE
IT4030005	ABETINA REALE, ALTA VAL DOLO	SIC-ZPS	RE
IT4030006	MONTE PRADO	SIC-ZPS	RE
IT4030011	CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA	SIC-ZPS	RE-MO
IT4030015	VALLI DI NOVELLARA	SIC-ZPS	RE
IT4030019	CASSA DI ESPANSIONE DEL TRESINARO	ZPS	RE
IT4030020	GOLENA DEL PO DI GUALTIERI, GUASTALLA E LUZZARA	SIC-ZPS	RE
IT4030023	FONTANILI DI GATTATICO E FIUME ENZA	SIC-ZPS	RE-PR
IT4040001	MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO	SIC-ZPS	MO
IT4040002	MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO	SIC-ZPS	MO
IT4040003	SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA	SIC-ZPS	MO
IT4040004	SASSOGUIDANO, GAIATO	SIC-ZPS	MO
IT4040005	ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO E MONTE CANTIERE	SIC-ZPS	MO
IT4040009	MANZOLINO	SIC-ZPS	BO-MO
IT4040010	TORRAZZUOLO	SIC-ZPS	MO
IT4040011	CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO	SIC-ZPS	MO
IT4040014	VALLI MIRANDOLESI	ZPS	MO
IT4040015	VALLE DI GRUPPO	ZPS	MO
IT4040016	SIEPI E CANALI DI RESEGA-FORESTO	ZPS	MO
IT4040017	VALLE DELLE BRUCIATE E TRESINARO	ZPS	MO
IT4040018	LE MELEGHINE	ZPS	MO
IT4050001	GESSI BOLOGNESI, CALANCHI DELL'ABBADESSA	SIC-ZPS	BO
IT4050002	CORNO ALLE SCALE	SIC-ZPS	BO
IT4050012	CONTRAFFORTE PLIOCENICO	SIC-ZPS	BO
IT4050013	MONTE VIGESE	SIC-ZPS	BO
IT4050014	MONTE RADICCHIO, RUPE DI CALVENZANO	SIC-ZPS	BO
IT4050019	LA BORA	SIC-ZPS	BO
IT4050020	LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE	SIC	BO
IT4050022	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI MEDICINA E	SIC-ZPS	BO
IT4050023	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO	SIC-ZPS	BO
IT4050024	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BENTIVOGLIO, SAN PIETRO IN CASALE, MALALBERGO E BARICELLA	SIC-ZPS	BO
IT4050025	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI CREVALCORE	ZPS	BO

IT4050026	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI ARGELATO E GOLENA DEL FIUME RENO	ZPS	BO
IT4050029	BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO	SIC-ZPS	BO
IT4050030	CASSA DI ESPANSIONE DOSOLO	ZPS	BO
IT4050031	CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA	SIC-ZPS	BO
IT4050032	MONTE DEI CUCCHI, PIAN DI BALESTRA	SIC-ZPS	BO
IT4060001	VALLI DI ARGENTA	SIC-ZPS	FE-BO-RA
IT4060002	VALLI DI COMACCHIO	SIC-ZPS	FE-RA
IT4060003	VENE DI BELLOCCHIO, SACCA DI BELLOCCHIO, FOCE DEL FIUME RENO, PINETA DI BELLOCCHIO	SIC-ZPS	FE-RA
IT4060004	VALLE BERTUZZI, VALLE PORTICINO-CANNEVIE'	SIC-ZPS	FE
IT4060005	SACCA DI GORO, PO DI GORO, VALLE DINDONA, FOCE DEL	SIC-ZPS	FE
IT4060007	BOSCO DI VOLANO	SIC-ZPS	FE
IT4060008	VALLE DEL MEZZANO	ZPS	FE
IT4060010	DUNE DI MASSENZATICA	SIC-ZPS	FE
IT4060011	GARZAIA DELLO ZUCCHERIFICIO DI CODIGORO E PO DI	ZPS	FE
IT4060012	DUNE DI SAN GIUSEPPE	SIC-ZPS	FE
IT4060014	BACINI DI JOLANDA DI SAVOIA	ZPS	FE
IT4060015	BOSCO DELLA MESOLA, BOSCO PANFILIA, BOSCO DI SANTA GIUSTINA, VALLE FALCE, LA GOARA	SIC-ZPS	FE
IT4060016	FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO	SIC-ZPS	FE
IT4060017	PO DI PRIMARO E BACINI DI TRAGHETTO	ZPS	FE-BO
IT4070001	PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE	SIC-ZPS	RA
IT4070002	BARDELLO	SIC-ZPS	RA
IT4070003	PINETA DI SAN VITALE, BASSA DEL PIROTTOLO	SIC-ZPS	RA
IT4070004	PIALASSE BAIONA, RISEGA E PONTAZZO	SIC-ZPS	RA
IT4070005	PINETA DI CASALBORSETTI, PINETA STAGGIONI, DUNA DI	SIC-ZPS	RA
IT4070006	PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA	SIC-ZPS	RA
IT4070007	SALINA DI CERVIA	SIC-ZPS	RA
IT4070009	ORTAZZO, ORTAZZINO, FOCE DEL TORRENTE BEVANO	SIC-ZPS	RA
IT4070010	PINETA DI CLASSE	SIC-ZPS	RA
IT4070011	VENA DEL GESSO ROMAGNOLA	SIC-ZPS	RA-BO
IT4070019	BACINI DI CONSELICE	ZPS	RA
IT4070020	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI MEZZANO	ZPS	RA
IT4070021	BIOTOPI DI ALFONSINE E FIUME RENO	SIC-ZPS	RA
IT4070022	BACINI DI RUSSI E FIUME LAMONE	SIC-ZPS	RA
IT4070023	BACINI DI MASSA LOMBARDA	ZPS	RA
IT4070027	BACINO DELL'EX-FORNACE DI COTIGNOLA E FIUME SENIO	SIC-ZPS	RA
IT4080001	FORESTA DI CAMPIGNA, FORESTA LA LAMA, MONTE FALCO	SIC-ZPS	FC
IT4080002	ACQUACHETA	SIC-ZPS	FC
IT4080003	MONTE GEMELLI, MONTE GUFFONE	SIC-ZPS	FC
IT4080005	MONTE ZUCCHERODANTE	SIC	FC
IT4080008	BALZE DI VERGHERETO, MONTE FUMAIOLO, RIPA DELLA	SIC	FC
IT4080015	CASTEL DI COLORIO, ALTO TEVERE	SIC	FC
IT4090003	RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA	SIC-ZPS	RN-FC
IT4090005	FIUME MARECCHIA A PONTE MESSA	SIC-ZPS	RN
IT4090006	VERSANTI OCCIDENTALI DEL MONTE CARPEGNA, TORRENTE MESSA, POGGIO DI MIRATOIO	SIC-ZPS	RN

SIC di pianura e costieri e tutte le ZPS

Nei siti Natura 2000 costituiti dai SIC di pianura e costieri e da tutte le ZPS, di cui all'Elenco B, è vietata la manutenzione, mediante taglio, della vegetazione arborea ed arbustiva sotto le linee di

media ed alta tensione nel periodo 1 marzo – 31 luglio, fatti salvi casi di pericolo per la pubblica incolumità e le operazioni di manutenzione dei canali interessati da linee elettriche per consentire la completa funzionalità dell'opera idraulica interessata; è data facoltà all'ente competente per la valutazione di incidenza di derogare da tale periodo.

Nei siti Natura 2000 di pianura e costieri e in tutte le ZPS il controllo della densità di nutrie deve essere effettuato mediante gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel (senza l'uso di esche) con la possibilità della soppressione in gabbia esclusiva con armi con canna ad anima liscia preferibilmente di piccolo calibro (tipo flobert) o con dispositivi con potenza inferiore a 7.5 Joule durante tutto l'anno; oltre all'utilizzo delle gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel è possibile organizzare battute con sparo in occasione di periodi con ghiaccio e neve; al fine di contenere la popolazione di nutrie è possibile, altresì, ricorrere a metodi di sterilizzazione degli individui.

ELENCO B

SITI RETE NATURA 2000 – SIC di pianura e costieri e tutte le ZPS			
CODICE	N	TIPO	Provincia Sito
IT4010016	BASSO TREBBIA	SIC-ZPS	PC
IT4010017	CONOIDE DEL NURE E BOSCO DI FORNACE VECCHIA	SIC-ZPS	PC
IT4010018	FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO	SIC-ZPS	PC
IT4020017	AREE DELLE RISORGIVE DI VIAROLO, BACINI DI TORRILE, FASCIA GOLENALE DEL PO	SIC-ZPS	PR
IT4020018	PRATI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI FRESCAROLO E	ZPS	PR
IT4020019	GOLENA DEL PO PRESSO ZIBELLO	ZPS	PR
IT4020020	CRINALE DELL'APPENNINO PARMENSE	SIC-ZPS	PR
IT4020021	MEDIO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020022	BASSO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020024	SAN GENESIO	ZPS	PR
IT4020025	PARMA MORTA	SIC-ZPS	PR
IT4020027	CRONOVILLA	SIC-ZPS	PR
IT4030001	MONTE ACUTO, ALPE DI SUCCISO	SIC-ZPS	RE
IT4030002	MONTE VENTASSO	SIC-ZPS	RE
IT4030003	MONTE LA NUDA, CIMA BELFIORE, PASSO DEL CERRETO	SIC-ZPS	RE
IT4030004	VAL D'OZOLA, MONTE CUSNA	SIC-ZPS	RE
IT4030005	ABETINA REALE, ALTA VAL DOLO	SIC-ZPS	RE
IT4030006	MONTE PRADO	SIC-ZPS	RE
IT4030007	FONTANILI DI CORTE VALLE RE	SIC	RE
IT4030011	CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA	SIC-ZPS	RE-MO
IT4030015	VALLI DI NOVELLARA	SIC-ZPS	RE
IT4030019	CASSA DI ESPANSIONE DEL TRESINARO	ZPS	RE
IT4030020	GOLENA DEL PO DI GUALTIERI, GUASTALLA E LUZZARA	SIC-ZPS	RE
IT4030021	RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO E OASI D	SIC	RE
IT4030023	FONTANILI DI GATTATICO E FIUME ENZA	SIC-ZPS	RE-PR
IT4040001	MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO	SIC-ZPS	MO
IT4040002	MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO	SIC-ZPS	MO
IT4040003	SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA	SIC-ZPS	MO
IT4040004	SASSOGUIDANO, GAIATO	SIC-ZPS	MO
IT4040005	ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO E MONTE CANTIERE	SIC-ZPS	MO
IT4040009	MANZOLINO	SIC-ZPS	BO-MO
IT4040010	TORRAZZUOLO	SIC-ZPS	MO
IT4040011	CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO	SIC-ZPS	MO
IT4040012	COLOMBARONE	SIC	MO
IT4040014	VALLI MIRANDOLESI	ZPS	MO
IT4040015	VALLE DI GRUPPO	ZPS	MO

IT4040016	SIEPI E CANALI DI RESEGA-FORESTO	ZPS	MO
IT4040017	VALLE DELLE BRUCIATE E TRESINARO	ZPS	MO
IT4040018	LE MELEGHINE	ZPS	MO
IT4050001	GESSI BOLOGNESI, CALANCI DELL'ABBADESSA	SIC-ZPS	BO
IT4050002	CORNO ALLE SCALE	SIC-ZPS	BO
IT4050012	CONTRAFFORTE PLIOCENICO	SIC-ZPS	BO
IT4050013	MONTE VIGESE	SIC-ZPS	BO
IT4050014	MONTE RADICCHIO, RUPE DI CALVENZANO	SIC-ZPS	BO
IT4050018	GOLENA SAN VITALE E GOLENA DEL LIPPO	SIC	BO
IT4050019	LA BORA	SIC-ZPS	BO
IT4050022	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI MEDICINA E	SIC-ZPS	BO
IT4050023	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO	SIC-ZPS	BO
IT4050024	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BENTIVOGLIO, SAN PIETRO IN CASALE, MALALBERGO E BARICELLA	SIC-ZPS	BO
IT4050025	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI CREVALCORE	ZPS	BO
IT4050026	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI ARGELATO E GOLENA DEL FIUME RENO	ZPS	BO
IT4050029	BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO	SIC-ZPS	BO
IT4050030	CASSA DI ESPANSIONE DOSOLO	ZPS	BO
IT4050031	CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA	SIC-ZPS	BO
IT4050032	MONTE DEI CUCCHI, PIAN DI BALESTRA	SIC-ZPS	BO
IT4060001	VALLI DI ARGENTA	SIC-ZPS	FE-BO-RA
IT4060002	VALLI DI COMACCHIO	SIC-ZPS	FE-RA
IT4060003	VENE DI BELLOCCHIO, SACCA DI BELLOCCHIO, FOCE DEL FIUME RENO, PINETA DI BELLOCCHIO	SIC-ZPS	FE-RA
IT4060004	VALLE BERTUZZI, VALLE PORTICINO-CANNEVIE'	SIC-ZPS	FE
IT4060005	SACCA DI GORO, PO DI GORO, VALLE DINDONA, FOCE DEL	SIC-ZPS	FE
IT4060007	BOSCO DI VOLANO	SIC-ZPS	FE
IT4060008	VALLE DEL MEZZANO	ZPS	FE
IT4060009	BOSCO DI SANT'AGOSTINO O PANFILIA	SIC	FE-BO
IT4060010	DUNE DI MASSENZATICA	SIC-ZPS	FE
IT4060011	GARZAIA DELLO ZUCCHERIFICIO DI CODIGORO E PO D	ZPS	FE
IT4060012	DUNE DI SAN GIUSEPPE	SIC-ZPS	FE
IT4060014	BACINI DI JOLANDA DI SAVOIA	ZPS	FE
IT4060015	BOSCO DELLA MESOLA, BOSCO PANFILIA, BOSCO DI SANTA GIUSTINA, VALLE FALCE, LA GOARA	SIC-ZPS	FE
IT4060016	FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO	SIC-ZPS	FE
IT4060017	PO DI PRIMARO E BACINI DI TRAGHETTO	ZPS	FE-BO
IT4070001	PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE	SIC-ZPS	RA
IT4070002	BARDELLO	SIC-ZPS	RA
IT4070003	PINETA DI SAN VITALE, BASSA DEL PIROTTOLO	SIC-ZPS	RA
IT4070004	PIALASSE BAIONA, RISEGA E PONTAZZO	SIC-ZPS	RA
IT4070005	PINETA DI CASALBORSETTI, PINETA STAGGIONI, DUNA D	SIC-ZPS	RA
IT4070006	PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA	SIC-ZPS	RA
IT4070007	SALINA DI CERVIA	SIC-ZPS	RA
IT4070008	PINETA DI CERVIA	SIC	RA
IT4070009	ORTAZZO, ORTAZZINO, FOCE DEL TORRENTE BEVANO	SIC-ZPS	RA
IT4070010	PINETA DI CLASSE	SIC-ZPS	RA
IT4070011	VENA DEL GESSO ROMAGNOLA	SIC-ZPS	RA-BO
IT4070019	BACINI DI CONSELICE	ZPS	RA
IT4070020	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI MEZZANO	ZPS	RA
IT4070021	BIOTOPI DI ALFONSINE E FIUME RENO	SIC-ZPS	RA
IT4070022	BACINI DI RUSSI E FIUME LAMONE	SIC-ZPS	RA
IT4070023	BACINI DI MASSA LOMBARDA	ZPS	RA
IT4070024	PODERE PANTALEONE	SIC	RA

IT4070026	RELITTO DELLA PIATTAFORMA PAGURO	SIC	RA
IT4070027	BACINO DELL'EX-FORNACE DI COTIGNOLA E FIUME SENIO	SIC-ZPS	RA
IT4080001	FORESTA DI CAMPIGNA, FORESTA LA LAMA, MONTE FALCO	SIC-ZPS	FC
IT4080002	ACQUACHETA	SIC-ZPS	FC
IT4080003	MONTE GEMELLI, MONTE GUFFONE	SIC-ZPS	FC
IT4090003	RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA	SIC-ZPS	RN-FC
IT4090005	FIUME MARECCHIA A PONTE MESSA	SIC-ZPS	RN
IT4090006	VERSANTI OCCIDENTALI DEL MONTE CARPEGNA, TORRENTE MESSA, POGGIO DI MIRATOIO	SIC-ZPS	RN

Tutte le ZPS

In tutte le ZPS, di cui all'Elenco C, sono vietati:

- la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre;
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi della DGR n. 1224/08; le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'ampliamento delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
- la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria, all'interno di ogni singola ZPS, presente alla data del 7 novembre 2006 o, qualora successiva, alla data di istituzione della ZPS

ELENCO C

SITI RETE NATURA 2000 - Tutte le ZPS			
CODICE	N	TIPO	Provincia
IT4010016	BASSO TREBBIA	SIC-ZPS	PC
IT4010017	CONOIDE DEL NURE E BOSCO DI FORNACE VECCHIA	SIC-ZPS	PC
IT4010018	FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO	SIC-ZPS	PC
IT4020017	AREE DELLE RISORGIVE DI VIAROLO, BACINI DI TORRILE, FASCIA GOLENALE DEL PO	SIC-ZPS	PR
IT4020018	PRATI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI FRESCAROLO E	ZPS	PR
IT4020019	GOLENA DEL PO PRESSO ZIBELLO	ZPS	PR
IT4020020	CRINALE DELL'APPENNINO PARMENSE	SIC-ZPS	PR
IT4020021	MEDIO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020022	BASSO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020024	SAN GENESIO	ZPS	PR
IT4020025	PARMA MORTA	SIC-ZPS	PR
IT4020027	CRONOVILLA	SIC-ZPS	PR
IT4030001	MONTE ACUTO, ALPE DI SUCCISO	SIC-ZPS	RE
IT4030002	MONTE VENTASSO	SIC-ZPS	RE
IT4030003	MONTE LA NUDA, CIMA BELFIORE, PASSO DEL CERRETO	SIC-ZPS	RE
IT4030004	VAL D'OZOLA, MONTE CUSNA	SIC-ZPS	RE
IT4030005	ABETINA REALE, ALTA VAL DOLO	SIC-ZPS	RE
IT4030006	MONTE PRADO	SIC-ZPS	RE
IT4030011	CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA	SIC-ZPS	RE-MO
IT4030015	VALLI DI NOVELLARA	SIC-ZPS	RE
IT4030019	CASSA DI ESPANSIONE DEL TRESINARO	ZPS	RE
IT4030020	GOLENA DEL PO DI GUALTIERI, GUASTALLA E LUZZARA	SIC-ZPS	RE
IT4030023	FONTANILI DI GATTATICO E FIUME ENZA	SIC-ZPS	RE-
IT4040001	MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO	SIC-ZPS	MO
IT4040002	MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO	SIC-ZPS	MO
IT4040003	SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA	SIC-ZPS	MO
IT4040004	SASSOGUIDANO, GAIATO	SIC-ZPS	MO
IT4040005	ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO E MONTE CANTIERE	SIC-ZPS	MO
IT4040009	MANZOLINO	SIC-ZPS	BO-MO

IT4040010	TORRAZZUOLO	SIC-ZPS	MO
IT4040011	CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO	SIC-ZPS	MO
IT4040014	VALLI MIRANDOLESI	ZPS	MO
IT4040015	VALLE DI GRUPPO	ZPS	MO
IT4040016	SIEPI E CANALI DI RESEGA-FORESTO	ZPS	MO
IT4040017	VALLE DELLE BRUCIATE E TRESINARO	ZPS	MO
IT4040018	LE MELEGHINE	ZPS	MO
IT4050001	GESSI BOLOGNESI, CALANCI DELL'ABBADESSA	SIC-ZPS	BO
IT4050002	CORNO ALLE SCALE	SIC-ZPS	BO
IT4050012	CONTRAFFORTE PLIOCENICO	SIC-ZPS	BO
IT4050013	MONTE VIGESE	SIC-ZPS	BO
IT4050014	MONTE RADICCHIO, RUPE DI CALVENZANO	SIC-ZPS	BO
IT4050019	LA BORA	SIC-ZPS	BO
IT4050022	BIOTOP E RIPRISTINI AMBIENTALI DI MEDICINA E MOLINELLA	SIC-ZPS	BO
IT4050023	BIOTOP E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO	SIC-ZPS	BO
IT4050024	BIOTOP E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BENTIVOGLIO, SAN PIETRO IN CASALE, MALALBERGO E BARICELLA	SIC-ZPS	BO
IT4050025	BIOTOP E RIPRISTINI AMBIENTALI DI CREVALCORE	ZPS	BO
IT4050026	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI ARGELATO E GOLENA DEL	ZPS	BO
IT4050029	BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO	SIC-ZPS	BO
IT4050030	CASSA DI ESPANSIONE DOSOLO	ZPS	BO
IT4050031	CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA	SIC-ZPS	BO
IT4050032	MONTE DEI CUCCHI, PIAN DI BALESTRA	SIC-ZPS	BO
IT4060001	VALLI DI ARGENTA	SIC-ZPS	FE-BO-RA
IT4060002	VALLI DI COMACCHIO	SIC-ZPS	FE-
IT4060003	VE NE DI BELLOCCHIO, SACCA DI BELLOCCHIO, FOCE DEL FIUME RENO, PINETA DI BELLOCCHIO	SIC-ZPS	FE-RA
IT4060004	VALLE BERTUZZI, VALLE PORTICINO-CANNEVIE'	SIC-ZPS	FE
IT4060005	SACCA DI GORO, PO DI GORO, VALLE DINDONA, FOCE DEL PO	SIC-ZPS	FE
IT4060007	BOSCO DI VOLANO	SIC-ZPS	FE
IT4060008	VALLE DEL MEZZANO	ZPS	FE
IT4060010	DUNE DI MASSENZATICA	SIC-ZPS	FE
IT4060011	GARZAIA DELLO ZUCCHERIFICIO DI CODIGORO E PO DI	ZPS	FE
IT4060012	DUNE DI SAN GIUSEPPE	SIC-ZPS	FE
IT4060014	BACINI DI JOLANDA DI SAVOIA	ZPS	FE
IT4060015	BOSCO DELLA MESOLA, BOSCO PANFILIA, BOSCO DI SANTA GIUSTINA, VALLE FALCE, LA GOARA	SIC-ZPS	FE
IT4060016	FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO	SIC-ZPS	FE
IT4060017	PO DI PRIMARO E BACINI DI TRAGHETTO	ZPS	FE-
IT4070001	PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE	SIC-ZPS	RA
IT4070002	BARDELLO	SIC-ZPS	RA
IT4070003	PINETA DI SAN VITALE, BASSA DEL PIROTTOLO	SIC-ZPS	RA
IT4070004	PIALASSE BAIONA, RISEGA E PONTAZZO	SIC-ZPS	RA
IT4070005	PINETA DI CASALBORSETTI, PINETA STAGGIONI, DUNA DI	SIC-ZPS	RA
IT4070006	PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA	SIC-ZPS	RA
IT4070007	SALINA DI CERVIA	SIC-ZPS	RA
IT4070009	ORTAZZO, ORTAZZINO, FOCE DEL TORRENTE BEVANO	SIC-ZPS	RA
IT4070010	PINETA DI CLASSE	SIC-ZPS	RA
IT4070011	VENA DEL GESSO ROMAGNOLA	SIC-ZPS	RA-BO
IT4070019	BACINI DI CONSELICE	ZPS	RA
IT4070020	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI MEZZANO	ZPS	RA
IT4070021	BIOTOP DI ALFONSINE E FIUME RENO	SIC-ZPS	RA
IT4070022	BACINI DI RUSSI E FIUME LAMONE	SIC-ZPS	RA
IT4070023	BACINI DI MASSA LOMBARDA	ZPS	RA
IT4070027	BACINO DELL'EX-FORNACE DI COTIGNOLA E FIUME SENIO	SIC-ZPS	RA
IT4080001	FORESTA DI CAMPIGNA, FORESTA LA LAMA, MONTE FALCO	SIC-ZPS	FC
IT4080002	ACQUACHETA	SIC-ZPS	FC
IT4080003	MONTE GEMELLI, MONTE GUFFONE	SIC-ZPS	FC

IT4090003	RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA	SIC-ZPS	RN-
IT4090005	FIUME MARECCHIA A PONTE MESSA	SIC-ZPS	RN
IT4090006	VERSANTI OCCIDENTALI DEL MONTE CARPEGNA, TORRENTE MESSA, POGGIO DI MIRATOIO	SIC-ZPS	RN

[...]

Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia centrale - RETE NATURA 2000 - Misure specifiche di conservazione e Piani di Gestione dei Siti SIC-ZPS approvati - IT 4030011 - Casse di Espansione del Secchia

ALLEGATO 1

[...]

Parte I - Normativa

Disciplina delle attività agropastorali:

1. l'Ente gestore individua e attiva incentivi per la tutela dell'habitat delle zone umide attraverso la realizzazione e il mantenimento di protezioni per limitare l'accesso degli ungulati selvatici alle aree umide del Sito;
2. è obbligatoria la tutela di eventuali covate e nidiate, identificate dall'Ente gestore come siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario, previa erogazione di specifici indennizzi ai titolari delle aziende agricole che eseguono i seguenti interventi:
 - a) impiego della barra d'involto o altri strumenti idonei alle operazioni agricole;
 - b) operazioni di sfalcio condotte dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno e realizzate in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica;
3. lo spandimento dei liquami potrà essere effettuato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nelle aree individuate come ordinarie o non vulnerabili dalla "Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione", approvata con Delibera del. Consiglio Provinciale n° 40 del 12/03/2008,;

In ottemperanza alle MGC, sono vietati:

- l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate;
- l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
- la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e s.m.i.. Sono fatti salvi, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione del competente Ente di gestione della Rete Natura 2000, di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/34/CEE;
- il taglio dei pioppeti dal 1 marzo al 31 luglio, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore del Sito;
- la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.

In ottemperanza alle MGC, inoltre, è obbligatorio garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno ed eseguire pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio della vegetazione erbacea, o altra operazione equivalente.

Quanto indicato sopra deve essere garantito su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti di cui al Regolamento (CE) n. 73/09 o di indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 o di pagamenti

nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o di pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli artt. 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni. Sono esclusi gli oliveti, i vigneti, il pascolo permanente e le superfici ordinariamente coltivate e gestite.

Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalla Regione.

Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. E' fatto, comunque, obbligo di sfalcio e/o lavorazione del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- sui terreni a seminato ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, per due o più anni, allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve le prescrizioni della competente autorità di gestione.

Disciplina delle attività forestali:

1. è vietata l'attività di rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e al ripristino naturalistico, da effettuare tramite l'impiego di specie autoctone, in accordo con l'Ente gestore;

2. è obbligatorio preservare su ciascuna sponda una fascia di vegetazione forestale o arborea di almeno 5 metri di profondità, dal limite esterno dell'alveo, nel caso di interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi attraversati da corsi d'acqua;

3. è vietato l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione;

4. è vietato il drenaggio o il prosciugamento delle zone umide nella realizzazione di nuova viabilità forestale o di manutenzione ordinaria o straordinaria;

5. negli interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi:

a) deve essere conservata la necromassa vegetale, comprese le piante deperienti, compatibilmente con le esigenze di protezione fitosanitaria di prevenzione incendi e di funzionamento della Cassa; previo accordo con l'Ente gestore;

b) è vietato il taglio di piante annose e marcescenti con cavità di nidificazione, ad eccezione dei casi connessi alla sicurezza pubblica, alla viabilità, alla sicurezza idraulica e per motivi fitosanitari;

c) vanno conservati prati all'interno del bosco con estensione superiore a 0,05 ha e pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;

d) occorre prevedere la realizzazione di fasce tampone costituite da siepi di vegetazione autoctona, dove l'habitat confina con i coltivi.

In ottemperanza alle MGC, sono vietati:

- il taglio degli individui di tasso (*Taxus sp.*) e di agrifoglio (*Ilex sp.*), con particolare attenzione agli esemplari monumentali, fatte salve le esigenze di sicurezza pubblica;
- l'attività di forestazione artificiale in prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo o di ripristino naturalistico, che dovranno essere realizzati, comunque, con l'impiego di specie autoctone;

- il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva sotto le linee di media e alta tensione nel periodo 1 marzo – 31 luglio, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità e le operazioni di manutenzione dei canali interessati da linee elettriche per consentire la completa funzionalità dell'opera idraulica interessata. L'Ente competente per la valutazione di incidenza può derogare da tale periodo.

Disciplina della raccolta di flora

Nell'area SIC/ZPS la raccolta di flora è vietata, fatti salvi motivi di studio che dovranno essere preventivamente sottoposti al rilascio del Nulla-osta dell'Ente di Gestione secondo le disposizioni degli artt. 8, 9, 10 e 11 del D.P.R.357/1997.

Gestione della fauna selvatica e domestica

1. L'area SIC/ZPS include per intero la Riserva Naturale nella quale l'esercizio venatorio e tutte le altre attività ad esso connesse sono vietate, pertanto tutte le misure che riguardano la caccia e le attività connesse (addestramento cani, gare cinofile, ecc.) valgono per la porzione di SIC/ZPS esterna alla Riserva Naturale;

2. l'eventuale attività di cattura di fauna ungulata con reti è consentita previa autorizzazione dell'Ente. L'attività di inanellamento a scopo scientifico è ammessa tutto l'anno anche all'interno della Riserva naturale, previo Nulla-osta dell'Ente Gestore;

3. sono vietate in tutto il sito le catture di uccelli a scopo di richiamo;

4. è vietato il ripopolamento del Barbo comune nelle acque lentiche e lotiche incluse nel Sito, in considerazione del rischio di ibridazione con altre forme;

5. l'attività di censimento degli ungulati selvatici è consentita tutto l'anno, ad esclusione del periodo dal 1 aprile al 31 luglio;

6. i piani di limitazione con trappole o strutture assimilabili devono essere realizzati impiegando esche selettive e garantendo una pronta liberazione di esemplari appartenenti a specie non bersaglio;

7. nelle acque lentiche e lotiche del sito, è vietata l'immissione di Salmonidi, di specie ittiche alloctone, di specie ittiche autoctone estranee alla zona omogenea "Acque di CAT. B" ai sensi della Carta Ittica Regionale;

8. sono vietati la cattura o l'uccisione intenzionale delle specie:

- di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE;

- di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;

- appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 15/2006;

- appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 15/2006;

- rane e chioccioline (Molluschi Elicidi di interesse alimentare).

Sono fatte salve le autorizzazioni per motivi di tutela e di studio secondo le disposizioni degli artt.8, 10, 11 e 12 del D.P.R. 357/1997;

9. è vietato l'abbandono di cani e gatti. All'interno del Sito i cani devono essere condotti al guinzaglio.

In ottemperanza alle MGC, sono vietati:

- il controllo della densità della popolazione di volpe mediante intervento nelle tane, a meno che non sia esplicitamente autorizzato dalla Provincia, previa verifica puntuale dell'assenza di possibili impatti negativi sull'avifauna nidificante;

- la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;

- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli;

- la pratica della pesca no kill per le specie esotiche e, più in generale, la remissione degli individui alloctoni catturati con qualsiasi metodo di pesca, in ottemperanza alla L.R. n. 11/12, ad

eccezione degli impianti di pesca a pagamento. Deve comunque essere garantita la tutela del benessere animale. L'Ente gestore individua le procedure e i siti idonei per lo stoccaggio e lo smaltimento delle carcasse delle specie alloctone catturate;

- le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone, a meno che non vi sia la certezza che si tratti di esemplari appartenenti a specie autoctone;
- l'istituzione di Aree di pesca regolamentata previste dalla L.R. 11/12, salvo deroga dell'Ente gestore del sito;
- l'istituzione di nuovi campi gara, temporanei o permanenti;
- la distruzione o il danneggiamento, anche parziale, degli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
- la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai Programmi ittici annuali;

In ottemperanza alle MGC, il controllo della densità di nutrie deve essere effettuato mediante gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel (senza l'uso di esche). La soppressione in gabbia è possibile esclusivamente con armi con canna ad anima liscia, preferibilmente di piccolo calibro (tipo flobert), o con dispositivi con potenza inferiore a 7,5 Joule durante tutto l'anno. E' possibile anche organizzare battute con sparo in occasione di periodi con ghiaccio e neve o ricorrere a metodi di sterilizzazione degli individui.

Per la porzione di SIC/ZPS esterna alla Riserva Naturale, in ottemperanza alle MGC, sono vietati:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
- i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clipeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*) e Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m. dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica, definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
- l'attività venatoria dopo le 14,30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua e nel raggio di 500 m. da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre;
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva. Le gare cinofile possono essere autorizzate dall'Ente gestore del sito previa valutazione di incidenza positiva;
- la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria.

Tutela delle risorse idriche e dell'assetto geomorfologico

Per la tutela degli habitat e delle specie legati agli ambienti di zone umide valgono le seguenti prescrizioni:

- a) divieto di pascolo;
- b) eventuale posticipo dello sfalcio ,sulla base di comprovate esigenze conservative di specie tutelate dichiarate dall'Ente , in seguito alla stipula di accordi con gli agricoltori e con la previsione di indennizzi e/o incentivi;
- c) divieto di drenaggio delle zone umide naturali salvo che per lavori di contenimento del rischio idrogeologico, previo accordo con l'Ente gestore;
- d) obbligo del Nulla-osta da parte dell'Ente Gestore per le attività di gestione e manutenzione della vegetazione delle zone umide;
- e) divieto di taglio e asportazione della vegetazione elofitica all'interno delle zone umide con presenza di habitat.

In ottemperanza alle MGC, sono vietati:

- l'apertura di nuove cave.
- le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali;
- le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide nel periodo estivo. Fanno eccezione le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione delle Misure agro-ambientali, le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria e di gestione delle valli, previa valutazione di incidenza;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua;
- l'eliminazione di isole, barene e dossi esistenti nelle zone umide, fatti salvi i progetti di ripristino naturalistico approvati dall'Ente di gestione del sito e le esigenze di tipo idraulico nei confronti delle quali l'Ente potrà concedere delle specifiche deroghe a favore di AIPO;
- la bonifica idraulica delle zone umide naturali.

Disciplina degli accessi e delle attività di fruizione

Nell'intero sito, per la tutela della fauna e in particolare per ridurre il disturbo ai siti di riproduzione, sono vietati:

- a. il sorvolo a bassa quota, fatti salvi i motivi di soccorso, protezione civile ed antincendio dal 1 aprile al 31 luglio;
- b) i giochi di guerra simulata;
- c) la circolazione motorizzata al di fuori delle strade, provinciali, comunali, vicinali ad uso pubblico fatta eccezione per i percorsi segnalati mediante apposita tabellazione e/o mediante realizzazione di appositi strumenti di blocco (sbarre, catene, ecc.) e per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori dei fondi. Il divieto si applica a tutti i veicoli a motore.

Realizzazione di opere a rete e di impianti tecnologici e trasformazioni del territorio

1. Nelle "Zone di particolare pregio ambientale", individuate nella "Carta del valore ambientale" allegata alle presenti Misure di Conservazione, valgono i seguenti divieti:

- a) realizzazione di impianti fotovoltaici a terra;
- b) realizzazione di recinzioni prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna selvatica;
- c) realizzazione di nuovi sentieri, piste e piste ciclabili;
- d) realizzazione e/o ampliamento di infrastrutture per telecomunicazioni.

Nelle restanti aree è necessario dimostrare la mancanza di alternative e dovrà essere effettuata la Valutazione di incidenza;

2. nel sito è vietata l'illuminazione diretta delle zone di rifugio dei Chiroteri. Laddove si realizzino impianti d'illuminazione artificiale nei pressi delle zone umide è fatto obbligo di utilizzare luci non attiranti.

In ottemperanza alle MGC, sono inoltre vietati:

- la realizzazione di nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti, a meno che non si prevedano opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli mediante tecniche e accorgimenti idonei individuati dall'Ente competente ad effettuare la valutazione di incidenza;

- la realizzazione di nuovi impianti eolici. Fanno eccezione gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente. Laddove sia ammissibile la costruzione è obbligatoria la valutazione di incidenza e di impatto ante e post operam degli impianti realizzati nel Sito e nella fascia perimetrale esterna di 5 km intorno al Sito. Ci si dovrà adeguare, inoltre, alle indicazioni adottate per i chiroteri dal Consiglio d'Europa con la risoluzione 5.6 "Wind Turbines and Bat Populations" del 2006. In particolare, la valutazione di incidenza dovrà basarsi su indagini conoscitive, sia bibliografiche, sia sul campo, relative all'intero arco dell'anno. Le indagini dovranno interessare un'area del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto, per conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici. E' necessario, inoltre, individuare e monitorare le rotte migratorie degli uccelli e dei chiroteri e le aree di collegamento delle specie presenti nell'ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (radar, termocamere) in grado di fornire le indicazioni circa la fenologia e le caratteristiche del flusso migratorio (altezza e direzione di volo, intensità);

- la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e di smaltimento di fanghi e rifiuti.

[...]

ALLEGATO 2 - MISURE REGOLAMENTARI E INDICAZIONI GESTIONALI

Disciplina delle attività agropastorali

1. Per la tutela dell'habitat delle zone umide si applicano le seguenti misure:

a) l'Ente gestore individua e attiva incentivi per la tutela dell'habitat delle zone umide attraverso la realizzazione e il mantenimento di protezioni per limitare l'accesso degli ungulati selvatici alle aree umide del Sito.

2. E' obbligatoria la tutela di eventuali covate e nidiate, identificate dall'Ente gestore come siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario, previa erogazione di specifici indennizzi ai titolari delle aziende agricole che eseguono i seguenti interventi:

a) impiego della barra d'involo o altri strumenti idonei alle operazioni agricole;

b) operazioni di sfalcio condotte dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno e realizzate in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.

Disciplina delle attività forestali

1. Interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi.

a) occorre prevedere la realizzazione di fasce tampone costituite da siepi di vegetazione autoctona, dove l'habitat confina con i coltivi.

Tutela delle risorse idriche e dell'assetto geomorfologico

1. Per la tutela degli habitat e delle specie legati agli ambienti di zone umide valgono le seguenti prescrizioni:

a) eventuale posticipo dello sfalcio, sulla base di comprovate esigenze conservative di specie tutelate dichiarate dall'Ente, in seguito alla stipula di accordi con gli agricoltori e con la previsione di indennizzi e/o incentivi.

ALLEGATO 3 - NORME COGENTI IN VIGORE

Disciplina delle attività agropastorali

1 In ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (MGC), sono vietate:

- l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate;
- l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
- la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e s.m.i.. Sono fatti salvi, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione del competente Ente di gestione della Rete Natura 2000, di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/34/CEE;
- il taglio dei pioppeti dal 1 marzo al 31 luglio, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore del Sito;
- la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.

2 In ottemperanza alle MGC, inoltre, è obbligatorio garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno ed eseguire pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio della vegetazione erbacea, o altra operazione equivalente.

Quanto indicato sopra deve essere garantito su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti di cui al Regolamento (CE) n. 73/09 o di indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 o di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o di pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli artt. 85 uncies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni. Sono esclusi gli oliveti, i vigneti, il pascolo permanente e le superfici ordinariamente coltivate e gestite.

Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalla Regione.

Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. E' fatto, comunque, obbligo di sfalcio e/o lavorazione del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, per due o più anni, allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve le prescrizioni della competente autorità di gestione.

Disciplina delle attività forestali

1. E' vietata l'attività di rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e al ripristino naturalistico, da effettuare tramite l'impiego di specie autoctone, in accordo con l'Ente gestore;
2. E' obbligatorio preservare su ciascuna sponda una fascia di vegetazione forestale o arborea di almeno 5 metri di profondità, dal limite esterno dell'alveo, nel caso di interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi attraversati da corsi d'acqua;
3. E' vietato l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione;
4. E' vietato il drenaggio o il prosciugamento delle zone umide nella realizzazione di nuova viabilità forestale o di manutenzione ordinaria o straordinaria;
5. Negli interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi:
 - a) deve essere conservata la necromassa vegetale, comprese le piante deperienti, compatibilmente con le esigenze di protezione fitosanitaria di prevenzione incendi e di funzionamento della Cassa; previo accordo con l'Ente gestore;
 - b) è vietato il taglio di piante annose e marcescenti con cavità di nidificazione, ad eccezione dei casi connessi alla sicurezza pubblica, alla viabilità, alla sicurezza idraulica e per motivi fitosanitari;
 - c) vanno conservati prati all'interno del bosco con estensione superiore a 0,05 ha e pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
6. In ottemperanza alle MGC, sono vietati:
 - il taglio degli individui di tasso (*Taxus sp.*) e di agrifoglio (*Ilex sp.*), con particolare attenzione agli esemplari monumentali, fatte salve le esigenze di sicurezza pubblica;
 - l'attività di forestazione artificiale in prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo o di ripristino naturalistico, che dovranno essere realizzati, comunque, con l'impiego di specie autoctone;
 - il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva sotto le linee di media e alta tensione nel periodo 1 marzo – 31 luglio, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità e le operazioni di manutenzione dei canali interessati da linee elettriche per consentire la completa funzionalità dell'opera idraulica interessata. L'Ente competente per la valutazione di incidenza può derogare da tale periodo.

Disciplina della raccolta di flora

1. Nell'area SIC/ZPS la raccolta di flora è vietata fatti salvi motivi di studio che dovranno essere preventivamente sottoposti al rilascio del Nulla-osta dell'Ente di Gestione secondo le disposizioni degli artt. 8, 9, 10 e 11 del D.P.R.357/1997.

Gestione della fauna selvatica e domestica

1. L'area SIC/ZPS include per intero la Riserva Naturale nella quale l'esercizio venatorio e tutte le altre attività ad esso connesse sono vietate, pertanto tutte le misure che riguardano la caccia e le attività connesse (addestramento cani, gare cinofile, ecc.) valgono per la porzione di SIC/ZPS esterna alla Riserva Naturale.
2. L'eventuale attività di cattura di fauna ungulata con reti è consentita previa autorizzazione dell'Ente. L'attività di inanellamento a scopo scientifico è ammessa tutto l'anno anche all'interno della Riserva naturale, previo Nulla-osta dell'Ente Gestore;
3. Sono vietate in tutto il sito le catture di uccelli a scopo di richiamo;
4. E' vietato il ripopolamento del Barbo comune nelle acque lentiche e lotiche incluse nel Sito, in considerazione del rischio di ibridazione con altre forme;
5. L'attività di censimento degli ungulati selvatici è consentita tutto l'anno, ad esclusione del periodo dal 1 aprile al 31 luglio;
6. I piani di limitazione con trappole o strutture assimilabili devono essere realizzati impiegando esche selettive e garantendo una pronta liberazione di esemplari appartenenti a specie non bersaglio;

7. Nelle acque lentiche e lotiche del sito, è vietata l'immissione di Salmonidi, di specie ittiche alloctone, di specie ittiche autoctone estranee alla zona omogenea "Acque di CAT. B" ai sensi della Carta Ittica Regionale;

8. Sono vietati la cattura o l'uccisione intenzionale delle specie:

- di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE;
- di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;
- appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 15/2006;
- appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 15/2006;
- rane e chioccioline (Molluschi Elicidi di interesse alimentare).

Sono fatte salve le autorizzazioni per motivi di tutela e di studio secondo le disposizioni degli artt.8, 10, 11 e 12 del D.P.R. 357/1997;

9. E' vietato l'abbandono di cani e gatti. All'interno del Sito i cani devono essere condotti al guinzaglio.

10. In ottemperanza alle MGC, sono vietati:

- il controllo della densità della popolazione di volpe mediante intervento nelle tane, a meno che non sia esplicitamente autorizzato dalla Provincia, previa verifica puntuale dell'assenza di possibili impatti negativi sull'avifauna nidificante;
- la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli;
- la pratica della pesca no kill per le specie esotiche e, più in generale, la remissione degli individui alloctoni catturati con qualsiasi metodo di pesca, in ottemperanza alla L.R. n. 11/12, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento. Deve comunque essere garantita la tutela del benessere animale. L'Ente gestore individua le procedure e i siti idonei per lo stoccaggio e lo smaltimento delle carcasse delle specie alloctone catturate;
- le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone, a meno che non vi sia la certezza che si tratti di esemplari appartenenti a specie autoctone;
- l'istituzione di Aree di pesca regolamentata previste dalla L.R. 11/12, salvo deroga dell'Ente gestore del sito;
- l'istituzione di nuovi campi gara, temporanei o permanenti;
- la distruzione o il danneggiamento, anche parziale, degli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
- la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai Programmi ittici annuali.

11. In ottemperanza alle MGC, il controllo della densità di nutrie deve essere effettuato mediante gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel (senza l'uso di esche). La soppressione in gabbia è possibile esclusivamente con armi con canna ad anima liscia, preferibilmente di piccolo calibro (tipo flobert), o con dispositivi con potenza inferiore a 7,5 Joule durante tutto l'anno. E' possibile anche organizzare battute con sparo in occasione di periodi con ghiaccio e neve o ricorrere a metodi di sterilizzazione degli individui.

12. Per la porzione di SIC/ZPS esterna alla Riserva Naturale, in ottemperanza alle MGC, sono vietati:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;

- i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clipeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*) e Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m. dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica, definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
- l'attività venatoria dopo le 14,30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua e nel raggio di 500 m. da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre;
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva. Le gare cinofile possono essere autorizzate dall'Ente gestore del sito previa valutazione di incidenza positiva;
- la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria.

Tutela delle risorse idriche e dell'assetto geomorfologico

1. Per la tutela degli habitat e delle specie legati agli ambienti di zone umide valgono le seguenti prescrizioni:

- a) Divieto di pascolo.
- b) Divieto di drenaggio delle zone umide naturali salvo che per lavori di contenimento del rischio idrogeologico, previo accordo con l'Ente gestore.
- c) Obbligo del Nulla-osta da parte dell'Ente Gestore per le attività di gestione e manutenzione della vegetazione delle zone umide;
- d) divieto di taglio e asportazione della vegetazione elofitica all'interno delle zone umide con presenza di habitat.

2. In ottemperanza alle MGC, sono vietati:

- l'apertura di nuove cave.
- le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali;
- le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide nel periodo estivo. Fanno eccezione le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione delle Misure agro-ambientali, le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria e di gestione delle valli, previa valutazione di incidenza;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua;
- l'eliminazione di isole, barene e dossi esistenti nelle zone umide, fatti salvi i progetti di ripristino naturalistico approvati dall'Ente di gestione del sito e le esigenze di tipo idraulico nei confronti delle quali l'Ente potrà concedere delle specifiche deroghe a favore di AIPO;

- la bonifica idraulica delle zone umide naturali.

Disciplina degli accessi e delle attività di fruizione

1. Nell'intero sito, per la tutela della fauna e in particolare per ridurre il disturbo ai siti di riproduzione, Nell'intero sito, per la tutela della fauna e in particolare per ridurre il disturbo ai siti di riproduzione, sono vietati:

- a) Il sorvolo a bassa quota, fatti salvi i motivi di soccorso, protezione civile ed antincendio dal 1 aprile al 31 luglio;
- b) I giochi di guerra simulata;
- c) La circolazione motorizzata al di fuori delle strade, provinciali, comunali, vicinali ad uso pubblico fatta eccezione per i percorsi segnalati mediante apposita tabellazione e/o mediante realizzazione di appositi strumenti di blocco (sbarre, catene, ecc.) e per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori dei fondi. Il divieto si applica a tutti i veicoli a motore.

Realizzazione di opere a rete e di impianti tecnologici e trasformazioni del territorio

1. Nelle "Zone di particolare pregio ambientale" individuate nella "Carta del valore ambientale" allegata alle presenti Misure di Conservazione, valgono i seguenti divieti:

- a) realizzazione di impianti fotovoltaici a terra.
- b) realizzazione di recinzioni prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna selvatica;
- c) realizzazione di nuovi sentieri, piste e piste ciclabili.

2. Nelle restanti aree è necessario dimostrare la mancanza di alternative e dovrà essere effettuata la Valutazione di incidenza;

3. Nel sito è vietata l'illuminazione diretta delle zone di rifugio dei Chiroteri. Laddove si realizzino impianti d'illuminazione artificiale nei pressi delle zone umide è fatto obbligo di utilizzare luci non attiranti.

4. In ottemperanza alle MGC, sono inoltre vietati:

- la realizzazione di nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti, a meno che non si prevedano opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli mediante tecniche e accorgimenti idonei individuati dall'Ente competente ad effettuare la valutazione di incidenza;

- la realizzazione di nuovi impianti eolici. Fanno eccezione gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente. Laddove sia ammissibile la costruzione è obbligatoria la valutazione di incidenza e di impatto ante e post operam degli

impianti realizzati nel Sito e nella fascia perimetrale esterna di 5 km intorno al Sito. Ci si dovrà adeguare, inoltre, alle indicazioni adottate per i chiroteri dal Consiglio d'Europa con la risoluzione 5.6 "Wind Turbines and Bat Populations" del 2006. In particolare, la valutazione di incidenza dovrà basarsi su indagini conoscitive, sia bibliografiche, sia sul campo, relative all'intero arco dell'anno. Le indagini dovranno interessare un'area del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto, per conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici. E' necessario, inoltre, individuare e monitorare le rotte migratorie degli uccelli e dei chiroteri e le aree di collegamento delle specie presenti nell'ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (radar, termocamere) in grado di fornire le indicazioni circa la fenologia e le caratteristiche del flusso migratorio (altezza e direzione di volo, intensità);

- la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e di smaltimento di fanghi e rifiuti.

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale .

Non ricorre il caso.

D. - NORMATIVA TECNICA**D.1 - Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)**

Non ricorre il caso.

D.2 - Sicurezza statica e normativa antisismica

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 - Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica - recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435- Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"

Allegato A - CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Codice istat 2011	PRO V	Comune	Anno di			Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al1984)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi del presente documento (2003)
			Prima classif.	Declsif.	Riclasif.			
8036003	MO	Campogalliano	2003			N.C.	III	3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2011, n. 1373 - Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008

Per questo provvedimento si rimanda al testo integrale, non allegato in questo estratto.

D.3 - Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

[...]

Art. 53 (L) – Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si considerano:

- a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
- b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
- c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

Art. 58 (L) - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo - (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)

1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici, con apposita relazione nella quale debbono:

- a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
- b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
- c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
- d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59.

2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.

3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.

4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.

5. La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.

6. Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.

Art. 59 (L) - Laboratori - (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:

- a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
- b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma).

2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.

3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.

Art. 60 (L) - Emanazione di norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)

1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.

[...]

Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

Art. 66 (L) - Documenti in cantiere

1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.

2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a visitare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico

1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.

4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.

8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.

Sezione II - Vigilanza

Art. 68 (L) - Controlli

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

Art. 69 (L) - Accertamenti delle violazioni

1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del

competente ufficio comunale, verrà inoltrato all'Autorità giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui all'articolo 70.

Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori

1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione e' data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.

Sezione III - Norme penali

Art. 71 (L) - Lavori abusivi

1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.
2. E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 euro a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.

Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori

1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.

Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori

1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 e' punito con l'ammenda da 41 euro a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.

Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore

1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, e' punito con l'ammenda da 51 euro a 516 euro.

Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo

1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.

Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza

1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui e' divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

D.4 - Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

[...]

Articolo 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegata una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli

insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

[...]

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986

[...]

Art. 32.

20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.

[...]

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 1. Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:

- 1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
- 2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
- 3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
- 4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente decreto:

A) Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
- B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.
- C) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.
- D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e-o fisicamente connesse tra loro.
- E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.
- F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.
- G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
- H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
- I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
- L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento definita al titolo IV art. 31 lettera d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978.
- M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto.
- N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni.

Art. 3. Criteri generali di progettazione

3. 1. In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito.

L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita.

3. 2. L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;

b) le parti comuni.

Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.

L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e-o porticati.

3.3. Devono inoltre essere accessibili:

- a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (ora d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - n.d.r.);
- b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
- c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.

3.4. Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:

- a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili;
- b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;
- c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'[art. 5](#), sono accessibili;
- d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;
- e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.

Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;

- f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità;
- g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.

3.5. Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e-o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.

Art. 4. Criteri di progettazione per l'accessibilità

4.1. Unità ambientali e loro componenti.

4.1.1. Porte.

Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.

Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della-e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e

quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali.

Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.

(Per le specifiche vedi 8.1.1).

4.1.2. Pavimenti.

I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdruciolevoli.

Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.

Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, ecc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.

(Per le specifiche vedi 8.1.2).

4.1.3. Infissi esterni.

Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.

I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.

Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.

(Per le specifiche vedi 8.1.3).

4.1.4. Arredi fissi.

La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute. Dev'essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.

Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da permetterne un uso agevole anche a persona su sedia a ruote.

Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie.

In particolare:

- i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi;
- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta ecc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote;
- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote;
- ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con posti a sedere.

(Per le specifiche vedi 8.1.4).

4.1.5. Terminali degli impianti.

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere

facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto.

(Per le specifiche [vedi 8.1.5](#)).

4.1.6. Servizi igienici.

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:

- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante

miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.

(Per le specifiche [vedi 8.1.6](#)).

4.1.7. Cucine.

Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione, devono essere preferibilmente disposti sulla stessa parete o su pareti contigue. Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto un vano vuoto per consentire un agevole accostamento anche da parte della persona su sedia a ruote.

(Per le specifiche [vedi 8.1.7](#)).

4.1.8. Balconi e terrazze.

La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. È vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote.

Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. (Per le specifiche [vedi 8.1.8](#)).

4.1.9. Percorsi orizzontali.

Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.

I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere superate mediante rampe.

La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il facile accesso alle unità ambientali da esso servite e in punti non eccessivamente distanti tra loro essere tale da consentire l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.

Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.

(Per le specifiche [vedi 8.1.9](#)).

4.1.10. Scale.

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.

Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità.

I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.

Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;

2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;

3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;

4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;

5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.

6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.

(Per le specifiche vedi 8.1.10).

4.1.11. Rampe.

La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.

(Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11).

4.1.12. Ascensore.

L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.

I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti.

Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme, una luce di emergenza.

Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie all'accesso.

Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo.

Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.

(Per le specifiche vedi 8.1.12).

4.1.13. Servoscala e piattaforma elevatrice.

Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.

Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13; devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento.

A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoimento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.

Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote.

(Per le specifiche vedi 8.1.13).

4.1.14. Autorimesse.

Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della persona su sedia a ruote.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali.

(Per le specifiche vedi 8.1.13).

4.2. Spazi esterni.

4.2.1. Percorsi.

Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, e che assicurino loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.

I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.

Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporre rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote.

Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.

(Per le specifiche vedi 8.2.1).

4.2.2. Pavimentazione.

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucchiolevole. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.

(Per le specifiche vedi 8.2.2).

4.2.3. Parcheggi.

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

(Per le specifiche vedi 8.2.3).

4.3. Segnaletica.

Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (ora d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - n.d.r.)

I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili.

Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.

Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.

Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.

In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

4.4. Strutture sociali.

Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il requisito di accessibilità.

Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio è accessibile alle persone su sedia a ruote.

Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in proporzione.

4.5. Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio.

Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

4.6. Raccordi con la normativa antincendio.

Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in «compartimenti antincendio» piuttosto che l'individuazione di «sistemi di via d'uscita» costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

La suddivisione in compartimenti, che costituiscono «luogo sicuro statico» così come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, recante «termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi.

Art. 5. Criteri di progettazione per la visitabilità

5.1. Residenza.

Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art. 3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento.

A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche dimensionali e-o soluzioni tecniche.

In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.

5.2. Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione.

Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.

Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un «luogo sicuro statico».

In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:

- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due;

- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;

- essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.

Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.

Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;

- deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico.

Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, si devono rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

5.3. Strutture ricettive.

Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.

Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.

Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.

In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.

La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un «luogo sicuro statico» o di una via di esodo accessibile.

Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.

Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

5.4. Luoghi per il culto.

I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe.

A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito specifico.

5.5. Altri luoghi aperti al pubblico.

Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione.

A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.

Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile, devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.

5.6. Arredi fissi.

Per assicurare la visitabilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie.

A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.

5.7. Visitabilità condizionata.

Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (ora d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503)

Art. 6. Criteri di progettazione per la adattabilità.

6.1. Interventi di nuova edificazione.

Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilità.

La progettazione deve garantire l'obiettivo che precede con una particolare considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte, sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento.

A tale proposito quando all'interno di unità immobiliari a più livelli, per particolari conformazioni della scala non è possibile ipotizzare l'inserimento di un servoscala con piattaforma, deve essere previsto uno spazio idoneo per l'inserimento di una piattaforma elevatrice.

6.2. Interventi di ristrutturazione.

Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali.

L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza.

Art. 7.

7.1. Le specificazioni contenute nel capo IV art. 8 hanno valore prescrittivo, le soluzioni tecniche contenute all'art. 9, anche se non basate su tali specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri di progettazione e quindi accettabili in quanto sopperiscono alle riduzioni dimensionali con particolari soluzioni spaziali o tecnologiche.

7.2. Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.

In questo caso, la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 4 della legge n. 13 del 9 gennaio 1989 deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

7. 3. La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti.

L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

7. 4. Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

7. 5. Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.

Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.

Art. 8. Specifiche funzionali e dimensionali

8.0. Generalità.

8.0.1. Modalità di misura.

Altezza parapetto.

Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore, infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio.

Altezza corrimano.

Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio.

Altezza parapetto o corrimano scale.

Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.

Lunghezza di una rampa.

Distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate e raccordate dalla rampa.

Luce netta porta o porta-finestra.

Larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata (larghezza utile di passaggio).

Altezza maniglia.

Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola, ovvero del lembo superiore del pomello, al piano di calpestio.

Altezze apparecchi di comando, interruttori, prese, pulsanti.

Distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando al piano di calpestio.

Altezza citofono.

Distanza misurata in verticale dall'asse dell'elemento grigliato microfonico, ovvero dal lembo superiore della cornetta mobile, al piano di calpestio.

Altezza telefono a parete e cassetta per lettere.

Distanza misurata in verticale sino al piano di calpestio dell'elemento da raggiungere, per consentirne l'utilizzo, posto più in alto.

8.0.2. Spazi di manovra con sedia a ruote.

Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono i seguenti:

(Si omettono i disegni).

Nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilità degli alloggi, ove non sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui sopra, sono ammissibili i seguenti spazi minimi di manovra (manovra combinata):

(Si omettono i disegni).

8.1. Unità ambientali e loro componenti.

8.1.1. Porte.

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.

Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati.

L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

(Si omettono gli schemi grafici).

8.1.2. Pavimenti.

Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. Ove siano prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono le prescrizioni di cui al successivo punto 8.2.2.

8.1.3. Infissi esterni.

L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.

Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.

8.1.4. Arredi fissi.

Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere collocate ad una altezza superiore ai 140 cm.

Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m, e lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie.

Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere consentita un'attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine di evitare l'insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza. In tali luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate).

Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste devono essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 0,70 m.

La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete.

In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza superiore a 4,00 m.

Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere una altezza al livello del corrimano di 0,90 m.

Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al pubblico.

Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m dal calpestio.

Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote. A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5 per quanto applicabili.

8.1.5. Terminali degli impianti.

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.

(Si omette lo schema).

8.1.6. Servizi igienici.

Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
- i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio.

Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;

- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.

Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.

Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.

Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.

Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.

8.1.7. Cucine.

Per garantire la manovra e l'uso agevole del lavello e dell'apparecchio di cottura, questi devono essere previsti con sottostante spazio libero per un'altezza minima di cm 70 dal calpestio. In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro.

8.1.8. Balconi e terrazze.

Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.

8.1.9. Percorsi orizzontali e corridoi.

I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (vedi punto 8.0.2 - Spazi di manovra). Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.

Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili.

8.1.10. Scale.

Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m ed avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62-64 cm.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogradino inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°. In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogradino deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa. Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino.

Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90-1 m. Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm. Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m. In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e l'altezza minima del parapetto.

8.1.11. Rampe.

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.

La larghezza minima di una rampa deve essere:

- di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.

Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.

In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.

(Si omette il grafico).

8.1.12. Ascensore.

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.

In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.

L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima ± 2 cm.

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.

La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 1,40 m; per ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina.

Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di h. 3.

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.

Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

8.1.13. Servoscala e piattaforme elevatrici.

Servoscala.

Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida-e.

I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
- b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
- c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;

d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;

e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e, preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a m 4. Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tale caso, allorché la libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a m 2, è necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa.

In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento.

In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:

Dimensioni: per categoria a) pedana non inferiore a cm 35 x 35;

per categoria b) e c) sedile non inferiore a cm 35 x 40, posto a cm 40 - 50 da sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm 30 x 20;

per categoria d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiori; a cm 70 x 75 in luoghi aperti al pubblico.

Portata: per le categorie a), b) e c) non inferiore a kg 100 e non superiore a kg 200;

per le categorie d) ed e) non inferiore a kg 150 in luoghi aperti al pubblico e 130 negli altri casi.

Velocità: massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm-sec.

Comandi: sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-discesa e chiamata-rimando posti ad un'altezza compresa tra cm 70 e cm 110.

è consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il percorso.

Ancoraggi: gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5.

Sicurezze elettriche: tensione massima di alimentazione V 220 monofase (preferibilmente V 24 cc.);

- tensione del circuito ausiliario: V 24;

- interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA);

- isolamenti in genere a norma CEI;

- messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione è ammessa, in alternativa, l'adozione di doppi isolamenti.

Sicurezze dei comandi: devono essere del tipo «uomo presente» e protetti contro l'azionamento accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici; devono essere integrati da interruttore a chiave estraibile e consentire la possibilità di fermare l'apparecchiatura in movimento da tutti i posti di comando;

- i pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del servoscala ovvero quando la marcia del servoscala avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribaltata.

Sicurezze meccaniche: devono essere garantite le seguenti caratteristiche:

a) coefficiente di sicurezza minimo: $K=2$ per parti meccaniche in genere ed in particolare:

- per traino a fune (sempre due indipendenti) $K=6$ cad.;

- per traino a catena (due indipendenti $K=6$ cad. ovvero una $K=10$);

- per traino pignone cremagliera o simili $K=2$;

- per traino ad aderenza $K=2$;

b) limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima che la velocità del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da comandare l'arresto del motore principale

consentendo l'arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm 5 misurato in verticale dal punto corrispondente all'entrata in funzione del limitatore;

c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di cm 8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.

Sicurezza anticaduta: per i servoscala di tipo a), b), c) si devono prevedere barre o braccioli di protezione (almeno uno posto verso il basso) mentre per quelli di tipo d) ed e) oltre alle barre di cui sopra si devono prevedere bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto.

Le barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere in posizione di contenimento della persona e-o della sedia a ruote.

Nei servoscala di categoria d) ed e) l'accesso o l'uscita dalla piattaforma posta nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo abbassato.

Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al 15%.

Sicurezza di percorso: lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato dall'apparecchiatura in movimento e quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli, intradosso, solai sovrastanti ecc. Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del servoscala, dovranno essere previste le seguenti sicurezze:

- sistema anticesoimento nel moto verso l'alto da prevedere sul bordo superiore del corpo macchina e della piattaforma;
- sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta la parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo macchina;
- sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza del bordo inferiore del corpo macchina e della piattaforma.

Piattaforme elevatrici.

Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml. 4, con velocità non superiore a 0,1 m-s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.

Le piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto.

La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.

La portata utile minima deve essere di kg 130.

Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m 0,80 x 1,20.

Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.

8.1.14. Autorimesse.

Le autorimesse singole e collettive, ad eccezione di quelle degli edifici residenziali per i quali non è obbligatorio l'uso dell'ascensore e fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori o altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere raccordate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante rampe di modesto sviluppo lineare ed aventi pendenza massima pari all'8%.

Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili.

Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica immediatamente accessibili di cui al precedente art. 3 devono essere previsti posti auto con le caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi accessibili. Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile in caso di emergenza raggiungere in breve tempo un «luogo sicuro statico», o una via di esodo accessibile. Le rampe carrabili e-o pedonali devono essere dotate di corrimano.

8.2. Spazi esterni.

8.2.1. Percorsi.

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 - Spazi di manovra).

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.

Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.

La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%. In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.

Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm. Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.

Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

8.2.2. Pavimentazioni.

Per pavimentazione antisdrucchiolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd.

(B.C.R.A.) Rep. CEC. 6-81, sia superiore ai seguenti valori:

- 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.

Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

8.2.3. Parcheggi.

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

Art. 9. Soluzioni tecniche conformi.

9.1. Unità ambientali.

9.1.1. Percorsi orizzontali.

Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm.

Le soluzioni A1 - C1 - C3 - e C5 - sono ammissibili solo in caso di adeguamento.

A) Passaggio in vano porta su parete perpendicolare al verso di marcia della sedia a ruote.

A1 - necessità di indietreggiare durante l'apertura.

Profondità libera necessaria cm 190.

Larghezza dal corridoio cm 100.

A2 - Manovra semplice senza indietreggiare.

Spazio laterale di rispetto di cm 45.

Profondità libera necessaria cm 135.

A3 - Larghezza libera cm 100.

Profondità libera necessaria cm 120.

B) Passaggio in vano porta posta su parete parallela al verso di marcia della sedia a ruote.

B1 - Larghezza del corridoio cm 100.

Spazio necessario oltre la porta cm 20.

Spazio per l'inizio manovra prima della porta cm 100.

Apertura porta oltre i 90°.

Idem per l'immissione opposta.

B2 - Larghezza del corridoio cm 100.

Spazio necessario, oltre la porta, di cm 110 per poterla aprire: poi, retromarcia e accesso.

Spazio necessario prima della porta quanto il suo ingombro.

Idem per l'immissione opposta.

B3 - Larghezza del corridoio cm 100.

Apertura porta 90°.

Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio, cm 20.

Spazio necessario, prima della porta, nel corridoio, cm 90 (per garantire ritorno).

B4 - Larghezza del corridoio cm 100.

Apertura porta oltre i 90°.

Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio, cm 10.

Spazio necessario, oltre la porta, nel vano d'immissione, cm 20.

Spazio necessario, prima della porta, nel corridoio, almeno cm 90 (per garantire ritorno).

C) Passaggi in disimpegni e attraverso porte poste in linea tra loro e su pareti perpendicolari al verso di marcia della sedia a ruote.

C1 - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta.

Profondità necessaria, cm 190.

Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm 120.

Larghezza del disimpegno cm 100.

C2 - Manovra semplice, senza dover indietreggiare.

Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45.
Profondità necessaria, cm 180.
Larghezza necessaria cm 135.
C3 - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta.
Larghezza del disimpegno cm 100.
Profondità necessaria cm 190.
C4 - Manovra semplice senza dover indietreggiare.
Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45.
Profondità necessaria cm 210.
C5 - idem come C1 e C3.
C6 - Manovra semplice senza dover indietreggiare.
Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45.
Profondità necessaria cm 170.
Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm 135.
D) Passaggi in disimpegni e attraverso porte ortogonali tra loro.
D1 - Larghezza del disimpegno cm 100.
Spazio necessario oltre la porta cm 20.
Spazio necessario tra le due porte cm 110.
D2 - Larghezza del disimpegno cm 100.
Apertura porte prefissata a 90°.
Profondità del disimpegno cm 140.
(Si omettono i disegni)

Art. 10. Elaborati tecnici

10.1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui al presente decreto. In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici.

10.2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo, del grado di accessibilità delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio.

Art. 11. Verifiche

11.1. Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge.

(il primo comma dell'articolo 221 del r.d. n. 1265 del 1934 è stato abrogato dall'articolo 5 del d.P.R. n. 425 del 1994, il procedimento per il rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità è ora disciplinato da quest'ultimo d.P.R.)

11.2. A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

Art. 12. Aggiornamento e modifica delle prescrizioni

12.1. La soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, nonché l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, sono attribuite ad una

Commissione permanente istituita con decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e degli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.

12.2. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni tecniche alternative a tale Commissione permanente la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per l'aggiornamento del presente decreto.

(Si omette l'allegato)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

Titolo I - SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Definizioni ed oggetto

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».

2. Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.

Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.

4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.

[...]

Titolo III - STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE

Art. 13. - Le norme generali per gli edifici

1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità dei tipi edilizi.

2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla particolarità del tipo.
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile.

Art. 14. - Modalità di misura

1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici

dal 14 giugno 1989, n. 236.

[...]

Titolo IV - PROCEDURE

Art. 19. - Deroche e soluzioni alternative

1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (1), e all'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (2), la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisorie ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.
4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art. 22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

(1) Il testo dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), è il seguente:

" Art. 1 - Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

- 1) le cose immobili che hanno cospicui carattere di bellezza naturale o singolarità geologica;
- 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
- 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".

(2) Il testo dell'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico), è il seguente:

"Art. 2 - Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come atali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale. La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo".

Art. 20. - Elaborati tecnici

1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

Art. 21. - Verifiche

1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.
2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

Art. 22. - Aggiornamento e modifica delle prescrizioni

1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita a sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, nonché il parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art. 13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento. [...]

D.5 - Sicurezza degli impianti

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

[...]

Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

[...]

D.6 - Prevenzione degli incendi e degli infortuni

Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili

[...]

Art. 3.7.2 - Rampe

Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a 4,5 m. Per le autorimesse sino a quindici autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m.

Per autorimesse oltre 15 e fino a 40 autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3,00 m a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato.

Diversi compartimenti, realizzati anche su più piani, possono essere serviti da unica rampa o da unica coppia di rampe a senso unico di marcia come sopra descritto purché le rampe siano aperte o a prova di fumo.

Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8,25 m per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m per rampe a senso unico di marcia.

Nel caso di autorimesse interrate, con capacità di parcheggio non superiore a 30 autoveicoli, è consentito che l'accesso avvenga da montauto alle seguenti condizioni:

- il locale per il ricevimento degli autoveicoli annesso al montauto sia ubicato su spazio scoperto; qualora non sia garantito tale requisito il locale ricevimento sia del tipo protetto con stesse caratteristiche del vano montauto;
- il vano montauto sia protetto rispetto all'area destinata a parcheggio con struttura di separazione REI 90 e porte di caratteristiche non inferiori a RE 90;
- il sistema del montauto sia dotato di dispositivo ausiliario automatico per l'alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia di rete. Il relativo generatore abbia potenza sufficiente per l'alimentazione di tutti gli impianti di sicurezza;
- l'autorimessa sia dotata di impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di almeno 30 minuti;
- la movimentazione degli automezzi nel vano montauto avvenga senza persone a bordo;
- sia esposto all'esterno, in corrispondenza del vano di caricamento in luogo idoneo e facilmente visibile, il regolamento di utilizzazione dell'impianto, con le limitazioni e prescrizioni di esercizio;

- l'area destinata al parcheggio degli autoveicoli sia dotata di impianto fisso di spegnimento automatico del tipo a pioggia (sprinkler).

D.7 - Demolizione o rimozione dell'amianto

Non ricorre il caso.

D.8 - Contenimento del consumo energetico degli edifici

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2011, n. 1366 - Proposta di modifica della parte seconda - allegati - della delibera dell'assemblea legislativa n. 156/2008

Per questo provvedimento si rimanda al testo integrale, non riportato qui in estratto.

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 2013, n. 832 - Modifica degli Allegati 1 e 15 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 - Parte seconda – Allegati

Per questo provvedimento si rimanda al testo integrale, non riportato qui in estratto.

D.9 - Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447

[...]

Art. 8. - Disposizioni in materia di impatto acustico

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformita' alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c discoteche;
- d circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e impianti sportivi e ricreativi;
- f ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a scuole e asili nido;
- b ospedali;
- c case di cura e di riposo;
- d parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento)).

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e' resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

[...]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2004, n. 673 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

CAPO I - CRITERI GENERALI

Articolo 1 - Criteri generali

1. La documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta ai sensi dell'art.10, comma 1 della L.R. n.15/2001 nell'ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale, nel caso di:

- realizzazione;
- modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere;
- potenziamento, delle seguenti opere:
 - a aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
 - c discoteche;
 - d circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e impianti sportivi e ricreativi;
 - f ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

2. La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta secondo i criteri indicati nei successivi articoli, deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'art.10, comma 3 della L. R. n.15/2001, alle domande per il rilascio di:

- a) permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
- b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

[....]

ARTICOLO 6 - Centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa ai centri commerciali e alle grandi strutture di vendita, di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59" deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a) tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
- b) eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
- c) descrizione delle attività, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (carico/scarico merci, ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo;
- d) i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori. Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
- e) dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico per le discoteche e per gli impianti sportivi e ricreativi (intendendo per impianti ricreativi strutture fisse e permanenti, anche ad esercizio stagionale, come parchi divertimenti, impianti con giochi acquatici, luna park, etc.) deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a) tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
- b) eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
- c) descrizione degli impianti e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota, forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su sorgenti sonore dello stesso tipo;
- d) i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori, all'utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
- e) per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono.

3. Per la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di circoli privati e pubblici esercizi che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del titolare dell'esercizio.

Per gli altri casi occorre predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico contenente, oltre a quanto previsto all'articolo 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

a) la capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli;

b) la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori e le caratteristiche demissione delle sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, occorre stimare i livelli sonori di immissione differenziale;

c) per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione per via solida (vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od opere.

4. L'Autorità di controllo può richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

[...]

D.10 - Produzione di materiali da scavo

Non ricorre il caso.

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento

D.11.1 Tutela delle acque dall'inquinamento (Scarichi idrici domestici)

Delibera della Giunta regionale del 14 febbraio 2005, n. 286: “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”

CAPITOLO 1. Premessa

[...]

Il – La presente direttiva è rivolta sia alle Province ed ai Comuni in quanto titolari delle funzioni autorizzative in materia di scarichi di acque reflue, sia agli organismi tecnici deputati alla predisposizione, valutazione, realizzazione degli interventi per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia.

CAPITOLO 8 - ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DA AREE ESTERNE

[...]

Il - Sulla base dei dati della comune esperienza, ai fini di individuare le possibili casistiche per le quali il dilavamento delle superfici esterne operato dalle acque meteoriche può costituire un fattore di inquinamento, occorre riferirsi ai seguenti criteri generali:

a) L'inquinamento potrebbe derivare dallo svolgimento delle fasi di attività all'aperto quali lo stoccaggio / accumulo o la movimentazione di materie prime, di scarti / rifiuti ovvero l'esecuzione di particolari lavorazioni che non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi (ad esempio l'autodemolizione).

b) La presenza di sostanze pericolose potrebbe derivare dalle operazioni di spillamento, dagli sfiati e dalle condense di alcune installazioni o impianti che non possono essere raccolti puntualmente.

c) Le acque inquinate hanno origine dal passaggio delle acque meteoriche su aree dedicate allo svolgimento di operazioni per loro natura tipicamente "sporcanti" ovvero su aree dedicate al deposito di materie prime o rifiuti.

Sulla base dei criteri suddetti, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 39, comma 3, del decreto:

- Stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all'accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici .

A titolo indicativo, si identificano i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche soggetti alle predette disposizioni dell'art. 39, comma 3, del decreto:

- Industria petrolifera;
- Industrie / impianti chimici;
- Impianti di produzione e trasformazione dei metalli (impianti di produzione di ghisa e acciaio / fonderie di metalli ferrosi); - Trattamento e rivestimento superficiale dei metalli; - Stazioni di distribuzione di carburante;
- Depositi all'ingrosso di preparati / sostanze liquide e/o solide, anche pericolose;
- Depositi di veicoli destinati alla rottamazione / attività di demolizione autoveicoli ai sensi del Dlgs 209/2003;
- Depositi di rifiuti, centri di raccolta / stoccaggio / trasformazione degli stessi.

Articolo 8.1 - Forme di controllo e gestione delle acque di prima pioggia

Ai fini della disciplina dello scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio derivanti dalle aree esterne degli stabilimenti / insediamenti richiamati al precedente punto 8 - II, si forniscono i seguenti criteri di indirizzo:

Articolo 8.1.1 - Aree esterne dotate di fognatura di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio

I - Recapito in rete fognaria unitaria Nei casi in cui le aree esterne siano dotate di proprie fognature di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio con recapito nella rete fognaria di tipo unitario esterna agli insediamenti, valgono le norme e prescrizioni regolamentari stabilite dal gestore del servizio idrico integrato o da altro soggetto gestore titolare del servizio. In questo ambito si avranno a riferimento i seguenti criteri di indirizzo:

- garantire che le acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne siano convogliate nella rete fognaria unitaria. Qualora sia richiesto da esigenze di funzionalità idraulica della rete unitaria durante gli eventi piovosi, il gestore del servizio prescriverà la realizzazione di sistemi di accumulo di tali acque (vasche di prima pioggia) presso gli insediamenti definendo le modalità ed i tempi del loro convogliamento nella rete medesima.
- Evitare il sovraccarico idraulico della rete fognaria unitaria durante gli eventi piovosi. A tal fine potrà essere prevista la possibilità che le acque seconda pioggia derivanti dalle aree esterne degli insediamenti siano recapitate in corpi idrici superficiali, qualora presenti.

II - Recapito in rete fognaria separata (rete bianca) Nei casi in cui le aree esterne siano dotate di proprie fognature di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio con recapito nella rete bianca esterna all'insediamento, dovranno essere adottati i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia da ricondursi, di norma, all'installazione di dispositivi per il convogliamento delle stesse nella fognatura nera aziendale ovvero alla raccolta e contenimento delle acque medesime attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere attivato il loro successivo svuotamento nell'ambito, di norma, delle 48 - 72 ore successive all'ultimo evento piovoso con l'invio nella fognatura nera.

In ogni condizione le acque di lavaggio delle aree esterne devono essere convogliate nella fognatura nera aziendale. Le acque di seconda pioggia come definite al precedente capitolo 2 – punto VI, derivanti dalle predette aree esterne sono recapitate direttamente nella rete bianca.

Ai fini delle modalità / prescrizioni di scarico delle acque di prima pioggia o di lavaggio nonché delle acque di seconda pioggia nella rete bianca, trovano applicazione le norme regolamentari stabilite dal gestore del servizio idrico integrato o da altro soggetto gestore titolare del servizio.

Articolo 8.1.2 - Aree esterne sprovviste di fognatura di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio

I - La fattispecie in argomento, da riferirsi di norma agli stabilimenti / insediamenti esistenti, è caratterizzata dalla presenza di una superficie impermeabile scoperta non dotata di condotte di raccolta delle acque meteoriche o di lavaggio, connessa a stabilimenti industriali o insediamenti a diversa destinazione (commerciale / produzione di beni, di servizio, ecc.) nella quale vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose legato all'uso di tali superficie ovvero di sostanze che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici : svolgimento di fasi di lavorazioni, accumulo, movimentazione, deposito / stoccaggio di materie prime, prodotti o scarti/rifiuti. Gli elementi di valutazione dovranno tenere conto oltre dell'attività svolta e della destinazione d'uso delle aree esterne, anche della sussistenza di un pericolo per l'ambiente determinato dalla dispersione incontrollata di tali acque nelle aree circostanti attraverso infiltrazione / percolazione nel terreno o lisciviazione attraverso reti di scolo o corsi d'acqua.

II - Verificata l'esistenza dei presupposti suddetti, l'autorità competente dispone i provvedimenti del caso. A tal fine si avranno a riferimento i seguenti criteri di indirizzo:

a) Realizzazione di fognature per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento ed installazione di dispositivi per il convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio nella fognatura aziendale delle acque reflue degli insediamenti / stabilimenti connessi con le superfici esterne interessate. In questi casi sono da privilegiare interventi per la realizzazione di "sistemi frazionati" in modo che gli stessi siano sottesi ad aree ristrette dove realmente vengono eseguite le operazioni/attività responsabili del dilavamento.

b) Prescrizioni di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici esterne dove vengono eseguite le operazioni/attività responsabili del rilascio delle sostanze pericolose (bacini di contenimento, coperture, ecc.).

c) Adozione di sistemi di raccolta e trattamento dedicato delle acque di prima pioggia e di lavaggio finalizzato allo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo. A tale scopo dette acque possono essere convogliate all'impianto di depurazione a servizio delle acque reflue industriali dello stesso insediamento; quando ciò non sia possibile è da ritenersi coerente l'adozione di sistemi adeguati di trattamento, dimensionati in relazione ai volumi da smaltire III – Ai fini del regime autorizzativo degli scarichi delle acque di prima pioggia o di lavaggio di cui al precedente punto II, si applicano i criteri e le indicazioni previsti al precedente capitolo 8.1.1

Articolo 8.3 - Competenze / funzioni autorizzative

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque di prima pioggia e delle acque reflue di dilavamento di cui ai precedenti capitoli 8.1.1 e 8.1.2, le funzioni sono così ripartite:

[...]

Al Comune compete la verifica del rispetto delle prescrizioni per la gestione delle acque di pioggia e di lavaggio degli insediamenti/ stabilimenti di cui al precedente capitolo 8 – II che scaricano le acque meteoriche di dilavamento in rete fognaria separata. Tale verifica risponde all'esigenza di garantire il rispetto delle prescrizioni richiamate al capitolo 8.1.1, punto II, anche in relazione a quanto eventualmente previsto dalle norme regolamentari per lo scarico delle acque meteoriche nella rete bianca. La tipologia degli interventi da realizzare per la gestione delle acque di prima pioggia o di lavaggio da aree esterne ed i tempi di realizzazione sono stabiliti, da parte del Comune, attraverso il provvedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'insediamento in rete fognaria.

Analoghe funzioni sono svolte per le medesime tipologie di scarichi qualora abbiano origine dagli insediamenti/stabilimenti di cui al precedente capitolo 8.1.2.

[...]

D.11.2 Effluenti di allevamento e acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.

Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 - adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali

[...]

Art. 8 – Disciplina dell'utilizzazione agronomica

1. Le disposizioni inerenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari di allevamento sono emanate con regolamento della Giunta regionale. Le specifiche norme tecniche sono stabilite con atto del competente direttore generale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

2. Gli atti di cui al comma 1, relativamente all'utilizzo degli effluenti di allevamento, devono contenere:

- a) il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) in coerenza con le misure e le indicazioni di cui all'Allegato 7/A – IV della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici;
- b) i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;
- c) la disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;
- d) la disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica, in particolare dei registri di utilizzazione, nonché dei casi di esonero della comunicazione;
- e) i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori;
- f) le disposizioni transitorie che consentono per le attività di utilizzazione esistenti il proseguimento di dette attività nonché il termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

Art. 9 - Controlli

1. La Provincia esercita le funzioni di controllo per l'applicazione delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente (ARPA), sulla base di programmi annuali di controllo redatti ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna).

2. I provvedimenti di cui all'articolo 8 individuano i criteri ed i tempi di predisposizione dei programmi di controllo in coerenza con quanto previsto dagli articoli 30 e 33 del decreto ministeriale 7 aprile 2006

[...]

Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. - Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.

[...]

TITOLO II -Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e fertilizzanti azotati

Articolo 3 - Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e di fertilizzanti azotati in relazione alla vulnerabilità ai nitrati di origine agricola

1. Nelle zone vulnerabili ai nitrati e nelle zone assimilate, come individuate dalla cartografia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e/o di altri fertilizzanti azotati è disciplinata dalle norme specifiche riportate al Capo I.

2. Nelle zone non vulnerabili ai nitrati, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e/o di altri fertilizzanti azotati è disciplinata dalle norme del Capo II.

CAPO I -PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

Articolo 4 - Superfici vietate all'utilizzazione di effluenti di allevamento e di fertilizzanti azotati

1. L'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e di fertilizzanti azotati è vietata:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
2. In relazione alle colture, il divieto si applica:
 - a) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - b) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - c) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
3. In relazione ai corsi d'acqua superficiali, il divieto si applica:
 - a) entro 5 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i letami;
 - b) entro 10 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i liquami;
 - c) entro 30 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
 - a) ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non confluenti in corpi idrici naturali;
 - b) ai corpi idrici artificiali con arginatura coincidente con la sponda;
 - c) ai sistemi di scolo aziendali adibiti esclusivamente alla raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche.
5. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti stabiliti dagli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, e dalle norme e regolamenti di settore.

Articolo 5 - Limiti all'utilizzazione dei liquami e dei letami per superfici in pendenza

1. L'applicazione a fini di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, di fertilizzanti minerali e ammendanti di cui al D.lgs. 29 aprile 2010, n.75, e di altre biomasse è vietata in caso di rischio significativo di perdite di nutrienti da dilavamento e percolazione.
2. Al fine di ridurre tale rischio, in caso di spandimento di letami, fertilizzanti commerciali e altre biomasse palabili su terreni con pendenza superiore al 10%, devono essere assicurate la copertura vegetale del suolo e, laddove possibile, l'applicazione di appropriate pratiche per la conservazione del suolo. Sui terreni arativi, deve essere praticata l'incorporazione dei fertilizzanti di cui al presente comma entro il giorno seguente.
3. In relazione alla morfologia del territorio, è vietato utilizzare liquami su appezzamenti con pendenza media superiore al 10%.
4. E' consentito l'utilizzo di liquami su appezzamenti con pendenze sino al 15% in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione di esso, nonché attraverso l'utilizzo di adeguate tecniche di spandimento, secondo la disciplina contenuta nelle norme tecniche.
5. In caso di aree agricole svantaggiate, riconosciute ai sensi del Regolamento CE del Consiglio del 17 Maggio 1999 n. 1257, l'applicazione di liquami è permessa su terreni in pendenza fino al 30% purché i carichi di azoto e di liquame siano frazionati in modo da non superare, per ogni

applicazione, rispettivamente i 50 kg/ha e le 35 t/ha. Nel caso di colture con crescita primaverile particolarmente tardiva, è fatto obbligo di una seconda coltura per il periodo invernale, secondo quanto previsto dalle norme tecniche.

6. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti stabiliti dagli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, e dalle norme e dai regolamenti di settore.

[...]

Articolo 10 - Divieto di accumulo

1. L'accumulo non è ammesso:
 - a) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano come definite al precedente articolo 2 lettera b.2);
 - b) a distanza inferiore a 5 m dalle scoline;
 - c) a distanza inferiore a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - d) a distanza inferiore a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
 - e) ad una distanza inferiore a 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati in zona agricola, qualora non siano previste indicazioni specifiche dai regolamenti comunali di cui al successivo comma 2.
2. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti espressamente previsti dalle norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igienico-sanitarie, e dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia.

[...]

Articolo 13 - Divieti di localizzazione dei contenitori per lo stoccaggio dei letami e dei liquami

1. Lo stoccaggio dei letami, dei liquami e di altri fertilizzanti ottenuti da biomasse non è ammesso:
 - a) entro 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, dei laghi e bacini;
 - b) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano come definite al precedente art. 2, lett. b.2).
2. Nella fascia fluviale A, come definita dal PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio.
3. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti derivanti da norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igienico-sanitarie, dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia.

CAPO II - DISCIPLINA PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE NON VULNERABILI DA NITRATI

Articolo 30 -Campo di applicazione

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Capo i titolari delle imprese che operano in zone non vulnerabili all'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e/o di altri fertilizzanti azotati, come definiti all'art. 2.

Articolo 31 - Superfici vietate all'utilizzazione di effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti azotati

1. L'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti azotati è vietata:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico o privato, e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto, o saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.

2. In relazione alle colture, il divieto si applica:
 - a) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - b) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - c) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

3. In relazione ai corsi d'acqua superficiali, il divieto si applica:
 - a) entro 5 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i letami;
 - b) entro 10 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i liquami;
 - c) entro 30 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
 - d) limitatamente ai liquami, nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
 - a) ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non confluenti in corpi idrici naturali;
 - b) ai corpi idrici artificiali con arginatura coincidente con la sponda;
 - c) ai sistemi di scolo aziendali adibiti esclusivamente alla raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche.

5. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti stabiliti dagli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, e dalle norme e dai regolamenti di settore.

Articolo 32 - Limiti all'utilizzazione dei liquami e dei letami per superfici in pendenza

1. L'applicazione a fini di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, di fertilizzanti minerali e ammendanti di cui al D.lgs. 29 aprile 2010, n.75, e di altre biomasse è vietata in caso di rischio significativo di perdite di nutrienti da dilavamento e percolazione.

2. Al fine di ridurre tale rischio, in caso di spandimento di letami, fertilizzanti commerciali e altre biomasse palabili su terreni con pendenza superiore al 10%, devono essere assicurate la copertura vegetale del suolo e, laddove possibile, l'applicazione di appropriate pratiche per la conservazione del suolo. Sui terreni arativi, deve essere praticata l'incorporazione dei fertilizzanti di cui al presente comma entro il giorno seguente.

3. In relazione alla morfologia del territorio, è vietato utilizzare liquami su appezzamenti con pendenza media superiore al 10%.

4. E' consentito l'utilizzo di liquami su appezzamenti con pendenze sino al 15% in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione di esso, nonché attraverso l'utilizzo di adeguate tecniche di spandimento, secondo la disciplina contenuta nelle norme tecniche.

5. In caso di aree agricole svantaggiate, riconosciute ai sensi del Regolamento CE del Consiglio del

17 Maggio 1999 n. 1257, l'applicazione di liquami è permessa su terreni in pendenza fino al 30% purché i carichi di azoto e di liquame siano frazionati in modo da non superare, per ogni applicazione, rispettivamente i 50 kg/ha e le 35 t/ha. Nel caso di colture con crescita primaverile particolarmente tardiva, è fatto obbligo di una seconda coltura per il periodo invernale, secondo quanto previsto dalle norme tecniche.

6. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti stabiliti dagli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, e dalle norme e dai regolamenti di settore.

[...]

Articolo 35 - Accumulo temporaneo di letami e divieto

1. L'accumulo ai fini dell'utilizzazione agronomica è ammesso soltanto per i letami e, nell'ambito della categoria assimilati soltanto per le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli.

2. L'accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno.

3. L'accumulo dei letami sul suolo agricolo è ammesso per un periodo non superiore a 6 mesi dopo uno stoccaggio avviato almeno da 90 giorni.

4. Per la lettiera degli allevamenti avicoli a ciclo inferiore a 90 giorni può prevedersi un periodo di accumulo temporaneo sino ad un massimo di 9 mesi a condizione che siano adottate misure atte a evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione. Tali misure sono elencate in Allegato III.

5. Il periodo di accumulo ha inizio il giorno del primo trasferimento in campo dei letami o delle lettiere esauste.

6. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria. Per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, la loro formazione deve essere contenuta praticando il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo e rispettando le specifiche tecniche riportate in Allegato III.

7. L'accumulo non è ammesso:

- a) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano;
- b) a distanza inferiore a 5 m dalle scoline;
- c) a distanza inferiore a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- d) a distanza inferiore a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- e) ad una distanza inferiore a 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati in zona agricola, qualora non siano previste indicazioni specifiche dai regolamenti comunali di cui al successivo comma 8.

8. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti espressamente previsti dalle norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igienico-sanitarie, e dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia.

Articolo 36 - Divieti di localizzazione di contenitori per lo stoccaggio dei letami e dei liquami

1. Lo stoccaggio dei letami, dei liquami e di altri fertilizzanti azotati ottenuti da biomasse non è ammesso:

- a) entro 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, dei laghi e bacini;
- b) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano, come definite al precedente art. 2, lett. b.2).

2. Nella fascia fluviale A, come definita dal PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio.

3. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti derivanti da norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igienico-sanitarie, dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia.

TITOLO III Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari

Articolo 44 - Ambito di applicazione

1. Possono essere destinate all'utilizzazione agronomica le acque reflue di aziende agricole, come definite dall'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c) del D. lgs. n. 152 del 2006, e di aziende agroalimentari lattiero-casearie, vitivinicole e ortofrutticole che ne destinano alla utilizzazione agronomica quantità non superiori a 4.000 metri cubi all'anno, contenenti sostanze naturali e non pericolose e quantitativi di azoto non superiori a 1.000 chilogrammi/anno prima della fase di stoccaggio.

2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1 è consentita purché siano garantiti:

- a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dai Piani di gestione dei distretti in cui ricade il territorio regionale;
- b) l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.

3. E' ammessa l'utilizzazione agronomica delle acque reflue finalizzata a veicolare prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al presente Titolo le aziende di cui al comma 1 che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale e che saranno definiti con provvedimento del Direttore Generale competente.

Articolo 45 -Esclusioni

1. Non sono ritenute idonee alla utilizzazione agronomica le seguenti tipologie di acque reflue:

- a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
- b) le acque di prima pioggia;
- c) le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, da produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati e, più in generale, le acque derivanti dai processi enologici contenenti sostanze prioritarie di cui alla Tabella 1/A dell'All. 1 del DM 14 aprile 2009, n. 56;
- d) le acque reflue contenenti detergenti, disinfettanti, tensioattivi, fatte salve quelle che provengono dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio dei recipienti, attrezzi e accessori utilizzati nei processi di vinificazione;
- e) il siero di latte, il latticello, la scotta e le acque di processo delle paste filate delle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno.

[...]

Articolo 49 - Stoccaggio

1. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e in considerazione del tempo in cui l'impiego agricolo è vietato o impedito da motivazioni agronomiche o climatiche.

2. I contenitori delle acque reflue devono avere una capacità minima pari al volume medio annuale prodotto in 90 giorni.

3. In merito alla produzione discontinua di acque reflue di piccole imprese vitivinicole e ortofrutticole, la capacità di stoccaggio è valutata in rapporto al volume medio nelle fasi di produzione ed alle possibilità di utilizzazione per rispondere alle esigenze colturali nello stesso periodo stagionale della loro produzione.
 4. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue sono realizzati a tenuta idraulica, al fine di evitare la percolazione o la dispersione delle stesse all'esterno.
 5. I contenitori di stoccaggio devono essere localizzati in aree non destinate ai processi produttivi al fine di evitare un possibile inquinamento microbiologico dell'ambiente di lavorazione dei prodotti. I contenitori possono essere ubicati anche al di fuori del perimetro dell'area su cui insiste l'impianto di lavorazione e al di fuori dell'area agricola su cui sono utilizzati. In tal caso, deve essere garantita la non miscelazione con tipologie di acque reflue diverse da quelle di cui al presente regolamento o con rifiuti. La miscelazione con effluenti zootecnici è ammessa, solo nel caso di contenitori di stoccaggio ubicati all'interno della azienda, purché sia adeguatamente valutata nel Piano di utilizzazione agronomica, ove previsto.
 6. Lo stoccaggio non è ammesso:
 - a) entro 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, dei laghi e bacini;
 - b) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano come definite al precedente art. 2, lett. b.2).
 7. Nella fascia fluviale A, come definita dal PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio.
 8. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti derivanti da norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igienico-sanitarie, dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia.
- [...]

D.12 - Prevenzione inquinamento luminoso

Deliberazione della giunta regionale 18 novembre 2013, n. 1688 - Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"

Art.1 - Finalità

1. La presente direttiva ha le seguenti finalità:
 - a) indicare i criteri sulla base dei quali Province e Comuni definiscono l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c) e dall'art. 4, comma 1, lettera a) della LR. 19/2003 di seguito denominata "legge";
 - b) definire le modalità di redazione e progettazione di tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, come previsto dall'art.4, comma 2 della legge;
 - c) definire gli impianti di illuminazione per i quali è concessa deroga, come previsto dall'art. 5, comma 2 della legge;
 - d) fornire indirizzi di buona amministrazione e di progettazione finalizzati a conseguire un significativo risparmio energetico ed economico, attraverso la riqualificazione degli impianti esistenti.

Art.2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si forniscono le seguenti definizioni:

Apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce, filtra e trasforma la luce emessa da una o più sorgenti/moduli LED e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle sorgenti/moduli LED e, se necessario, i circuiti ausiliari ed i loro collegamenti al circuito di alimentazione.

Dichiarazione d'interesse culturale: provvedimento emesso dal Ministero ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" su avvio del Soprintendente, che accerta la sussistenza dell'interesse culturale di un determinato bene mobile o immobile, riconoscendone una valenza di tipo artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Illuminazione architettonica d'accento: illuminazione di monumenti e strutture architettoniche, avente carattere puntuale e non diffuso, che enfatizza una porzione di edificio o un oggetto sulla superficie da illuminare.

Illuminazione architettonica diffusa: illuminazione di monumenti e strutture architettoniche, avente carattere diffuso, generalmente rivolta verso le facciate, finalizzata a sottolineare con la luce gli aspetti significativi dello stesso o la sua collocazione urbana.

Illuminazione funzionale: illuminazione di un ambito circoscritto che consente, attraverso il soddisfacimento di criteri illuminotecnici determinati da leggi o normative del settore – o, in mancanza di queste, dalla buona pratica – lo svolgimento di attività coerenti con l'ambito considerato in condizioni di sicurezza e comfort per gli utenti.

Illuminazione di uso temporaneo: illuminazione determinata da impianti fissi o provvisori aventi le seguenti caratteristiche alternative: 1) durata massima di esercizio giornaliero inferiore o uguale a due ore consecutive; 2) durata massima di esercizio inferiore a 15 giorni solari consecutivi con ripetitività dell'evento ristretta a soli 2 esercizi annuali.

Impianto di illuminazione esterna: sistema complesso di elementi la cui funzione è quella di fornire luce in ambito esterno che presenta contiguità territoriale e costituito da tre o più apparecchi illuminanti afferenti al medesimo quadro di alimentazione. Ai fini della presente direttiva si distingue in:

Impianto esistente: l' impianto già realizzato alla data di entrata in vigore della presente direttiva;

Impianto nuovo: l' impianto realizzato, o ancora in fase di realizzazione/ progettazione/ appalto, alla data di entrata in vigore della presente direttiva;

Illuminazione esterna pubblica: illuminazione di pubbliche vie e/o piazze, di luoghi pubblici in genere comprese aree di attività e pertinenza delle stesse;

Illuminazione esterna privata: illuminazione di aree private (es. giardini di proprietà, rampe di garage, ecc.) o di ambiti non ricadenti nella definizione di "illuminazione esterna pubblica" .

Impianto di modesta entità: impianto costituito da un massimo di tre apparecchi di illuminazione afferenti tutti al medesimo quadro di alimentazione, che presenta carattere di contiguità territoriale.

Inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che presenta una o più delle seguenti caratteristiche:

Si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata;

È orientata al di sopra della linea di orizzonte ($\gamma \geq 90^\circ$);

Induce effetti negativi conclamati sull'uomo o sull'ambiente;

È emessa da sorgenti/apparecchi/impianti che non rispettano la legge e/o la presente direttiva.

LED: Acronimo di *Light Emitting Diode*, ovvero diodo ad emissione luminosa, cioè un dispositivo allo stato solido che incorpora una giunzione p-n, che emette una radiazione ottica quando eccitato da una corrente elettrica (CEI EN 62031:2009, punto 3.1). Ai fini della presente direttiva si specifica che:

Modulo LED: unità fornita come sorgente luminosa. In aggiunta ad uno o più LED può contenere componenti aggiuntivi quali, ad esempio, ottici, meccanici, elettrici e elettronici, ma non l' unità di alimentazione;

Efficienza del Modulo LED (η_{LED}): rapporto tra il flusso emesso dal modulo LED (lumen) e la Potenza elettrica (W) impegnata dal modulo LED e dai componenti meccanici quali ad esempio eventuali dissipatori, esclusa la potenza dissipata dall'alimentatore. Si esprime in lumen/W.

Osservatorio: struttura avente scopo di monitoraggio.

Astronomico: struttura nella quale si studiano ed osservano i corpi celesti ed i fenomeni ad essi relativi;

Astrofisico: struttura nella quale si studiano le proprietà fisiche dei corpi celesti e si costruiscono modelli fisici per spiegarne la natura ed il comportamento;

Di tipo professionale: osservatorio astronomico e/o astrofisico gestito per lo più con fondi pubblici, dove è svolta attività professionale;

Di tipo non professionale: osservatorio astronomico e/o astrofisico gestito per lo più con fondi privati, spesso di proprietà e gestito da gruppi di astrofili, dove è svolta attività di tipo amatoriale.

Risparmio energetico: ogni operazione di rinnovamento e riqualificazione con la quale si intende conseguire l'obiettivo di ottenere la stessa produzione di beni o lo stesso livello di servizi con un minor consumo di energia rispetto alla condizione preesistente.

Sorgenti di rilevante inquinamento luminoso: sorgenti identificate facendo riferimento a diversi aspetti, quali la presenza di elevati fenomeni di abbagliamento molesto, fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e fenomeni di abbondanza di illuminazione. In particolare sono tali:

I singoli apparecchi di illuminazione a diffusione libera (es. sfere, piattelli a lampada libera, ecc.) con potenza totale assorbita superiore a 100 W;

Un insieme di apparecchi di illuminazione (es. torri faro, multi proiettori ecc.) con potenza totale assorbita superiore a 5000 W.

Sorgenti internalizzate: le sorgenti che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto. Ad esempio ne fanno parte apparecchi di illuminazione di porticati, logge, gallerie non stradali, sottopassi ed in generale di tutti quegli ambienti delimitati da schermi opachi (come ad esempio tettoie di copertura opache di ambienti aperti) o da impalcati nella parte superiore.

Zone di protezione dall'inquinamento luminoso: aree sottoposte a particolare tutela dall'inquinamento luminoso, circoscritte intorno agli osservatori o al sistema regionale delle Aree naturali protette, dei siti della Rete Natura 2000 e delle aree di collegamento ecologico, come definiti ai sensi della LR. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e s.m.i.

Art.3 - Zone di protezione dall'Inquinamento luminoso

1. Sono *Zone di protezione* dall'Inquinamento luminoso, le Aree Naturali Protette, i siti della Rete Natura 2000, le Aree di collegamento ecologico e le aree circoscritte intorno agli Osservatori Astronomici ed Astrofisici, professionali e non professionali, che svolgono attività di ricerca o di divulgazione scientifica.

2. Le *Zone di Protezione* sono oggetto di particolari misure di protezione dall'Inquinamento Luminoso. A tal fine, oltre a quanto previsto all'art. 4, si forniscono i seguenti indirizzi di buona amministrazione:

Limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;

Adeguare gli impianti esistenti se non rispondenti ai requisiti specificati all'art.4, entro due anni dall'emanazione della presente direttiva.

3. Le *Zone di protezione* fatti salvi i confini regionali, hanno un'estensione pari a:

25 Km di raggio attorno agli osservatori (astronomici o astrofisici) di tipo professionale;

15 Km di raggio attorno agli osservatori (astronomici o astrofisici) di tipo non professionale;

Tutta la superficie delle Aree Naturali Protette, dei siti della Rete Natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico.

Nel caso in cui la *Zona di Protezione* comprenda una percentuale del territorio comunale superiore all'80%, l'estensione di tale *Zona* può essere estesa a tutto il territorio comunale.

4. Gli Osservatori di cui al comma 3, al fine dell'assegnazione della *Zona di Protezione* presentano la richiesta di cui all'**ALLEGATO A** "Richiesta di *Zona di Protezione* dall'Inquinamento Luminoso" allegando la documentazione ivi specificata:

Al Comune, se la *Zona di Protezione* ricade sul territorio del solo Comune su cui è ubicato l'Osservatorio;

Alla Provincia, se la *Zona di Protezione* ricade sul territorio di più Comuni.

5. Il Comune o la Provincia che riceve dall'Osservatorio la richiesta di cui al comma 4, dopo le opportune verifiche sulla documentazione presentata, assegna senza indugio la *Zona di Protezione* all'Osservatorio, comunicandola obbligatoriamente anche agli altri Enti interessati.

6. Il Comune o la Provincia sul cui territorio sono presenti Aree Naturali Protette, siti della Rete Natura 2000 e Aree di collegamento ecologico, assegna d'ufficio e senza indugio la *Zona di protezione*, comunicandola obbligatoriamente anche agli altri Enti interessati.

7. Il Comune e la Provincia devono recepire le *Zone di protezione* assegnate e la relativa normativa all'interno dei propri strumenti di pianificazione di cui alla LR. 20/00 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" alla prima occasione utile. Per i Comuni, l'adeguamento del RUE di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) della legge, deve essere invece effettuato entro due anni dalla data di approvazione della presente direttiva.

8. Ai fini dell'adeguamento del RUE di cui al comma 7, il Comune predispone un apposito "Piano della Luce" secondo le indicazioni di cui all'**ALLEGATO B** "Il Piano della Luce" in cui, tra l'altro:

Nelle *Zone di Protezione* di cui al comma 3, predispone un censimento degli impianti esistenti, per identificare quelli non rispondenti ai requisiti dell'art.4 della presente direttiva, ed indicarne modalità e tempi di adeguamento in conformità agli indirizzi di buona amministrazione di cui al comma 2;

Nelle restanti aree del territorio comunale, predispone un censimento degli impianti esistenti e sulla base dello stato dell'impianto, ne pianifica l'eventuale adeguamento e/o la sostituzione in conformità alla presente direttiva.

Art.4 - Requisiti degli impianti di illuminazione nelle Zone di Protezione dall'Inquinamento luminoso

1. I nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica devono rispondere ai seguenti requisiti:

Essere dotati di **sorgenti luminose** al sodio alta pressione;

Essere dotati di **apparecchi** di illuminazione che rispettino quanto previsto all'art. 5, comma 1, lett. b);

Essere **impianti** che rispettino quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c).

2. I nuovi impianti di illuminazione esterna privata, se costituiti da un numero di apparecchi minore o uguale a 10, devono rispondere ai seguenti requisiti:

Essere dotati di sorgenti luminose al sodio alta pressione;

Essere dotati di apparecchi di illuminazione che rispettino quanto previsto all'art. 5, comma 2, lett. b);

Essere impianti che rispettino quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. c).

3. I nuovi impianti di illuminazione esterna privata, se costituiti da un numero di apparecchi superiore a 10, devono rispondere ai seguenti requisiti:

Essere dotati di sorgenti luminose al sodio alta pressione;

Essere dotati di apparecchi di illuminazione che rispettino quanto previsto all' art. 5, comma 1, lett. b);

Essere impianti che rispettino quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c), punti I, II, III, IV e V.

Art.5 - Requisiti degli impianti di illuminazione

1. I nuovi impianti di **illuminazione esterna pubblica** devono rispondere ai seguenti requisiti:

Essere dotati di **sorgenti luminose** al sodio alta pressione. L' utilizzo di altri tipi di sorgenti o moduli LED è permesso solo se la Temperatura di Colore Correlata (CCT) certificata è CCT $\leq 4000\text{K}$. L'utilizzo di sorgenti o moduli LED con CCT $> 4000\text{K}$ è consentito, sulla base di contenuti di cui all'**ALLEGATO C** "Rischi connessi all'utilizzo di luce artificiale e Fattore di effetto circadiano a_{cv} ", solo se il Fattore di effetto circadiano $a_{cv} \leq 0,60$.

Lo spettro in forma numerica su cui determinare il fattore a_{cv} ed il valore di CCT devono essere certificati da laboratori accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. Il fattore a_{cv} deve essere calcolato e dichiarato dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica.

Essere dotati di **apparecchi di illuminazione** che:

Possano dimostrare di avere nella loro posizione di installazione, per almeno $\gamma \geq 90^\circ$, un'intensità luminosa massima compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm;

Possano dimostrare di avere un Indice IPEA (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Apparecchio) come definito nell'**ALLEGATO D** "IPEA e prestazione energetica degli apparecchi" corrispondente alla "classe C" o superiore.

La prestazione energetica dell'apparecchio deve essere calcolata e dichiarata dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica;

Appartengano al gruppo RG0 (esente da rischi) o RG1 (rischio basso) in base alla Norma CEI EN 62471:2010 "Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada" e s.m.i., e che secondo il Rapporto tecnico IEC/TR 62471-2: 2009, tabella 1, non richiedano etichettatura. Il rapporto di prova deve essere emesso da laboratorio accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di Ente terzo indipendente.

Essere **impianti** che:

Possano dimostrare di avere un indice IPEI (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Impianto) come definito nell'**ALLEGATO E** "IPEI e prestazione energetica dell'impianto" corrispondente alla "classe B" o superiore.

La prestazione energetica dell'impianto deve essere calcolata e dichiarata dal progettista in una relazione corredata della pertinente documentazione tecnica;

Siano dotati di dispositivi in grado di ridurre di almeno il 30% la potenza impiegata dall'impianto, agendo puntualmente su ogni apparecchio illuminante o in generale sull'intero impianto. Tali dispositivi regolatori, in ambito stradale, devono avere classe di regolazione A2 o A1 ai sensi della UNI 11431:2011 e s.m.i. L'orario, le strade e le modalità che sono oggetto della riduzione di potenza devono essere stabiliti con atto dell'Amministrazione comunale competente, sulla base di opportune

valutazioni (analisi di rischio, calcoli illuminotecnici dedicati e quant'altro possa essere ritenuto utile a tale fine).

Siano dotati di orologi astronomici che prevedano un orario di accensione e spegnimento che segua quanto indicato dalla Delibera 25 settembre 2008 ARG/elt 135/08 dell'AEEG e s.m.i con un ritardo massimo all'atto dell'accensione pari a 20 minuti ed un anticipo massimo all'atto dello spegnimento pari a 20 minuti. In alternativa può essere seguito l'andamento delle effemeridi solari garantendo comunque lo stesso monte ore annuo di accensione ottenuto applicando il metodo indicato sopra.

Prevedano il soddisfacimento dei parametri illuminotecnici, per ogni ambito considerato, definiti all'interno dell'ALLEGATO F "Prestazioni illuminotecniche degli impianti funzionali di illuminazione esterna". Al fine di garantire un adeguato consumo delle risorse energetiche i valori di luminanza media mantenuta (cfr. illuminamento medio mantenuto) non potranno raggiungere tolleranze superiori del 20% rispetto ai livelli minimi previsti nel citato Allegato. Nei casi in cui non sia possibile pervenire ad una classificazione illuminotecnica dell'ambito considerato, gli impianti dovranno mantenere un valore di luminanza media mantenuta inferiore o uguale a 1 cd/m² per ambiti stradali, ed un valore di illuminamento medio minimo mantenuto inferiore o uguale a 15 lux per tutti gli altri ambiti.

Garantiscono un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose/moduli LED non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli quali alberi o in quanto funzionali a garantire prestazioni migliori dell'impianto.

Siano corredati in caso di illuminazione stradale da una Relazione di analisi dei consumi e dei risparmi energetici e dall'indicazione del TCO (*Total Cost of Ownership* trad. Costo Totale di Possesso) dell'impianto, che prenda in considerazione un arco temporale non inferiore a 20 anni.

2. I nuovi impianti di **illuminazione esterna privata**, se costituiti da un numero di apparecchi minore o uguale a 10, devono rispondere ai seguenti requisiti:

Essere dotati di **sorgenti luminose** al sodio alta pressione o di sorgenti o moduli LED con Temperatura di Colore Correlata (CCT) certificata CCT ≤ 4000K;

Essere dotati di **apparecchi di illuminazione** che:

Possano dimostrare di avere nella loro posizione di installazione, per almeno $\gamma \geq 90^\circ$, un'intensità luminosa massima per compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm;

Appartengano al gruppo RG0 (esente da rischi) o RG1 (rischio basso) in base alla norma tecnica nazionale CEI EN 62471:2010 "Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada" e s.m.i.

Essere **impianti** costituiti da apparecchi di illuminazione la cui potenza assorbita certificata non superi i 100W per apparecchio, e la cui potenza totale assorbita dall'impianto non superi i 300W.

3. I nuovi impianti di **illuminazione esterna privata**, se costituiti da un numero di apparecchi superiore a 10, devono rispondere ai seguenti requisiti:

Essere dotati di sorgenti luminose che rispettino quanto previsto all'art. 5, comma 1, lett. a);

Essere dotati di apparecchi di illuminazione che rispettino quanto previsto all'art. 5, comma 1, lett. b);

Essere impianti che rispettino quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c), punti I, II, III, IV e V.

Art.6 - Requisiti di particolari impianti di illuminazione

1. Gli impianti di illuminazione degli **impianti sportivi**, devono:

Rispettare quanto previsto dall'art.5, comma 1, lett. a) per quanto riguarda il tipo di sorgenti ammesse;

Essere equipaggiati con sorgenti luminose/moduli LED con efficienza non inferiore a 90 lm/W. E' possibile utilizzare sorgenti luminose meno efficienti solo per l' illuminazione di emergenza;

Rispettare quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. b) punti I) e III) per l'intensità luminosa massima verso l' alto e la classificazione ai sensi della norma CEI EN 62471:2010;

Avere coefficiente di utilizzazione superiore al valore di 0,50. I requisiti illuminotecnici minimi da rispettare sono riportati nelle norme italiane ed europee di settore (es. UNI EN 12193);

Essere dotati di appositi sistemi che provvedano alla riduzione della potenza impiegata dall' impianto in relazione alle attività/avvenimenti, quali allenamenti, gare, riprese televisive;

Essere realizzati con proiettori asimmetrici che nella reale posizione d' installazione ed inclinazione degli apparecchi illuminanti, contengano la dispersione di luce al di fuori dell' area destinata all' attività sportiva;

Essere spenti dopo l'ultimazione dell'attività.

2. Gli impianti per l' **illuminazione architettonica diffusa** di monumenti e strutture architettoniche di rilievo in aree esterne in possesso della "dichiarazione di interesse" che ne specifichi la rilevanza, devono:

Illuminare dall'alto verso il basso. Solo in casi di conclamata impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato valore storico o architettonico, i fasci di luce possono essere orientati diversamente, rimanendo in ogni caso entro il perimetro degli stessi, limitando l' emissione al di fuori della sagoma da illuminare in maniera tale da non superare valori massimi di illuminamento pari a 5 lux calcolati sullo stesso piano della superficie illuminata;

Realizzare un illuminamento medio mantenuto sulla superficie in oggetto inferiore a 30 lux e comunque scelto sulla base di opportune valutazioni documentate all' interno del progetto;

Subire una riduzione di almeno il 50% della potenza impiegata dall' impianto in oggetto o lo spegnimento totale entro le ore 24:00 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore 23:00 nel periodo di ora solare.

I monumenti e le strutture architettoniche che non risultino in possesso della “dichiarazione di interesse” non possono in alcun modo essere dotati di illuminazione architettonica diffusa.

3. Gli impianti per l' **illuminazione architettonica d' accento** di monumenti e strutture architettoniche in aree esterne devono:

Illuminare solo una porzione dell' oggetto architettonico colpito e non costituire in alcun modo illuminazione diffusa;

Illuminare preferibilmente dall'alto verso il basso o comunque avere un fascio di luce concentrato che si indirizzi unicamente verso la superficie da illuminare, non diffondendo verso l' emisfero superiore e limitando l' emissione al di fuori della sagoma da illuminare in maniera tale da non superare valori massimi di illuminamento pari a 3 lux calcolati sullo stesso piano della superficie illuminata;

Realizzare un illuminamento massimo sulla superficie in oggetto inferiore a 45 lux e comunque scelto sulla base di opportune valutazioni documentate all' interno del progetto;

Subire:

Nel periodo di ora legale estiva, una riduzione di almeno il 50% della potenza impiegata entro le ore 23, e lo spegnimento totale entro le ore 24;

-nel periodo di ora solare, una riduzione di almeno il 50% della potenza impiegata entro le ore 22, e lo spegnimento totale entro le ore 23;

4. Gli impianti di illuminazione degli **“Ambiti specializzati per attività produttive”** di cui all' All. A-13 della LR.20/2000: “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” devono:

Rispettare quanto previsto dall' art.5, comma 1, lett. a) per quanto riguarda le sorgenti;

Rispettare quanto previsto dall' art. 5, comma 1, lett. b) punti I) e III) per l' intensità luminosa massima verso l' alto e la classificazione ai sensi della Norma CEI EN 62471:2010;

Rispettare quanto previsto dall' art. 5, comma 1, lett. b) punto II) per la verifica dell' IPEA;

Rispettare quanto previsto dall' art. 5, comma 1, lett. c) punto II) per la riduzione del flusso e l' utilizzo degli orologi astronomici;

Rispettare, nel caso di illuminazione funzionale di ambiti stradali, quanto previsto dall' art. 5, comma 1, lett. c) punto IV) per il soddisfacimento dei parametri illuminotecnici;

Prevedere, altresì, sistemi di controllo che provvedano allo spegnimento parziale o totale dopo l' orario di fine attività e la diminuzione di potenza impiegata per attività che si protraggono in orari notturni da effettuare entro le ore 24:00 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore 23:00 nel periodo di ora solare.

5. Le **insegne di esercizio** e gli altri **mezzi pubblicitari luminosi** in aree esterne devono:

Nel caso non siano dotate di illuminazione propria essere illuminate nel rispetto di quanto previsto dall' art. 5, comma 1, lett. a) per quanto riguarda le sorgenti e dell' art. 5, comma 1, lett. b) punti I) e III) per quanto riguarda l' intensità luminosa massima verso l' alto e la classificazione ai sensi della CEI EN 62471:2010;

Nel caso in cui siano dotate di illuminazione propria, non possono avere luce intermittente, né abbagliante. L' intensità luminosa, in ottemperanza a quanto stabilito da Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, non può superare le 150 cd per m2 di insegna, e comunque le 7500 cd totali.

Essere spente entro alla chiusura dell' esercizio e comunque entro le ore 24:00 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore 23:00 nel periodo di ora solare, tranne nei casi in cui siano preposte alla sicurezza ed ai servizi di pubblica utilità (ospedali, farmacie, Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, ecc.).

6. Gli impianti per l' **illuminazione di uso temporaneo** in aree esterne devono:

In caso di proiezione a carattere culturale e comunque non commerciale di immagini su facciate di edifici, devono garantire comunque che il fascio luminoso rimanga contenuto all' interno del perimetro della facciata;

In caso di illuminazione di manifestazioni all'aperto che abbiano ottenuto l' autorizzazione prevista, non possono in alcun modo usare fasci luminoso e proiettori laser rivolti verso l' alto e devono rispettare quanto previsto dall' art. 5, comma 1, lett. a) per le sorgenti e dall' art. 5, comma 1, lett. b) punti I) e III) per quanto riguarda l' intensità luminosa massima verso l' alto e la classificazione ai sensi della CEI EN 62471:2010;

In tutti gli altri casi devono rispettare quanto previsto dall' art. 5, comma 1, lett. a) per le sorgenti e dall' art.5, comma 1, lett. b) punto III per la e la classificazione ai sensi della CEI EN 62471:2010. Inoltre devono illuminare preferibilmente dall'alto verso il basso o comunque avere un fascio di luce concentrato che si indirizzi unicamente verso l' area da illuminare impedendo al massimo la diffusione verso l' emisfero superiore. Inoltre devono subire una riduzione di almeno il 50% della potenza impiegata dall' impianto in oggetto o lo spegnimento totale entro le ore 24:00 nel periodo di ora legale estiva e entro le ore 23:00 nel periodo di ora solare.

7. Gli impianti di **illuminazione delle aree verdi cittadine** devono rispettare quanto di seguito indicato, pur tenendo conto che in genere, le aree verdi non costituiscono ambiti che necessitano di illuminazione funzionale.

Rispettare quanto previsto dall' art.5, comma 1, lett. a) per quanto riguarda le sorgenti;

Rispettare quanto previsto dall' art. 5, comma 1, lett. b) punti I) e III) per l' intensità luminosa massima verso l' alto e la classificazione ai sensi della CEI EN 62471:2010;

Rispettare quanto previsto dall' art. 5, comma 1, lett. b) punto II) per la verifica dell' IPEA;

Rispettare quanto previsto dall' art. 5, comma 1, lett. c) punto II) per la riduzione del flusso e l' utilizzo degli orologi astronomici;

Prevedere, altresì, sistemi di controllo che provvedano alla riduzione della potenza impiegata o allo spegnimento parziale/totale entro le ore 24:00 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore 23:00 nel periodo di ora solare.

Utilizzare di norma, a seconda della necessita, classi illuminotecniche analoghe a quelle usate per le piste ciclabili/percorsi ciclopedonali o per le piazze pedonali/importanti zone di aggregazione;

Privilegiare, a seguito di particolari esigenze di visibilità e riconoscimento dei volti, l' uso di apparecchi illuminanti in grado di soddisfare anche i requisiti di illuminamento verticale (o illuminamento semicilindrico), equipaggiati con sorgenti ad elevata resa cromatica e a ridotto abbagliamento;

Privilegiare soluzioni progettuali che utilizzino più apparecchi illuminanti disposti in maniera omogenea lungo l' area da illuminare a potenza ridotta piuttosto che un unico apparecchio di potenza elevata, al fine di garantire una buona uniformità dell' illuminazione, un adeguato comfort visivo e un maggiore rispetto per le piante.

Art.7 - Deroghe

1. Ai sensi dell' art. 5, comma 2 della legge, i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 della presente direttiva non si applicano:

Agli impianti costituiti da sorgenti interne o internalizzate;

Agli impianti per l' illuminazione di uso temporaneo, che vengano spenti entro le ore 20:00 nel periodo di ora solare, ed entro le ore 22:00 nel periodo di ora legale;

Agli impianti destinati all' illuminazione di emergenza;

Agli impianti privati di modesta entità se costituiti da apparecchi di illuminazione il cui flusso totale emesso (in ogni direzione) sia certificato essere non superiore a 1500 lm per ciascun apparecchio;

Agli impianti privati di modesta entità se costituiti da apparecchi di illuminazione la cui potenza assorbita sia certificata essere non superiore a 20W per ciascun apparecchio;

Agli impianti privati con un numero di apparecchi superiore a tre qualora il flusso luminoso totale emesso verso l' alto dagli apparecchi illuminanti costituenti l' impianto non superi complessivamente i 2250 lumen, fermo restando il vincolo di emissione del singolo apparecchio di cui alla lettera d). Nella Tabella 1 sono riportati alcuni esempi esplicativi;

Agli impianti privati con un numero di apparecchi superiore a tre qualora la potenza totale assorbita dall' impianto non superi i 60W, fermo restando il vincolo di potenza assorbita del singolo apparecchio di cui alla lettera e);

Agli impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;

Agli impianti di illuminazione di porti, aeroporti e strutture militari e civili, limitatamente agli impianti ed ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima ed aerea.

Tabella 1: Esempi esplicativi della deroga di cui al punto f)

Potenza nominale sorgente/modulo	Flusso emesso da apparecchio (lm)	Flusso verso l'alto da apparecchio		N° di apparecchi consentiti in deroga
		(%)	(lm)	
23 W	15	50	750	$2250/750= 3$
23 W	15	30	450	$2250/450= 5$
23 W	15	15	225	$2250/225= 10$

Art.8 – Segnalazioni, Controlli e Sanzioni

1. Chiunque ravvisi apparecchi/impianti di illuminazione esterna, pubblica o privata, non conformi alla legge e alla presente direttiva può inviare al Comune competente per territorio, una segnalazione per le necessarie verifiche ed adeguamenti. A tale scopo è possibile utilizzare il modello di cui all'ALLEGATO G "Modello di segnalazione per apparecchi/impianti di illuminazione esterna non conformi alle norme vigenti in materia di Inquinamento Luminoso e risparmio energetico".

2. L'effettuazione dei controlli, a seguito di esposto o di propria iniziativa, al fine di verificare/garantire il rispetto della presente direttiva compete al Comune, che la esercita sia nei riguardi dei soggetti da esso incaricati che dei soggetti privati. Il Comune per esercitare tale competenza, può avvalersi del supporto di A.R.P.A. concordando e programmando preventivamente tale attività all'interno del Comitato Provinciale di Coordinamento di cui all'art. 16, comma 2 della LR.44/95 e s.m.i.

3. A supporto dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 2, e di cui all'art.9, comma 5, i Comuni possono avvalersi del foglio di calcolo, "Calcola il Fattore a_{cv} , l'IPEA e l'IPEI" messo a disposizione a titolo gratuito sul sito della Regione, alla voce "Inquinamento Luminoso". In caso di difformità dei risultati di calcolo rispetto a quanto dichiarato nelle relazioni dei progettisti previste dalla presente direttiva, il Comune richiede appositi chiarimenti valutando le motivazioni delle eventuali difformità e richiedendo gli eventuali adeguamenti necessari.

4. All'elenco delle disposizioni normative e regolamentari su cui le Province possono conferire il potere di accertamento alle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) ai sensi dell'art.6, comma 2 della LR.23/1989 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", e aggiunta anche la LR.19/2003 e la relativa direttiva applicativa, già entrate a far parte dei programmi dei corsi di formazione ai sensi della DGR. n.2291/2008 "Quinta direttiva regionale in attuazione della LR. 23/1989".

Art.9 - Procedure per i nuovi Impianti di Illuminazione

1. In attuazione dell' art.4, comma 2 della legge:

Dei nuovi impianti di illuminazione esterna privata, deve essere trasmessa preventiva Comunicazione al Comune, per le opportune verifiche di conformità. In particolare:

Nel caso di impianti costituiti da un numero di apparecchi minore o uguale a 10, alla comunicazione va allegata la documentazione di cui al comma 2;

Nel caso di impianti costituiti da un numero di apparecchi superiore a 10, alla comunicazione va allegata la documentazione di cui al comma 3.

Dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica, deve essere predisposta dal Comune o dal soggetto da esso incaricato, e tenuta agli atti del Comune, la documentazione di cui al comma 3.

2. La documentazione obbligatoria da allegare alla comunicazione di cui al comma 1, lett. a) primo trattino, e costituita da:

Una Relazione, che descriva chiaramente l' impianto di illuminazione che si intende realizzare, specificando tutte le informazioni utili al fine della verifica della conformità alla presente direttiva, relative alle sorgenti luminose e agli apparecchi di illuminazione. A tal fine, per le sorgenti luminose specificare almeno il numero ed il tipo di sorgenti (es. Sodio Alta pressione, LED, Ioduri metallici ecc.), la potenza (W) di ciascuna, la Temperatura di Colore CCT. Per gli apparecchi di illuminazione, specificare almeno il numero, il tipo e marca di apparecchi, la classificazione per il rischio fotobiologico

(ai sensi della CEI EN 62471:2010) e loro collocazione (avvalendosi anche di opportuno schema grafico).

La fotocopia/stampa delle Schede tecniche da catalogo degli apparecchi/sorgenti che si intende utilizzare.

3. La documentazione obbligatoria da allegare alla comunicazione di cui al comma 1, lett. a) secondo trattino o da predisporre nel caso di cui al comma 1, lett. b) e costituita da:

Il Progetto Definitivo/Esecutivo dell' impianto elaborato da una figura professionale specializzata ed abilitata alla professione per tale settore impiantistico. Nel Progetto devono essere curati in particolar modo:

La Relazione generale, che descriva in dettaglio l' impianto di illuminazione da realizzare anche con opportuni elaborati grafici, ed i criteri utilizzati per le scelte di progettazione;

I calcoli illuminotecnici, sulla base dei quali è stato effettuato il dimensionamento dell' impianto. I criteri di scelta, i parametri, ed i calcoli utilizzati devono essere indicati molto chiaramente per permettere un' agevole verifica;

Il Piano di manutenzione, che ha come fine quello di predisporre per tutta la durata dell' impianto, il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di funzionalità della struttura;

La "Dichiarazione di Conformità del Progetto alla LR. 19/2003 e alla Direttiva applicativa" di cui all' ALLEGATO H.

Nel caso di impianti pubblici, oltre a quanto già indicato, gli elaborati progettuali dovranno essere conformi a quanto indicato dal DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163" e s.m.i.

Le misurazioni fotometriche di ogni apparecchio illuminante utilizzato nel progetto definitivo/esecutivo, fornite sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia in forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale "Eulumdat" o analogo verificabile, ed emesso da laboratori accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. Le misure devono riportare l'identificazione del laboratorio di misura che le ha effettuate, il nominativo del Responsabile tecnico del laboratorio, e la sua dichiarazione circa la veridicità delle misure;

La Temperatura di Colore Correlata (CCT) e l'eventuale Fattore di effetto circadiano a_{cv} di cui all'art. 5, comma 1, lett.a) della presente direttiva, per ogni tipologia di sorgente utilizzata all'interno del progetto. A tal fine deve essere allegato per ogni sorgente, il relativo spettro in formato numerico (per il controllo dell' a_{cv}).

La Prestazione energetica dell'apparecchio ed il relativo indice IPEA (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Apparecchio) di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) punto II) della presente direttiva, per ogni tipologia di apparecchio illuminante utilizzato all'interno del progetto;

Il Gruppo RG di appartenenza in base alla Norma CEI EN 62471:2010 e s.m.i, di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) punto III) della presente direttiva, per ogni tipologia di apparecchio illuminante utilizzato all'interno del progetto;

La Prestazione energetica dell'impianto ed il relativo indice IPEI (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Impianto) di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) punto I) della presente direttiva, per ogni ambito progettuale;

Le Istruzioni di installazione degli apparecchi illuminanti;

La Relazione di calcolo dei consumi e dei risparmi energetici ottenibili, nonché, nel caso di illuminazione stradale, l'indicazione del TCO dell'impianto di cui all'art.5, comma 1, lett. c) punto VI), che prenda in considerazione un arco temporale non inferiore a 20 anni, in riferimento alle scelte effettuate all'interno del piano di manutenzione a corredo del progetto. Tale documentazione non esime dal rispetto di quanto indicato dal DM 37/08 "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e s.m.i. Nel caso di impianti pubblici tale documentazione non esime dal rispetto di quanto indicato dal DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163" e s.m.i.

4. La documentazione di cui al comma 3 non è obbligatoria solo nel caso in cui si tratti di ampliamento di impianto esistente che risulti già conforme alla presente direttiva, realizzato attraverso la riproposizione della stessa tipologia di apparecchio illuminante e geometria di installazione per un massimo di 5 punti luce. In tale caso l' ampliamento dovrà essere dotato di una dichiarazione del progettista, che ne attesti la conformità al progetto originario.

In tal caso rimane comunque valido l' obbligo di redigere un indirizzo progettuale di massima delle opere in oggetto. Tale documentazione non esime dal rispetto di quanto indicato dal DM 37/08 "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e s.m.i. Nel caso di impianti pubblici tale documentazione non esime dal

rispetto di quanto indicato dal DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture” e s.m.i.

5. Il Comune, verifica la conformità della documentazione di cui ai commi 2 e 3 a quanto richiesto dalla legge e dalla presente direttiva, chiedendo eventuali chiarimenti/adeguamenti.

6. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilascia la “Dichiarazione di Conformità di installazione alla L.R.19/2003, alla direttiva applicativa e al Progetto esecutivo” di cui all' ALLEGATO I. La cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti ove l'amministrazione comunale non disponga diversamente.

7. Tutti i Capitolati relativi agli impianti di Illuminazione Pubblica e Privata devono prevedere e privilegiare i criteri di valutazione che premiano le classi IPEA ed IPEI superiori ove possibili, le analisi TCO inferiori. In caso di Appalti Pubblici sono da privilegiare Appalti Verdi redatti in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'illuminazione pubblica redatti dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ove non in contrasto con la presente direttiva.

Art. 10 - Contributi regionali

1. I Comuni che ottemperano alla Legge ed alla presente Direttiva possono essere ammessi ai contributi regionali di cui all' art.8 della legge e all' art. 99 della LR 3/99 “Riforma del sistema regionale e locale” .

Art. 11 - Quadro conoscitivo annuale sullo stato della pubblica illuminazione esterna

1. Ai fini della verifica degli obiettivi del protocollo di Kyoto, i Comuni, o per essi gli Enti gestori degli impianti di illuminazione pubblica, inviano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno a partire dalla data di approvazione della presente direttiva, le Tabelle 1, 2, 3 e 4 debitamente compilate. A supporto della compilazione e trasmissione di tali informazioni, è possibile compilare e spedire con PEC il foglio di calcolo “Quadro conoscitivo della Pubblica illuminazione” messo a disposizione a titolo gratuito sul sito della Regione, alla voce “Inquinamento luminoso” all' indirizzo segraae@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Tab.1: Dati generali - Comune di XXX

Referente dei dati	Anno di riferimento	Abitanti (n°)	Km di strada illuminata
Es. Ufficio tecnico del comune geom. Rossi	xxx	xxx	xxx

Tab.2: Sistema di gestione

Anno di riferimento	Piano della LUCE		Numero di sorgenti luminose totali ⁽¹⁾	Tipo di gestione (Proprio/ Terzi/Mista)
	Sì/No	Estremi della Delibera di approvazione		
xxxxxx	Sì	n°xxx del xx/xx/xxxx		Es. Proprio/mista

(1): accertarsi che il numero totale di sorgenti luminose indicate in questa tabella coincida con la sommatoria del numero totale delle sorgenti di Tab. 3

Tab.3: Tipo, numero e potenza delle sorgenti luminose

Anno xxxx	Numero sorgenti luminose e loro potenza (W)												
	Mercurio		Sodio HP		Sodio BP		Ioduri		LED		Altro		TOT
	n.	W	n.	W	n.	W	n.	W	n.	W	n.	W	n.
Tot													Xxxxxxx ¹

(1) per la corretta indicazione del numero di sorgenti luminose si consideri il seguente esempio. Per una torre faro con 6 proiettori sodio HP si deve inserire 6 nella casella “Sodio HP” . Per un apparecchio LED (indipendentemente dal numero di diodi installati sulla piastra) si deve inserire 1 nella casella “LED” .

Tab.4: Indicazione sui consumi e sui costi

Anno	Consumi totali (KWh/a)	Costi (Euro)			
		Energia elettrica	Manutenzione ordinaria	Manutenzione straordinaria	Investimenti
XXXXX					

Art. 12 - Abrogazione di norme regionali e regime di transizione

1. I contenuti della Delibera di Giunta Regionale n. 2263/2005 “Direttiva per l’ applicazione dell’ art,2 della Legge regionale n. 19 del 29/09/2003 recante Norme in materia di riduzione dell’ inquinamento luminoso e di risparmio energetico” e della Circolare esplicativa delle norme, di cui alla Determinazione del Direttore Generale Ambiente n. 14096/2006 e s.m.i, sono sostituiti dalla presente direttiva;

2. Ai soli fini dell’ applicazione dell’ art. 6 della legge “sanzioni” , gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, realizzati a partire dal 14 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della legge) sino alla data di entrata in vigore della presente direttiva, devono dimostrare di rispondere ai criteri di cui alla DGR. n.2263/2005, in quanto in vigore in detto periodo.

[[Elenco allegati

Per i testi degli allegati qui non riportati si si rimanda alla Deliberazione della giunta regionale 18 novembre 2013, n. 1688

ALLEGATO A -RICHIESTA di ZONA DI PROTEZIONE DALL’INQUINAMENTO LUMINOSO

[...]

ALLEGATO B -IL PIANO DELLA LUCE

Ai sensi dell’ art. 4, comma 1, lett. b) della legge e dell’ art.3, commi 7 e 8 della presente direttiva, i Comuni devono adeguare il RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) a quanto indicato dalle norme, entro 2 anni. A tal fine predispongono un apposito “**Piano della Luce**” , uno strumento di pianificazione che consente un più razionale sviluppo delle reti dell’ illuminazione pubblica e la cui visione globale permette di raggiungere un’ immagine coordinata ed armonica dei centri urbani.

I Piani della Luce devono essere redatti da figure professionali specializzate, cioè da professionisti singoli o associati iscritti agli ordini o collegi professionali, in possesso dei requisiti tecnico professionali necessari.

Il Piano della Luce rappresenta uno strumento di pianificazione e verifica e pertanto, pur avendo caratteristiche di un progetto di massima, che configura l’ assetto futuro degli impianti di illuminazione e stabilisce le direttive e i vincoli necessari per attuarlo, non può in alcun modo sostituirsi agli strumenti progettuali definiti dal DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163” e s.m.i.

Di seguito si propone un elenco dei principali capitoli che un Piano della Luce dovrebbe contenere ed una breve descrizione dei relativi contenuti.

PIANO DELLA LUCE

Premessa

Nella Premessa il Comune potrà riportare un sintetico inquadramento normativo relativo alla materia dell’ Inquinamento luminoso ed un elenco dei principali obiettivi del Piano della Luce, quali ad esempio la limitazione dell’ inquinamento luminoso, il raggiungimento del risparmio energetico, la mitigazione delle situazioni critiche o pericolose, l’ analisi della messa a norma degli impianti, il miglioramento della viabilità e della qualità di vita, la valorizzazione dei contesti urbani, la salvaguardia e protezione dell’ ambiente nel suo complesso, ecc.

1. Inquadramento territoriale e caratteristiche generali del territorio

Nel primo capitolo il Comune potrà descrivere il suo territorio, approfondendone le caratteristiche principali ed evidenziando le Zone di Protezione dall’ inquinamento luminoso in coerenza con i contenuti del PSC/POC o del PTCP.

1.1 Inquadramento territoriale (introduzione geografica, confini e centri abitati, principali caratteristiche morfologiche, ambientali e climatiche, popolazione e statistiche utili, attività produttive, commerciali ecc.).

1.2 Evoluzione storica dell' illuminazione sul territorio comunale (ricerca storica sull' evoluzione territoriale dell' illuminazione anche mediante l' ausilio di foto e documenti d' epoca; identificazione di eventuali caratterizzazioni storiche dell' illuminazione del territorio oggetto di studio).

1.3 Aree omogenee (suddivisione del territorio in aree omogenee, es. aree agricole, residenziali, verdi, industriali/artigianali, parchi e zone di salvaguardia ambientale, centri storici e cittadini ed aree pedonali e di possibile aggregazione, impianti destinati alla ricreazione sportiva). Allegata a tale paragrafo si propone una cartografia delle Aree omogenee, da effettuare in scala adeguata anche in base alle indicazioni del PSC/POC.

1.4 Zone di protezione dall' inquinamento luminoso (riportare i contenuti e le cartografie ufficiali che le identificano).

2. Illuminazione del territorio: censimento e stato di fatto

Nel secondo capitolo il Comune potrà effettuare un' analisi dettagliata dello stato dell' illuminazione esistente (eventualmente potrebbero essere di aiuto delle Schede di rilevamento appositamente predisposte, contenenti l' elencazione dei principali aspetti tecnici da rilevare). Inoltre il Comune valuterà i parametri illuminotecnici relativi agli impianti esistenti per la verifica dei requisiti di conformità alla normativa regionale.

2.1 Stato dell' illuminazione esistente e conformità alla LR.19/2003 e Direttiva applicativa

2.1.1 Censimento degli impianti esistenti ubicati nelle Zone di Protezione dall' Inquinamento luminoso

Il censimento dovrà prevedere, per ogni impianto,

L'identificazione almeno delle seguenti informazioni:

Ubicazione esatta dell' impianto;

Proprietario e gestore;

Tipologia di apparecchi installati e di supporti impiegati;

Alimentazione, potenze elettriche e distribuzione elettrica;

Stato dei quadri elettrici e compatibilità con le norme vigenti in materia;

Tipi di lampade installate e potenze;

Eventuale presenza di elevati fenomeni di abbagliamento molesto;

Eventuale condizione di “sorgenti di rilevante inquinamento luminoso” come definite all' art.2 della presente direttiva, ai fini della programmazione di interventi di bonifica ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 19/2003;

Valutazione della conformità alla LR.19/2003 ai fini della programmazione di interventi di adeguamento/ sostituzione.

2.1.2 Censimento degli impianti esistenti ubicati sul territorio comunale al di fuori delle Zone di Protezione dall' inquinamento luminoso

Il censimento dovrà prevedere l' identificazione, per ogni impianto, almeno delle seguenti informazioni:

Ubicazione esatta dell'impianto;

Proprietario e gestore;

Tipologia di apparecchi installati e di supporti impiegati;

Alimentazione, potenze elettriche e distribuzione elettrica;

Stato dei quadri elettrici e compatibilità con le norme vigenti in materia;

Tipi di lampade installate e potenze;

Eventuale presenza di elevati fenomeni di abbagliamento molesto;

Eventuale condizione di “sorgenti di rilevante inquinamento luminoso” , come definite all' art.2 della presente direttiva, ai fini della programmazione di interventi di bonifica ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 19/2003;

Valutazione della conformità alla LR.19/2003 ai fini della programmazione di interventi di adeguamento/ sostituzione.

Rilievo del livello di usura dell' impianto ai fini della programmazione di interventi di sostituzione o messa a norma (ad esempio: stato di usura degli apparecchi illuminanti, stato di usura dei quadri elettrici, ecc.)

Allegati ai precedenti paragrafi si propongono i seguenti Elaborati cartografici:

Mappatura della distribuzione delle tipologie di sorgenti luminose. Tale lavoro dovrà essere riportato su un supporto cartografico di adeguata scala

Mappatura della distribuzione degli apparecchi di illuminazione. Tale lavoro dovrà essere riportato su un supporto cartografico di adeguata scala.

2.2 Evidenze storiche, culturali ed artistiche. Identificazione di tutti i monumenti e strutture architettoniche di rilievo in possesso della “dichiarazione di interesse” che ne specifichi la rilevanza.

3. Classificazione illuminotecnica del territorio

In questo capitolo il Comune potrà effettuare una valutazione della categoria illuminotecnica di ingresso per l' analisi dei rischi delle aree individuate all' interno del territorio comunale, sulla base del tipo di strada (dal PUT se esistente) e di quanto espresso nell' ALLEGATO F della presente direttiva.

Allegato al precedente paragrafo si propone come elaborato cartografico, la **Mappatura della classificazione del territorio**. Tale lavoro dovrà essere riportato su un supporto cartografico di adeguata scala che evidenzi le Zone di protezione dall' inquinamento luminoso eventualmente esistenti sul territorio comunale e la classificazione illuminotecnica degli ambiti considerati secondo le categorie illuminotecniche di ingresso considerate.

4. Pianificazione degli interventi di adeguamento/sostituzione/ manutenzione

In questo capitolo il Comune, sulla base degli elementi emersi nei precedenti capitoli e seguendo gli indirizzi di buona amministrazione per le zone di protezione, potrà effettuare una programmazione degli interventi di adeguamento su apparecchi ed impianti esistenti non conformi alla LR.19/2003 e alla presente Direttiva. Il Comune dovrà altresì prevedere interventi di messa a norma (sicurezza elettrica, statica, ecc.) dell' impianto di illuminazione pubblica di sua proprietà.

Le scelte del Comune dovranno basarsi su soluzioni integrate di riassetto del territorio, e dovranno essere prese in funzione dei risparmi energetici, economici e manutentivi.

4.1 Pianificazione delle modalità e dei tempi di adeguamento degli impianti non rispondenti ai requisiti della presente direttiva ubicati nelle Zone di Protezione

4.2 Pianificazione delle modalità e dei tempi di sostituzione degli impianti esistenti sul territorio comunale (fuori dalle Zone di Protezione), in base allo stato di usura degli impianti

4.3 Pianificazione della realizzazione di interventi di bonifica o di sostituzione per le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso, degli apparecchi illuminanti con indice IPEA inferiore a “C” e degli impianti con indice IPEI inferiore a “B” .

4.4 Definizione del piano di manutenzione degli impianti

4.5 Pianificazione dell' eventuale sviluppo dell' illuminazione su tutto il territorio comunale

5. Valutazioni Economiche

In questo capitolo il Comune potrà effettuare le valutazioni economiche relative alle scelte/indicazioni evidenziate nel capitolo precedente, corredandole di bilanci energetici/economici, ed identificare le opportunità tecnologiche che favoriscono una illuminazione a basso impatto ambientale e maggiore risparmio energetico. Verranno effettuate previsioni di spesa e di priorità.

Le valutazioni economiche dovranno essere basate sull' analisi TCO così come indicato all' art. 5, comma 1, lett. c) punto VI) della presente direttiva, estesa a tutto l' impianto di illuminazione comunale.

Il Comune, nella valutazione economica, dovrà altresì tenere conto di fattori finanziari dovuti al costo del capitale investito, dell' esposizione finanziaria e di tutti gli oneri secondari dovuti a questo genere di interventi.

ALLEGATO C - RISCHI CONNESSI ALL' UTILIZZO DI LUCE ARTIFICIALE E FATTORE DI EFFETTO CIRCADIANO a_{cv}

[...]

ALLEGATO D - IPEA E PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI APPARECCHI

[...]

ALLEGATO E - IPEI E PRESTAZIONE ENERGETICA DELL' IMPIANTO.

[...]

ALLEGATO F - PRESTAZIONI ILLUMINOTECNICHE DEGLI IMPIANTI FUNZIONALI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA.

ALLEGATO G - MODELLO DI SEGNALAZIONE PER APPARECCHI/IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA NON CONFORMI ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI INQUINAMENTO LUMINOSO E RISPARMIO ENERGETICO”

[...]

ALLEGATO H - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO ALLA LR.19/2003 E ALLA DIRETTIVA APPLICATIVA

[...]

ALLEGATO I - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL' INSTALLAZIONE ALLA LR. 19/2003, ALLA DIRETTIVA APPLICATIVA E AL PROGETTO

[...]

E - CONTENUTI PRESCRITTIVI DEI PIANI SOVRAORDINATI E SETTORIALI E DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITA' EDILIZIA

PTCP - Piano territoriale di coordinamento provinciale

Provincia Di Modena – approvato con delibera provinciale n.46 del 18 marzo 2009

PTCP - Art. 9 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. (P) Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei di cui al successivo art. 10 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione. In tali zone il PTCP persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e la conservazione e il miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale per garantire la sicurezza idraulica e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e paesistiche.

2. (P) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle delimitazioni individuate nella Carta n. 1.1 del presente Piano, che comprendono:

a. le " Fasce di espansione inondabili ", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura, che si identificano:

1. nei tratti arginati dei fiumi Secchia e Panaro con l'area costituita da golene e/o aree normalmente asciutte ;

2. nei rimanenti tratti per i fiumi Secchia e Panaro, e per gli altri corsi d'acqua naturali, con le aree come delimitate nella suddetta Carta n. 1.1;

b. le " Zone di tutela ordinaria ", che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo fluviale; per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua.

Per il territorio che ricade nell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno, dove individuato nell' allegato A alla carta 1.1, le norme del presente articolo relative alle "zona di tutela ordinaria" si applicano anche al reticolo principale, secondario, minore e minuto secondo quanto di seguito indicato:

nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico principale", individuati nell' allegato A alla carta 1.1 del PTCP, in una fascia planimetricamente di 30 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;

nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico secondario", individuati nell' allegato A alla carta 1.1 del PTCP in una fascia planimetricamente di 20 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;

nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico minore", individuati nell' allegato A alla carta 1.1 del PTCP in una fascia planimetricamente di 10 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;

nella restante parte del reticolo idrografico, le norme valgono per una fascia di 5 metri sia a sinistra che a destra dell'identificazione del corso d'acqua;

nel reticolo minore vallivo e di bonifica le norme valgono per una fascia laterale di 10 metri dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno

Qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

3. (P) Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) e a quella del presente PTCP per le ulteriori zone di tutela da esso individuate, ricomprese nei seguenti casi:

a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, per i comuni dotati di PRG e ai sensi della lett. d comma 2 dell'art 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i.; per tali aree valgono le disposizioni di cui al successivo comma 4;

b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione e già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;

c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G;

d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;

e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati.

f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati.

Per tali previsioni, il Comune è tenuto a valutare le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico o attuativo al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. A tale fine deve essere redatto uno studio di compatibilità idraulica che documenti le interferenze dell'intervento con l'assetto attuale e previsto del corso d'acqua, con riferimento anche a quanto previsto ai commi 23 e 24 del presente articolo.

4. (D) Qualora all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dalla normativa regionale vigente, ricadano aree comprese nella zona di cui al presente articolo, è compito degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale definire i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni, valutando la compatibilità di tali interventi e trasformazioni rispetto delle disposizioni di tutela paesaggistica vigenti nonché con riferimento ai criteri definiti nella direttiva di cui al successivo comma 10. Il PSC, ai sensi dell'art. A-2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 definisce, nelle aree di cui al presente comma, le azioni volte a ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti, anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi disposti dalle autorità competenti. L'approvazione dei contenuti del PSC relativamente alle aree di cui al presente comma è subordinata alla acquisizione dell'intesa della Provincia in merito alla sua conformità agli strumenti della pianificazione territoriale di livello sovraordinato, fatte salve le procedure relative alla stipula di accordi di pianificazione tra Comune e Provincia, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.

Devono inoltre essere esplicitate le misure da adottare per evitare l'eventuale danneggiamento dei beni e delle strutture previste ed esistenti in considerazione e nel rispetto dei valori territoriali e degli effetti che le opere idrauliche possono produrre sul contesto paesaggistico.

5. (P) Per le aree ricadenti nelle "Fasce di espansione inondabili" di cui al comma 2 lettera a sono vietati:

a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (materiali edilizi, rottami, autovetture e altro), lo stoccaggio dei liquami prodotti da

allevamenti, gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

6. (P) Nelle "Fasce di espansione inondabili" di cui al comma 2 lettera a, fermo comunque restando quanto previsto dall'art. 19 comma 2, sono ammesse unicamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

a. interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la ristrutturazione edilizia, così come definita dalla Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, che non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e interventi di adeguamento igienico funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. Tali interventi devono essere definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali e rispettare i contenuti e i criteri del DPCM 12/12/2005, attuativi dell'art. 146 del DLgs 42/2004 e s.m.i., qualora ricadano entro le aree di cui all'art. 142 del medesimo Decreto Legislativo.

Al fine della riduzione del livello di rischio il Comune nell'ambito della elaborazione del PSC individua aree da destinare ad edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nelle quali favorire il trasferimento degli usi e delle attività localizzati nei territori delle fasce di espansione inondabile. Negli strumenti di pianificazione comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con accordi e convenzioni che garantiscano i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico, o in alternativa essere oggetto di convenzioni che impegnino i privati ad interventi di demolizione dei fabbricati, di ripristino ambientale, e alla destinazione delle aree ad usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica, con rinuncia agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali;

b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;

c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

d. l'adeguamento funzionale degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti;

e. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

7. (P) Fermo restando quanto previsto dai commi 3, 5 e 6, nelle fasce di espansione inondabili di cui al comma 2 lettera a e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, al fine di favorire il formarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici in conformità al Titolo 6 del presente PTCP, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica irrigazione e difesa del suolo, è inoltre vietata:

a. la nuova edificazione di manufatti edilizi, quali i i rustici aziendali ed interaziendali e altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

b. la realizzazione di impianti tecnici anche se di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;

c. l'conduzione agraria del suolo che confligga con gli obiettivi del presente comma;

d. l'attività di allevamento di nuovo impianto,

e. i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.

8. (P) Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2 lett.b) e previo parere favorevole dell'Ente o Ufficio preposto alla tutela idraulica nelle fasce di espansione inondabili di cui al comma 2 lett. a, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, sono ammesse le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. invasi ad usi plurimi;
- d. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- e. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- f. approdi e porti per la navigazione interna;
- g. aree attrezzabili per la balneazione;
- h. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

I progetti di tali opere devono verificare, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti devono essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

9. (P) La subordinazione alla previsione degli interventi sulla base degli strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali, di cui al precedente comma 8, non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

10. (P) Nelle fasce di espansione inondabili di cui al comma 2 lett. a le nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico consentite ai sensi dei commi 8 e 9, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche previste per la verifica idraulica di cui alla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 2 del 11 maggio 1999 e sue successive modifiche e integrazioni. Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2 lett. b che ricadono nell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno tutti i nuovi attraversamenti interessanti il reticolo idrografico principale secondario e minore devono essere conformi a quanto previsto nella direttiva sui "Criteri di valutazione della compatibilità idraulica ed idrobiologica delle infrastrutture di attraversamento dei corsi d'acqua del bacino del Reno" di cui alla delibera n. 1/5 del 17.04.2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e in vigore dal 15.05.03 e s.m.i..

11. (P) Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2, lett. b, fermo restando quanto specificato ai commi 8 e 9, sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici in conformità alla L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- b. gli interventi nei complessi turistici all'aperto esistenti, finalizzati ad adeguarli ai requisiti di sicurezza richiesti; tali interventi devono trovare coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui al successivo comma 16;
- c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
- d. l'ordinaria conduzione agraria del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed

interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

e. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

f. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

12. (P) Le opere di cui alle lettere c del comma 6, ed e. ed f. del comma 11, nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d. del medesimo comma 11 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e la morfologia degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 e s.m.i., possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

13. (P) Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle zone di tutela ordinaria, e fossero già insediati alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del presente Piano per gli ulteriori ambiti da esso individuati, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo produttivo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

14. (D) Nelle zone di tutela ordinaria, gli strumenti di pianificazione urbanistica possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico.

15. (P) Oltre a quanto disposto dai commi 6 e 8 nelle fasce di espansione inondabili previo parere favorevole dell'ente o ufficio preposto alla tutela idraulica è unicamente ammessa la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature di seguito riportate.

a. parchi le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi, risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;

b. percorsi e spazi di sosta per pedoni e mezzi di trasporto non motorizzati;

c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;

d. capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree attrezzabili per la balneazione;

e. infrastrutture ed attrezzature di rilevanza locale, aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 9;

f. eventuali attrezzature necessarie all'espletamento delle funzioni di protezione civile qualora localizzate in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica vigente.

16. (D) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare le infrastrutture ed

attrezzature di cui al comma precedente oltre che nelle fasce di espansione inondabili anche nelle zone di tutela ordinaria. In particolare recepisce e specifica le indicazioni di cui al presente comma e al comma precedente mediante l'individuazione di destinazioni d'uso del suolo che tendano a preservare e migliorare la primaria fruizione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale della zona, anche al fine di favorirne la fruizione per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche.

17. (D) I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni del presente piano e di altri strumenti di pianificazione infraregionale individuano:

a. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al comma 2 del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, in quanto ubicati su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;

b. le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a. possibilmente procedendo ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

c. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al comma 2 del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone, subordinatamente ad interventi di messa in sicurezza;

d. gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c. con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

e. gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;

f. le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a messa in sicurezza e riassetto ai sensi delle precedenti lettere c. e d.;

g. i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di messa in sicurezza e riassetto, fermo restando che essi:

non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;

sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

18. (P) Dalla data di entrata in vigore del PTPR (8 settembre 1993) per gli ambiti da questo individuati, e dalla data di entrata in vigore del presente Piano per gli ulteriori ambiti da esso individuati, a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma 17, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le fasce di espansione inondabili e le zone di tutela ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

19. (P) Gli interventi di difesa idraulica e di manutenzione di invasi ed alvei hanno lo scopo di mantenere l'officiosità idraulica e la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e garantire la funzionalità e la continuità ecologica degli ecosistemi la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone; di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristici. Tali interventi devono in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994.

20. (l) Negli ambiti compresi entro i perimetri delle Casse di Espansione dei corsi d'acqua principali, i Comuni competenti per territorio, d'intesa con l'Autorità idraulica e tramite Piani Particolareggiati di iniziativa Pubblica, possono procedere alla definizione progettuale di interventi di sistemazione complessivi relativi a tutto l'ambito, attraverso la specificazione delle zone da assoggettare ad interventi di valorizzazione naturalistica, di qualificazione del paesaggio, di fruizione collettiva e comunque in coerenza con le finalità e le disposizioni del presente articolo.

21. (l) Negli ambiti di cui al comma 2 in coerenza con quanto disposto dal Titolo 6 del presente Piano gli strumenti di Pianificazione e programmazione provinciale e gli strumenti di Pianificazione comunale incentivano:

- a. la costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti (inclusi i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua), i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, ne prevedano la loro rinaturalizzazione;
- b. la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
- c. gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
- d. il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;
- e. la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
- f. gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;
- g. il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
- h. la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;
- i. la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici e manufatti di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.;
- j. la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

Tutti gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica.

Ogni intervento di rinaturazione previsto deve essere definito tramite un progetto da sottoporre ad apposita autorizzazione amministrativa. Ai fini dell'adozione del provvedimento l'Amministrazione o il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione trasmette il progetto alla Provincia, la quale, ai sensi delle presenti Norme e solamente a seguito del raggiungimento dell'Intesa con l'Autorità di bacino del Po che assegna al PTCP il valore di PAI, esprime una valutazione tecnica vincolante di compatibilità del progetto medesimo rispetto alla pianificazione di bacino, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

Qualora gli interventi prevedano l'asportazione di materiali inerti, nei limiti previsti dall'art. 2 della LR 17 del 18 luglio 1991 e s.m.i., i progetti devono contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa la condizione giuridica dei terreni interessati, precisando se gli stessi fanno parte o meno del demanio pubblico.

Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.

Ai fini dell'attuazione delle norme del presente comma i progetti e gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione devono essere redatti sulla base della "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle norme del PAI" (allegata alla deliberazione C. l. dell'Autorità del Bacino del Po n. 8/2006 del 5 aprile 2006), con particolare riferimento alle aree demaniali che ricadono entro un'area di esondazione in cui è prioritaria l'applicazione delle misure della direttiva regionale di cui all'art. 36 comma 2 delle norme del PTA regionale (art. 13B, comma 5 delle presenti norme).

22. (I) Le aree agricole ricadenti nelle zone di tutela ordinaria, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore:

dell'adozione in agricoltura delle tecniche di produzione integrata e biologica;

di un miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate e dei seminativi ritirati dalla produzione;

di un'utilizzazione forestale dei seminativi, ove compatibile con le caratteristiche dell'ambito fluviale.

23. (P) Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2 lettera b che ricadono nell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno sono sottoposti al parere della medesima Autorità, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i contenuti del presente articolo e con gli obiettivi del piano, i seguenti casi:

a. il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali riferiti a servizi essenziali e non diversamente localizzabili escluse quelle a servizio degli insediamenti esistenti;

b. i provvedimenti di attuazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data del 26 luglio 2007 ad esclusione di quelli riguardanti nuove occupazioni di suolo in aree già interessate da trasformazione edilizia, o aree i cui piani attuativi preventivi siano stati resi esecutivi prima del 26 luglio 2007, o di infrastrutture e fabbricati i cui provvedimenti concessori siano stati resi esecutivi prima del 26 luglio 2007;

c. l'adozione di strumenti della pianificazione urbanistica comunale riguardanti le espansioni di territorio urbanizzato non diversamente localizzabili. Tali espansioni possono essere previste a condizione che:

le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazione e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempo di ritorno 200 anni;

gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;

gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle acque;

d. le opere che alterino la morfologia del terreno suscettibili di determinare modifiche al regime idraulico.

e. l'estrazione dei materiali litoidi e le attività di cava ricadenti in aree golenali comprese tra argini continui autorizzate nel rispetto delle normative vigenti al 9 settembre 2002 o comunque previste dal PIAE e PAE comunali. In particolare l'Autorità di Bacino del Reno si esprime in relazione all'assetto morfologico finale dell'area e della natura degli eventuali materiali di riempimento.

24. (P) Nelle zone di tutela ordinaria di cui all'art. 9 comma 2 lettera b che ricadono nell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno al fine della individuazione e della mitigazione del rischio idraulico elevato o molto elevato nei tratti per i quali il Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia aggiornamento 2007 e il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico non hanno predisposto lo studio idraulico, ogni nuovo intervento o intervento sull'esistente, ad esclusione delle opere imposte dalle normative vigenti, delle opere sui fabbricati tutelati dalle normative vigenti, delle trasformazioni di fabbricati definite dalle amministrazioni comunali a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata e opere di manutenzione, è subordinato alla dimostrazione, sulla base di una relazione idrologico-idraulica sottoscritta da un tecnico abilitato, del verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a. l'intervento ricade in un'area passibile di inondazione e/o sottoposta ad azione erosiva del corso d'acqua per eventi di pioggia con tempo di ritorno di 30 anni: in tali casi si applicano le norme di cui all'art. 9 comma 2 lett. a. In particolare in questi casi sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino del Reno, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i contenuti del presente articolo e con gli obiettivi del piano, i seguenti interventi:

- la realizzazione dei nuovi fabbricati e manufatti solo nei casi in cui essi siano interni al perimetro del territorio urbanizzato o espansioni contermini dello stesso e la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente;
- la realizzazione delle nuove infrastrutture comprensive dei manufatti di servizio, solo nei casi in cui esse siano riferite a servizi essenziali e la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico esistente e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile, ad eccezione di quelle al servizio degli insediamenti esistenti;

- gli ampliamenti, le opere o le variazioni di destinazione d'uso che non incrementino sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente;
- l'estrazione di materiali litoidi, per la quale il parere dell'Autorità di bacino del Reno è vincolante, ad esclusione:
 1. delle asportazioni, quando non possibile la sola movimentazione, di materiali litoidi inferiori ai 5.000 metri cubi, ovvero ai 20.000 metri cubi nei tratti classificati di II categoria ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, costituenti attività di manutenzione finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso ed al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, da inserire nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89 con le modalità di cui al successivo comma 4;
 2. delle asportazioni di materiali litoidi dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, per il mantenimento dell'officiosità dei canali di scarico e del volume utile di ritenzione previsto dal progetto dell'opera;
 3. delle asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica che rientrino nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89;
 4. delle asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali che rientrino nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89;
 5. delle asportazioni manuali di ciottoli;
 6. delle attività di cava ricadenti in aree golenali comprese tra argini continui autorizzate nel rispetto delle normative vigenti al 9 settembre 2002 o comunque previste da piani provinciali e comunali delle attività estrattive approvati secondo le procedure di legge;
 7. degli interventi finalizzati al ripristino ed alla messa in sicurezza di aree oggetto di autorizzazione vigente.
- b. l'intervento non ricade in un'area passibile di inondazione e/o sottoposta ad azione erosiva del corso d'acqua per eventi di pioggia con tempo di ritorno di 30 anni: in tali casi si applicano le norme di cui all'art. 9 comma 2 lett. b

PTCP - Art. 21 Sistema forestale boschivo

[...]

4. (D) Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
 - a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
5. (P) La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:
 - a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al comma 1 dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

a-bis. gli interventi di cui ai successivi commi 8 e 9;

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

6. (P) Nel sistema forestale boschivo è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. (D) Il PSC può individuare aree forestali e boschive di particolare pregio in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono definite politiche di tutela e qualificazione ed eventualmente sono esclusi gli interventi di cui al comma 6.

8. (D) La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 6 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

9. (I) Gli interventi di cui ai commi 5, 6 e 8 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;

- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;

- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 6 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. (P) I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 6 e 8, devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e devono contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 6 e 8, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

11. (P) Rimboschimento compensativo Nel caso della realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai commi 6 e 8 del presente articolo, che comportino disboscamenti, esclusi quelli connessi con la realizzazione di opere di difesa del suolo, il rimboschimento compensativo, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001 n. 227 è regolamentato come di seguito:

a. sulla base dell'articolo 10 bis del PTPR della Regione Emilia Romagna, la Provincia di Modena individua nei territori delimitati dai bacini idrografici dei fiumi Secchia e Panaro, limitatamente al territorio provinciale, gli ambiti idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi connessi

agli interventi di cui al punto precedente, che devono rientrare all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione di coltura.;

b. all'interno degli ambiti di cui alla precedente lett. a la Provincia di Modena, tramite un apposito atto di indirizzo e fino a quando la Regione Emilia-Romagna non avrà normato l'applicazione del comma 6, dell'art. 4 del Dlg. 1805/2001 n. 227, può autorizzare la realizzazione dei rimboschimenti compensativi.

12. (D) Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nella Carta 1.1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.

PTCP - Art. 24 Zone di tutela naturalistica

[...]

4. (P) Nelle zone di cui al comma 1, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone. Nelle zone di cui al comma 1 è vietata l'installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione.

5. (I) I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al comma 1, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore dell'adozione in agricoltura delle tecniche di produzione integrata e biologica se a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e purché queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici.

6. (D) Relativamente alle zone di cui al presente articolo, le pubbliche autorità competenti adeguano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

PTCP - Art. 28 La rete ecologica di livello provinciale

[...]

5. (D) Nei corridoi ecologici che corrispondono ai corsi d'acqua (alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo 3, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti devono essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione delle reti ecologiche.

6. (D) Le direzioni di collegamento ecologico nei casi in cui si affiancano a tratti di infrastrutture per la mobilità di progetto devono essere realizzate con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando quindi fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica. Lo stesso criterio deve essere applicato nei casi di riqualificazione/ristrutturazione di infrastrutture per la mobilità esistenti.

[...]

PTCP - Art. 12A Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura

[...]

2. Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

2.1 Nelle aree di ricarica della falda descritte al precedente comma 1 lett. a, al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le disposizioni ed i divieti riportati alle successive lettere:

2.1.a nei settori di ricarica di tipo A, B, C, e D di cui al comma 1 lett. a.1, a.2, a.3, a.4 vanno rispettate le seguenti disposizioni:

a.1 (D) le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 12B comma 4 delle presenti Norme (in relazione alla definizione delle zone vulnerabili e non vulnerabili da nitrati di origine agricola);

a.2 (I) ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti all'art. 13A delle presenti Norme, lo smaltimento di liquami zootecnici sul suolo deve essere fortemente limitato, a favore di un corretto utilizzo agronomico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo dell'esistente impiantistica per il trattamento dei reflui zootecnici, fino ad esaurimento delle relative capacità residue di trattamento; la Provincia, nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue (di cui al Capo III della L.R. 4/2007) deve adoperarsi in tal senso, anche promuovendo la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento dei reflui zootecnici;

a.3 (D) le aziende agrozootecniche che effettuano operazioni di distribuzione degli effluenti sul campo devono attivare pratiche agronomiche tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nelle falde acquifere, nonché applicare il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 (Direttiva CEE 91/676); per le aziende che ricevono il sostegno finanziario, ai sensi della Politica Agricola Comune (PAC), deve essere garantito il rispetto della condizionalità, istituita dal Reg. (CE) n. 1782/2003 (D.M. 5/08/2004 "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune") di seguito elencata:

i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), elencati nell'allegato III del suddetto Regolamento;

le norme, elencate nell'allegato IV del suddetto Regolamento, finalizzate al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali delle terre agricole (BCAA), specialmente quelle non più utilizzate a fini di produzione;

a.4 (P) ai fini del monitoraggio del bilancio idrico sotterraneo, anche per le utenze irrigue si fa obbligo dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua emunta, e di comunicazione annuale dei dati al competente Servizio tecnico regionale ed alla Provincia, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 13C, comma 2, lett. d.3.2;

[...]

deve essere applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2 delle norme del PTA" riportata nell'omonimo Allegato 1.4 alle presenti norme;

[...]

- i sistemi fognari pubblici e privati devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la perfetta tenuta, con particolare riferimento al collegamento tra il collettore e i pozzetti d'ispezione, al fine di precludere ogni rischio d'inquinamento. Le medesime garanzie costruttive debbono essere riservate anche agli altri manufatti in rete (es. impianti di sollevamento ecc.) e alle strutture proprie degli impianti di depurazione. Per le reti ed i manufatti fognari esistenti deve essere prevista una verifica della tenuta idraulica, anche ai sensi della disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo", di cui

all'Allegato 1.4 alle presenti norme, cui si rimanda anche per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. I regolamenti urbanistici comunali devono contenere disposizioni in tal senso;

a.6 (P) la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 334/1999 come modificato e integrato dal D.Lgs. 238/05 ("Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose") deve essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 61 delle presenti norme

2.1.b nei settori di ricarica di tipo A, B, C e D... sono vietati:

b.1 (P) lo spandimento, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue (provenienti da insediamenti civili e produttivi, ad esclusione di quelli appartenenti al settore agro-alimentare), prodotti all'esterno dei settori suddetti;

b.2 (P) gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ai sensi dell'art. 104, comma 1 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con le deroghe previste ai successivi commi del medesimo articolo;

b.3 (P) gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- per gli scarichi relativi alla categoria "a) dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate" di cui alla disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo" di cui all'Allegato 1.4 alle presenti norme;

- per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale;

- per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia, di cui al successivo art. 13B comma 3;

b.4 (D) la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento;

b.5 (P) nei settori di ricarica di tipo D... Il recupero a scopo residenziale del patrimonio edilizio esistente ... è possibile nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003.

2.1.c nei settori di ricarica di tipo A, B e D... oltre alle norme di cui alle precedenti lett. a e b, vanno rispettate le seguenti disposizioni:

[...]

c.2 (P) nei settori di ricarica di tipo A e D non sono ammesse discariche di rifiuti di alcun genere classificati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006;

c.3 (P) nei settori di ricarica di tipo B non sono ammesse discariche per rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'art. 184, comma 5 del D.Lgs 152/2006;

[...]

c.4 (D) nei settori di ricarica di tipo A, B e D i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, devono promuovere il mantenimento delle superfici coltivate attraverso la limitazione delle destinazioni urbanistiche che comportino nuova urbanizzazione.

A tale fine nella formazione dei Piani Strutturali Comunali o nella redazione di varianti ai PRG, il comune calcola l'estensione complessiva delle aree di ricarica della falda (settori A, B, D) interessate da nuove destinazioni urbanistiche che comportano l'impermeabilizzazione del suolo, e l'estensione delle aree in cui è prevista una riduzione dell'impermeabilizzazione rispetto allo stato di fatto (ad es. aree produttive dismesse classificate come ambiti da riqualificare). Il bilancio relativo deve essere tale da garantire, anche attraverso misure compensative, il mantenimento degli apporti di ricarica naturale della falda almeno ai livelli precedenti l'adozione dello strumento urbanistico.

Il bilancio sopra citato deve essere riportato nella Relazione illustrativa del PSC o della Variante al PRG.

Nel caso in cui il bilancio delle previsioni urbanistiche evidenzia un incremento di superfici impermeabilizzate rispetto allo stato di fatto, la normativa del PSC deve prevedere espressamente

(anche attraverso i necessari rimandi al RUE, al POC e agli strumenti attuativi) che in ciascun intervento urbanistico siano adottate misure compensative idonee a garantire un bilancio idrico non sfavorevole, tra cui quelle indicate alle successive lett. c.4.2.

Al fine di limitare il fenomeno dell'impermeabilizzazione dei suoli e favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche, gli strumenti urbanistici devono inoltre recepire le seguenti disposizioni:

c.4.1 (D) i Regolamenti Urbanistico-Edilizi ed i Regolamenti Edilizi devono dettare specifiche norme con particolare riferimento alle zone corrispondenti alle classi di sensibilità 1 e 2 (Tavola n. 3.1) di maggiore rilevanza ai fini dell'alimentazione delle falde acquifere sotterranee. Per gli ambiti del territorio urbano definiti dal Capo A-3 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, gli strumenti urbanistici comunali definiscono:

- un indice massimo di impermeabilizzazione ovvero un valore minimo di permeabilità residua (vedi art. 55 comma 3 delle norme del PTCP). Nell'Appendice 1 della Relazione di Piano è riportato un metodo per il calcolo dell'incremento teorico di superficie impermeabilizzabile date le caratteristiche del bacino di scolo,

- criteri per ridurre l'effetto dell'impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e della ricarica delle acque sotterranee, prevedendo per i nuovi spazi pubblici o privati destinati a parcheggi, piazzali, ecc. (anche in occasione di rifacimento degli stessi), di cui si prevede che le relative superfici non siano soggette a dilavamento di sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda, modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità non debbano essere escluse per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica, o per ragioni di tutela di beni culturali e paesaggistici.

- interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici edificate sulla riduzione dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e della ricarica delle acque sotterranee;

c.4.2 (D) i Regolamenti Urbanistico-Edilizi ed i Regolamenti Edilizi devono recepire i criteri ed i principi della gestione sostenibile delle risorse idriche espressi nella Delibera della Giunta regionale n. 286/2005 "Direttiva concernente Indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, 152)". Nello specifico, con riferimento ai criteri espressi nel punto 3.5 della Direttiva, devono prevedere che nelle aree a destinazione residenziale e produttiva/commerciale debba essere effettuato, ove possibile in relazione alle caratteristiche locali del suolo e di permeabilità, lo smaltimento in loco delle acque meteoriche (eccedenti le quantità stoccate con le tecniche di cui all'art. 13C, comma 2, lett. b.1.1, quarto alinea delle presenti norme), raccolte dalle superfici coperte dei fabbricati e degli insediamenti abitativi, o da altre superfici impermeabili scoperte non suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda. Lo smaltimento di tali acque non è considerato "scarico", ai sensi della normativa vigente;

[...]

2.2 nelle Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche (tipo E) descritte al precedente comma 1 lettera b valgono le seguenti disposizioni:

2.2.a (P) Sono vietati gli interventi e le attività indicate nelle lett. b.2 b.3, b.4 del precedente comma 2.1...;

2.2.b (D) Deve essere applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2 delle norme del PTA" riportata nell'Allegato 1.4 alle presenti norme, quando la singola disposizione riportata nell'Allegato è riferita espressamente a tutti i settori delle aree ricarica della falda (dicitura "Tutti i settori di ricarica della falda");

2.2.c (P) non sono ammesse scariche per "rifiuti pericolosi" ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006.

2.2.d (P) la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 334/1999 come modificato e integrato dal D.Lgs. 238/05 ("Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose") deve essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 61 delle presenti norme;

...

2.5 (P) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico

interesse (art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), si applicano le disposizioni di cui all'art. 13B, comma 6 delle presenti norme;

[...]

2.7 la realizzazione degli "Impianti geotermici di climatizzazione" è subordinata alle seguenti disposizioni:

~~2.7.1 (P) è vietata nelle zone di tutela dei fontanili e di cui all'art. 12A, comma 1 lett. c e nelle zone di riserva di cui all'art. 12A, comma 1 lett. d; (non ricorrono a Campogalliano)~~

2.7.2 (P) è vietata nelle zone di tutela e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano erogate ed a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/2006), di cui all'art. 13B, comma 6 delle presenti norme;

2.7.3 (P) è consentita nei Settori di ricarica della falda A, B, C, D di cui all'art. 12A, comma 1 lett. a; nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche di cui all'art. 12A, comma 1 lett. b; nelle aree di possibile alimentazione delle sorgenti di cui all'art. 12B, comma 1 lett. b; previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. Tali autorizzazioni sono rilasciate previa verifica complessiva che escluda la possibilità di interferenza negativa dei citati impianti sugli acquiferi captati per il prelievo di acque destinate al consumo umano, al fine di prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico e il possibile inquinamento delle falde, anche in relazione al rischio di messa in comunicazione di sistemi acquiferi differenti (falde freatiche con falde in pressione).

PTCP - Allegato 1.4

Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2 delle norme del PTA", riportate nell'Allegato 1.4 alle norme del PTCP

Usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo	Norme vigenti	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
<p>lett. a) dispersione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue, anche se depurate.</p> <p>rientrano in questo ambito gli scarichi sul suolo (acque reflue urbane e industriali), ammessi ai sensi dell'art. 103 comma 1 lett. b. e c. del D.Lgs. 152/2006; scarichi sul suolo ammessi ai sensi dell'art. 103 comma 1 lett. a. del citato Decreto (case sparse che recapitano su suolo).</p>	<p>Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003, ai fini dello scarico di acque reflue, di norma i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti effluenti (scoli interpoderali, etc.), sono equiparati a corpi idrici superficiali.</p>	<p>Solo settori di ricarica di tipo B</p> <p>Nuovi insediamenti di cui alla Tabella C (scarico sul suolo) del cap.13 della Direttiva Regionale approvata con Delibera della Giunta regionale n. 1053/2003:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Edificio residenziale mono-bifamiliare" ed "Edificio destinato a civile abitazione ad uso discontinuo/periodico": divieto di utilizzo del sistema di dispersione nel terreno per subirrigazione; - utilizzo del sistema di fitodepurazione con accumulo per eventuale riutilizzo prima dell'immissione sul suolo, ammissibile esclusivamente in assenza di corpo idrico equiparato a superficiale
<p>lett. d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a</p>	<p>Lo scarico o l'immissione diretta nelle acque sotterranee e nel sottosuolo è vietata.</p>	<p>1. Solo settore di ricarica di tipo A, esterno al perimetro degli agglomerati; (non presente a Campogalliano)</p> <p>Vietata. Valutazione caso per caso del trattamento eventualmente necessario</p>

<p>parcheeggio e strade.</p> <p>rientrano in questo ambito gli scarichi nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ai sensi dell'art. 113, comma 4 e dell'art. 104 del D.Lgs. 152/2006 e gli scarichi di acque meteoriche di cui al punto 9 della Delibera della Giunta regionale n. 286/2005</p>		<p>prima del convogliamento in acqua superficiale (non in corpo idrico significativo, ove possibile), in relazione al livello di contaminazione della portata e/o al carico sversato.</p> <p>2. Solo settore di ricarica di tipo A, interno al perimetro degli agglomerati ; (non ricorrono a Campogalliano):</p> <p>Vietata. E' obbligatorio il recapito in rete fognaria. Nell'impossibilità di attuarlo per motivi idraulici, è necessario valutare caso per caso il trattamento eventualmente necessario prima del convogliamento in acqua superficiale (possibilmente non in corpo idrico significativo), in relazione al livello di contaminazione della portata e/o del carico sversato.</p>
<p>lett. f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda.</p>		<p>Tutti i settori di ricarica della falda</p> <p>a. Il titolare dell'attività estrattiva, in caso di intercettazione della falda, ha l'obbligo di sospendere le attività di escavazione, dandone comunicazione all'Autorità competente; successivamente effettua il ripristino della escavazione, o delle lavorazioni, con modalità che assicurino le opportune condizioni di protezione della falda.</p> <p>b. Nella gestione dell'attività estrattiva e sino alla conclusione della destinazione a cava, è necessario garantire il mantenimento e la manutenzione periodica di un reticolo di scolo che impedisca il convogliamento di acque superficiali e meteoriche dall'esterno all'interno della cava.</p>
<p>lett. f.1) lavorazione e trasformazione di materiali lapidei e bituminosi</p>		<p>Tutti i settori di ricarica della falda</p> <p>Aree di lavorazione:</p> <p>a. si fa obbligo di impermeabilizzare l'area;</p> <p>b. si fa obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione e conformare l'eventuale scarico alle prescrizioni della normativa vigente;</p> <p>c. sono vietati gli approvvigionamenti da pozzo a scopo produttivo per i nuovi insediamenti; per gli esistenti si fa obbligo di riconvertire l'approvvigionamento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica usi plurimi, ...) entro il 31/12/2010, in assenza di termini e modalità già preventivamente fissati sulla base di accordi specifici;</p> <p>d. l'ubicazione del punto di restituzione delle acque reflue deve essere preventivamente valutata dalla Provincia in sede di istruttoria di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, in</p>

		<p>relazione alla eventuale presenza di derivazioni di acque superficiali;</p> <p>Vasche di decantazione:</p> <p>e. si fa obbligo di impermeabilizzare la vasca.</p>
<p>lett. g) apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione e alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica, salvo la verifica di impossibilità di trovare una fonte alternativa</p>	<p>D. Lgs.152/2006; R.D. 1775/1933; "Regolamento regionale per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica" n. 41/2001.</p>	<p>Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge</p>
<p>lett. i-q) attività comportanti l'impiego, lo stoccaggio e la produzione di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive (<i>esclusi i derivati petroliferi</i>).</p> <p>(rientrano in questa categoria le sostanze di cui alla Tabella 3/A e alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, D.Lgs.152/2006 e al D.M. 18 settembre 2002 "Modalità di informazione sullo stato della acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs.152/1999")</p>		<p>1. Solo settori di ricarica di tipo A: ; (<i>non ricorrono a Campogalliano</i>) scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose:</p> <p>Divieto di nuovi scarichi con presenza di sostanze pericolose di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla Tabella 3/A e alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, D.Lgs.152/2006; - al Decreto Ministeriale 18 settembre 2002 "Modalità di informazione sullo stato della acque, ai sensi dell'art.3, comma 7 del D.Lgs.152/1999" <p>in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento previste dalla normativa vigente.</p> <p>2. Settori di ricarica di tipo B e C: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (specificate al punto 1.):</p> <p>a. Acque superficiali e/o fognatura: all'atto della domanda di autorizzazione (o di rinnovo della stessa) allo scarico, l'azienda dovrà presentare all'Autorità Competente una relazione che indichi, qualora realizzabile, il massimo recupero della sostanza pericolosa;</p> <p>b. Fognatura: l'azienda, di concerto con il Gestore del SII, dovrà programmare la messa in sicurezza dei manufatti di collettamento alla rete;</p> <p>3. Tutti i settori di ricarica della falda: Eliminazione delle situazioni che comportino il rischio di dilavamento verso il reticolo idrografico o di potenziale</p>

		<p>inquinamento delle falde.</p> <p>NUOVO STOCCAGGIO:</p> <p>a. Nel settore A ; (<i>non presente a Campogalliano</i>) è vietato lo stoccaggio interrato, consentendo quello di cui al punto d);</p> <p>b. nel settore B è necessario limitare per quanto possibile lo stoccaggio interrato o, in alternativa, prevederlo in serbatoi a tripla parete con sistema di monitoraggio in continuo;</p> <p>c. nel settore C è necessario limitare per quanto possibile lo stoccaggio interrato o, in alternativa, prevederlo in serbatoi dotati almeno di doppia parete con sistema di monitoraggio in continuo;</p> <p>d. lo stoccaggio fuori terra è sempre consentito, realizzando contestualmente opportuni bacini di contenimento di pari volume a perfetta tenuta idraulica (o di volume pari al serbatoio maggiore nel caso di più serbatoi) con protezione dagli agenti atmosferici;</p> <p>e. Prevedere bacini di contenimento separati nel caso di stoccaggi di sostanze non compatibili;</p> <p>STOCCAGGIO ESISTENTE, ad esclusione dei <i>“serbatoi che contengono solo acqua”</i>:</p> <p>f. per gli stoccaggi in <i>serbatoi interrati a parete singola</i>, nonché per le relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto, occorre effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato.</p> <p>Per serbatoi installati e in esercizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni 5 anni; - da più di 25 e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni; - da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al 30° anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione; - da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione. <p>g. In caso di dismissione dell'attività, effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che ne sia dimostrata l'impossibilità tecnica), la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli, ed in caso contaminazione dei suoli, ed in caso positivo, provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.</p>
--	--	---

		<p>CONTROLLO:</p> <p>In base alla persistenza, bioaccumulabilità e pericolosità della sostanza (<i>sostanze pericolose prioritarie PP, sostanze pericolose P e altre</i>), al flusso di massa della sostanza scaricata e alle caratteristiche del corpo recettore, l'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione prescrive, con adeguate motivazioni, autocontrolli più o meno frequenti e le modalità di campionamento.</p>
<p>lett. j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli</p>	<p>Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge</p>	
<p>lett. k-r) pozzi perdenti e pozzi assorbenti di cui all'Allegato 5 della Deliberazione del Comitato per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 4/02/1977 (Delibera della Giunta regionale n. 286/2005, punto 9 – I -lett. b)</p>		<p>Tutti i settori di ricarica della falda:</p> <p>NUOVO: Vietato.</p> <p>ESISTENTE: L'Autorità competente ne dispone l'eliminazione.</p>
<p>lett. n) immissioni in acque superficiali di acque reflue urbane ed industriali anche se depurate, e acque di prima pioggia</p> <p>(rientrano in tale categoria gli scarichi produttivi in acque superficiali, gli scarichi in corpo idrico superficiale relativi a insediamenti o case sparse di cui all'art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/2006)</p>		<p>1. Solo settori di ricarica della falda di tipo A (; (<i>non presente a Campogalliano</i>) e C:</p> <p>a) Le attività produttive che scaricano in acque superficiali dovranno rispettare, entro il 31/12/2008, i seguenti limiti per il parametro Azoto totale:</p> <p>- 10 mgNtot/l per impianti che scaricano volumi superiori a 10.000mc/a;</p> <p>b) Nuovi insediamenti di cui alla Tabella B (scarico in acqua superficiale) del cap. 13 della Direttiva Regionale approvata con Delibera della Giunta regionale n. 1053/2003:</p> <p>- per tutte le tipologie sono previsti i sistemi indicati per "Complesso edilizio o piccoli nuclei abitativi con scarichi distinti per singola unità..."</p> <p>2. Solo settore di ricarica della falda di tipo B:</p> <p>a) Le attività produttive che scaricano in acque superficiali dovranno rispettare, entro il 31/12/2008, i seguenti limiti per il parametro Azoto totale:</p> <p>15 mgNtot/l per impianti che scaricano volumi superiori a 10.000mc/a</p> <p>3. Tutti i settori di ricarica della falda:</p>

		<p>Si dispone che:</p> <p>a) per gli agglomerati non ancora dotati di sistema di trattamento adeguato, l'intervento di adeguamento sia prioritario rispetto agli agglomerati esterni a tutti i settori di ricarica della falda ;</p> <p>b) in sede di rilascio di autorizzazione allo scarico (ovvero di rinnovo), l'Autorità competente, caso per caso, ha facoltà di individuare trattamenti previsti per agglomerati aventi consistenza maggiore di quella considerata, qualora ritenuti più appropriati per la realtà territoriale in esame;</p> <p>c) In sede di rilascio di nuova autorizzazione (ovvero di rinnovo) allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, dovrà essere verificata prioritariamente da parte dell'Autorità competente la possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura.</p>
<p>lett. o) bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento; impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica</p>	<p>Disposizioni contenute nel Programma di "Attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7/04/2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola – Criteri e norme tecniche generali" (Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 96/2007).</p>	<p>Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge</p>
<p>lett. t) realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Prevedere sistemi di isolamento/ confinamento della perforazione e del successivo manufatto, rispetto al tetto delle ghiaie e a tutta la lunghezza della perforazione, da valutare caso per caso. 2. Divieto di utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione. 3. Nella fase di cantiere per la di realizzazione di vani interrati che raggiungano il tetto delle ghiaie, al fine di non creare vie preferenziali di possibile contaminazione della falda, occorre prevedere sistemi separati per il drenaggio delle acque di dilavamento delle superfici esterne (che possono contenere sostanze inquinanti), rispetto a quelle sotterranee di risalita (incontaminate); è obbligatorio smaltire le prime in acqua superficiale, previa opportuna depurazione, o attraverso recapito nel sistema di drenaggio urbano,

		mentre per le acque di risalita è preferibile lo smaltimento in acqua superficiale.
lett. u) fognature e opere di collettamento ai corpi recettori di acque reflue urbane		<p>1. Solo settori A (<i>non presente a Campogalliano</i>) e B:</p> <p>a. Per le reti pubbliche esistenti, ad esclusione delle reti bianche, con riferimento ai collettori principali, la Provincia dispone entro il 31/12/2012, la verifica della tenuta idraulica delle opere di collettamento fognario promuovendo gli eventuali interventi di ripristino necessari.</p> <p>b. Per le reti in fase di realizzazione o di adeguamento si dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione).</p>
lett. v) stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi		<p>1. ESISTENTE (ad eccezione delle cisterne interrate di idrocarburi per riscaldamento):</p> <p>a. per gli stoccaggi in <i>serbatoi interrati a parete singola</i>, è necessario effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato. Per serbatoi installati e in esercizio:</p> <p>-da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni 5 anni;</p> <p>-da più di 25 e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni;</p> <p>-da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al 30° anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione;</p> <p>- da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione.</p> <p>b. La stessa procedura prevista per i serbatoi e le vasche, di cui alla lett. a) deve essere applicata anche alle relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto.</p> <p>c. Negli interventi di ristrutturazione, è necessario effettuare la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica ad effettuare lo smantellamento) ed effettuare contestualmente una serie di sondaggi per la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli.</p> <p>d. In caso di dismissione dell'attività, è necessario effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica), la verifica analitica</p>

		<p>della eventuale contaminazione dei suoli e disporre, in caso in, provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.</p> <p>e. In caso che sia accertata la mancata messa in sicurezza, relativa al presente punto 1., dovrà essere disposta la cessazione dell'attività.</p> <p>2. CISTERNE INTERRATE DI IDROCARBURI PER RISCALDAMENTO (ESCLUSO GPL, METANO):</p> <p>f. Divieto di nuove installazioni;</p> <p>g. Per le cisterne esistenti e già dimesse, disporre la bonifica entro il 31/12/2010 e promuovere la riconversione a cisterna per acque meteoriche.</p> <p>3. PUNTI VENDITA CARBURANTI Per il monitoraggio delle perdite dei serbatoi a doppia camera, preferire, ai semplici manometri, dispositivi di allarme acustici e sonori ed evitare, nei fluidi di riempimento dei circuiti, l'impiego di sostanze chimiche pericolose (es. glicole etilenico) indicate dalle disposizioni in materia di "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi".</p>
<p>lett. w) tubazioni di trasferimento di acque reflue industriali e di liquidi diversi dall'acqua</p> <p>(rientrano gli oleodotti, le tubazioni che convogliano reflui zootecnici verso impianti di trattamento e le reti fognarie private)</p>		<p>1. ESISTENTE</p> <p>a. Il soggetto titolare delle condotte deve presentare all'Autorità competente una relazione sulla verifica della tenuta idraulica dei collettori e dei manufatti in rete, entro il 31/12/2009. La relazione, da aggiornarsi ogni 2 anni, salvo diversa prescrizione disposta dall'autorizzazione, deve contenere i risultati del monitoraggio e l'eventuale piano di interventi per il risanamento delle perdite.</p> <p>b. Obbligo di installazione di contatori volumetrici a monte e a valle della condotta e previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali perdite entro il 31/12/2010.</p> <p>2. NUOVO</p> <p>In fase di progettazione prevedere sistemi di rilevazione (contatori volumetrici a monte e a valle della condotta) e contenimento delle perdite; previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali perdite.</p>
<p>x) infrastrutture viarie, ad esclusione delle strade locali (come da definizione del comma 2 art.2 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada") e delle</p>		<p>Si applica la disciplina vigente prevista ai sensi di Legge</p>

aree adibite a parcheggio dotate di manufatti che convogliano le acque meteoriche		
---	--	--

PTCP - Art. 13B Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica

1. Disciplina degli scarichi (art. 101 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

1.1 la disciplina degli scarichi è definita dalle disposizioni contenute:

a. nel Titolo III, Capo III, Sezione II, Parte terza del D.Lgs. 152/2006;

b. nella Delibera della Giunta regionale n. 1053 del 9 maggio 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento" che regola in particolare:

- la disciplina degli scarichi e il regime autorizzativo delle acque reflue domestiche e assimilate, delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 Abitanti Equivalenti (AE), nonché degli scarichi di sostanze pericolose, secondo quanto disposto rispettivamente dall' art. 124, comma 3, e dall'art. 108 del DLgs 152/2006 e s.m.i.; la tipologia e la caratterizzazione tecnica dei sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati che scaricano acque reflue domestiche in ricettori diversi dalla rete fognaria, secondo quanto disposto dall'art. 100, comma 3, del D.Lgs 152/2006;

- la tipologia di trattamento da applicare agli scarichi derivanti dalle diverse categorie d'agglomerati e i valori limite d'emissione;

c. nel PTCP, come articolata nei successivi comma 1.3 e commi 2 e 3. riportati nell'Allegato 1.8 che costituiscono parte integrante delle presenti Norme;

1.2 La disciplina degli scarichi è definita con particolare riferimento alle acque recipienti individuate quali aree sensibili o ai bacini drenanti afferenti alle aree sensibili:

a. non sono presenti in provincia di Modena aree sensibili, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 27 del PTA;

b. bacini idrografici dei corpi idrici superficiali Secchia e Panaro, in quanto recapitano nel fiume Po, sono bacini drenanti afferenti alle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro" (ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 27, comma 2 delle norme del PTA);

1.3 Le misure relative alla disciplina degli scarichi sono riportate nell'Allegato 1.8.

2. La disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia (di cui all'art. 113 DLgs 152/2006 e s.m.i. e all'art. 28 delle norme del PTA) è riportata nell'Allegato 1.8.

3. Le disposizioni tecniche per la progettazione dei sistemi fognario-depurativi appropriati sono riportate nell'Allegato 1.8.

4. Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola (artt. 29, 30 delle norme del PTA) e per le zone non vulnerabili (art. 34 delle norme del PTA) le misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e nelle zone non vulnerabili, anche dette zone ordinarie, sono definite secondo quanto disposto:

- dall'art. 92 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in attuazione della direttiva 91/676 CEE;

- dal Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali", (di seguito denominato PAN), approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007;

- dal Capo III della L.R. 4/2007;

- dal PTCP, come articolato nelle successive lettere.

4.a Delimitazione delle Zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola ed assimilate (ZVN ed assimilate)

a.1 Il PTCP delimita:

- come zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola (ZVN), ai sensi dell'art. 30 delle norme del PTA, per l'area di pianura, la individuazione approvata con Delibere della Giunta provinciale D.G.P. n. 816 del 15 luglio 1997 e D.G.P. n. 572 del 6 ottobre 1998; come ZVN assimilate le aree definite ai sensi dell'art. 2 della Delibera dell'assemblea legislativa regionale n. 96/2007;

- come zone ordinarie o non vulnerabili, le aree non ricomprese nelle suddette delimitazioni;

a.2 la rappresentazione cartografica delle zone definite alla precedente lett. a.1) è riportata nella carta n. 3.3 "Carta delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate";

a.3 le ZVN e assimilate per il territorio della Provincia di Modena sono esclusivamente quelle di cui alla presente lettera a.

4.b (D) Elaborazione ed aggiornamento del supporto cartografico di riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, di cui al Capo III della L.R. 4/2007.

b.1 Compete alla Provincia l'elaborazione e il periodico aggiornamento del supporto cartografico di riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, di cui al Capo III della L.R. 4/2007;

b.2 il supporto cartografico deve contenere almeno:

- le zone ZVN ed assimilate e le zone ordinarie, di cui alla precedente lett. a;

- le zone di divieto all'utilizzazione degli effluenti zootecnici descritte all'interno della Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007;

- eventuali ulteriori zone di divieto connesse a specifiche situazioni morfologiche o pedologiche del territorio provinciale;

b.3 al fine dell'aggiornamento del supporto cartografico, nonché per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al Capo III della L.R. 4/2007, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia le modifiche al quadro dei vincoli definiti nei propri strumenti di pianificazione vigenti;

4.c (D) Piano provinciale di risanamento delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato dai nitrati in aggiunta al complesso di misure, di cui al presente comma 4, finalizzate alla tutela delle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola, compete alla Provincia, quale misura supplementare (art. 13A, comma 7, lett. b delle presenti norme), l'elaborazione del " Piano provinciale di risanamento delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato dai nitrati" (di seguito denominato Piano Nitrati) . Il Piano Nitrati è da considerarsi programma attuativo del PTCP, ai sensi dell' art. 13A, comma 6, lett. c delle presenti norme).

In coerenza con le disposizioni regionali dettate dalla Delibera dell'assemblea legislativa regionale n. 96/2007, l'obiettivo del Piano Nitrati è di individuare azioni finalizzate a promuovere l'inversione del trend di crescita delle concentrazioni nelle acque sotterranee del territorio provinciale.

Il Piano Nitrati deve essere redatto sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 3 del Quadro Conoscitivo entro 12 mesi dall'approvazione del presente Piano.

4.d (I) Disposizioni provinciali per le ZVN ed assimilate all'interno delle ZVN ed assimilate la Provincia promuove progetti e iniziative consortili, definite nell'Allegato Normativo, che costituiscono parte integrante delle presenti Norme;

4.e (P) disposizioni provinciali valide per le ZVN ed assimilate e per le zone ordinarie o non vulnerabili su tutto il territorio provinciale sono vietate le attività di:

e.1 stoccaggio sul suolo, anche provvisorio, di fertilizzanti, come definiti all'art. 1 del D.Lgs 217/2006 e s.m.i., nonché di rifiuti tossico-nocivi;

e.2 lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta, secondo le norme di cui alla L.R. 4/07 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;

E' fatta eccezione per l'accumulo a piè di campo prima della distribuzione di ammendanti (letame ecc.) e fanghi palabili nel rispetto delle vigenti normative.

Tali disposizioni devono essere recepite all'interno del Regolamento d'igiene.

5. Misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici (art. 115, titolo iii, capo iv, d.Lgs. 152/06 e s.m.i.):

al fine di "assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti d'origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo", ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., si individuano le disposizioni definite nell'Allegato 1.8.6

6. Zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano, ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/2006 e art. 42 delle norme del PTA):

a. sono efficaci, in pendenza della Direttiva regionale di cui all'art. 42 delle norme del PTA, le delimitazioni delle zone esistenti alla data del 9 aprile 2008, anche sviluppate con metodo cronologico, e approvate da strumenti vigenti di pianificazione comunale;

b. i Comuni, successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità competente delle delimitazioni delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle nuove captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione urbanistica provvedendo a recepirle;

c. nelle zone definite alle precedenti lett. a e b si applica la vigente disciplina in materia.

7. (P) Disposizioni aggiuntive in materia di tutela delle sorgenti:

ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2 delle norme del PTA, non già esistente alla data di entrata in vigore della Variante, entro una distanza di almeno 10 m da qualsiasi sorgente, ad eccezione delle captazioni di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, già normate ai sensi del art. 94, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Sono fatte salve eventuali altre prescrizioni impartite dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 94 comma 2 del medesimo decreto.

8. (P) Negli edifici e nuclei isolati in caso di interventi di ampliamento, ristrutturazione o recupero a qualunque titolo è obbligatoria la realizzazione di sistemi di trattamento degli scarichi, secondo la tipologia e la caratterizzazione tecnica di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003.

PTCP – Art. 13C Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica

[...]

2. Misure per il risparmio idrico (titolo IV, capitolo 2 delle norme del PTA):

2.a misure generali:

[...]

a.2 (P) è vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento regionale n. 41/2001;

[...]

2.b il risparmio idrico nel settore civile:

[...]

b.4.1 (P) è vietata la perforazione di nuovi pozzi domestici, ad eccezione di quelli destinati al consumo umano, all'interno delle zone di rispetto delle captazioni di acqua destinata al consumo umano, erogata a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 94, comma 4, lett. g) del D.Lgs. 152/2006;

[...]

b.4.3 (P) al fine di evitare inquinamenti delle acque sotterranee, è fatto obbligo di sigillare tutti i pozzi (domestici ed extradomestici) non più utilizzati o in cattivo stato di manutenzione ed esercizio, seguendo le disposizioni indicate al comma 2 dell'art. 35 del Regolamento regionale n. 41/2001;

nelle zone servite da pubblico acquedotto:

b.4.4 (P) è vietato perforare nuovi pozzi ad uso domestico (definiti ai sensi dell'art. 93 del R.D. 1775/1933, e dell'art. 3, lett. p) del Regolamento regionale n. 41/2001), ad eccezione di quelli per la captazione di acque disperse nel primo sottosuolo, da utilizzare per l'innaffiamento di orti e giardini

inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia, e ad uso iniziale e provvisorio connesso al cantiere edilizio;

b.4.5 (P) i pozzi domestici preesistenti possono essere mantenuti in attività per i soli usi specificati alla precedente lett. b.4.4);

nelle zone non servite da pubblico acquedotto:

b.4.6 (P) è comunque consentita la costruzione di nuovi pozzi ad uso domestico; l'eventuale uso destinato al consumo umano è permesso qualora la risorsa prelevata costituisca l'unica fonte di approvvigionamento potabile, a condizione che:

- l'ubicazione della perforazione sia valutata in relazione all'eventuale presenza dei centri di pericolo di cui all'Allegato 1.4 alle presenti norme, ai fini di escludere la captazione di acque potenzialmente inquinate;

- i titolari, almeno una volta all'anno, predispongano attraverso laboratori riconosciuti, analisi chimiche e microbiologiche, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i;

PTCP - Allegato 1.8

Disposizioni integrative agli articoli 12, 12A, 12B, 12C, 13A, 13B, 13C della normativa del PTCP

OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE (con riferimento al comma 5, art. 13A Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale)

1) sono consentiti termini temporali e obiettivi di qualità meno rigorosi in presenza delle condizioni previste ai commi 4 e 5 dell'art. 77 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo;

2) gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e di interesse (superficiali e sotterranei) e per i corpi idrici superficiali rilevanti, come definiti alle precedenti lett. a, b, c, d sono specificati nelle tabelle 1-13A, 2-13A, 3-13A, 5-13A che seguono al sub.1.1.

Gli obiettivi definiti per i corpi idrici di interesse (stazioni di monitoraggio di tipo AI), sono da ritenersi come "obiettivo guida", e non imperativi per il raggiungimento della classe assegnata;

3) contribuiscono altresì al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, di cui alle precedenti lett. a, b, c, i seguenti obiettivi specifici:

f.1 obiettivi quantitativi per le acque superficiali, definiti sulla base dell'individuazione dei criteri di regolazione delle portate in alveo fluviale, finalizzati alla quantificazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corsi d'acqua del territorio provinciale e alla regolamentazione dei rilasci delle derivazioni da acque correnti e da serbatoi;

f.2 obiettivi quantitativi per le acque sotterranee, mirati a perseguire l'azzeramento degli attuali eccessi di prelievo, in relazione all'analisi di bilancio idrico provinciale.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI - ART. 101 DLGS 152/2006 (con riferimento al comma 1 dell' art.13 B - misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica)

1. Le misure relative alla disciplina degli scarichi perseguono gli obiettivi descritti alla successiva lett. a., sono descritte nel dettaglio alle successive lett. b e c e si attuano attraverso il "Programma attuativo di misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica – disciplina degli scarichi", di cui alla lett. d.

a. Obiettivi

In coerenza con le disposizioni previste dall'art. 5 della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane ed in attuazione della deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 3 marzo 2004 n. 7 "Adozione degli obiettivi e delle priorità di intervento ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni", si persegue l'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% del carico di azoto totale e fosforo totale nei bacini/sottobacini idrografici richiamati alla lett. b del comma 1.2, che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili definite all'art. 91 del D.Lgs. 152/2006.

Ai fini della valutazione del predetto carico si tiene conto del carico totale di azoto e fosforo generato dalle reti fognarie, del carico sversato dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali e della quota di riduzione imputabile ai bacini considerati.

E' ulteriore obiettivo la realizzazione di sistemi di trattamento appropriato per tutti gli agglomerati, come definiti ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003.

Gli obiettivi sopra richiamati di riduzione del carico di azoto e fosforo concorrono al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, di cui all'art. 13A, comma 5.

b. (P) Misure obbligatorie

b.1. Applicazione della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane di cui all'art. 105 del D.Lgs. 152/2006 (trattamento di tipo secondario ovvero trattamento più spinto del secondario) agli scarichi derivanti dagli agglomerati con popolazione superiore ai 2.000 Abitanti Equivalenti (AE), nonché dei trattamenti appropriati previsti dalla Direttiva approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003 per gli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 AE.

I programmi di adeguamento devono rispettare la tempistica di seguito indicata:

- per gli agglomerati compresi nella classe da 2.000 a 10.000 AE e superiore a 10.000 AE con presenza di uno o più scarichi di rete fognaria non depurati, ovvero depurati con sistemi che non consentono il rispetto dei valori limite di emissione dell'Allegato 5 alla parte terza del DLgs 152/2006, la conformità è conseguita nel tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per l'assegnazione e la realizzazione dei lavori oggetto degli interventi;
- per gli agglomerati di consistenza inferiore a 2.000 AE e maggiore o uguale a 200 AE da assoggettare ai trattamenti appropriati previsti dalla Direttiva regionale approvata con Delibera della Giunta regionale n. 1053/2003 la conformità è conseguita entro il 31/12/2008. Tale termine è posticipato al 31/12/2010 per gli agglomerati con meno di 200 AE;

b.2. applicazione dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento del fosforo, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs 152/2006 per il parametro "fosforo totale", agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ricadenti nei bacini drenanti le aree sensibili ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 152/2006, con popolazione superiore a 10.000 AE.

La tempistica di adeguamento ai valori limite di emissione degli scarichi terminali per il parametro "fosforo totale" è così definita:

- entro il 31 dicembre 2006 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 100.000 AE;
- entro il 31 dicembre 2007 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 10.000 AE e inferiore a 100.000 AE;

b.3. applicazione della disinfezione e denitrificazione sui depuratori oltre i 10.000 AE, al 2008, se influenzano significativamente corpi idrici con prelievi idropotabili.

c. Misure supplementari

c.1 (P) Applicazione, entro il 31/12/2008, dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento dell'azoto agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con popolazione superiore a 5.000 AE. Tali trattamenti devono garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla tabella 2 - Allegato 5 del D.Lgs 152/2006, a partire dal 31/12/07 per gli agglomerati maggiori di 100.000 AE e a partire dal 31/12/2010 per gli agglomerati con popolazione compresa fra 5.000 e 100.000 AE;

c.2 (I) applicazione di trattamenti di fitodepurazione a grande estensione areale con finalità di finissaggio;

c.3 (P) il recapito degli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, relativi a nuovi insediamenti industriali, deve essere valutato attentamente anche in relazione alla possibilità di scaricare non direttamente nei corpi idrici significativi, fatta eccezione per le attività ricadenti in zone di protezione, ai sensi degli artt.12A, 12B, 12C.

d. Programma attuativo di misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica – disciplina degli scarichi Gli interventi relativi alle misure descritte alle precedenti lett. b e c sono contenute nel "Programma attuativo di misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica – disciplina degli scarichi". Il programma è da intendersi quale programma attuativo, ai sensi dell'art. 13A, comma 6, lett. c, e pertanto è approvato e aggiornato annualmente - anche in relazione alla pianificazione d'ambito - dal Consiglio Provinciale sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Generale

della Variante al PTCP in attuazione del PTA, e costituisce riferimento per la pianificazione d'ambito nel settore fognario-depurativo;

d.2 (D) gli interventi di adeguamento, relativi alle misure indicate alle precedenti lett. b e c, ed elencati nel Programma attuativo, devono essere inseriti nei Piani d'Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui alla LR 25/1999 e s.m.i., unitamente alla quantificazione delle risorse economiche necessarie per la loro realizzazione e indicazione della relativa copertura finanziaria;

d.3 (I) nell'attuazione degli interventi, previsti all'interno del Programma attuativo, le scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche devono valutare anche il consumo energetico di gestione dell'impianto privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico.

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia - art. 113 DLgs 152/2006 e art. 28 delle norme del PTA- (con riferimento al comma 2 dell' art.13 B – misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica)

a. Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia e relativi sistemi di gestione

Le acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia da sottoporre a disciplina sono quelle dilavate dalle superfici impermeabili di strade, piazzali, aree esterne di pertinenza d'insediamenti industriali e commerciali, coperture piane: esse trasportano carichi inquinanti che possono comportare rischi idraulici e ambientali rilevanti, in particolare per i corpi idrici superficiali nei quali hanno recapito. Sono inoltre sottoposte a disciplina, considerato il carico inquinante veicolato, le acque meteoriche transittanti nei collettori fognari unitari prima delle loro immissioni in corpi idrici superficiali attraverso i manufatti scolmatori di piena.

Per sistemi di gestione delle acque di prima pioggia si intendono:

- realizzazione di manufatti (vasche di prima pioggia) adibiti alla raccolta e al contenimento delle acque di prima pioggia, che ad evento meteorico esaurito saranno inviati gradualmente agli impianti di trattamento;
- adozione di accorgimenti tecnico/gestionali finalizzati all'utilizzazione spinta della capacità d'invaso del sistema fognario nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché l'utilizzo d'invasi aggiuntivi idonei allo scopo;
- adozione di specifiche modalità gestionali del sistema viario finalizzate a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio il lavaggio periodico delle strade in condizioni di tempo asciutto (anche in affiancamento ai precedenti).

Riferimenti normativi

Le forme di controllo e la disciplina degli scarichi delle acque di prima pioggia sia in presenza di sistemi di drenaggio unitari che separati, nonché le disposizioni relative alle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di impianti o comprensori produttivi sono contenute:

- nel Titolo III, Capo IV Sezione II, Parte terza del D.Lgs.152/2006;
- nella Delibera della Giunta regionale n. 286/2005: "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 152/1999)";
- nel PTCP, come articolate nelle successive lett. b e c.

Finalità

Il complesso di misure relativo alla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia persegue l'obiettivo di ridurre il carico inquinante apportato al reticolo scolante, mediante l'applicazione delle misure di cui alla successiva lett. b.

Attuazione

Le misure sono attuate attraverso il "Piano di Indirizzo", di cui alla successiva lett. c Sono fatte salve le disposizioni relative agli invasi di laminazione per la raccolta di acque meteoriche per la minimizzazione del rischio idraulico emanate dalle Autorità di Bacino.

b. Misure obbligatorie e supplementari

b.1 (P) Per gli agglomerati con oltre 20.000 Abitanti Equivalenti (AE) che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28 comma 3 delle norme del

PTA), devono essere predisposti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia che, al 2008, consentano una riduzione del carico inquinante ad esse connesso non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante; al 2016 tale riduzione di carico deve essere non inferiore al 50%;

b.2 (P) per gli agglomerati con popolazione tra i 10.000 e i 20.000 AE, che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28, comma 3 delle norme del PTA), i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia devono consentire al 2016 una riduzione del carico inquinante non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante;

b.3 (I) possono essere previsti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia anche per agglomerati di minor dimensione, i cui scarichi sono ricadenti in zone di protezione di cui agli artt. 12A e 12B, nonché per ulteriori agglomerati al fine di conseguire obiettivi di qualità a livello locale nel reticolo idrografico secondario, anche in ragione della destinazione irrigua dei recettori.

c. Piano di Indirizzo

c.1 Gli interventi relativi alle misure descritte alla precedente lett. b sono contenute nel “Piano di Indirizzo” che è da intendersi quale programma attuativo, ai sensi dell’art. 13A, comma 6, lettera c. La redazione del Piano di Indirizzo, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.286/2005 compete alla Provincia, di concerto con l’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Modena e con la collaborazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato. Il Piano di Indirizzo è approvato e aggiornato dal Consiglio Provinciale sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione del PTA, e costituisce riferimento per la pianificazione d’Ambito;

c.2 (D) gli interventi relativi alle misure indicate alla precedente lett. b, ed elencati nel Piano di Indirizzo, anche ai sensi dell’ art. 5 della L.R. n. 4/2007, devono essere inseriti nei Piani d’Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui alla LR 25/1999 e s.m.i., unitamente alla quantificazione delle risorse economiche necessarie per la loro realizzazione e indicazione della relativa copertura finanziaria;

c.3 (I) nell’attuazione degli interventi, previsti all’interno del Piano di Indirizzo, le scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche, devono valutare anche il consumo energetico di gestione dell’impianto privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico.

Disposizioni tecniche per la progettazione dei sistemi fognario-depurativi appropriati (con riferimento al comma 3 dell’ art.13 B - misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica)

Relativamente alla progettazione e valutazione degli interventi nel settore fognario-depurativo valgono le seguenti disposizioni, che devono altresì essere recepite negli idonei strumenti di pianificazione comunale:

a. (I) in merito alla possibilità di realizzazione di sistemi di drenaggio urbano unitari o separati, la scelta va effettuata caso per caso e deve discendere da accurate valutazioni che dimostrino la presenza di vantaggi ambientali preponderanti di un sistema rispetto all’altro: il sistema separato è da privilegiarsi nel caso di aree destinate ad attività prevalentemente industriali, così come, in caso di nuove urbanizzazioni, in presenza di un corpo idrico superficiale per il recapito di acque meteoriche;

b. (I) in ogni caso, all’interno delle aree in fase di urbanizzazione (singole lottizzazioni) si promuove la separazione delle acque meteoriche a monte delle reti fognarie urbane, prevedendo lo smaltimento su suolo e/o in corpi recettori superficiali, nonché il riuso delle acque meteoriche raccolte dai tetti o da altre superfici impermeabilizzate scoperte non suscettibili di essere contaminate;

c. (P) per tutti i sistemi di drenaggio si dispone l’utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione);

d. (I) è necessaria una valutazione attenta circa il consumo energetico gestionale dell’impianto di depurazione che deve privilegiare, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico;

e. (l) occorre perseguire la disconnessione fra la rete idrografica naturale e/o rete di bonifica ed il reticolo fognario, favorendo la deviazione delle acque provenienti dall'area non urbanizzata a monte del loro ingresso in ciascun agglomerato urbano o, qualora non possibile, il loro deflusso senza interconnessioni con il sistema scolante urbano.

DISPOSIZIONI PROVINCIALI PER LE ZVN ED ASSIMILATE (con riferimento al comma 4 dell' art.13 B - misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica)

All'interno delle ZVN ed assimilate la Provincia promuove progetti e iniziative consortili quali:

d.1 sistemi organizzati di gestione dei reflui per la valorizzazione, attraverso la corretta gestione agronomica, della sostanza organica di origine zootecnica come fertilizzante e ammendante, in sostituzione di concimi chimici e fanghi provenienti dal trattamento di reflui urbani;

d.2 il monitoraggio satellitare dello spandimento agronomico quale forma di autocontrollo, suscettibile di eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti, ma anche come condizione per l'adesione a programmi contributivi, con possibilità di semplificazioni burocratiche per l'azienda che aderisce.

MISURE DI TUTELA DELLE AREE DI PERTINENZA DEI CORPI IDRICI - art. 115, titolo iii, capo iv, d.lgs. 152/06) (con riferimento al comma 5 dell' art.13 b - misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica)

a. la Provincia, anche attraverso finanziamenti specifici del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), elabora ricerche e progetti pilota per individuare i requisiti ottimali delle aree di pertinenza dei corpi idrici (profondità della fascia, tipo di vegetazione) in rapporto al duplice ruolo delle aree (fasce tampone per gli inquinanti d'origine diffusa; aree naturali ad elevata biodiversità) ed in rapporto alle diverse caratteristiche territoriali (altimetria; tipo d'utilizzo dei terreni adiacenti: urbanizzazioni, colture, vegetazione spontanea; morfologia del corpo idrico), e per definire il complesso dei caratteri delle aree perfluviali e della morfologia dell'alveo che influiscono, per sinergia di fattori biotici e abiotici, sulla capacità autodepurativa del corso d'acqua. Le risultanze dei citati progetti pilota sono utilmente impiegate anche nella definizione di progetti di rinaturazione e riqualificazione fluviale da attuarsi nell'ambito del territorio provinciale;

b. la Provincia, nella delimitazione delle fasce fluviali (ai sensi degli artt. 9, comma 2 lett. a e 10) in accordo con le Autorità di bacino competenti e la Regione, definisce, in rapporto alle situazioni specifiche della rete idraulica del territorio provinciale, e con particolare attenzione alle zone di protezione, di cui agli artt. 12A, 12B e 12C, gli ambiti nei quali è prioritaria l'applicazione delle misure della direttiva regionale di cui all'art. 36 comma 2 delle norme del PTA (inerente misure relative le aree perfluviali e la morfologia dell'alveo e delle ripe, che determinano l'aumento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai corsi d'acqua naturali e artificiali di pianura, e che promuovono la conservazione o l'incremento della biodiversità), nonché la tipologia degli interventi previsti in tema di rinaturazione e riqualificazione fluviale.

MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA (con riferimento al comma 1 dell' art.13 C - misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica)

1. Campo di applicazione e componenti del DMV

d.1 Il DMV viene calcolato, ai fini della regolazione dei prelievi idrici, secondo le modalità espresse alle successive lett. e, f, g nelle sezioni immediatamente a valle delle opere di captazione dei corsi d'acqua naturali della provincia di Modena;

d.2 Il DMV, per tutti i corpi idrici superficiali con esclusione di quelli descritti alla successiva lett. e, è costituito da una componente idrologica e da una componente morfologica - ambientale.

2. Corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie minore di 50 km²

Nel caso di corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie minore di 50 km², si assume la seguente formula semplificata, ai fini del calcolo del DMV:

$$DMV = k \cdot Q_m$$

dove:

DMV = Deflusso Minimo Vitale, espresso in m³/s

Q_m = portata media annua naturale nella sezione considerata, espressa in m³/s;

per i bacini collinari di quota media non superiore a 600 m s.l.m.

k=k₀ = pari a 0,086

per i sottobacini montani con quota media superiore a 600 m s.l.m.

k=0,5 ovvero DMV=50%Q_m

3. Componente idrologica

La componente idrologica, nei corsi d'acqua naturali della provincia di Modena, è definita in base alle caratteristiche del regime idrologico. La formula assunta è:

DMV_{ci} = k·Q_m

dove:

DMV_{ci} = componente idrologica del Deflusso Minimo Vitale, espressa in m³/s;

Q_m = portata media annua naturale nella sezione considerata, espressa in m³/s;

k (parametro sperimentale definito per singole aree idrologiche-idrografiche che esprime la percentuale della portata media annua naturale utilizzata per il calcolo del DMV) = $-2,24 \cdot 10^{-5} \cdot S + k_0$, dove:

S = superficie imbriferata, espressa in km², del bacino idrografico sotteso alla sezione del corpo idrico nel quale si calcola il DMV;

k₀ = pari a 0,086

Per il Fiume Secchia, oltre i 1830 km² di bacino sotteso, si considera DMV costante di 1,04 m³/s (pari a quello ottenuto alla sezione che sottende esattamente tale superficie).

4. Componente morfologica-ambientale

La componente morfologica-ambientale è definita attraverso i seguenti parametri:

M parametro morfologico

N parametro naturalistico

F parametro di fruizione

Q parametro di qualità delle acque fluviali

A parametro relativo all'interazione fra le acque superficiali e le acque sotterranee

T parametro relativo alla modulazione nel tempo del DMV.

I parametri sopra elencati vengono inseriti come fattori correttivi secondo la seguente formula:

DMV = DMV_{ci}·M·Z·A·T

ovvero

DMV = k·Q_m·M·Z·A·T

dove:

Z il massimo dei valori dei tre parametri N, F, Q, calcolati distintamente.

5. Valori di riferimento della componente idrologica

I valori di riferimento della componente idrologica su 19 sezioni fluviali della provincia di Modena, calcolati sulla base delle ricostruzioni compiute attraverso la modellazione idrologica dei deflussi medi 1991-2001, sono riportati in Tabella 1-13C dell'Allegato 3 alle presenti norme.

6. Individuazione dei tratti fluviali omogenei e dove applicare i fattori correttivi costituenti la componente morfologica-ambientale

Il primo elenco dei corsi d'acqua nei quali, per specifiche caratteristiche dell'ecosistema fluviale locale, devono essere applicati nel calcolo del DMV (con le tempistiche definite alla successiva lett. m) i parametri della componente morfologica-ambientale, è costituito dai corpi idrici significativi e rilevanti, ai sensi dell'art. 13A, comma 3. La Provincia può proporre alla Regione un aggiornamento e/o dettaglio del suddetto elenco, individuando tratti omogenei sui quali, per esigenze di miglioramento qualitativo e di tutela quantitativa, anche legata all'interesse conservazionistico e gestionale delle specie ittiche presenti, definire entro il 31/12/2008, i fattori correttivi Q e T costituenti la componente morfologica ambientale (art. 55 comma 2 delle norme del PTA). La Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione al PTA contiene una proposta di metodologia per la definizione dei suddetti tratti omogenei, condivisa tra i soggetti competenti.

In particolare i corsi d'acqua naturali inclusi all'interno dei perimetri di aree protette come definite dall'art. 4 della L.R. n.6/2005, nella Aree contigue dei parchi regionali come definite dall'art. 25 comma 1 lett. e della L.R. n.6/2005 e nei Siti Rete Natura 2000 come definiti dall'art. 6 della L.R. n.6/2005 possono essere ritenuti tratti fluviali omogenei dove applicare fattori correttivi costituenti la componente morfologica-ambientale del DMV.

7. Applicazione del DMV - Obblighi e modalità

Ai sensi dell'art.56 delle norme del PTA:

l.1 per gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 12 bis del RD 1775/1933 come sostituito dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs. 152/06, il DMV è imposto dalla Autorità competente al momento del rilascio della concessione;

l.2 il procedimento per il rilascio del titolo concessorio è definito dal "Regolamento regionale per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica" del 20 novembre 2001, n. 41 (di seguito denominato Regolamento regionale n. 41/2001);

l.3 ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 4 del DLgs 152/06, il DMV è imposto anche alle concessioni di derivazione in essere.

8. Tempi di applicazione del DMV

Ai sensi dell'art. 57 delle norme del PTA:

m.1 I provvedimenti di concessione per le nuove derivazioni sono rilasciati con l'obbligo del rispetto del DMV, calcolato secondo le disposizioni delle precedenti lett. e ed f e, successivamente al 2008, calcolato secondo la formula completa di cui alla lett. g per i corpi idrici individuati quali soggetti a tale norma;

m.2 per le derivazioni con concessioni in essere viene effettuata la revisione delle concessioni stesse, con l'obbligo che entro il 31/12/2008 venga lasciata defluire in alveo la componente idrologica del DMV, a meno delle deroghe previste alla successiva lett. n, qualora ne sussistano le condizioni. L'applicazione della componente idrologica del DMV, in tali casi, avviene in modo graduale, con l'obbligo di garantire inizialmente una portata minima pari a 1/3 di tale componente del DMV e di pervenire al valore completo della componente idrologica al 31/12/2008. Per le derivazioni con concessioni in essere nei corpi idrici aventi un bacino imbrifero inferiore ai 50 km², l'obbligo è di garantire inizialmente una quota pari ad un terzo del DMV e di pervenire entro il 2016 al valore completo o ridotto stante i risultati del monitoraggio di cui alla successiva lett. o. Le eventuali prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative effettuate in sede di revisione della concessione non danno luogo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 152/06, alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione qualora vi sia una effettiva riduzione dei valori di portata massima derivabile;

m.3 i rinnovi della concessione e i rilasci delle concessioni preferenziali di cui all'art.1, comma 4 del DPR 18/02/1999, n.238 sono subordinati alle stesse condizioni di cui alla precedente lett. m.1. La

gradualità di applicazione della componente idrologica del DMV è comunque consentita solo nei casi nei quali non sia possibile fin dalla data del rilascio del titolo concessorio lasciar defluire in alveo l'intera componente idrologica del DMV;

m.4 i parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV vengono applicati sui corsi d'acqua o tratti dei corsi d'acqua, individuati ai sensi della precedente lett. i, entro il 31/12/2016. Possono essere definiti particolari tratti e i relativi parametri correttivi, diversi da (Q) e (T), da applicarsi in data antecedente al 31/12/2016 e comunque in data successiva al 31/12/2008, dalla Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda gli areali dell'Autorità di bacino del Fiume Po, e dalla Regione Emilia-Romagna congiuntamente alle altre Autorità di bacino per i rispettivi territori di competenza;

m.5 possono essere stabilite dalla Regione date di applicazione più ravvicinate per il parametro di qualità delle acque fluviali (Q) su tratti ben definiti, per esigenze di miglioramento qualitativo, e per il parametro relativo alla modulazione nel tempo del DMV (T), in coerenza con la precedente lett. i.

9. Deroghe

Ai sensi dell'art. 58 delle Norme del PTA:

n.1 la Regione, informando l'Autorità di bacino territorialmente competente, può motivatamente autorizzare deroghe al DMV per limitati e definiti periodi di tempo, consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV stesso, nel caso di derivazioni acquedottistiche da acque di superficie, esistenti al 22 dicembre 2004, data di adozione del PTA, qualora non sia possibile soddisfare la richiesta mediante l'utilizzo di altre fonti alternative e qualora siano state poste in essere tutte le misure atte al risparmio della risorsa idrica;

n.2 la Regione può altresì autorizzare, per limitati e definiti periodi di tempo, deroghe al DMV motivate da necessità ambientali, storico-culturali e igienico-sanitarie; in questi casi non è consentito l'utilizzo della risorsa prelevata per usi diversi da quelli citati;

n.3 le deroghe sono revocate al variare delle condizioni che le hanno determinate;

n.4 per le derivazioni che si avvalgono di invasi di accumulo realizzati mediante opere di sbarramento sul corpo idrico, esistenti al 22 dicembre 2004, data di adozione del PTA, o che figurano tra gli interventi previsti dai piani di bacino, deve essere garantito il rilascio in continuo del DMV secondo la tempistica di alle precedenti lett. m.2, m.4 ed m.5. Qualora in determinati periodi gli obblighi suddetti pregiudichino l'uso funzionale dell'invaso o la sicurezza delle opere di contenimento, la portata che deve essere rilasciata a valle dello sbarramento non può essere inferiore alle portate in arrivo da monte;

n.5 per le concessioni di derivazione in essere, di pubblico generale interesse, costituite da più punti di derivazione in corpi idrici diversi ma comunque limitrofi ed affluenti del medesimo corpo idrico principale, la Regione può disporre che la quota minima di risorsa da lasciar defluire in alveo sia quella che permette di garantire la salvaguardia delle caratteristiche del corpo idrico principale, nella sezione immediatamente a valle dell'ultima affluenza, ovvero tale portata sia considerata comprensiva e sostitutiva dei singoli DMV da lasciar defluire nei corpi idrici minori derivati, purché nei singoli tratti sottesi dalle derivazioni siano rispettati gli specifici obiettivi di qualità e destinazioni d'uso;

n.6 le deroghe di cui alle precedenti lettere non devono comunque pregiudicare gli obiettivi di qualità ambientale e gli obiettivi per specifica destinazione indicati al precedente art. 13A;

n.7 l'applicazione dell'istituto delle deroghe deve essere preventivamente concordata tra i Servizi competenti al rilascio delle concessioni di derivazione e le Autorità competenti in materia di pianificazione delle risorse.

10. Monitoraggio

Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA:

o.1 in corrispondenza delle derivazioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico e definite dai competenti Servizi tecnici regionali, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06 devono essere installati a carico dell'utente, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi per la misurazione delle portate transitanti nel corpo idrico e di quelle prelevate. Su tutte le restanti derivazioni è possibile, su richiesta del competente Servizio tecnico regionale e a carico dell'utente, installare analoghi dispositivi soggetti alle disposizioni della presente lettera. La Regione, con apposita direttiva, definisce sia le caratteristiche dei dispositivi di misurazione che la tipologia dei dati da acquisire. I dati vengono trasmessi annualmente dai concessionari alla Regione e all'Autorità di bacino competente;

o.2 la Regione, in collaborazione con l'Autorità di Bacino competente e la Provincia, verifica periodicamente gli effetti prodotti dall'applicazione della norma in oggetto, utilizzando anche i dati provenienti dal monitoraggio di cui alla precedente lett. o.1, e può apportare eventuali modifiche - anche in diminuzione - dei valori fissati dalla presente norma e/o fissare, in particolare per i corpi idrici aventi un bacino imbrifero inferiore o pari a 50 km², DMV differenziati temporalmente.

MISURE PER IL RISPARMIO IDRICO (titolo iv, capitolo 2 delle norme del PTA (con riferimento all' art.13 C comma 2 - misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica)

2.b Adozione di misure prer il riparmio idrico nel settore civile

Il risparmio idrico nel settore civile si attua attraverso l'adozione:

- da parte degli utenti, di comportamenti e tecniche di risparmio, nella fase di utilizzo della risorsa: essi concorrono anche alla riduzione del consumo energetico;
- da parte dell'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Modena, del Piano di conservazione della risorsa di cui alla successiva lett. b.3.2;
- da parte dei gestori delle reti acquedottistiche, di comportamenti e interventi, mirati alla razionalizzazione e al risparmio nella distribuzione della risorsa idrica, basati sui suddetti Piani di conservazione della risorsa;
- da parte degli Enti locali, delle disposizioni di cui alla successiva lett. b.2.

b.1. Tecniche e comportamenti degli utenti nella fase di utilizzo della risorsa

b.1.1 Le tecniche di risparmio idrico consistono essenzialmente:

- nell'impiego di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature idrosanitarie (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a risparmio, cassette di risciacquo a flusso differenziato, vaso WC a risparmio, ecc.), ed i consumi delle apparecchiature irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati a micropioggia, a goccia, ecc.);
- nell'impiego di lavatrici e lavastoviglie ad alta efficienza, che riducano il consumo idrico ed energetico;
- nella periodica manutenzione delle reti e delle apparecchiature idrosanitarie interne e condominiali;
- nell'utilizzo di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e di acque reflue recuperate, per usi compatibili e comunque non potabili, attraverso opportuno stoccaggio e apposite reti di distribuzione (irrigazione aree verdi, riuso in cassette di risciacquo, operazioni di pulizia e lavaggi stradali, ecc.);

b.1.2. i comportamenti per ridurre il consumo dell'acqua interessano vari aspetti dell'utilizzo della risorsa in ambito civile, e hanno lo scopo di migliorarne e ottimizzarne l'impiego (utilizzare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico, fare preferibilmente la doccia invece del bagno, tenere chiuso il rubinetto dell'acqua durante alcune attività quotidiane, lavare frutta e verdura senza ricorrere all'acqua corrente, lavare con parsimonia l'automobile, innaffiare il giardino lontano dalle ore centrali della giornata, ecc.).

b.2 Disposizioni relative alla fase di utilizzo della risorsa

La Provincia persegue e promuove la diffusione delle tecniche di risparmio e dei comportamenti elencati alla precedente lett. b.1, attraverso:

b.2.1 (P) la realizzazione di campagne di informazione ed educazione, di concerto con l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena, i Gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e gli Enti locali, finalizzate a promuovere una razionalizzazione e quindi una riduzione dei consumi;

b.2.2 (I) l'individuazione di programmi di contributi per interventi finalizzati al risparmio idrico (installazione di dispositivi e componenti di risparmio idrico, impianti per utilizzo di acque reflue recuperate per usi compatibili, impianti per la raccolta e l'utilizzo delle acque piovane per usi compatibili, installazione di contatori per ogni singolo utilizzatore).

I Comuni devono assumere misure specifiche, nell'ambito del Regolamento Urbanistico Edilizio o del Regolamento edilizio, individuate in rapporto alle caratteristiche del territorio comunale e dell'assetto urbanistico prefigurato, quali:

b.2.3 (P) contenimento dell'uso della risorsa per i pubblici servizi mediante l'obbligo dell'installazione dei dispositivi di risparmio idrico riguardanti impianti termoidraulici ed idrosanitari, nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici destinati a utenze pubbliche (amministrazioni, scuole, ospedali, università, impianti sportivi, ecc.), nonché mediante limitazioni rivolte a lavaggi di infrastrutture e mezzi pubblici e ad erogazioni da fontane connesse alla rete acquedottistica;

b.2.4 (P) nelle nuove espansioni e nelle ristrutturazioni urbanistiche, la realizzazione degli interventi edilizi è subordinata all'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici, di cui alla precedente lett. b.1.1 e, ove possibile, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate, coerentemente con le indicazioni dei "Requisiti volontari delle opere edilizie – uso razionale delle risorse idriche", di cui all'Allegato 1 punti 8.1, 8.2, 8.3 della Delibera della Giunta regionale n. 21/2001 e di cui all'art. 33, comma 2 della L.R. 31/2002;

b.2.5 (I) ulteriori disposizioni che promuovano interventi per la riduzione dei consumi idrici e l'uso razionale delle risorse idriche anche attraverso incentivazioni (riduzione degli oneri, aumento dell'edificabilità);

b.2.6 (P) progetti di intervento finalizzati al risparmio idrico eventualmente anche in connessione con i piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate, di cui alla successiva lettera d.4, effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale o attraverso Programmi di riqualificazione urbana di cui all'art.4 della L.R.19/1998.

b.3 Disposizioni relative alla fase di adduzione e distribuzione

b.3.1 (P) Misure specifiche per il contenimento delle perdite di rete e funzionali alla pianificazione d'Ambito (art.64 delle norme del PTA)

Gli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite e al miglioramento dell'efficienza delle reti, in attesa del *Piano di conservazione della risorsa* di cui alla successiva lett.b.3.2, devono perseguire l'obiettivo al 2016, all'interno dei singoli Servizi di acquedotto, dell'eliminazione delle perdite che determinano, relativamente ai seguenti indicatori, il superamento del valore critico, dove presente, e, nei casi con valore critico uguale a zero, almeno del dimezzamento delle perdite che determinano il superamento del valore di riferimento (previo calcolo aggiornato da parte dei gestori).

Le perdite di rete, in ottemperanza alle linee guida della Delibera della Giunta regionale n.2680/2001, devono avere un valore di riferimento di 2,0 mc/m/anno e un valore critico di 3,5 mc/m/anno.

Sono funzionali all'individuazione delle criticità relative alle perdite di rete i seguenti indicatori:

- la lunghezza delle tubazioni con più di 50 anni (valore di riferimento: 10%; valore critico: 30%);
- la ricerca programmata delle perdite (valore di riferimento: 15-30% della lunghezza della rete all'anno; valore critico: 5%);

- la dotazione di contatori (valore di riferimento: 100% delle utenze salvo le bocchette antincendio);
- i tassi di rottura di materiali (intesi come numero di rotture per materiale/km di rete/anno), per il quale l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena deve effettuare studi specifici per indirizzare le sostituzioni delle reti.

b.3.2 (D) Piano di conservazione della risorsa nel settore civile

Il *Piano di conservazione della risorsa*, di competenza dell'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Modena, deve essere redatto anche sulla base delle disposizioni del presente articolo.

Il *Piano di conservazione della risorsa* rappresenta per i Gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) il riferimento per lo sviluppo delle iniziative riguardanti il risparmio della risorsa. Il *Piano d'ambito* di cui dall'art. 12 della L.R. 25/1999, predisposto dalla stessa Agenzia d'Ambito, deve contenere il programma degli interventi per sanare le criticità esistenti ed il *Piano di conservazione della risorsa*.

b.3.3 Misure supplementari nella fase di adduzione e distribuzione

Ai fini dell'ottimizzazione della gestione acquedottistica, l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Modena promuove:

- b.3.3.1 (I) in aree con problematiche di inquinamento da nitrati, la realizzazione di sistemi di adduzione di risorsa idrica non contaminata;
- b.3.3.2 (I) l'utilizzo alternativo all'uso idropotabile di acque contenenti elevate concentrazioni di nitrati;
- b.3.3.3 (I) il miglioramento della funzionalità dei sistemi acquedottistici ad usi plurimi, nonché il relativo potenziamento infrastrutturale, anche a scopi idropotabili;
- b.3.3.4 (I) con particolare riferimento all'ambito montano:
 - studi di dettaglio tesi alla verifica e al miglioramento delle conoscenze sul funzionamento delle infrastrutture e sui parametri idrofisici-specifici (portate di erogazione, flussi immessi in rete,...);
 - ulteriori approfondimenti delle indagini idrogeologiche nelle aree di alimentazione delle sorgenti, in considerazione della elevata vulnerabilità degli acquiferi montani ed al fine di individuarne la massima potenzialità e le migliori condizioni di utilizzo;
 - la riduzione del frazionamento delle reti comunali e degli acquedotti rurali con progressiva acquisizione di tutta la gestione infrastrutturale all'interno del Servizio Idrico Integrato;
 - la razionalizzazione delle captazioni esistenti attraverso il miglioramento dell'efficienza delle reti, l'aumento delle capacità dei serbatoi e l'ottimizzazione delle pressioni.

Comma 2.c Il risparmio idrico nel settore produttivo industriale/commerciale

c.1 Misure obbligatorie e supplementari

Al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio idrico, le attività del settore produttivo industriale che utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo e del settore commerciale, devono osservare le seguenti disposizioni, che devono essere recepite dal Regolamento Urbanistico Edilizio o dal Regolamento edilizio:

- c.1.1 (P) i nuovi insediamenti devono, quando tecnicamente possibile, approvvigionarsi, per l'alimentazione di cicli produttivi e/o circuiti tecnologici e per l'irrigazione di aree verdi aziendali, da acque superficiali e/o da acquedotti industriali; analogamente, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore della Variante al PTCP in attuazione del PTA, dove si rendano disponibili risorse idriche da fonti alternative alle sotterranee, sono vietati i prelievi anche da pozzi già esistenti;
- c.1.2 (P) si prescrive, l'utilizzo di acque meno pregiate per forme d'uso compatibili con l'attività produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e

attraverso il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate;

c.1.3 (P) negli impianti di refrigerazione utilizzati per scopi produttivi è consentito l'uso di acqua prelevata dal sottosuolo come liquido refrigerante, a condizione che vengano installati apparecchi che ne consentano il riciclo totale (massimo reintegro di risorsa idrica ammesso nel ciclo produttivo pari al 20%); la medesima vale anche per impianti di refrigerazione e condizionamento utilizzati per scopi commerciali;

c.1.4 (I) si promuove il contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, piazzali, mezzi, ecc. (anche attraverso l'installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di vapore, ecc.);

c.1.5 (P) rispetto dell'obbligo della misurazione dei prelievi dalle falde e dalle acque superficiali, ai sensi dell'art.95, comma 3, del DLgs 152/06, e in riferimento a quanto disposto dagli artt.6 e 16 del Regolamento regionale n.41/2001, e di comunicazione annuale dei dati all' Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici e alla Regione;

c.1.6 (P) per i nuovi insediamenti industriali e/o in occasione di modifiche al ciclo produttivo di impianti esistenti che comportino incrementi degli approvvigionamenti idrici, i titolari delle attività, non già soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05, devono inoltrare al competente Servizio tecnico regionale, o al soggetto gestore (in caso di allacciamento all'acquedotto pubblico), una relazione sul bilancio idrico, nella quale si evidenzia l'applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, con riferimento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle disposizioni delle precedenti lettere;

c.1.7 (P) per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della Variante al PTCP in attuazione del PTA e non già soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, entro il 31/12/2010, deve essere presentato al competente Servizio tecnico regionale o al soggetto gestore (in caso di allacciamento all'acquedotto pubblico) una relazione sul bilancio idrico nella quale si evidenzia l'applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, nonché un eventuale piano di adeguamento ai suddetti criteri.

La Provincia persegue il risparmio idrico, nelle forme descritte alla presente lett. c, attraverso:

c.1.8 (D) la promozione di campagne di informazione di concerto con l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena, i Gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e gli Enti Locali, anche finalizzate al contenimento e alla sostenibilità degli impatti ambientali, attraverso i sistemi di certificazione EMAS, ECOLABEL, ISO,14000, ecc.;

c.1.9 (I) la promozione del miglioramento della funzionalità dei sistemi acquedottistici ad usi plurimi, nonché del relativo potenziamento infrastrutturale.

Ai fini della riduzione del prelievo dalle falde a scopo industriale vale la seguente disposizione:

c.1.10 (I) I competenti Servizi tecnici regionali, negli areali servibili da acquedotti industriali (fatto salvo il caso di accertata inidoneità dei medesimi) o da altre fonti alternative a quella sotterranea, nonché in quelli definiti alla lett. a.3 del comma 2 del presente articolo, hanno facoltà di:

- vietare i nuovi emungimenti;

- limitare o eventualmente sospendere gli emungimenti esistenti, nel caso di accertato turbamento dell'equilibrio della falda, nonché della presenza di fenomeni di subsidenza (tale provvedimento si intende applicato nella fase di rinnovo della concessione esistente).

I Comuni, con idonei strumenti attuativi e/o regolamentari, provvedono a definire misure specifiche, individuate in rapporto alle caratteristiche del territorio comunale e dell'assetto urbanistico prefigurato, quali:

c.1.11 (D) la promozione di progetti relativi a reti di distribuzione di acque meno pregiate per utilizzi produttivi compatibili - eventualmente anche in connessione con i piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate, di cui alla successiva lett. d.4;

c.1.12 (D) relativamente alle nuove espansioni ad uso produttivo o alle ristrutturazioni di quelle esistenti, l'obbligo, qualora tecnicamente possibile, della realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate e/o dell'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici; tali disposizioni rientrano obbligatoriamente nel quadro degli obiettivi prestazionali richiesti per le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale, in quanto destinate ad assumere, ai sensi dell'art. A- 14 della LR 20/2000 e s.m.i., i caratteri propri delle Aree ecologicamente attrezzate.

Comma 2.d Il risparmio idrico nel settore agricolo

d.1 Misure relative alla selezione delle tecniche irrigue (art. 67 delle norme del PTA)

d.1.1 (D) deve essere promossa, anche in specifici piani settoriali, la selezione delle tecniche irrigue attualmente utilizzate (aspersione a pioggia, sommersione, scorrimento superficiale e infiltrazione laterale, goccia, microirrigazione e altro) in funzione del maggior risparmio idrico in rapporto alle esigenze culturali. In particolare la tecnica irrigua dello scorrimento superficiale e infiltrazione laterale va ridotta negli areali serviti dagli affluenti appenninici, caratterizzati dalla scarsità della risorsa idrica, con l'obiettivo di pervenire al 2016 almeno alla riduzione del 50% delle superfici attualmente interessate da tale tecnica, fatte salve le situazioni con specifici caratteri culturali storicamente consolidati o legati a produzioni di particolare tipicità, connessi a tale tecnica irrigua, per le quali si ritenga necessaria la salvaguardia;

d.1.2 (D) deve essere incentivata, anche in specifici piani settoriali, quali ad esempio il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) connesso al Piano di Sviluppo Rurale (PSR1), contestualmente alla selezione delle tecniche irrigue di cui alla lettera precedente, la prassi di forniture idriche oculate attraverso l'informazione e l'assistenza tecnica agli agricoltori e attraverso un servizio specifico di monitoraggio delle condizioni meteorologiche e dei suoli che consenta una razionale programmazione dell'irrigazione; i Consorzi devono operare in maniera che tali informazioni siano disponibili e utilizzabili dalle singole utenze, anche attraverso la diffusione via Internet (siti specifici o newsletter) e/o telefonica (call center), tenendo quale riferimento il sistema IRRINET adottato dalla Regione Emilia Romagna;²

d.2 Disposizioni relative alla gestione delle infrastrutture per l'adduzione e la distribuzione

d.2.1 (P) I Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai sensi dell'art. 75, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 "concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione", e, nell'ambito delle competenze loro attribuite:

- elaborano progetti e interventi sperimentali per l'uso razionale della risorsa idrica,
- redigono, entro il 31/12/09, piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura (ai sensi dell'art. 68 delle norme del PTA);

d.2.2 (P) i *Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura* redatti dai Consorzi di Bonifica e di irrigazione di cui alla precedente lettera devono contenere almeno:

- interventi relativi al miglioramento delle reti di adduzione e distribuzione (realizzazione di adduzioni interrato; realizzazione di reti distributive in pressione). Obiettivo di riferimento per gli interventi sulle reti di adduzione consortili servite da reti appenniniche è il raggiungimento al 2016 di un rendimento dell'80%;
- interventi relativi all'accumulo della risorsa idrica (Bacini a Basso Impatto Ambientale, di seguito denominati BBIA), finalizzati ad accrescere la disponibilità di risorsa idrica superficiale nel periodo primaverile-estivo, anche in considerazione dell'applicazione del vincolo del DMV di cui al precedente comma 1. I BBIA devono preferibilmente essere realizzati a monte delle derivazioni o sul percorso dei canali adduttori principali, in invasi di cava preesistenti o da realizzare in relazione alle previsioni dei relativi piani di settore. I BBIA devono essere previsti, dove opportuno, in sinergia con gli interventi per la laminazione delle piene esistenti o programmati dalle Autorità di bacino territorialmente competenti. L'individuazione dei BBIA deve avvenire in conformità al "Programma di realizzazione di bacini a basso impatto ambientale" di cui alla successiva lett. d.2.4;
- nell'attuazione degli interventi previsti all'interno del Piano di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, le scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche devono valutare anche il consumo energetico di gestione dell'impianto privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico;

d.2.3 (D) compete alla Provincia, d'intesa con gli enti territoriali competenti, la redazione, entro il 31/12/2009, del *Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura*, da intendersi come programma attuativo del PTCP ai sensi dell'art. 13A, comma 6 lett. c, nonché l'eventuale successivo aggiornamento. Il *Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura* deve perseguire i seguenti obiettivi:

- coordinare la programmazione degli interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa, che competono ai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione, di cui alla precedente lett. d.2.2;
- pianificare la razionalizzazione dell'uso della risorsa utilizzata da singoli soggetti concessionari, anche promuovendo, nelle aree approvvigionabili ad opera dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, il passaggio dagli emungimenti attuali a prelievi dalle acque superficiali consortili;
- promuovere la realizzazione di invasi aziendali o interaziendali a basso impatto ambientale, sistemi di microbacini per la raccolta delle acque meteoriche, ecc.;
- promuovere il miglioramento della funzionalità dei sistemi acquedottistici ad usi plurimi, nonché il relativo potenziamento infrastrutturale (misura supplementare, ai sensi dell'art. 13A, comma 6, lett. b);

d.2.4 (D) la prima individuazione dei Bacini a Basso Impatto Ambientale previsti per il territorio modenese è contenuta nel Programma di realizzazione dei bacini a basso impatto ambientale approvato dal Consiglio Provinciale, con delibera di adozione della presente Variante al PTCP. Il Programma è da intendersi come programma attuativo del PTCP ai sensi dell'art. 13A, comma 6 lett. c e deve costituire parte integrante del Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, di cui alla precedente lett. d.2.3;

d.2.5 (D) qualora il Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, di cui alla precedente lett. d.2.3, preveda l'accumulo della risorsa idrica a fini irrigui in invasi derivanti da attività estrattive individuate dal PIAE (Piano Infraregionale delle Attività Estrattive di cui all'art. 6 della LR 17/1991 e s.m.i.), i PAE comunali afferenti al suddetto PIAE devono prevedere modalità di sistemazione finale della cava idonee alla formazione degli invasi ad uso irriguo richiesti. Qualora il Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura preveda l'accumulo della risorsa idrica a fini irrigui in invasi derivanti da attività estrattive inserite in PAE vigenti, questi devono essere assoggettati a variante per consentire la sistemazione finale richiesta e le convenzioni in corso devono essere rinegoziate per recepire la suddetta variante.

d.3. Misure supplementari

d.3.1 (I) Ai fini della riduzione del prelievo dalle falde a scopo irriguo, i competenti Servizi tecnici regionali, negli areali che presentano una idonea disponibilità di risorsa idrica superficiale di provenienza consortile o da altre fonti alternative di approvvigionamento nonché in quelli definiti alla lett. a.3 del comma 2 del presente articolo, hanno facoltà di:

- vietare i nuovi emungimenti;
- limitare o eventualmente sospendere gli emungimenti esistenti, nel caso di accertato turbamento dell'equilibrio della falda, nonché della presenza di fenomeni di subsidenza (tale provvedimento si intende applicato nella fase di rinnovo della concessione esistente);

d.3.2 (P) ai fini del monitoraggio del bilancio idrico sotterraneo, all'interno degli ambiti di seguito specificati, si fa obbligo dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua emunta o derivata e di comunicazione annuale dei dati al competente Servizio tecnico regionale ed alla Provincia. Tale disposizione si applica:

d.3.2.1 ai settori di ricarica della falda A, B, C, D, di cui all'art. 12A, comma 1 lett. a delimitati nella Carta 3.2, nonché nelle zone subsidenti con velocità di abbassamento del suolo uguale o superiore a 10 mm/anno e nelle zone individuate in classe quantitativa B e C:

- per i nuovi emungimenti da acque sotterranee destinati ad uso irriguo, dalla data di entrata in vigore della Variante al PTCP in attuazione del PTA;
- per gli emungimenti già esistenti utilizzati ad uso irriguo alla data di entrata in vigore della Variante al PTCP in attuazione del PTA, con obbligo di installazione del misuratore entro e non oltre il 31 dicembre 2009;

d.3.2.2 ai settori di ricarica della falda A, di cui all'art. 12A, comma 1 lett. a.1 delimitati nella Carta 3.2 del PTCP:

- per le nuove derivazioni da acque superficiali destinate ad uso irriguo, dalla data di entrata in vigore della Variante al PTCP in attuazione del PTA;
- per le derivazioni già esistenti utilizzate ad uso irriguo alla data di entrata in vigore della Variante al PTCP in attuazione del PTA, con obbligo di installazione del misuratore entro e non oltre il 31 dicembre 2009;

d.3.3 (D) ai fini della tutela quantitativa delle acque sotterranee i Comuni, attraverso il Regolamento d'igiene, devono formulare disposizioni tese al risparmio idrico, promuovendo:

- l'accumulo e l'utilizzo delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e di quelle disperse nel primo sottosuolo, a fini irrigui e per la pulizia delle strutture aziendali;
- il riutilizzo delle acque reflue chiarificate del comparto zootecnico e lattiero-caseario, all'interno delle attività di allevamento.

d.4 Utilizzo di acque reflue recuperate

Le disposizioni relative all'utilizzo delle acque reflue recuperate sono contenute nell'allegato 7 alle presenti norme che riporta la specifica normativa regionale relativa al Titolo IV, Capitolo 3 delle norme del PTA.

d.4.1 (D) Per gli impianti prioritari definiti dal PTA e quelli ulteriori indicati come misura supplementare, ai sensi del art. 13A, comma 6, lett. b, (il cui elenco è riportato nella Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione del PTA), l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Modena e i Consorzi di bonifica devono sviluppare, il Piano del riutilizzo (di cui art. 72 delle norme del PTA) contenente valutazioni di fattibilità impiantistica e di uso irriguo dei reflui depurati mediante impianti irrigui, di norma, in pressione. L'elenco degli impianti destinati al riutilizzo delle acque reflue trattate deve essere aggiornato anche di concerto con la Provincia.

PTCP - Art. 31 Il sistema provinciale delle Aree protette e parchi provinciali

[...]

4. (D) Finalità delle Aree protette:

- Le Aree protette sopra definite perseguono le finalità principali di seguito riportate, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia:
- la conservazione del patrimonio naturale, storico-culturale e paesaggistico;
- la promozione socio-economica delle comunità residenti basata sulla valorizzazione di tale patrimonio.

Tali finalità generali insieme a quelle specifiche della singola area protetta espressamente individuate dal relativo provvedimento istitutivo, devono essere perseguite dall'Ente di gestione e dai Comuni e loro associazioni mediante il coinvolgimento diretto delle realtà sociali ed economiche interessate.

8. (P) I Comuni interessati da parchi regionali, ai sensi della L.R. 6/2005, devono adeguare i propri strumenti di pianificazione alle disposizioni contenute nei Piani Territoriali e nei Regolamenti dei Parchi regionali e loro varianti approvati.

9. (D) Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle Aree protette, provvedono, particolarmente in tali aree, ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative di tipo economico-sociale in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.

10. (D) I Piani Territoriali dei Parchi o loro varianti possono prevedere motivate modifiche alle perimetrazioni del parco riportate nella Carta 1.2 del presente Piano, in coerenza con le disposizioni legislative in materia e nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di tutela e fruizione degli ambiti interessati.

11. (P) I Comuni interessati da Riserve naturali devono recepire nei propri strumenti urbanistici le indicazioni contenute negli atti istitutivi, nei Programmi Triennali di Tutela e Valorizzazione e nei Regolamenti redatti ai sensi della LR 6/05.

12. (D) I Comuni interessati da Paesaggi naturali e seminaturali protetti e Aree di riequilibrio ecologico, ai sensi della LR 6/05 recepiscono tali istituti nei propri strumenti di pianificazione e definiscono le specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dalla Provincia attraverso l'atto istitutivo.

Art. 32 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed "Aree Studio"

1. La Regione, la Provincia ed i Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza ed in via esemplificativa, agli ambiti territoriali a tal fine perimetrati nelle tavole della Carta

n.1.1 del presente Piano ed in genere a: parchi fluviali e lacustri; sistemi delle dune dei paleoalvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle aree verdi; il recupero di strutture insediative storiche non urbane.

2. (I) I progetti relativi agli ambiti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri di tali ambiti e provvedono, tra l'altro, a specificare le disposizioni dettate dal presente Piano per le zone e gli elementi che ricadono nei perimetri predetti

3. (I) I progetti inerenti i corsi d'acqua e la loro riqualificazione ecologica ed ambientale, ai sensi delle presenti disposizioni aventi funzioni di indirizzo, devono essere corredati da apposite analisi che documentino gli elementi di conoscenza di base che supportano le previsioni di progetto. Tali analisi devono riguardare:

– morfologia e idrologia del corso d'acqua; – censimento delle opere idrauliche presenti; – descrizione della qualità ambientale mediante: carta fisionomico-strutturale della

vegetazione carta dell'uso del suolo; carta del rischio idraulico; analisi delle zoocenosi e delle comunità macrozoobentoniche indicatrici e relative mappe di qualità degli habitat fluviali; analisi chimiche della qualità delle acque e dei sedimenti fluviali e lacuali;

– normativa urbanistica in vigore nell'ambito territoriale di riferimento; – repertorio dei progetti e lavori eseguiti nel tratto del corso d'acqua; – ogni altra analisi utile a supportare le scelte progettuali.

4. (I) La Carta 1.1 del presente Piano perimetra altresì un' "area studio" ritenuta meritevole di approfondite valutazioni in funzione degli obiettivi di cui al precedente comma 1. Gli strumenti di pianificazione comunale, qualora l'area ricada interamente nel territorio di competenza, e con la promozione e col concorso della Provincia, qualora l'area ricada su più Comuni, sono tenuti ad analizzare con particolare attenzione le caratteristiche delle predette aree ed a dettare disposizioni coerenti con le predette finalità ed i predetti obiettivi.

PTCP - Art. 39 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

[...]

Nelle aree rientranti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, diverse da quelle di cui al precedente comma 2, valgono le prescrizioni e gli indirizzi dettate dai commi seguenti.

Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- d linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- e impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- f impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- g sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- h opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al comma 3 qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere devono in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra

disposizione della disciplina urbanistica e territoriale ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al comma precedente non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

In sede di formazione di RUE, POC e PUA, ciascuno per le rispettive competenze, è definita la previsione di:

- i attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- j rifugi e posti di ristoro;
- k campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
- l progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie (maceri, fontanili e risorgive, prati umidi), zone umide e torbiere, prati stabili, boschi relitti di pianura ecc..

Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a e b del comma precedente, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

In sede di formazione di RUE, POC e PUA, ciascuno per le rispettive competenze, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto della disciplina urbanistica e territoriale e nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, possono essere disposti nelle aree di cui al comma 3 interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- m parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie (possibilmente in strutture lignee);
- n percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- o zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero

Nelle aree di cui al precedente comma 3, fermo restando quanto specificato ai commi 4, 5, 6, 8, sono comunque consentiti:

- p qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici in conformità alla L.20/2000 e s.m.e nel rispetto dei canoni dell'edilizia locale originaria;
- q omissis completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
- r l'ordinaria conduzione agraria del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- s la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- t la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari,

strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del comma 9 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati...

PTCP - Art. 41A Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

[...]

3. (P) I siti archeologici a, b1, b2, individuati al precedente comma 2 sono assoggettati alle prescrizioni di cui ai commi successivi. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia allegata, resta comunque disciplinato dal D.Lgs. 42/2004 s.m.i., parte II, beni culturali, capo VI.

4. (P) Le aree di cui alle lettere a e b1 del comma 2 sono soggette a "Vincolo archeologico di tutela" consistente nel divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.

Più in generale è prescritta, per i grandi interventi in aree di interesse storico-archeologico, la programmazione anticipata di sondaggi preventivi e sopralluoghi in diversi periodi dell'anno. A tal proposito si rimanda alle direttive di cui all'art. 38 in merito alla realizzazione della carta delle potenzialità archeologiche.

[...]

6. (P) Nelle aree di cui alle lettere a e b1 del comma 2, gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono esclusivamente, con riferimento alla classificazione degli interventi di cui all'Allegato della LR 31/02 e s.m.i. seguenti:

- manutenzione ordinaria,
- manutenzione straordinaria,
- opere interne,
- restauro scientifico,
- restauro e risanamento conservativo,
- ripristino tipologico,
- demolizione, senza ricostruzione, di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

[...]

PTCP - Art. 41B - Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela degli elementi della centuriazione e alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale connotato da una particolare concentrazione di elementi quali: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'indagine topografica alla divisione agraria romana.

2. Le tavole della Carta n.1 del presente Piano individuano le zone e gli elementi di cui al comma 1, indicando con apposita grafia l'appartenenza alle seguenti categorie:

a. "zone di tutela degli elementi della centuriazione";

b. "elementi della centuriazione": sono qui considerate le strade, le strade poderali ed interpoderali, i filari, le siepi, le siepi alberate, i canali di scolo e di irrigazione

3. (P) Non sono soggette alle prescrizioni da ultimo riportate, ancorché indicate nelle Carte del presente Piano come appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 2:

a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, per i comuni dotati di PRG e ai sensi della lett. d) comma 2 dell'art 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione e già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;

c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G;

d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati.

e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;

f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata, e/o in piani di lottizzazione, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione PTPR (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati

4. Per le zone ed elementi di cui al precedente comma 2 valgono: -le prescrizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 11 e 12 -le direttive di cui ai commi 6, 10, 13.

5. (D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti parziali di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a:

a. assumere le perimetrazioni e le localizzazioni di cui al precedente comma 2, ovvero proporre integrazioni, modifiche, ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico secondo le procedure dettate dall'art. 22 della L.R. 20/2000;

b. accertare le caratteristiche degli elementi sottoposti a tutela;

c. articolare opportune discipline normative con riferimento alle disposizioni del presente articolo.

6. (P) Le aree ricadenti nelle zone di cui al comma 2, non ricomprese fra quelle di cui al comma 3, fanno parte di norma del territorio rurale e sono conseguentemente assoggettate alle relative prescrizioni del RUE dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale in materia di territorio rurale, con le ulteriori prescrizioni seguenti:

a. nelle zone di tutela di elementi della centuriazione è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione come indicati al comma 1; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi lineari della centuriazione e devono essere comunque motivate la scelte dell'intervento;

b. nell'ambito delle zone ed elementi di cui al precedente comma 2, qualora i PSC non abbiano ancora effettuato la catalogazione dei manufatti architettonici di interesse storico e definito gli interventi ammissibili sulle singole unità del patrimonio edilizio esistente come classificati nell'Allegato della L.R. 31/2002 ovvero in conformità agli artt. 36 e 40 della L.R. 47/1978, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;

c. gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriali presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

7. (P) Nelle “zone di tutela degli elementi della centuriazione” sono comunque consentiti purché debitamente motivati:

a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici in conformità alla L.R. 20/2000 e s.m.i.;

b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati.

c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari. La realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

8. (P) Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione, le opere di cui alle lettere, d. ed e. del precedente comma 7, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 e s. m. i., possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Devono altresì essere contemplate, in fase di progettazione, forme di valorizzazione di tali zone.

9. (D) Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione possono essere individuate, negli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricola, oltre a quelle di cui al comma 3, ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate risulta garantire il rispetto delle disposizioni dettate dal presente articolo, a tutela degli individuati elementi della centuriazione, qualora gli stessi riguardino le aree interessate.

10.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;

c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi; d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo o siano accompagnati da valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta dalla normative comunitarie, nazionale o regionale. Devono essere progettati interventi in grado di conservare la leggibilità della maglia centuriata anche attraverso l'utilizzazione di diversi elementi della compagine vegetale.

[...]

PTCP - Art. 78 protezione e risanamento dall'inquinamento acustico

[...]

4.(D). Il PSC deve prevedere per gli ambiti di nuovo insediamento e per gli ambiti da riqualificare che gli obiettivi di qualità definiti dalla classificazione acustica siano verificati attraverso la documentazione previsionale del clima acustico, che verifichi la compatibilità del nuovo insediamento con il contesto ambientale, tenendo conto anche degli effetti connessi alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità che possono interessare direttamente o indirettamente l'ambito oggetto di trasformazione. Tale valutazione previsionale deve essere effettuata in forma preliminare in sede di POC, in modo da garantire la fattibilità degli interventi, mentre alla fase attuativa del PUA è demandata la progettazione di dettaglio degli insediamenti,

comprensiva sia della distribuzione delle funzioni e degli edifici, sia delle opere di mitigazione eventualmente necessarie, da eseguire contestualmente alle altre opere, a carico dei soggetti attuatori. Le parti residenziali dei nuovi insediamenti devono essere concepite progettualmente in modo da conseguire i livelli di qualità dell'ambiente acustico corrispondenti alla classe III.

[...]

6. (I) Nella progettazione delle opere di mitigazione acustica, sia nel contesto urbano che in territorio rurale è richiesto ai PSC e ai POC l'applicazione del criterio generale in base al quale siano adottate soluzioni che tengano conto in misura determinante degli effetti paesaggistici e percettivi (privilegiando pertanto le soluzioni relative all'assetto morfologico e alle barriere vegetali). L'impiego di barriere verticali artificiali deve essere considerata soluzione accettabile soltanto nei casi in cui non sia possibile intervenire con modalità differenti, corrispondenti a tale criterio.

PTCP - Art. 85 Direttive e prescrizioni per la sostenibilità energetica dei Piani Operativi Comunali (POC) e dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

1. (D) I PUA od i POC, qualora ne assumano i contenuti, comportanti interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione devono prevedere, nella progettazione dell'assetto urbanistico, il recupero in forma "passiva" della maggior quantità possibile di energia solare al fine di garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.), in particolare nel definire l'orientamento della viabilità, dei lotti e conseguentemente degli edifici.

2. (P) In sede di PUA o di POC, qualora ne assumano i contenuti, comportanti interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione con una superficie utile totale superiore a 1000 mq deve essere valutata ai sensi della L.R. 26/2004, art. 5, c. 4, la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento. A tal fine i Comuni devono indicare ai soggetti attuatori gli argomenti che devono essere sviluppati nella relazione di fattibilità, sulla base dello schema contenuto nel PPEP, in relazione all'analisi del sito, ed agli aspetti microclimatici.

3. (P) I Piani Urbanistici Attuativi od i POC, qualora ne assumano i contenuti, devono prevedere nel caso di interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione con una superficie utile complessiva superiore a 10.000 mq l'alimentazione termica degli edifici attraverso le reti di teleriscaldamento con cogenerazione o rigenerazione come opzione prioritaria.

La localizzazione di nuove previsioni insediative a fini residenziali e produttivi e, degli ambiti per i nuovi insediamenti di cui alla L.R. 20/2000, deve essere definita con particolare attenzione al requisito del collegamento con le infrastrutture energeticamente efficienti come il teleriscaldamento con cogenerazione/trigenerazione, disponibili o previste in aree limitrofe.

4. (D) Gli interventi di riqualificazione e riuso dell'esistente, previsti nei PUA o nei POC, devono essere accompagnati da programmi di riqualificazione energetica degli edifici che consentano una riduzione complessiva delle emissioni di CO₂ equivalente almeno pari al 50% rispetto a quelle della situazione preesistente, fatto salvo il rispetto delle normative contenute nel RUE e nella competente legislazione nazionale e regionale.

5. (D) In particolare tutti i comuni con più di 10.000 abitanti, in ragione dell'entità del patrimonio costruito indicativamente in data antecedente al 1976, devono predisporre programmi di riqualificazione energetica degli edifici. Il PPEP può definire Linee Guida per la predisposizione dei programmi di riqualificazione energetica degli edifici.

PTCP - Art. 86 Indirizzi, direttive e prescrizioni per la sostenibilità energetica dei Regolamenti Urbanistici Edilizi (RUE)

1. (D) I Regolamenti Urbanistici Edilizi (RUE) devono includere criteri relativi alle prestazioni energetiche dell'edificato e prevedere misure che favoriscano il risparmio energetico nonché l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

2. (P) I RUE devono prevedere valori dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici non inferiori a quelli definiti dalla regione Emilia-Romagna nell' "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" approvato con Delibera Assemblea Legislativa Regionale n. 156 del 4 marzo 2008. Nei

RUE deve inoltre essere recepito il sistema di classificazione della prestazione energetica in conformità all'Atto di cui sopra.

3. (I) I RUE, nella definizione della disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso, indicano le misure da applicare al fine di favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per la realizzazione di edifici efficienti dal punto di vista energetico.

Nella definizione delle norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, i RUE inoltre definiscono regole per una corretta integrazione tra le caratteristiche dell'involucro edilizio e degli impianti

4. (D) Per gli edifici industriali-artigianali di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, aventi superficie riscaldata superiore a 1000 mq, i RUE prevedono la applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento, salvo sia dimostrata la impossibilità tecnica o la insostenibilità energetica dell'intervento, con idoneo studio di fattibilità.

5. (D) Per gli edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti, i RUE prevedono l'applicazione integrale dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici individuati dalla Regione Emilia-Romagna.

6. (D) I RUE, anche attraverso uno specifico Regolamento del Verde e tenendo conto delle differenti situazioni di sostenibilità energetica del territorio, devono contenere criteri per la dotazione di verde e la sistemazione degli spazi aperti finalizzati al miglioramento del microclima locale. Inoltre i RUE devono prevedere politiche di incremento della biomassa urbana (cinture verdi, cunei a verde centro-periferia, bosco peri-urbano), sia per la mitigazione del microclima e per il miglioramento del comfort termico degli insediamenti, sia a scopo energetico mediante una gestione sostenibile della risorsa legnosa.

7. (D) I RUE devono indicare le azioni e gli atti che il Comune è obbligato ad assumere per dare adempimento alla normativa in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico, ed in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L.R. n. 19/2003 e dell'art. 6 della D.G.R. n. 2263/2005, devono essere previsti (eventualmente riuniti in un apposito "Piano della luce", come indicato nell'allegato L della D.G.R.2263/2005):

- un censimento degli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata esistenti nelle Zone di Protezione, al fine di identificare quelli non rispondenti ai requisiti della direttiva, indicando per ciascuno modalità e tempi di adeguamento. Per tali Zone di Protezione il Comune pianifica l'eventuale sviluppo dell'illuminazione.

- un censimento degli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata esistenti su tutto il territorio comunale e, qualora necessario, il programma di sostituzione. In tale contesto possono essere individuati dal Comune, ai sensi degli artt. 3, comma d) e 4, comma c) della L.R. 19/2003 le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da segnalare alle Province perché siano sottoposti ad interventi di bonifica e gli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento e come tali pericolosi per la viabilità, da adeguare alla legge.

- una pianificazione e programmazione degli interventi, ai sensi dell'art. A-23 della L.R. 20/2000, anche in funzione dei risparmi energetici, economici e manutentivi conseguibili, perseguendo la funzionalità, la razionalità e l'economicità dei sistemi, ed assicurando innanzitutto la salvaguardia della salute, la sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico-ambientali.

PTCP - Art. 87.1 Indirizzi e disposizioni riguardanti la sostenibilità energetica degli insediamenti produttivi

1. (I) Con riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. 631/2007 "Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree produttive ecologicamente attrezzate" i responsabili unici delle aree nell'ambito dell'Analisi ambientale e nel relativo Programma Ambientale devono prevedere reti di teleriscaldamento con impiego di sistemi di produzione di energia mediante cogenerazione/trigenerazione, anche da cedere ad utenze terze. Il riutilizzo anche a livello di area dei cascami di calore e lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, devono inoltre definire i criteri e modalità per la minimizzazione dei consumi energetici degli edifici e dei processi produttivi e delle relative emissioni di gas climalteranti.

2. (D) Nel caso in cui il PSC preveda nuovi ambiti specializzati per attività produttive o ampliamenti di ambiti esistenti soggetti a PUA, deve essere predisposto uno studio sulla loro sostenibilità energetica.

3. (D) L'insediamento di nuove attività produttive che presentano un consumo per addetto superiore a 10 Tep/anno, deve prioritariamente essere indirizzato negli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, ovvero in aree ecologicamente attrezzate.

PTCP - Art. 87.2 Disposizioni riguardanti le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. (D) Gli impianti e le reti di distribuzione dell'energia sono da considerarsi infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, qualora siano predisposti per assicurare la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti stessi.

PTCP - Art. 87.3 Disposizioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico negli impianti di illuminazione

1. (D) Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, devono essere realizzati a norma antinquinamento luminoso e ridotto consumo energetico ai sensi della L.R. 29/9/2003 n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e successive direttive applicative.

2. (D) Gli impianti di illuminazione esistenti, devono essere adeguati in base alle disposizioni, modalità e tempi specificati all'articolo 4 della direttiva applicativa regionale n. 2263 del 29/12/2005.

3. (D) Ai sensi della citata normativa regionale, il PTCP tutela dall'inquinamento luminoso il sistema regionale delle aree naturali protette, i siti della Rete Natura 2000 e gli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o provinciale che svolgono attività di ricerca scientifica o di divulgazione, quali Zone di Protezione dall'inquinamento luminoso.

4. (D) Ai Comuni competono le funzioni di cui all'articolo 4 della legge regionale, nonché l'applicazione degli indirizzi di cui all'articolo 4 della direttiva applicativa e l'adeguamento del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) secondo le indicazioni di cui all'articolo 6 della citata direttiva. Inoltre, i Comuni o per essi gli Enti gestori degli impianti di illuminazione pubblica, devono inviare alla Regione ai sensi dell'art. 12 direttiva n. 2263/2005, ogni cinque anni una relazione informativa sugli interventi realizzati e sui risparmi energetici conseguiti. Tale relazione deve essere inviata anche alla Provincia, ai fini della costituzione di un Osservatorio Provinciale.

PTCP - Art. 88 Incentivi ed agevolazioni

1. (I) Ai fini dell'attuazione delle direttive e prescrizioni di cui agli articoli precedenti, della promozione degli interventi di contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, e della valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, i Comuni prevedono nei loro strumenti di pianificazione meccanismi incentivanti individuati a titolo esemplificativo nel PPEP.

PTCP - Art. 89 Indirizzi e direttive per la localizzazione degli impianti per lo sfruttamento di Fonti Energetiche Rinnovabili e la minimizzazione degli impatti ad essi connessi

1. (I) Nell'ambito dell'attività finalizzata al Piano-programma Energetico Provinciale, da redigere ai sensi della L.R. 26/2004, la Provincia può emanare linee-guida sui fattori preferenziali per il corretto inserimento nel territorio e la realizzazione delle diverse tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili come definite all'art. 82 comma 2 quali ad esempio:

- Impianti per la produzione energetica da biomassa agricola e forestale
- Impianti per la produzione energetica da biogas
- Impianti per la produzione di energia eolica
- Impianti per la produzione di energia da idroelettrico
- Impianti per la produzione di energia fotovoltaica.
- Impianti geotermici a sonde geotermiche a ciclo aperto e chiuso.

2. (D) I criteri che seguono costituiscono riferimento per tutti i soggetti proponenti impianti per lo sfruttamento delle FER, da osservare sia in fase di valutazione di impatto ambientale o di screening ai sensi della L.R. 9/1999 e s.m.i. qualora previsti, sia in fase di richiesta di rilascio dei relativi titoli abilitativi, di rilascio di autorizzazioni (di cui al D.Lgs. 387/2003 e L. 53/1998) e di verifica della conformità urbanistica, nonché per i Comuni, qualora in ragione della valenza dell'impianto essi ne debbano valutare la localizzazione e realizzazione in sede di PSC/RUE e POC.

2.1. (D) Impianti eolici:

Sono fattori escludenti per gli impianti per la produzione di energia eolica:

- le zone A e B dei dei Parchi regionali;
- le riserve naturali regionali e le aree di riequilibrio ecologico;
- le Zone di Protezione Speciale (ZPS), ad eccezione degli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW;
- gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua(art. 10 del PTCP);
- le zone di interesse archeologico (art. 41A PTCP);
- i calanchi (art. 20B PTCP);
- le aree di dissesto;
- il crinale spartiacque principale, che identifica il confine Tosco-Emiliano.

2.2 (D) Impianti idroelettrici:

I fattori escludenti per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da idroelettrico sono legati alla necessità di garantire il rispetto delle disposizioni individuate dalla legislazione e dalle deliberazioni regionali vigenti in materia (D.G.R. n. 1793 del 03/11/2008 “Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico”).

Sono fattori escludenti per gli impianti idroelettrici, ad eccezione di quelli che prevedono di sottendere il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento sul corpo idrico, che cioè prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale del corpo idrico e rilasciano immediatamente a valle:

- le zone A e B dei Parchi regionali.

Deve altresì essere garantito:

- il DMV (deflusso minimo vitale) del corso d'acqua;
- il mantenimento di idonee condizioni chimico-fisiche e biologiche delle acque e la preservazione della vegetazione ripariale di pregio. A questo fine nella valutazione devono essere considerati anche gli impatti cumulativi legati alla presenza di più impianti lungo il corso d'acqua Al fine di contenere le alterazioni degli ambienti fluviali gli impianti idroelettrici devono essere previsti in modo prioritario in relazione:
- al recupero/ristrutturazione di edifici esistenti;
- a manufatti di regolazione delle portate in alveo esistenti;
- allo sfruttamento delle acque scorrenti nei canali irrigui nell'ambito dell'uso plurimo della risorsa idrica;
- a salti esistenti delle reti acquedottistiche o ad altro uso dedicate.

In ogni caso la realizzazione di impianti idroelettrici non deve impedire o dilazionare il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque previsti dal Piano di Tutela delle Acque per le zone interessate dalle derivazioni.

2.3 (D) Impianti a biomasse Per una corretta integrazione dei sistemi di produzione energetica da biomassa nel contesto in cui si situano, si considera requisito indispensabile l'ubicazione della centrale all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa. In particolare gli impianti devono essere alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il 70% (settanta per cento) del fabbisogno, da “filiera corta”, cioè ottenute entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto.

2.4 (D) Impianti fotovoltaici Sono fattori escludenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra:

- a. le zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio e/o nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola;
- b. le opere che comportano la impermeabilizzazione di suoli;
- c. i siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione speciale ZPS);
- d. le zone A e B dei parchi regionali;

e. le riserve naturali regionali e le aree di riequilibrio ecologico.

L'esclusione di cui sopra non si applica agli impianti:

- a. esclusivamente finalizzati alla produzione per autoconsumo;
 - b. con potenza elettrica nominale fino a 20 kWp;
 - c. realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali a essi adiacenti;
 - d. da realizzarsi in aree industriali dismesse.
3. (D) I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione, possono individuare ulteriori fattori escludenti per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

PTCP Art. 101 - Strategie del PTCP per il sistema logistico delle merci

1. (D) Al fine di costruire un adeguato sistema logistico per la movimentazione delle merci, il Piano individua i seguenti principali elementi ordinatori:

- a. il sistema dei centri intermodali, formato dagli scali di Cittanova-Marzaglia e Dinazzano;
- b. il sistema attuale dei raccordi, costituito dallo scalo di Modena nord
- c. le aree di diretta raccordabilità ferroviaria, coincidenti con i bacini individuati secondo le modalità indicate all'art. 91 comma 10 attorno agli scali di Modena nord, Castelfranco Emilia, San Felice sul Panaro, Mirandola;
- d. i poli logistici gomma-gomma, e precisamente la dogana di Campogalliano, le piattaforme (esistenti o previste) di Sassuolo, Maranello.

2. (D) In accordo con i criteri definiti all'art. 96 c.1, nelle città e Sistemi regionali, nei Centri Urbani Ordinatori, nei sistemi Urbani e Territoriali Complessi, nei Centri Integrativi Principali, di cui all'art. 49, l'ampliamento di aree produttive esistenti o la previsione di nuove aree può avvenire - nel rispetto delle altre disposizioni di cui al Titolo 12 delle presenti norme - se i relativi ambiti risultano collegati alla rete stradale primaria ed al sistema della viabilità autostradale e superstradale attraverso tratti di viabilità adeguati e comunque non interessanti ambiti urbanizzati di carattere non produttivo;

3. (I) Lo sviluppo di nuovi ambiti produttivi o il completamento di ambiti esistenti che ricadono all'interno delle aree di diretta raccordabilità ferroviaria deve avvenire mantenendo la possibilità di inserire un raccordo ferroviario qualora non già esistente e secondo un piano di lottizzazione che consenta l'insediamento di almeno una attività potenzialmente in grado di sfruttare tale raccordo.

4. (D) Nuove localizzazioni di strutture destinate all'autotrasporto e/o alla logistica delle merci, quali autoparchi, depositi e magazzini non direttamente connessi a stabilimenti produttivi, grandi officine specializzate, transit point ecc devono, essere preferibilmente localizzate all'interno o in stretta connessione fisica e funzionale con i poli logistici di cui al comma 1, qualora ricadenti entro un raggio di 10 km da questi ultimi.

POIC - Piano operativo degli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale

Provincia di Modena - Approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 324 del 14 dicembre 2011

[...]

POIC - Art. 2 Obiettivi ed ambiti di riferimento per la pianificazione e programmazione degli insediamenti commerciali

1. Il POIC promuove la tutela del consumatore, l'efficienza e la capacità competitiva della rete di vendita in favore dei consumatori, della concorrenza e della qualità del servizio nelle diverse parti del territorio provinciale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- garantire la libera concorrenza e assicurare il servizio per i cittadini;
- favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, qualificare il commercio di prossimità e rilanciare il ruolo commerciale dei centri storici;
- valorizzare il tessuto imprenditoriale esistente attraverso la riqualificazione delle strutture già presenti, nell'ottica di una maggiore competitività;
- assicurare la sostenibilità territoriale, ambientale ed energetica degli insediamenti commerciali;
- promuovere una reale sussidiarietà istituzionale dando spazio alle funzioni pianificate delle forme associate tra Comuni;
- semplificare le procedure per la pianificazione ed attuazione urbanistica delle previsioni commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale.

2.(P) Gli Ambiti Territoriali Sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione degli insediamenti commerciali ai sensi dell'art. 6 e 9 della L.114/1998 sono così individuati:

- Ambito Area Nord: Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero;
- Ambito Terre d'Argine: Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera;
- Ambito di Modena: Modena
- Ambito Comuni del Sorbara: Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro,
- Ambito del Frignano: Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone, Sestola;
- Ambito Terre di Castelli: Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Spilamberto, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Zocca;
- Ambito Valli del Dolo, Dragone, Secchia: Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia;
- Ambito Distretto ceramico: Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo. Gli Ambiti Territoriali Sovracomunali, rilevanti ai fini della programmazione degli insediamenti commerciali, sono graficamente riportati nella Tavola 1 degli Elaborati cartografici di Piano.

3.(D) Le località montane, rurali e di minore consistenza demografica, di cui all'art. 9 della L.R. n. 14/99, in cui il POIC favorisce il persistere del servizio commerciale per evitare la "desertificazione della rete" e la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, sono individuate dai singoli Comuni con Delibera di Consiglio Comunale. Tale individuazione deve tenere prioritariamente conto dei seguenti criteri:

nei comuni montani: centri abitati e località minori, porzioni del territorio con meno di 500 abitanti e con almeno 50 abitanti;

nei comuni in pianura: centri abitati e località minori, porzioni di territorio con oltre 200 e meno di 500 abitanti. Criteri di classificazione differenti da quelli indicati nel presente comma devono essere debitamente motivati dai Comuni con Delibera di Consiglio Comunale.

Porzioni di territorio, centri abitati e località minori individuati dai Comuni ai sensi del presente comma sono considerati prioritariamente dalla Amministrazione Provinciale in tutti i provvedimenti di sostegno ed incentivazione per il commercio di propria competenza.

POIC - Art. 3 Rilevanza delle aree per insediamenti commerciali

1. (P) La rilevanza delle aree per insediamenti commerciali è determinata in relazione all'impatto prevedibile degli insediamenti commerciali sulla base di fattori quali localizzazione, tipologia di struttura o aggregazione di strutture, settore merceologico alimentare e non alimentare, superficie di vendita ammissibile ed estensione della superficie territoriale. Il presente Piano opera una suddivisione delle competenze tra Provincia, Ambiti Territoriali Sovracomunali, di cui al comma 2 dell'art.2, e Comuni in funzione della rilevanza dell'insediamento e definisce il livello di concertazione tra le Amministrazioni interessate sulla base del grado di impatto territoriale ed ambientale delle strutture da insediare.

2. (P) Il POIC individua i seguenti tre livelli di rilevanza delle aree per insediamenti commerciali:

- rilevanza provinciale;
- rilevanza sovracomunale;
- rilevanza comunale.

Per ciascun livello di rilevanza il POIC definisce le tipologie di aree corrispondenti ed il livello di competenze, le procedure per la pianificazione e per l'attuazione urbanistica, ferme restando le procedure per il rilascio delle autorizzazioni commerciali previste dalle vigenti disposizioni di legge.

POIC - Art. 4 Aree per insediamenti commerciali di rilevanza provinciale

1. (P) Assumono rilevanza provinciale le aree per insediamenti commerciali con un livello di impatto sull'assetto territoriale, sulla sostenibilità ambientale e territoriale, sui flussi di mobilità che interessa potenzialmente tutta l'area provinciale e sovraprovinciale.

Il POIC individua le seguenti tipologie di area a prevalente destinazione commerciale di rilevanza provinciale:

Tip. 1. poli funzionali ad elevata specializzazione commerciale, ai sensi della L.R. n.14/1999;

Tip. 2. aree commerciali integrate, ovvero aree che interessano almeno 2 ettari di superficie territoriale, specialmente dedicate al commercio e comprensive di più strutture di medie e/o grandi dimensioni, come definite nella Deliberazione del Consiglio Regionale n.1253/1999 s.m.i.;

Tip. 3. aree in cui sono insediabili aggregazioni di medie strutture di vendita: che abbiano una superficie territoriale superiore a 1,5 ettari oppure che consentano l'insediamento di medie strutture per una superficie di vendita complessiva superiore a 5.000 mq.;

Tip. 4. aree per grandi strutture di vendita alimentari e non alimentari di livello superiore ed inferiore. Non sono comprese in questa tipologia le aree di cui alla tipologia 11 del successivo art. 6.

POIC - Art. 5 Aree per insediamenti commerciali di rilevanza sovracomunale

1. (P) Sono definite aree commerciali a rilevanza sovracomunale quelle che per localizzazione e dimensionamento determinano un impatto territoriale in grado di interessare una porzione del territorio provinciale costituita da più comuni. Il POIC individua le seguenti tipologie di area a prevalente destinazione commerciale di rilevanza sovracomunale:

Tip. 5. aree in cui sono insediabili aggregazioni di medie strutture di vendita dove vigono tutte le seguenti condizioni: vi sia la presenza di almeno una medio-grande struttura, la superficie territoriale sia inferiore a 1,5 ettari e la superficie di vendita complessiva per medie strutture sia compresa tra 2.500 mq. e 5.000 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti e 3.500 mq. e 5.000 mq nei comuni con oltre 10.000 abitanti;

Tip. 6. aree per medio-grandi strutture di vendita alimentari quando risultino collocate:

- nei comuni fino a 10.000 abitanti all'esterno del centro abitato del Capoluogo, perimetrato ai sensi del Codice della strada;
- nei comuni con oltre 10.000 abitanti all'esterno dei centri storici e in localizzazioni esterne ad aree urbane oggetto di Progetti di Valorizzazione Commerciale approvati ai sensi dell'art.8 della L.R. n.14/1999;

Tip. 7. aree per medio-grandi strutture di vendita non alimentari quando risultino collocate all'esterno dei centri abitati capoluogo di comune, perimetrati ai sensi del codice della strada, o, anche all'interno, se inserite in ambiti specializzati per attività produttive definiti ai sensi dell'art. A-13 della L.R. n.20/2000 s.m.i., quando sono situati lungo strade nazionali o provinciali o a ridosso delle stesse.

POIC - Art. 6 Aree per insediamenti commerciali di rilevanza comunale

1. (P) Tutte le tipologie di aree per insediamenti commerciali non incluse nei precedenti art. 4 e 5 sono definite di rilevanza comunale. In particolare, sono di rilevanza comunale le seguenti tipologie di aree:

Tip. 8. aree per medio-grandi strutture di vendita alimentari quando risultino collocate:

- nei comuni fino a 10.000 abitanti all'interno del centro abitato del Capoluogo, perimetrato ai sensi del Codice della strada;
- nei comuni con oltre 10.000 abitanti all'interno dei centri storici o di aree urbane oggetto di Progetti di Valorizzazione Commerciale approvati ai sensi dell'art.8 della L.R. 5 luglio 1999, n.14;

Tip. 9. aree per medio-grandi strutture di vendita non alimentari collocate all'interno dei centri abitati capoluogo di comune, perimetrati ai sensi del codice della strada, e non inserite in ambiti specializzati per attività produttive, definiti ai sensi dell'art. A-13 della L.R. n.20/2000 s.m.i, situati lungo strade nazionali o provinciali o a ridosso delle stesse;

Tip. 10. aree per medio piccole strutture di vendita alimentari e non alimentari, come definite dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n.1253/1999 s.m.i;

Tip. 11. aree per centri commerciali di vicinato e centri commerciali d'attrazione di livello inferiore comprensivi esclusivamente di esercizi di vicinato e/od eventualmente di medio-piccole strutture, e con superficie di vendita complessiva compresa tra 1.500 mq -2.500 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti e tra 2.500 mq -3.500 mq nei comuni con oltre 10.000 abitanti;

Tip. 12. gallerie o complessi commerciali di vicinato, come definiti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n.1253/1999 e modificata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n.653/2005. La realizzazione di tali strutture commerciali è ammessa unicamente nell'ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, anche nell'ambito di piani di recupero e di programmi di riqualificazione;

Tip. 13. esercizi di vicinato alimentari e non alimentari come definiti dal Decreto Legislativo n.114/1998.

POIC - Art. 7 Modalità di pianificazione ed attuazione per livello di rilevanza degli insediamenti commerciali

In ordine al livello di rilevanza degli insediamenti commerciali sono stabilite le seguenti modalità di pianificazione ed attuazione:

1.(P) Insediamenti di rilevanza provinciale Le previsioni relative agli insediamenti commerciali di rilevanza provinciale sono riportate nel Prospetto "Condizioni e limiti di attuazione delle previsioni" delle presenti Norme, che ne indica i limiti e le condizioni di attuazione, e negli elaborati cartografici. In particolare, i poli funzionali ad elevata specializzazione commerciale sono individuati al successivo art. 8 e rappresentati nella

Tavola 1 Localizzazione delle previsioni degli insediamenti commerciali di rilevanza provinciale" degli Elaborati cartografici. La pianificazione comunale recepisce tali previsioni nel Piano Strutturale Comunale (PSC/PRG) e ne specifica condizioni di attuazione attraverso i propri strumenti attuativi (POC, RUE, PUA, PP), in conformità alle condizioni definite nel POIC e alla normativa nazionale e regionale in materia.

Gli insediamenti commerciali di rilevanza provinciale sono soggetti a Piano Urbanistico Attuativo (PUA/PP). Gli interventi relativi ai poli funzionali ad elevata specializzazione commerciale (esistenti e di progetto) sono soggetti all'Accordo territoriale di cui all'art. 15 della L.R. n.20/2000. Sono firmatari di tale accordo, oltre al Comune proponente, la Provincia, i Comuni dell'Ambito Territoriale Sovracomunale ed i Comuni contermini.

Per le restanti tipologie commerciali di rilevanza provinciale l'attuazione è soggetta ad Accordo territoriale, di cui all'art. 15 della L.R. n.20/2000, solo per i casi specificati dal Prospetto "Condizioni e limiti di attuazione delle previsioni".

2. (P) Insediamenti di rilevanza sovracomunale I Comuni pianificano gli insediamenti commerciali di rilevanza sovracomunale in sede di formazione del PSC (PRG), in conformità agli obiettivi del presente Piano di cui al comma 1 dell'art.2 ed alle direttive per gli insediamenti commerciali di rilevanza sovracomunale di cui al comma 1 dell'art. 9 e attraverso le procedure di concertazione definite di seguito. I Comuni sono tenuti a definire ed argomentare le scelte relative agli

insediamenti commerciali di rilevanza sovracomunale sia in sede di formazione del piano (Documento preliminare, Quadro conoscitivo, Valsat; analoga documentazione da predisporre anche per la Conferenza di servizi al PRG), che nel piano approvato, in uno specifico capitolo della relazione e in uno specifico elaborato grafico.

In sede di Conferenza di pianificazione del PSC (Conferenza dei Servizi in caso di PRG), il Comune procedente acquisisce i pareri dei Comuni dell' Ambito Territoriale Sovracomunale e della Provincia di Modena. In caso di mancata espressione di parere nei termini stabiliti per le procedure di consultazione dello svolgimento della Conferenza si ritiene espresso parere favorevole. La Provincia si esprime in merito alla conformità agli obiettivi del POIC di cui al comma 1 dell'art.2 e alle direttive per gli insediamenti commerciali di rilevanza sovracomunale di cui al comma 1 dell'art. 9. Nell'esprimere il proprio parere la Provincia si avvale del Tavolo di valutazione e monitoraggio, di cui al successivo comma 3 dell'art. 14. In sede di Conferenza di pianificazione del PSC (Conferenza dei Servizi in caso di PRG) il Comune procedente realizza la concertazione con le rappresentanze locali delle Associazioni economiche e sociali (associazioni di impresa, dei lavoratori, dei consumatori) e con i Consorzi di tutela dei prodotti tipici del territorio.

I Comuni favoriscono la partecipazione dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione commerciale tramite specifici momenti pubblici di informazione e confronto, da svolgersi contestualmente alla Conferenza, al fine di acquisirne valutazioni e proposte, anche eventualmente nelle modalità previste dalla L.R. n.3/2010.

Per i soli Comuni che abbiano già provveduto, nell'ambito del PSC/PRG in vigore, alla pianificazione degli insediamenti commerciali di rilevanza sovracomunale in assenza della suddetta concertazione, tale fase concertativa (Conferenza dei Servizi) deve essere realizzata preventivamente alla adozione del Piano (POC/PUA/PP) che ne preveda l'attuazione.

I pareri di conformità al POIC, espressi in sede di Conferenza dei Servizi per l'inserimento di previsioni commerciali di rilievo sovracomunale, nel PRG dei Comuni che non hanno dato compiuta attuazione alla L.R. 20/2000, e per i quali quindi non sono praticabili le procedure di riserve e intesa ai sensi della legge medesima, sono da ritenersi vincolanti.

Gli insediamenti commerciali di rilevanza sovracomunale sono soggetti a Piano Urbanistico Attuativo (PUA/PP).

In caso di completamento di un'area per medie strutture di cui alla tipologia 5 dell'art. 5 delle presenti Norme, è necessario l'assoggettamento a PUA del nuovo insediamento solo in caso di attuazione di almeno una medio-grande struttura di vendita.

3.(P) Insediamenti di rilevanza comunale ♦ Gli insediamenti commerciali di rilevanza comunale sono pianificati ed attuati dagli strumenti urbanistici comunali ed in conformità ai regolamenti comunali, anche ai fini del rilascio della autorizzazione commerciale.

Nella individuazione delle aree commerciali per medie strutture e centri commerciali di rilevanza comunale, come definiti al precedente art. 6, i Comuni devono tener conto degli indirizzi fissati dal POIC in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale dell'insediamento, di cui all'art. 9 delle Norme, ed i requisiti fissati dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n.1253/1999 s.m.i.

[...]

POIC - Art. 11 Ampliamenti di strutture esistenti e interventi esenti dal rispetto del range di variazione

1.(P) Nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni per grandi strutture di vendita, previste dal presente Piano nel Prospetto "Condizioni e limiti di attuazione delle previsioni", derivanti dall'ampliamento, con eventuale trasferimento, di medie o di grandi strutture esistenti si attinge alla superficie complessiva prevista dal range solo per la quota di incremento della superficie di vendita relativa all'ampliamento.

2.(P) Sono considerati non incidenti sul range di variazione i casi riportati al Prospetto "Condizioni e limiti di attuazione delle previsioni" in cui si preveda esclusivamente una modifica tipologica a grande struttura di insediamenti commerciali esistenti, rimanendo invariata la superficie di vendita già autorizzata. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni vigenti per quanto concerne le procedure ed i requisiti urbanistici (dotazione di standard e parcheggi pertinenziali), nonché le modalità autorizzative dell'insediamento commerciale.

3.(P) Per le grandi strutture di vendita esistenti e per i poli funzionali esistenti, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere un ampliamento una tantum della superficie di vendita in deroga al range di variazione nel rispetto dei limiti sotto specificati, purché si tratti di strutture che non ne abbiano già usufruito. In particolare, per le grandi strutture, fino alla misura massima del

10% della superficie di vendita autorizzata prima della data di adozione del presente Piano, e comunque senza che l'ampliamento comporti, per le grandi strutture di vendita di livello inferiore, il superamento del limite che identifica le grandi strutture di livello superiore, come definite dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n.1253/1999 s.m.i.. Nel caso dei Poli Funzionali ad elevata specializzazione commerciale, di cui all'art. 8, è facoltà dei singoli Comuni, in concertazione con le categorie interessate, ammettere l'incremento in deroga al range fino alla misura massima del 20% della superficie di vendita autorizzata prima della data di adozione del presente Piano.

4.(P) Per le grandi strutture di vendita esistenti e per i poli funzionali esistenti, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere ampliamenti oltre l'una tantum per un ulteriore 20% massimo della superficie di vendita autorizzata prima della data di adozione del Piano, attingendo al range di variazione e nel rispetto dei limiti dimensionali della tipologia già autorizzata. Per le strutture di vendite esistenti che usufruiscono o abbiano già usufruito dell'ampliamento una tantum di cui al comma 3 del presente articolo, l'ulteriore ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita deve essere computato sulla superficie di vendita autorizzata precedentemente l'ampliamento una tantum. Ai fini del computo del range da utilizzarsi per la realizzazione dell'ampliamento di cui al presente comma, si considera solo la quota eccedente le possibilità di ampliamento una tantum indicate al precedente comma 3.

5.(P) Gli ampliamenti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono autorizzati esclusivamente sulla base di un Progetto di Riqualificazione valutato positivamente dal Comune, Provincia e

Regione in sede di Conferenza dei Servizi. Tale progetto deve garantire la sostenibilità ambientale e territoriale dell'intervento, in particolare in materia di accessibilità, risparmio energetico, miglioramenti nello smaltimento dei rifiuti, raccolta differenziata, miglior inserimento nel contesto paesaggistico e la disponibilità ad aderire e sostenere progetti di valorizzazione, qualificazione e promozione commerciale promossi dall'Amministrazione Comunale in concertazione con le associazioni del territorio.

6.(P) Le autorizzazioni agli ampliamenti, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, sono soggette alla verifica degli standard urbanistici ed al procedimento autorizzatorio di cui all'art.9 del Decreto legislativo n.114/1998 (Conferenza dei Servizi).

[...]

Allegato 3.1

OMESSE, IN QUANTO PRIVE DI PRESCRIZIONI DIRETTAMENTE EFFICACI SUI CASI DI INTERESSE LOCALE

Prospetto normativo “condizioni e limiti di attuazione delle previsioni”.

Allegato 3.2 - Estratto

Comune	Campogalliano
ID	4
Denominazione	area ex Bugatti
Classificazione commerciale	Grande struttura non alimentare e medie strutture non alimentari
Dati di natura urbanistica	Il PRG approvato con DGR 3668 del 26/07/1994 identifica l'area come zona artigianale industriale di completamento con destinazione specifica D1 (alberghiera terziaria commerciale non alimentare). Sull'area è in corso elaborazione un PP
Superficie territoriale esistente da strumento urbanistico comunale (mq)	75.000
% di utilizzo per il commercio dell'area da strumento urbanistico comunale	55-60%
Superficie di vendita autorizzata esistente (Mq)	0
superficie di vendita massima ammissibile per grandi strutture	3.000 mq non alimentare
limiti quantitativi globali in mq di superficie di	intervento sostenibile entro il limite

vendita	massimo di 10.000 mq. di SV
Specifiche condizioni di accessibilità da rispettare	Devono essere realizzati collegamenti ed accessi adeguati alle condizioni di mobilità generate dalla struttura con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza stradale e considerando i diversi modi di mobilità: con mezzi motorizzati, con trasporto pubblico e con mobilità dolce (piedi e bicicletta).
Mitigazioni e compensazioni ambientali-paesaggistiche	Si devono definire in fase attuativa e in sede di accordo territoriale le misure di protezione e/o mitigazione necessarie ad assicurare la compatibilità dell'intervento con particolare attenzione al tema della criticità idraulica in relazione all'applicazione del principio di invarianza ed attenuazione idraulica e impermeabilizzazione dei suoli ed alla vulnerabilità degli acquiferi. Si devono definire inoltre le misure di mitigazione e compensazione a garanzia della compatibilità degli interventi dal punto di vista paesaggistico e ambientale con particolare riguardo all'interferenza con elementi e sistemi di tutela del PTCP
Accordo territoriale	Il presente Piano prevede l'Accordo Territoriale

Comune	Campogalliano
ID	3
Denominazione	Via del Passatore
Classificazione commerciale	Grande struttura non alimentare
Dati di natura urbanistica	Il PRG approvato con DGR 3668 del 26/07/1994 identifica l'area come zona artigianale industriale di completamento con destinazione specifica di vendita al minuto. Sull'area è vigente un PP approvato con DCC n.41 del 30/05/1996
Superficie territoriale esistente da strumento urbanistico comunale (mq)	47.569
% di utilizzo per il commercio dell'area da strumento urbanistico comunale	80-90%
Superficie di vendita autorizzata esistente (Mq)	grande struttura non alimentare di 6.000 mq di SV e medio-piccola struttura alimentare di 649 mq di SV
superficie di vendita massima ammissibile per grandi strutture	8.340 mq non alimentare
limiti quantitativi globali in mq di superficie di vendita	intervento sostenibile entro il limite massimo di 8.990 mq. di SV
Specifiche condizioni di accessibilità da rispettare	Da verificare la dotazione di parcheggi attualmente esistenti e le condizioni di accessibilità all'area in considerazione dell'ampliamento della grande struttura
Mitigazioni e compensazioni ambientali-paesaggistiche	Si devono esplicitare in fase attuativa le misure di protezione e/o mitigazione necessarie ad assicurare la compatibilità dell'intervento con particolare attenzione al tema della criticità idraulica in relazione all'applicazione del principio di invarianza ed attenuazione idraulica e impermeabilizzazione dei suoli ed alla vulnerabilità degli acquiferi. Si devono esplicitare inoltre le misure di mitigazione e compensazione a garanzia della compatibilità degli interventi dal punto di

	vista paesaggistico e ambientale
Accordo territoriale	

PLERT - Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva

Provincia di Modena - Approvato con delibera di consiglio provinciale n. 72 del 14/04/2004

PLERT - Art. 2.4 – Divieti di localizzazione di nuovi impianti

1. (P) La localizzazione di nuovi impianti di emittenza radio e televisiva è vietata ai sensi della L.R. 30/00 e s.m. e i.:

- in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto di 300 metri dal perimetro del Territorio urbanizzato o urbanizzabile. Gli ambiti urbanizzati da considerare sono, oltre a quelli compresi nella perimetrazione definita ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78, anche quelli compresi nel perimetro del centro abitato definito dal comma 6 dell'art. A-5 della L.R. 20/00 e s.m. e i., e le località individuate quali Centri abitati e Nuclei abitati nel 13 ° Censimento generale della Popolazione ISTAT 1991;

- nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone di parco regionale classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e s.m. e i.;

- su edifici scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;

- su edifici vincolati ai sensi del T.U. 490/99 Titolo I;

- su edifici classificati dagli strumenti urbanistici comunali di interesse storico-architettonico e monumentale;

- su edifici classificati dagli strumenti urbanistici comunali di pregio storico, culturale e testimoniale;

- nelle aree ricadenti ad una distanza inferiore a m. 200 dai recettori sensibili quali attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche.

2. (P) La localizzazione di nuovi impianti di emittenza, ad esclusione delle ubicazioni individuate dal presente Piano (Appendice B alle Norme), è inoltre vietata ai sensi del medesimo nelle aree ricadenti:

- nelle Zone di tutela naturalistica di cui all'art. 25 del PTCP;

... omissis

PLERT - Art. 2.5 – Zone di attenzione per localizzazione di nuovi siti

1. (D) Nelle aree interessate dalle seguenti tipologie di tutela:

- Sistema dei crinali e sistema collinare di cui all'art. 9 del PTCP;

... omissis

la localizzazione di nuovi siti è ammissibile alle seguenti condizioni:

a) che non vi siano alternative di localizzazione tecnicamente equivalenti in termini di copertura delle aree servite al di fuori di tali zone;

b) che venga limitato l'impatto paesaggistico-ambientale attraverso la realizzazione di installazioni consortili per più emittenti, preferibilmente su un unico supporto, con la ricerca di idonee soluzioni tipologiche e progettuali per i supporti medesimi;

c) che nei casi di installazioni ricadenti in ambiti SIC o ZPS venga svolta la Valutazione di incidenza (VINCA) di cui al D.P.R. 357 del 8/9/97 e n. 120 del 12/3/03 al cui esito favorevole è subordinata l'ammissibilità delle installazioni. La valutazione citata è effettuata dalla Regione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 120 del 12/3/03, sulla relazione di incidenza svolta dal soggetto proponente.

PLERT - Art. 2.6 – Criteri di localizzazione di nuovi siti

1. (D) In base alle determinazioni di cui al precedente articolo 2.1 comma 1, 2 e 3, è necessario individuare nuovi siti per ubicare le installazioni da delocalizzare, in base al seguente ordine di priorità:

- Delocalizzazione prioritaria per i siti o le installazioni ubicate in ambiti vietati ai sensi della L.R. 30/00 e che determinano inoltre il superamento dei limiti o dei valori di attenzione; sono ricompresi in questo caso anche i siti classificati come DAL (Delocalizzazioni nelle Aree Limitrofe);
 - Delocalizzazione a breve termine per i siti o le installazioni ubicate in ambiti vietati ai sensi della L.R. 30/00, senza possibilità di permanenza temporanea;
 - Delocalizzazione a medio termine relativa a siti o a installazioni ubicate in ambiti vietati ai sensi della L.R. 30/00, per cui è prevista la possibilità di permanenza temporanea nelle attuali ubicazioni;
2. (I) Unicamente per i siti o le installazioni da delocalizzare o classificati DAL che presentano anche superamenti dei limiti o dei valori di attenzione (siti classificati con Delocalizzazione prioritaria di cui all'art. 2.1 comma 9), il presente Piano individua la localizzazione di nuovi siti (Appendice B alle presenti Norme). Ciascun nuovo sito costituisce l'individuazione preferenziale e prioritaria per la delocalizzazione degli impianti esistenti attualmente ubicati in siti inidonei (siti classificati con Delocalizzazione prioritaria) e per quelli futuri in tecnica digitale, richiedenti condizioni morfologiche e di copertura territoriale affini. Tali localizzazioni non precludono la possibilità di individuare nuovi siti anche in altre aree, fermo restando il rispetto dei divieti di cui all'art. 2.4 e i criteri limitativi di cui all'art. 2.5.
3. (D) Il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti nei siti di cui al precedente comma 2, è riservato in via prioritaria alle emittenti che presentano Piani di risanamento per la delocalizzazione degli impianti di cui all'art. 2.3 e che prevedano la realizzazione di nuove installazioni consortili su un unico supporto, anche in consorzio con eventuali nuove emittenti.
4. (D) A seguito dell'esaurirsi delle esigenze di delocalizzazione dei siti o degli impianti classificati con Delocalizzazione prioritaria, a seguire il rilascio di autorizzazione è riservato ai siti e agli impianti classificati con Delocalizzazione a breve termine e in subordine, a quelli classificati con Delocalizzazione a medio termine, posti in condizioni morfologiche e di copertura affini.
5. (D) Decorsi 3 anni dall'entrata in vigore del PLERT possono essere rilasciate autorizzazioni anche per emittenti in forma di installazione singola non consortile.
6. (D) L'individuazione di nuovi siti, compresi quelli classificati con Delocalizzazione a breve termine (Art. 4.2) e con Delocalizzazione a medio termine (Art. 4.3), è effettuata dai Comuni secondo le procedure di cui all'art. 3.3 e nel rispetto dei divieti di cui agli artt. 2.4 e 2.5 delle presenti Norme.

PLERT - Art. 3.1 – Caratteristiche dei nuovi impianti e disposizioni per la mitigazione dell'impatto visivo

1. (D) Al fine di valutare la presenza di criticità ambientali, esistenti ovvero generate da future autorizzazioni, per ogni sito si adotta il seguente criterio. Un sito è definito "critico" quando presenta almeno una delle seguenti condizioni:
- presenza di 6 (sei) o più frequenze per programmi radio e/o televisivi;
 - potenza irradiata complessiva pari o superiore a 5 kW;
 - presenza di 3 (tre) o più ponti radio per il trasferimento dei segnali;
2. (P) Relativamente ai siti "critici" ovvero ai siti che a seguito di autorizzazione rientrano in tale tipologia, al fine di definire e quantificare i vincoli territoriali e per limitare le seguenti ricadute negative sul territorio, i Comuni, sentita l'ARPA e l'AUSL, definiscono in un apposito elaborato le future condizioni massime ammissibili, in termini di:
- massima dimensione spaziale e localizzazione dei volumi di rispetto assoluti e relativi che determina, rispettivamente, aree ad accesso limitato e vincoli d'inedificabilità o di altezza massima degli edifici nelle aree limitrofe ai siti;
 - numero e tipologia delle strutture di sostegno dei siti critici, in riferimento al relativo impatto visivo; uso razionale e corretto delle aree assegnate ai siti esistenti e a quelli di nuova localizzazione.
- 3.(P) Le installazioni di nuovi impianti devono essere realizzate su supporto indipendente da edifici e il sito deve essere dotato di area di pertinenza recintata, ancorché minima. Possono derogare dalla presente disposizione:
- i ponti radio di potenza inferiore ai 7 Watt;
 - le nuove installazioni su edifici non comportanti alcuna permanenza prolungata di persone (quali silos o magazzini automatizzati).

4. (D) Le recinzioni delle aree di pertinenza dei siti devono essere di forma e materiali idonei rispetto al contesto e, nel caso di contesto rurale, devono essere affiancate sul lato esterno per tutto il perimetro dall'impianto, da essenze arboree ed arbustive autoctone, tali da comporre nel loro insieme una cortina arborea.
5. (D) Nei "siti critici" i supporti e gli impianti devono rispettare le condizioni per la minimizzazione dell'impatto visivo espressamente formulate per tali siti.
6. (I) I manufatti edilizi contenenti gli impianti devono essere di forma, materiali e colori idonei rispetto al contesto. I Comuni possono eventualmente prescrivere il parziale o totale interramento.
7. (I) Al fine di razionalizzare le installazioni e ottimizzare la mitigazione dell'impatto visivo, per i "siti critici" è opportuno che i Comuni prevedano la gestione consorziale delle aree e delle installazioni.

PLERT - Art. 3.2 – Interferenze dei siti per impianti di emittenza con la disciplina edilizia

1. (D) Con riguardo a ciascun sito esistente o di cui venga prevista la realizzazione, il Comune, sulla base della documentazione tecnica allegata alla domanda e del parere dell'ARPA e dell'AUSL, individua l'eventuale esistenza, estensione e forma del volume di rispetto assoluto e di rispetto relativo.
2. (P) Nel caso l'impianto, o l'insieme di impianti del sito, determini un volume di rispetto assoluto, tutte le porzioni di suolo che intersechino tale volume di rispetto assoluto devono essere contenute entro il perimetro recintato del sito.
3. (P) Nel perimetro del sito l'accesso è vietato, fatto salvo l'accesso del personale tecnico per le operazioni di manutenzione, regolazione e rilevazione del campo elettrico. Il perimetro del sito deve essere dotato, a cura e spese dei soggetti gestori, di apposite recinzioni e chiudende; e di idonee segnalazioni di pericolo e di divieto di accesso. L'area compresa nel perimetro del sito è inedificabile salvo che per gli impianti tecnici necessari al funzionamento degli impianti di emittenza.
4. (P) Nel caso l'impianto, o l'insieme di impianti del sito, determini un volume di rispetto relativo, questo può essere esterno al perimetro del sito e quindi accessibile per brevi permanenze delle persone, ma non potrà essere interessato da nuovi edifici o pertinenze con destinazioni d'uso che comportino permanenza delle persone superiore a 4 ore/giorno.
5. (P) La proiezione sul terreno del volume di rispetto relativo è denominata area di attenzione. Ai sensi del precedente comma, laddove il volume di rispetto relativo interessa il suolo, l'area interessata è soggetta a vincolo di inedificabilità. Laddove il volume di rispetto non interessa il suolo essendo a quota più alta, l'area di attenzione è assoggettata ad un vincolo di altezza massima degli edifici, tale da impedire che venga intercettato con il volume di rispetto relativo.
6. (P) I vincoli di inedificabilità o di altezza massima di cui al comma precedente non si applicano agli edifici con destinazioni d'uso che comportano permanenza delle persone inferiore a 4 ore/giorno, quali ad esempio i magazzini agricoli, i ricoveri per macchine agricole, e simili.

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10

Art. 3. Classificazione generale degli edifici per categorie.

1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorponabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:

E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;

E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;

E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;

E.6 (2) palestre e assimilabili;

E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.

PRIT 98 – Piano regionale integrato dei trasporti

[...]

8. CONTENUTI DEL PRIT98

8.0.3 Effetti del PRIT98 sulla pianificazione locale

Ogni strumento di pianificazione e di programmazione subregionale può essere approvato soltanto se conforme alle disposizioni del PRIT98.

Gli strumenti della pianificazione territoriale provinciale provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del PRIT98, nonché alla loro applicazione alle specifiche situazioni locali.

In particolare:

per quanto riguarda il progetto del sistema logistico regionale merci, la realizzazione di strutture puntuali di prevalente interesse locale non previste dagli elaborati del PRIT98 quali scali merci, aeroporti, centri di interscambio gomma-gomma, aree di sosta attrezzata all'interno della grande rete, potrà avvenire solo se prevista dagli strumenti di pianificazione territoriale provinciale;

la realizzazione di piccoli approdi turistici non previsti dagli elaborati del PRIT98 da parte di privati e che comunque abbiano un carattere esclusivamente locale, potrà avvenire compatibilmente con quanto previsto dal PRIT98 e dagli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e comunque previa valutazione dell'impatto ambientale secondo le norme vigenti;

per quanto riguarda le infrastrutture viarie, il PRIT98 interviene esclusivamente sulla rete nazionale, regionale e provinciale. Sono pertanto ammissibili interventi relativi alla viabilità comunale come previsti nella strumentazione urbanistica comunale;

per tutti i tronchi stradali di nuova realizzazione della "grande rete" e della "rete di base" e per il potenziamento di quelli esistenti all'esterno dei centri abitati, le Province e i Comuni interessati adegueranno i propri strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale e urbanistica al fine di prevedere, ove possibile in relazione ai vincoli fisici o agli insediamenti preesistenti alla costruzione o al potenziamento della strada, fasce di rispetto più ampie di quelle previste dal D.Lgs n.285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione, onde consentire ulteriori eventuali potenziamenti delle sedi stradali - anche oltre l'orizzonte di piano - e la realizzazione di piste ciclabili e fasce a verde protettivo con funzione di mitigazione dell'impatto delle infrastrutture.

Tale ampliamento dovrà essere indicativamente di almeno 20 metri complessivi per le strade della "grande rete" e di almeno 10 metri complessivi per le strade della "rete di base", in aggiunta alle distanze minime fissate dalla normativa sopracitata;

Anche in attuazione dei disposti di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 10 della L.366/98, le Province e i Comuni nei propri strumenti di pianificazione, per dare migliore continuità alle reti ciclabili esistenti e programmate, in particolare ove sussistano vincoli fisici, potranno individuare percorsi alternativi a quelli previsti dalla legge, anche non in affiancamento all'infrastruttura viaria.

Gli interventi di adeguamento della piattaforma viaria della "rete di base" che superino lo standard di riferimento sono subordinati alla elaborazione di uno studio di traffico e di valutazione dei vincoli fisici ed ambientali elaborato a cura del proponente. Tale studio sarà acquisito dalla Regione al fine di verificare le conformità al PRIT98 dei relativi progetti. L'espressione della conformità, qualora sia prevista l'approvazione della Regione o l'espressione di un'intesa, sarà effettuata con le stesse modalità con cui la Regione si esprime ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 8/1972 (conformità degli interventi alla programmazione regionale).

Nei piani locali inoltre occorrerà prevedere adeguati incentivi urbanistici, anche in termini di recupero di aree produttive dismesse, per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, qualora all'interno di questi sia prevista la contestuale realizzazione di appropriate infrastrutture per il trasporto combinato ferroviario-stradale o idroviario-stradale.

Con riferimento all'allegato B della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 ("Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale"), per "strade extraurbane secondarie a carattere regionale" (B.1.d.) si intendono le strade individuate nella Carta B come "rete di base" e come

“grande rete” quando abbiano caratteristiche di strade ad una corsia per senso di marcia. Per tali strade quindi si applicano le procedure previste all’art. 4 della stessa L.R. n. 9/99.

Le Province sono tenute ad adeguare i propri piani di coordinamento alle disposizioni del PRIT98.

I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri piani urbanistici alle previsioni del PRIT98 relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico, in conformità a quanto stabilito dal Piano territoriale di coordinamento provinciale.

E’ opportuno che i rilevanti progetti infrastrutturali, di competenza degli Enti locali, siano integrati da specifici approfondimenti degli aspetti ambientali. Al riguardo si ritiene di poter segnalare la positività dell’esperienza della procedura VALSia attivata dal Comune di Bologna. E’ evidente che la valutazione dell’opportunità o meno dell’adozione di una simile procedura è lasciata all’autonomia degli Enti locali stessi.

Si raccomanda inoltre di integrare tali procedure con valutazioni di carattere economico-finanziario che riportino il parametro finanziario all’interno degli approfondimenti suddetti, quanto meno in termini di verifica della redditività economica minima in relazione all’utilità dell’opera prevista.

8.7.4.1 La “grande rete”

[...]

La logica innovativa conduce, invece, ad un’ipotesi di ampliamento della rete di collegamento, oggi basata sostanzialmente sulla sola rete autostradale. In questo caso sono compresi nella grande rete futura anche l’intero itinerario E45/E55, la S.S. 16, la Cispadana e la Pedemontana.

Tali assi hanno già requisiti idonei in termini di “posizione” territoriale dei tracciati, ma in questa prospettiva devono anche essere dotati di standard adeguati e avere, inoltre, interconnessioni efficaci con gli assi autostradali per formare un corpo unico di rete di prestazioni omogenee.